

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALBARELLO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Zecchinato Otorino. (16652)	VIII	BARBIERI: Sul rifiuto della licenza di porto d'armi per caccia « per mancanza di diritti subbiettivi ». (18934).	XIV
ALBARELLO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Bologna Guglielmo. (17983)	VIII	BARBIERI: Sulla vertenza F. I. A. R. O.-I N. A. M. per l'aumento delle rette ospitaliere (18935)	XV
ALBARELLO: Sul rifiuto da parte dell'I. N. P. S. di Verona della concessione della pensione a Damasconi Luigia. (18847).	VIII	BARONTINI e PESSI: Corresponsione dell'indennità di licenziamento ai lavoratori non di ruolo dell'amministrazione dello Stato. (15946).	XV
ALBIZZATI: Ripristino dell'amministrazione ordinaria della cassa di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa. (19186) .	IX	BARTOLE e MARCONI: Sull'applicazione della legge relativa all'istituzione dell'addizionale pro Calabria. (19034)	XV
ALBIZZATI e BERLINGUER: Provvidenze per i vecchi lavoratori per i quali non siano stati versati i contributi assicurativi dai datori di lavoro. (19271) .	IX	BARTOLE ed altri: Sull'applicazione della legge relativa all'istituzione della addizionale pro Calabria. (19296) .	XVI
AMATUCCI: Sulle notizie di stampa riguardanti la condanna inflitta dalla corte militare alleata di Catania a Scarpato Natale nel 1944. (19794) .	X	BEI CIUFOLI ADELE e AMENDOLA PIETRO. Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione alle tabacchine della provincia di Salerno. (19676) .	XVII
AMICONI: Reinclusione di alcuni comuni della provincia di Campobasso nel decreto prefettizio di imponibile di mano d'opera del Molise. (19062) .	XI	BERLINGUER: Provvidenze per i pescatori di Alghero (Sassari). (18453) .	XVIII
ANFUSO: Sulla teletrasmissione di un documentario sull'O. N. U. (17957).	XII	BERLINGUER: Riduzioni tariffarie per gli impiegati statali viaggianti su piroscafi della società Tirrenia fra la Sardegna e il continente. (18516) .	XVIII
ANFUSO: Su una radiotrasmissione sulla Spagna. (19132)	XII	BERNIERI: Sul rilascio dei moduli ML ai lavoratori emigrati in Svizzera. (19548).	XIX
ANFUSO: Sul rimpatrio di alcune famiglie coloniche emigrate in Cile. (19319)	XII	BERRY: Equiparazione dei lavoratori delle categorie « marginali dell'agricoltura » ai lavoratori dell'industria. (19086)	XIX
ANGELUCCI ed altri: Per evitare la definitiva smobilitazione dell'azienda S. A. I. di Passignano (Perugia). (18614)	XIII	BERRY e TITOMANLIO VITTORIA: Assistenza ai maestri disoccupati. (19106)	XX
AUDISIO: Riesame della pratica di pensione di guerra di Scaiola Francesco. (15814)	XIII	BERZANTI ed altri: Approvazione dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia ». (17787)	XX
BAGLIONI: Definizione della pratica di pensione privilegiata indiretta di Scappini Giovanni. (19032)	XIV	BETTIOL FRANCESCO GIORGIO: Risarcimento dei danni provocati agli albergatori compresi nella zona delle Olimpiadi. (18902)	XX
		BIGIANDI: Sul rifiuto della licenza per la vendita delle bevande alcoliche al circolo E. N. A. L. di Farnata (Cortona-Arezzo). (19379)	XXII

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

	PAG.		PAG.
BIGIANDI: Sul rifiuto della licenza per la vendita delle bevande alcoliche al circolo E. N. A. L. di Papiano (Stia-Arezzo). (19380).	XXII	CAPALOZZA: Sul rifiuto di alcuni uffici provinciali contributi agricoli unificati ad accogliere dalle aziende le denunce dei versamenti contributivi (18108)	XXX
BIMA: Sistemazione dei maestri disoccupati. (19519).	XXII	CAPALOZZA: Sull'accertamento del valore, per la tassa di successione, dei beni ereditari di Eustacchi Prospero presso l'ufficio del registro di Terni. (18425)	XXX
BONINO: Unificazione degli orari delle dogane di Palermo, Catania e Messina. (18050).	XXIII	CAPALOZZA: Sul rifiuto dei contributi diretti per il ripristino di unità immobiliari di abitazioni. (18941)	XXXI
BONTADE MARGHERITA: Provvedimenti per il personale statale non di ruolo del soppresso Alto Commissariato dell'alimentazione. (19125).	XXIII	CAPALOZZA: Provvidenze per i pescatori disoccupati. (19215)	XXXII
BONTADE MARGHERITA: Sulla competenza territoriale del direttore didattico distaccato presso un ufficio scolastico con mansioni di concetto, ai fini dell'adozione dei libri di testo di cui è autore. (19153).	XXIV	CAPRARÀ: Revoca dei trasferimenti del personale temporaneo salariato del monopolio che ha presentato domanda per il passaggio in ruolo. (19035)	XXXII
BONTADE MARGHERITA: Modifica del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3. (19397)	XXV	CAPRARÀ: Sulla gestione delle ritirate municipali di Napoli. (19281)	XXXIII
BORELLINI GINA ed altri: Sul sequestro del giornale murale «Il semaforo» ordinato dal prefetto di Modena. (19614)	XXV	CARAMIA: Concessione degli assegni familiari a Matteo Angela maestra tabacchina della ditta Ancora-Rossi, in San Donato (Lecce). (19867) . . .	XXXIII
BUFFONE. Completamento delle fognature e sistemazione delle strade interne di Castiglione Cosentino (Cosenza). (17300).	XXVI	CAROLEO: Tredicesima mensilità ai pensionati che ancora non ne fruiscono. (19508)	XXXIII
BUFFONE: Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti alla concessione di mutui delle civiche amministrazioni calabresi per integrazione dei bilanci del 1953-54. (19134)	XXVI	CASTELLARIN: Sospensione degli sbarramenti biennali delle facoltà di medicina e chirurgia. (19506)	XXXIV
CACCIATORE: Provvedimenti contro la mediazione di mano d'opera nel salernitano. (15563)	XXVI	CAVALIERE STEFANO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Cane-strale Giacomo. (18578)	XXXV
CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Noschese Antonio. (18543)	XXVII	CAVALIERE STEFANO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Simone Paolo. (18579)	XXXV
CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Marmo Francesco. (18547)	XXVII	CAVALIERE STEFANO: Sul pagamento dei contributi unificati in agricoltura nella provincia di Foggia. (18617) . .	XXXV
CACCURI: Provvidenze per i lavoratori delle province di Bari e di Foggia danneggiati dal maltempo. (19237) . .	XXVII	CAVALIERE STEFANO. Definizione della pratica di pensione di guerra di La Forgia Rocco. (18643)	XXXVI
CAIATI: Corresponsione anticipata del sussidio straordinario di disoccupazione alle tabacchine. (19677)	XXVIII	CAVALIERE STEFANO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Lanza Antonio. (18647)	XXXVI
CALANDRONE ed altri: Assegnazione di un secondo ufficiale giudiziario alla pretura di Giarre (Catania). (19252).	XXVIII	CAVALIERE STEFANO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Lavagna Michele. (18648)	XXXVI
CAMANGI: Consolidamento dell'abitato di Pianelletto di Canepina (Viterbo). (16945)	XXIX	CAVALIERE STEFANO: Erezione in comune autonomo di Carapelle di Orta Nova (Foggia). (19219)	XXXVI
CANDELLI: Liquidazione della buonuscita al personale del Ministero della difesa collocato a riposo. (16612) . .	XXIX	CAVALLARI VINCENZO e CAVAZZINI: Consolidamento degli argini del Po nelle province di Ferrara e Rovigo e degli argini del Reno in Poggioresenatico (Ferrara). (19227)	XXXVI
CAPALOZZA: Sulla restaurazione del teatro della Fortuna di Fano (Pesaro). (18057)	XXIX	CECCHERINI: Istituzione dell'ufficio del catasto fondiario a Pontebba (Udine). (19654)	XXXVII

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

	PAG.		PAG.
CERRETI ed altri: Restaurazione del complesso industriale della « Soterna » di Borgo San Lorenzo (Firenze). (16914)	XXXVII	COLITTO: Costruzione della strada di bonifica « strada vecchia » nella Piana di Venafro (Campobasso). (19205).	XLV
CHIARAMELLO: Concessione del porto d'armi per la caccia agli agenti di pubblica sicurezza, alle guardie carcerarie, alle guardie di finanza e ai carabinieri. (19251)	XXXVIII	COLITTO: Sul rimborso delle spese sostenute dalla Federconsorzi per sbarco di grano nei porti delle Puglie. (19394)	XLV
CHIARAMELLO: Nuovo regolamento per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (19325)	XXXIX	COLITTO: Concessione di un sussidio all'asilo infantile di Spineta (Campobasso). (19512)	XLVI
CHIARAMELLO: Provvedimenti a carico delle imprese di fornitura di mano d'opera. (19714)	XL	COLITTO: Sull'esclusione del Molise dai benefici dell'U. N. R. R. A.-Casas. (19477)	XLVI
COLASANTO: Osservanza dei contratti di lavoro negli appalti della gestione I. N. A.-Casa. (18438)	XL	COLITTO: Rimborso totale della spesa sostenuta dal comune di Sant'Elena Sannita (Campobasso) per la ricostruzione dei registri dello stato civile. (19656)	XLVI
COLASANTO: Adeguamento delle pensioni al personale dei servizi di trasporti in concessione. (19770)	XLI	COLOGNATTI: Provvidenze per i profughi dell'Istria a Trieste. (19126)	XLVII
COLITTO: Provvedimenti per il movimento franoso verificatosi a Casalotto di Trivento (Campobasso). (15194)	XLI	CORONA ACHILLE: Sull'assunzione di Pierbattisti Sergio da parte dei cantieri navali riuniti di Ancona. (2194, già orale)	XLVII
COLITTO: Costruzione della camionabile Roma-Molise-Puglia. (18146)	XLII	COVELLI: Sulla soppressione della « Fondazione del Vittoriale ». (19627)	XLVIII
COLITTO: Istituzione di posti telefonici in alcune frazioni di Montereale (Aquila). (18175)	XLII	CREMASCHI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Corradi Sergio. (10402)	XLVIII
COLITTO: Costruzione di alloggi popolari a Vastoguardi (Campobasso). (18339)	XLIII	CREMASCHI: Eliminazione degli inconvenienti igienici derivanti dalla concimaia di Farneta (Modena). (19221)	XLVIII
COLITTO: Sistemazione della strada Carinola (Caserta)-scalo ferroviario Falciano Mondragone. (19023)	XLIII	CREMASCHI ed altri: Sulla consegna alla Cassa della formazione della piccola proprietà contadina del terreno del centro allevamento quadrupedi di San Martino Spino in Mirandola (Modena). (19342)	XLVIII
COLITTO: Alimentazione idrica di Ripabottoni (Campobasso). (19024)	XLIII	CUCCO: Aumento dell'assegno speciale degli ufficiali in pensione. (18815)	XLIX
COLITTO: Sull'inizio dei lavori per il tratoro del Matese. (19073)	XLIII	DANIELE: Sul pagamento da parte dell'amministrazione comunale di Fasano (Brindisi) dello stipendio al direttore del locale ufficio imposte di consumo. (19504)	XLIX
COLITTO: Rilascio alle cooperative di consumo della licenza per la vendita al minuto del vino. (19135)	XLIII	DANTE: Ultimazione dello stradale Cardà San Salvatore di Roccavaldina (Messina). (18464)	XLIX
COLITTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Di Niro Angelina. (19145)	XLIV	DANTE: Apertura al traffico della variante alla statale Messina-Catania costruita nell'abitato di Letojanni (Messina). (19493)	L
COLITTO: Riparazione delle strade interne di Castelpizzuto (Campobasso). (19260)	XLIV	DANTE: Costruzione delle fognature a Mongiuffi Melia (Messina). (19415)	L
COLITTO: Costruzione di una passerella in agro di Castellino di Biferno (Campobasso). (19161)	XLIV	DAZZI: Sul mantenimento in servizio del direttore generale della Previdenza sociale. (2198, già orale)	L
COLITTO: Costruzione di un edificio scolastico a Civitella Paganico (Grosseto). (19169)	XLIV	DE CAPUA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Mazzilli Michele. (16623)	L
COLITTO: Costruzione di un edificio scolastico a Monteantico di Civitella Paganico (Grosseto). (19170)	XLV		
COLITTO: Costruzione di un edificio scolastico a Litiano di Civitella Paganico (Grosseto). (19172)	XLV		
COLITTO: Alimentazione idrica di Campodipietra (Campobasso). (19196)	XLV		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

	PAG.		PAG.
DE CAPUA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Damiana Ragno (17681)	LI	GATTO: Sulla soppressione della commissione medica per le pensioni di guerra di Venezia. (18593)	LVIII
DE CAPUA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Del Giudice Antonia. (17684)	LI	GELMINI: Conferma degli attuali prezzi dell'energia elettrica industriale. (19324)	LVIII
DE' COCCI ed altri: Sviluppo dei servizi teletampati. (18869)	LI	GELMINI ed altri: Consolidamento degli argini dei fiumi Secchia e Panaro. (19336)	LIX
DEL FANTE: Concessione di un mutuo alla cooperativa edilizia « Tesoro » di Chieti. (19581)	LI	GIACONE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Vetrano Vincenzo. (10151)	LIX
DEL VECCHIO GUELFI ADA: Inserimento del porto commerciale di Bari tra gli scali obbligatori. (19103)	LI	GIANQUINTO: Sul trasferimento dell'annuale festival internazionale del cinema di Venezia. (15632)	LIX
DEL VESCOVO: Costruzione dell'edificio scolastico a Tritto di Locorotondo (Bari). (18019)	LII	GIANQUINTO: Rilascio da parte dell'Arsenale di Venezia di un certificato di servizio a De Franceschi Giuseppe. (17222)	LIX
DE MARZIO: Permessi accordati all'E.N.I per la ricerca di idrocarburi. (18970).	LII	GOMEZ D'AYALA: Sull'integrazione delle commissioni comunali della provincia di Napoli. (18918)	LX
DE TOTTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Federico Romito. (18479)	LIII	GOMEZ D'AYALA: Numero dei titolari di aziende iscritti nei ruoli contributivi per l'assicurazione malattia a favore dei coltivatori diretti. (18919).	LX
DIAZ LAURA e JACOPONI: Sulla crisi della società elettrica elbana S. E. D. E. (18124)	LIII	GOMEZ D'AYALA ed altri: Sul divieto da parte della polizia all'affissione di un giornale murale dell'Alleanza nazionale dei contadini a Piano di Sorrento e a Forio d'Ischia (Napoli). (19551)	LXI
FARALLI: Sull'aumento da parte della S. I. A. E. dei minimi di incasso, per la sezione musica, necessari per ottenere la qualifica di socio. (18774) .	LIV	GRAY: Sull'aumento da parte del Lloyd di Londra del tasso assicurativo per gli armatori italiani. (18116)	LXI
FERRARI FRANCESCO. Definizione della pratica di pensione di guerra di Morozzo Enrico. (16525)	LV	GRIFONE. Sui salari corrisposti alle lavoratrici da parte degli industriali di Mugnano, Avella, Sperona ed Avellino. (15852)	LXII
FORMICHELLA ed altri: Risultati del concorso bandito il 27 febbraio 1952 per 57 posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva. (18856) .	LV	GRILLI: Sulla vendita dei moduli per le domande di trasferimento dei maestri elementari. (19041)	LXIII
FRANCESCHINI GIORGIO: Costruzione di case per i dipendenti del comune di Codigoro (Ferrara). (18873)	LV	GUADALUPI e BOGONI. Sulla mancata costruzione della rete idrica in un tratto stradale di Fasano di Puglia (Brindisi). (19198)	LXIII
GALATI: Situazione delle province italiane circa l'obbligo scolastico. (18995)	LV	GUADALUPI e BOGONI: Per evitare l'esproprio della zona di piazza Carbonelli in Taranto occupata dal ricovero antiaereo. (19203)	LXIV
GALLICO SPANO NADIA: Concessione dei sussidi straordinari ai disoccupati del bacino carbonifero del Sulcis. (19589)	LVI	GUADALUPI e BOGONI: Costruzione della banchina della Carbonifera in Brindisi. (19711)	LXIV
GASPARI: Costruzione della nuova casa comunale di Paglieta (Chieti). (18725)	LVI	GUADALUPI e BOGONI: Istituzione di un cantiere di lavoro ad Orta (Brindisi). (19850).	LXV
GASPARI: Sistemazione delle strade interne di Torino di Sangro (Chieti). (19114)	LVII	GUI ed altri: Apertura del canale Marghera-Oriago (Venezia). (19070) . .	LXV
GASPARI: Costruzione dell'elettrodotto per alcune frazioni di Roccaspinaveti (Chieti). (19282)	LVII		
GASPARI: Prolungamento della strada provinciale n. 100 da Monteferrato a Roio del Sangro (Chieti). (19335) .	LVII		
GASPARI: Costruzione della strada Sambuceto di Bomba-Bomba (Chieti). (19470)	LVIII		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

	PAG.		PAG.
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE: Sulla mancata corresponsione del contributo di ricostruzione alla ditta Zanone Giulio e Germani di Teano (Caserta). (19095)	LXVI	MAGLIETTA: Sulla denuncia per truffa a danno di alcuni lavoratori di Napoli. (18969)	LXXV
LA ROCCA: Concessione dell'indennità di riserva ai sottufficiali in pensione della guardia di finanza. (19037)	LXVI	MAGLIETTA: Sulla mancata corresponsione del premio di incoraggiamento per la pesca del corallo in Torre del Greco (Napoli). (19195)	LXXV
LATANZA: Sull'autorizzazione a risiedere in Italia concessa a Olian Michele di Riga. (19320)	LXVII	MALAGODI: Revoca della soppressione del distretto militare di Rovigo. (15862)	LXXVI
LENOCI: Provvidenze per i lavoratori ortofrutticoli di Bisceglie (Bari). (18772)	LXVII	MANCINI: Sulla gestione delle imposte di consumo a Belvedere Marittimo (Cosenza). (19495).	LXXVI
LENOCI: Inclusione dello scalo di Bari nel viaggio di ritorno della linea per Istanbul. (19594)	LXVIII	MARABINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Visani Pasquale (18557)	LXXVII
LI CAUSI: Sul trasferimento da Partinico (Palermo) del commissario di pubblica sicurezza. (19222)	LXVIII	MARILLI e BUFARDECI: Sull'inchiesta nei confronti della gestione della amministrazione della provincia di Siracusa. (19552)	LXXVII
LIZZADRI: Nomina del consiglio di amministrazione dell'I. N. G. I. C. (17205)	LXVIII	MATARAZZO IDA: Provvidenze per i boscaioli danneggiati dal maltempo. (19808)	LXXVII
LOMBARDI RICCARDO: Sulle tariffe e i prezzi dell'energia elettrica a Milano e a Roma. (18971)	LXIX	MESSINETTI: Provvidenze per l'epidemia di tifo a San Pietro a Maida (Catanzaro). (19526)	LXXVII
LOZZA: Definizione della pratica di pensione privilegiata di Toscano Francesco. (18379)	LXIX	MICELI: Su una controversia sorta fra Procopio Andrea e il sindaco di Monastarace (Reggio Calabria). (19535)	LXXVIII
LOZZA: Sulla utilizzazione dello stanziamento per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne. (19348).	LXX	MICELI: Provvedimenti per i movimenti franosi dell'abitato di Brognaturo (Catanzaro). (19537)	LXXVIII
LOZZA: Elenco delle associazioni che promuovono la diffusione delle biblioteche scolastiche che hanno usufruito delle sovvenzioni sul capitolato 58 del bilancio, nel 1954-55. (19385).	LXXI	MINASI: Rilascio a Cogliandro Consolata dell'alloggio popolare da essa acquistato in Reggio Calabria. (18727)	LXXIX
LOZZA: Concessione di una parte degli utili delle lotterie nazionali dell'Unione nazionale mutilati e invalidi per servizio. (19424)	LXXII	MINASI: Provvidenze per i senza tetto di Palmi (Reggio Calabria). (18805).	LXXIX
LOZZA e GORRERI: Aumento delle remunerazioni del lavoro dei detenuti. (19268)	LXXII	MINASI e MANCINI: Provvidenze per i senza tetto di Tropea (Catanzaro). (18897)	LXXIX
LUCIFREDI: Istituzione di cattedre di stenografia, calligrafia e dattilografia (19400)	LXXII	MINASI: Istituzione del servizio telefonico a Motticella di Bruzzano (Reggio Calabria). (19080)	LXXX
LUZZATTO: Sulla definizione dello statuto dell'Ente autonomo biennale di Venezia. (15528)	LXXIII	MINASI: Assunzione di altro personale presso gli uffici provinciali dell'I. N. P. S. (19081).	LXXX
MADIA: Sull'obbligo di mantenere in servizio senza limiti di età i ricevitori postali assunti per concorso o per successione. (19051).	LXXIII	MINASI: Sul diniego del sussidio ad alcuni confinati della provincia di Reggio Calabria. (19298)	LXXX
MAGLIETTA: Sull'arresto dello studente liceale D'Antonio di Napoli. (18531).	LXXIV	MINASI: Costruzione della strada Racagnese-Bovetto-Aretina-Sant'Andrea (Reggio Calabria). (19738).	LXXXI
MAGLIETTA: Impianto dell'energia elettrica a Croce di Monte di Resina (Napoli). (18950)	LXXIV	MUSOLINO: Costruzione della strada Ravagnese-Bovetto-Aretina-Sant'Andrea (Reggio Calabria). (19700).	LXXXI
MAGLIETTA: Sulle condizioni igienico-sanitarie nella fabbrica gelati « Sibiriano » di Napoli. (18968)	LXXIV	NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Belli Paolo. (8135).	LXXXI

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

	PAG.		PAG.
PAVAN: Su inadempienze sindacali della ditta Compiano di Treviso. (19267).	LXXXI	SCALIA: Estensione a tutto il personale statale siciliano dell'indennità corrisposta al personale della Corte dei Conti e del Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia. (15733)	LXXXVIII
PETRUCCI: Corresponsione dell'I. G. E. in abbonamento da parte della Compagnia internazionale delle carrozze con letti. (19201)	LXXXII	SCALIA: Inclusione dei comuni della provincia di Catania nell'elenco dei comuni colpiti dalle avversità atmosferiche. (19584)	LXXXIX
PIRASTU: Trasformazione dei pascoli montani del distretto di Mamoiada, Orgosolo, Fonni, Cavori, Olalai (Nuoro). (19025)	LXXXII	SCAPPINI: Esclusione dai decreti ministeriali 1° marzo 1927 e 11 dicembre 1939 delle lavorazioni a ciclo stagionale. (18917)	LXXXIX
PIRASTU: Sistemazione del basso corso del fiume Cedrino. (18437)	LXXXII	SCHIAVETTI: Sulla libera contrattazione dei tassi passivi operata dagli istituti di credito. (17925)	LXXXIX
POLANO: Elevazione dalla quarta alla terza classe del porto di Oristano (Cagliari). (16231)	LXXXIII	SCOTTI ALESSANDRO: Esonero degli agricoltori dal pagamento del contributo pro-Calabria. (19115)	XC
POLANO: Termini di scadenza della concessione alla società di navigazione « La Tirrenia » dei servizi marittimi per la Sardegna. (18637)	LXXXIV	SEMERARO SANTO: Liquidazione dell'indennità di sfollamento ai lavoratori dell'Arsenale di Brindisi. (18684)	XC
POLANO: Sull'applicazione del disposto dell'articolo dello Statuto della regione autonoma della Sardegna. (19072)	LXXXIV	SENSI: Sgombero della neve della strada San Giovanni in Fiore-Camigliatello Silano-Cosenza. (17730)	XC
RAFFAELLI: Istituzione di un posto telefonico a Ponteginori in Montecatini Val di Cecina (Pisa). (18627)	LXXXV	SENSI: Sull'accertamenti relativi ai redditi dei fabbricati operati dall'ufficio delle imposte dirette di Cosenza. (19036)	XCI
RAFFAELLI: Istituzione di un posto telefonico a Querceto di Montecatini Val di Cecina. (18628)	LXXXV	SENSI: Equiparazione del trattamento dei pensionati per infortuni sul lavoro a quello dei pensionati di guerra. (19060)	XCI
RAFFAELLI: Somme assegnate agli enti comunali di assistenza della provincia di Pisa, nel 1954-55, sui proventi del Fondo nazionale di soccorso invernale. (19090)	LXXXV	SILVESTRI: Sulla provenienza dei soccorsi a favore dei danneggiati dalle nevicate di Anagni (Frosinone) (19274)	XCII
RAFFAELLI ed altri: Sulla sospensione della corresponsione degli stipendi al personale della scuola normale superiore di Pisa. (19600)	LXXXVI	SILVESTRI: Costruzione della strada Terelle-Villa Santa Lucia-Piedimonte San Germano (Frosinone). (19279)	XCII
REALI e PAJETTA GIULIANO: Pagamento dei terreni espropriati per la costruzione dell'aeroporto di Rimini. (19040)	LXXXVI	SPADAZZI: Costruzione di edifici U. N. R. R. A.-C. A. S. A. S. a Forenza (Potenza). (15221)	XCII
RIVA: Espletamento dei concorsi per farmacie nelle grandi città. (19236).	LXXXVI	SPADAZZI: Lavori pubblici a Forenza (Potenza). (17733)	XCII
ROBERTI ed altri: Sull'orario di lavoro e sulla retribuzione dei salariati dell'ospedale militare del Celio (19152)	LXXXVII	SPADAZZI: Costruzione di una strada congiungente Rionero in Vulture a Barile (Potenza) alla provinciale Ripacandida-Venosa-Ginestra. (18953)	XCIII
ROSINI: Sul collocamento a riposo dei vecchi funzionari degli archivi di Stato. (19440)	LXXXVII	SPADAZZI: Sistemazione del cimitero di Viggianello (Potenza). (18954)	XCIV
SAMMARTINO: Istituzione della televisione nel Molise. (18301)	LXXXVII	SPADAZZI: Provvidenze per i danneggiati dalle avversità atmosferiche. (18975)	XCIV
SANSONE: Sull'estromissione dai locali del municipio di Napoli del sindacato dipendenti comunali aderenti alla C. G. I. L. (2129, già orale)	LXXXVII	SPADAZZI: Estensione ad alcune frazioni di Rivello (Potenza) del servizio di recapito a domicilio della corrispondenza. (19018)	XCIV
SANTI: Riarmo delle navi della « Genepesca » destinate alla Campagna nord atlantica. (18762)	LXXXVIII	SPADAZZI: Prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per gli statali che riscattano servizio non di ruolo. (19020)	XCIV

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

	PAG.		PAG.
SPADAZZI: Costruzione di una strada collegante alcune frazioni di Moliterno (Potenza) al capoluogo. (19026)	XCVI	SPONZIELLO: Sul diniego agli ufficiali di pubblica sicurezza dei benefici relativi all'esodo volontario dei dipendenti civili dello Stato. (19578)	CV
SPADAZZI: Istituzione di una stazione carabinieri ad Armento (Potenza). (19138)	XCVI	TOLLOY: Sulle notizie di stampa in merito al problema della zona franca di Trieste. (18212)	CV
SPADAZZI: Allacciamento telefonico diretto di Bernalda a Matera. (19185).	XCVI	TOLLOY: Corresponsione dell'I. G. E. in abbonamento da parte degli esercenti la custodia dei motocicli. (18946)	CV
SPADAZZI: Sulla corresponsione della I. G. E. da parte degli artigiani della Lucania. (19202)	XCVI	Tozzi CONDIVI: Sulla disparità di trattamento fra il personale dei monopoli. (19617)	CV
SPADAZZI: Costruzione delle fognature a San Giorgio Lucano (Matera). (19206)	XCVII	TROISI: Inclusione del porto di Bari negli itinerari delle linee regolari esercitate dalle società di preminente interesse nazionale. (18739)	CVI
SPADAZZI: Sulla sospensione della costruzione del 1° tronco della strada Castelsaraceno - San Chirico Raparo (Potenza). (18209)	XCVII	TROISI: Sul potenziamento della linea marittima Manfredonia-Vieste-Peschici-Rodi Garganico-Isole Tremiti. (18740)	CVI
SPADAZZI: Precedenza dei disoccupati nell'assegnazione dei turni di lavoro. (19213)	XCVIII	TROISI: Provvidenze per i comuni della provincia di Bari danneggiati dal maltempo. (18981)	CVI
SPADAZZI: Costruzione dell'ultimo tronco stradale allacciante Tursi a Valisinni (Matera). (19216)	XCVIII	TROISI: Proroga della prima rata di imposta e rateizzazione di tutti i tributi nella Puglia e nel Mezzogiorno. (18992)	CVII
SPADAZZI: Provvidenze per i danneggiati dal maltempo della provincia di Matera. (19250)	XCIX	VERONESI: Sulla concessione dello sfalcio d'erba sull'aeroporto di Bologna (19344)	CVII
SPADAZZI: Sistemazione della zona destinata alla costruzione di un campo sportivo in Matera. (19364)	XCIX	VERONESI: Sui prezzi praticati dall'Ente zolfi italiani alle raffinerie italiane. (19345)	CVII
SPADAZZI: Riconoscimento, da parte del Governo, dell'opera prestata per alleviare i disagi delle popolazioni delle province di Potenza e Matera, colpite dal maltempo. (19458)	C	VERONESI: Sui lavori del comitato costruzioni aeronautiche costituito presso il Ministero dell'industria e del commercio. (19346)	CVIII
SPADAZZI: Estensione dell'esodo volontario dei dipendenti civili ai dipendenti degli enti locali. (19459)	CI	VERONESI: Sul trattamento degli impiegati dello Stato e degli enti pubblici eletti consiglieri comunali e provinciali. (19629)	CVIII
SPADAZZI: Miglioramento della illuminazione elettrica di Potenza. (19527).	CI	VILLANI: Entità della somma spesa per la costruzione di acquedotti nel Sannio. (19235)	CVIII
SPADAZZI: Liquidazione dei danni di guerra relativi ai fabbricati rurali. (19528)	CI	VIVIANI ARTURO: Sistemazione degli insegnanti di merceologia, economia domestica, contabilità e disegno professionale. (17077)	CVIII
SPALLONE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Di Scipio Giuseppe. (18749)	CI	VIVIANI LUCIANA ed altri: Sulla scelta di un fanciullo cieco in un istituto per ragazzi mutilati di Roma, per il trapianto della cornea degli occhi di Don Carlo Gnocchi. (19565)	CIX
SPAMPANATO: Provvedimenti a carico del generale Pace. (16381)	CII	WALTER: Definizione della pratica di pensione di guerra di Busato Gino. (11436)	CX
SPAMPANATO: Definizione della pratica di liquidazione del trattamento di quiescenza di Sponziello Michele. (18332)	CII		
SPAMPANATO: Sull'aumento dell'affrancatura per la spedizione in assegno postale. (18356)	CIII		
SPAMPANATO: Aumento dei postini in servizio a Caserta. (18796)	CIII		
SPAMPANATO: Sulla propaganda politica svolta in classe dall'insegnante elementare Rosso in Gricignano (Caserta). (19313)	CIV		

ALBARELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non intende dare disposizioni affinché sia emesso al più presto il mandato di pagamento degli arretrati di pensione al signor Zecchinato Ottorino di Antonio da Colonia Veneta (Verona).

Il signor Zecchinato ha presentato la sua domanda nell'ormai lontano 1947 e versa attualmente in disagiatissime condizioni economiche che gli impediscono di curare la grave malattia di cui è affetto.

L'interrogante ricorda che il ricorso alla Corte dei conti dello Zecchinato venne discusso il 22 giugno 1955 ed accolto totalmente. Chiede che non occorran i soliti cinque o sei mesi di tempo per la notifica alle parti della sentenza, che non occorra eguale, se non maggior tempo alla Direzione generale pensioni di guerra per emettere il decreto concessivo; che non occorran successivi mesi tre dalla data di notifica del decreto per l'emissione del mandato di pagamento. (16652).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

ALBARELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quando l'ufficio assistenza partigiani si deciderà a rimettere la documentazione relativa al riconoscimento della qualifica del signor Bologna Guglielmo fu Luigi alla direzione generale delle pensioni di guerra che la attende secondo quanto risulta dalla risposta alla interrogazione n. 14050. (17983).

RISPOSTA. — Al signor Bologna Guglielmo fu Luigi venne riconosciuta la qualifica di partigiano combattente invalido nella seduta del 19 aprile 1950, dall'apposita commissione per gli italiani combattenti all'estero; però la conseguente comunicazione fu effettuata al Ministero del tesoro soltanto il 10 gennaio 1951.

Il Ministero del tesoro in data 11 gennaio 1953 chiese la trasmissione dei documenti in base ai quali la commissione ebbe a riconoscere al Bologna la qualifica anzidetta e per una serie di disguidi, tale documentazione è stata rimessa al predetto dicastero (servizio pensioni dirette nuova guerra) soltanto in data 12 gennaio corrente.

Si soggiunge che il Ministero medesimo ha già compilato lo schema di provvedimento concessivo, trasmesso al Comitato di liquidazione

con elenco del 16 febbraio 1956, numero 03963, per l'esame di merito e per l'ulteriore corso.

Il Sottosegretario di Stato. RUSSO.

ALBARELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritiene di intervenire in merito alla controversia I. N. P. S.-cassa di previdenza enti locali, per effetto della quale la vedova Damasconi Luigia di San Michele Extra (Verona), non può godere della pensione quale superstite del defunto Benini Vittorio, per il motivo che i contributi assicurativi versati all'I. N. P. S. dall'amministrazione comunale di Verona, presso la quale il defunto ha lavorato dal 1946 al 1953, sono stati ritenuti nulli, perché doveva essere assicurato alla cassa di previdenza degli enti locali.

L'I. N. P. S., quindi, rifiuta la pensione per la mancanza di contribuzione nel quinquennio precedente la data del decesso dell'assicurato e, d'altra parte, la cassa di previdenza degli enti locali non è tenuta al pensionamento della vedova per la mancanza dell'anzianità assicurativa del marito.

L'interrogante pensa che l'onorevole ministro vorrà intervenire per risolvere la questione secondo criteri equi ed umani e non fiscali, poiché è ben chiaro che l'operaio defunto aveva già maturato il diritto che viene ora contestato alla vedova solo sulla base di motivi di ordine procedurale provocati da un errore dell'I. N. P. S.

Ricorda che complessivamente il Benini ha versato regolari contributi per ben ventidue anni di lavoro e che partecipò alla guerra 1915-18 con una mobilitazione di quattro anni. (18847).

RISPOSTA. — Assicuro di avere immediatamente interessato l'Istituto nazionale della previdenza sociale in ordine al caso della signora Damasconi Luigia, vedova del lavoratore Benini Vittorio, affinché si proceda ad un opportuno riesame della questione e, ove ne sia riscontrata la possibilità, siano applicati quegli equi criteri di contemperamento che, nel quadro delle norme vigenti, sono stati recentemente fissati per definire talune difficoltà occasionate, per i dipendenti degli enti locali, dalla esistenza di uno speciale sistema di previdenza che determina, a norma di legge, la esclusione dal campo di applicazione dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il Ministro. VIGORELLI.

ALBIZZATI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se — dopo sei anni di gestione commissariale imposta alla cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti alla industria della stampa e della carta, organo parasindacale, con contributi volontari dei soci — non intenda ripristinare una amministrazione ordinaria, democraticamente eletta dai soci stessi come prescritto dallo statuto della cassa che è stato approvato dal Capo dello Stato fin dal maggio 1954, richiamandosi anche agli affidamenti dati all'interrogante nell'abboccamento avuto unitamente alla rappresentanza dei pensionati della cassa, nel mese di settembre 1955. (19186).

RISPOSTA. — Il commissario ministeriale per la gestione straordinaria della cassa nazionale mutualità e previdenza addetti alla industria della stampa e della carta prima di provvedere alla ricostituzione degli organi normali della cassa medesima ha, innanzi tutto, ritenuto indispensabile puntualizzare la situazione amministrativa procedendo ad una ricognizione di tutte le situazioni contabili dal 1950 in poi. I bilanci dell'ente sono già stati presentati a tutto il 1954.

Ripreso, poi, uno schema di regolamento per le elezioni dei rappresentanti della categoria, predisposto da tempo, esso è stato sottoposto a tutte le organizzazioni sindacali interessate, per le osservazioni del caso, fin dal 29 ottobre 1955.

Poiché le risposte da parte delle organizzazioni in parola sono pervenute solo in questi ultimi giorni, si ha motivo di ritenere che nel termine più breve, sarà possibile pervenire al ripristino dell'amministrazione ordinaria della cassa.

Il Ministro VIGORELLI.

ALBIZZATI E BERLINGUER. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se egli conosca il problema riguardante i vecchi lavoratori, che non percepiscono alcuna pensione perché i datori di lavoro non hanno versato i contributi assicurativi e quale soluzione intenda dare a questo problema che riguarda migliaia di vecchi lavoratori che hanno assolto il loro dovere di onestà. (19271).

RISPOSTA. — La questione sollevata già formò oggetto di analogo ordine del giorno, in occasione della discussione alla Camera dei deputati del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1954-55.

In quella sede, questo Ministero ebbe a rappresentare alla Camera che il problema di porre in condizione i vecchi lavoratori, privi di assistenza a causa della mancata creazione di un rapporto assicurativo durante la loro carriera lavorativa, di usufruire di quella solidarietà sociale che caratterizza lo Stato moderno, pur movendo da nobili e indiscutibili premesse sociali ed umanitarie, esula dalle possibilità consentite dall'ordinamento previdenziale vigente, il quale è basato, come è noto, sul principio della stretta corrispondenza tra l'apporto contributivo al campo del lavoro (dipendente e retribuito) i contributi e le conseguenti prestazioni.

Diversamente, infatti, si verrebbero a forzare i principi informatori, intesi a realizzare la previdenza sociale per il lavoratore, introducendo concetti ispirati ad altro precetto costituzionale, cioè a quello dell'assistenza al cittadino.

Il principio basilare del vigente ordinamento assicurativo, per il quale è previdenza sociale la protezione sociale di determinati rischi, si è, infatti, sempre rigidamente mantenuto nella corrispondenza di un determinato contributo e tale principio non è mai stato abbandonato o forzato. Infatti, l'accreditamento figurativo, previsto in relazione ai periodi di materiale interruzione dell'attività lavorativa (servizio militare, malattia, periodi di disoccupazione indennizzata, gravidanza e puerperio) avviene per periodi di tempo che la legislazione civile e sociale, e gli stessi indirizzi contrattualistici dominanti, considerano di lavoro a tutti o a determinati effetti.

Non si può infatti, introdurre in una mutualità omogenea, i cui diritti e doveri sono caratterizzati da un fattore comune a tutti gli individui che la compongono, elementi che derivano il titolo ai benefici del sistema da un atto di elargizione che viene in linea di principio, a falsare il giuoco della mutualità a tutto danno o per lo meno, con minor favore dei veri mutualisti.

È pure da tener presente che l'ordinamento previdenziale vigente ha già realizzato quanto, entro i limiti del sistema, si rendeva possibile fare per evitare il rischio di non raggiungere il diritto alla pensione, attraverso la possibilità, entro determinati limiti e condizioni, della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia.

D'altra parte, non è esatto che i lavoratori, per i quali a suo tempo non furono versati i contributi assicurativi dovuti, siano privi di

adeguata tutela legislativa; essi, infatti, possono sempre ricorrere al magistrato ordinario contro il datore di lavoro inadempiente per il risarcimento dei danni derivanti dalla sua inadempienza.

Il problema in definitiva, esula dal settore specifico della previdenza sociale, e non è che un aspetto di quello, invero ben più vasto e generale della estensione dell'assistenza a tutti i cittadini in quanto tali e in condizione di bisogno per la cui attuazione, in forma sia pure parziale e graduale, il Governo non ha mancato, né manca, di adottare volta a volta (ed a maggior ragione in contingenze di carattere eccezionale, come occorso di recente, con l'approntamento di un piano di assistenza alle popolazioni colpite dal maltempo) le misure che si rendano possibili.

Il Ministro VIGORELLI.

AMATUCCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quanto vi sia di esatto in ciò che, in questi ultimi tempi, è stato denunziato dalla stampa, in merito alla condanna riportata, nel 1944, dalla Corte militare alleata di Catania, dall'allora imputato Scarpato Natale fu Giuseppe, che si rese responsabile del reato di omicidio a carico di un marinaio inglese.

Per conoscere altresì se la pena di morte inflittagli dalla Corte militare alleata venne sostituita con quella dell'ergastolo e se il detto Scarpato ha usufruito del condono di cui al decreto presidenziale 19 dicembre 1953, n. 922.

Per sapere, infine, se sono stati richiamati i fascicoli processuali contenenti gli accertamenti fatti dalla polizia alleata e da quella italiana allo scopo di accertare le vere causali dell'omicidio commesso dallo Scarpato e se lo stesso è meritevole di ottenere la grazia per la pena che ancora gli resta da scontare. (19794).

RISPOSTA. — Effettivamente Scarpato Natale fu Giuseppe fu condannato, dalla Corte militare alleata di Catania, con sentenza 5 giugno 1944, alla pena di morte per omicidio aggravato, per avere cagionato in Augusta, la sera del 19 marzo di quell'anno, la morte di un marinaio inglese con un colpo di pugnale all'addome, per futili motivi.

È altresì esatto che la pena di morte fu sostituita con quella dell'ergastolo dalla Commissione alleata di controllo; e che successivamente, allo Scarpato, con decreto del Presidente della Repubblica, in data 16 marzo 1954, fu commutata la pena dell'ergastolo in

quella di 27 anni di reclusione. Infine, lo Scarpato ha beneficiato di tre anni di condono, in virtù del decreto d'indulto 19 dicembre 1953, n. 922: onde la pena totale da scontare si è ridotta a 24 anni di reclusione.

A favore dello Scarpato furono ripetutamente avanzate istanze di grazia, nelle quali si affermava che lo Scarpato avrebbe commesso il fatto solo per reagire alle violenze di tre o quattro marinai avvinnazzati, che avrebbero tentato di portargli via la moglie, che si trovava con lui sottobraccio, e lo avrebbero aggredito con pugni.

Allo scopo di controllare se tale versione corrispondesse alla realtà, il Ministero della giustizia richiese nel 1953 il fascicolo processuale, che, dopo essere stato esaminato nel 1954, fu restituito.

Dagli atti processuali che concordano con l'inchiesta che fu espletata a suo tempo dalla polizia italiana, risulta che lo svolgimento dei fatti fu ben diverso da quello esposto dallo Scarpato nelle istanze di grazia; e che questa ultima versione, la quale vorrebbe ascrivere il delitto a motivi d'onore, non fu neanche prospettata dall'imputato durante il processo.

Nel processo, anzi, dalle dichiarazioni dello stesso Scarpato, oltre che da quella di alcuni testimoni, è risultato che, al momento del delitto, la moglie dell'imputato non era neanche presente nel luogo dove avvenne l'omicidio (in via Roma, in Augusta), essendosi trattenuta in casa per tutto il pomeriggio, con la madre dei suoi figli (che ha deposto in questo senso). Risulta, invece, che nel primo pomeriggio del 19 marzo 1944, durante la festa di San Giuseppe, davanti alla chiesa della città accadde un lieve incidente tra i militari inglesi ed i cittadini che assistevano alle cerimonie, provocato dal fatto che un autocarro alleato aveva tentato di attraversare la strada gremita di folla: incidente in breve sedato dall'intervento della forza pubblica italiana e dalla polizia militare inglese. Lo Scarpato, che aveva partecipato all'incidente, si recò a casa, e, dopo essersi armato di stiletto, uscì di nuovo, trattenendosi fino a sera in un'osteria. All'uscita, fermò due marinai inglesi, chiedendo insistentemente delle sigarette, e poiché uno di essi, infastidito, gli diede una spinta, lo colpì a morte con un colpo dello stiletto.

Da questo svolgimento dei fatti (concordemente accertato, si ripete, dalle risultanze processuali e dall'inchiesta della polizia italiana), risulta chiaro che, nel caso concreto, non può parlarsi di omicidio a causa di onore, né di provocazione. Le modalità del fatto sono

tali, che può tranquillamente affermarsi che, se fosse stato giudicato dall'autorità giudiziaria italiana, in base alla legge italiana, lo Scarpato (che è pregiudicato per vari delitti contro il patrimonio e per minaccia a mano armata) sarebbe stato probabilmente condannato a trenta anni di reclusione.

Non sembra perciò opportuno per il momento predisporre un provvedimento di clemenza in favore dello Scarpato, tenuto conto che egli ha scontato solo dodici anni di pena, già ridotta in virtù di altro provvedimento di clemenza individuale e del successivo indulto.

La posizione del condannato sarà riesaminata in una fase più avanzata di espiazione della pena.

Il Ministro. MORO.

AMICONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non ritenga necessario ed urgente adoperarsi per la reinclusione nel decreto prefettizio di imponibile di mano d'opera del Molise — di prossima emanazione — di sei comuni: San Giuliano di Puglia, Bonefro, Mafalda, Montecilfone, Palata e Portocannone (Campobasso), che dal 1948 fino alla scorsa annata agraria sono stati sempre compresi tra i sedici comuni ove si è applicato l'imponibile.

L'interrogante fa presente che — tenendo conto della cronica disoccupazione agricola nei comuni su citati, aggravata poi dall'eccezionale maltempo che in questi giorni incrudelisce su quelle popolazioni — la esclusione dei sei comuni è, nelle condizioni presenti, assurda e delittuosa, e che comunque era già considerata — a suo tempo e proprio perché si sosteneva la necessità di estendere l'imponibile ad altre zone della regione — grave ed ingiustificata dai rappresentanti di tutte indistintamente le organizzazioni sindacali dei lavoratori, sia nella commissione provinciale M. O. L. A. che in quella centrale, allorché si pronunciarono contro la richiesta di esclusione avanzata dal prefetto di Campobasso, la qual cosa spinse la stessa commissione centrale, nell'autorizzare in data 24 gennaio 1956 la emanazione del decreto prefettizio di imponibile, a chiedere al prefetto ulteriori notizie circa i reali motivi della esclusione dei sei comuni, onde aver modo — sia pure *in extremis* — di reincluderli nel decreto. (19062).

RISPOSTA. — Si risponde per conto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La esclusione dei comuni di San Giuliano di Puglia, Bonefro, Mafalda, Montecilfone,

Palata e Portocannone dal decreto prefettizio di imponibile di mano d'opera agricola, per l'annata agraria in corso è stata determinata dalla insussistente o minima disponibilità di giornate lavorative in detti comuni, tanto che nei decorsi anni i decreti prefettizi, che si sono susseguiti per la massima occupazione, non hanno trovato attuazione alcuna nei comuni in parola, nonostante le premure ed i solleciti degli uffici competenti, e senza che perciò le organizzazioni sindacali di categoria abbiano mosso lamentele di sorta.

Tenuto presente che la situazione dei singoli comuni, ai fini della applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, viene desunta dagli elenchi dei lavoratori agricoli da considerare « disoccupati » e dagli elenchi delle aziende soggette agli obblighi di che trattasi, elenchi tutti da compilarsi a cura delle commissioni comunali pel massimo impiego in agricoltura, si danno qui di seguito, per ciascuno dei comuni in esame, dettagliate notizie atte a giustificare la loro esclusione dal decreto prefettizio per l'annata in corso:

1°) San Giuliano di Puglia: Disoccupati n. 154, giornate disponibili n. 2155;

2°) Bonefro: Disoccupati n. 40, giornate disponibili nessuna;

3°) Mafalda: La commissione comunale dal 1951 ad oggi non ha compilato alcun elenco e mai ha dato applicazione ai decreti prefettizi;

4°) Montecilfone: La commissione comunale per le annate 1954-55 e 1955-56 non ha compilato gli elenchi dei disponibili e quelli delle aziende. Dagli elenchi dell'annata 1953-54 si sono a suo tempo dedotte le seguenti previsioni: disoccupati n. 230, giornate disponibili n. 874;

5°) Palata: La commissione comunale dal 1951, anno in cui per la prima volta il comune predetto venne considerato ai fini del beneficio dell'imponibile, non ha mai compilato elenchi né comunque dato attuazione ai decreti prefettizi;

6°) Portocannone: La commissione comunale, per le annate 1953-54, 1954-55 e 1955-56, non ha compilato elenchi, comunicando all'ufficio provinciale del lavoro che nel comune di Portocannone non potevano trovare utile attuazione i provvedimenti in esame. Dagli elenchi compilati per l'annata 1951-52, si sono a suo tempo tratte le seguenti previsioni: disoccupati n. 154, giornate disponibili n. 226.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

ANFUSO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali misure intenda adottare nei confronti dei responsabili dei programmi televisivi i quali hanno consentito la sera del 16 dicembre 1955, la trasmissione di un documentario esaltante la opera dell' O. N. U. nel corso del quale una voce italiana ha testualmente fatto sapere al pubblico italiano che « una delle principali benemeritenze dell' O. N. U. è l'aver assicurato un Governo libero alla Libia ». (17957).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati, è risultato che durante la trasmissione di cui si tratta furono teletrasmesse alcune sequenze filmate sull'attività della sezione dell' O. N. U. incaricata di divulgare l'operato dell' O. N. U. attraverso i mezzi di informazione esistenti.

Nel commento di tali sequenze veniva affermato che, grazie al lavoro di detta sezione dell' O. N. U., decine di milioni di uomini erano stati tempestivamente informati sugli avvenimenti più importanti degli ultimi anni.

Fra questi venivano citati la pace in Indonesia, il Governo libero della Libia, gli aiuti U. N. I. C. E. F., l'assistenza tecnica O. N. U.

Pertanto, non si tratta di un apprezzamento sulla opera dell' O. N. U. in merito ai vari avvenimenti citati, ma di una illustrazione dell'attività della sezione dell' O. N. U. nella tempestiva diffusione delle notizie.

Il Ministro: BRASCHI.

ANFUSO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se è a conoscenza del volgare attacco contro la Spagna trasmesso dal giornale radio delle ore 13 del 15 febbraio 1956, e se ritiene che le espressioni, non certo amichevoli, adoperate da un organo ufficio italiano nei confronti del regime di una nazione amica possano contribuire a migliorare i rapporti fra i due paesi. (19132).

RISPOSTA. — Le trasmissioni diffuse in data 15 febbraio, riguardanti la Spagna, costituiscono una manifestazione dell'attività informativa della R. A. I., la quale non è un « organo ufficio dello Stato », ma un comune organo d'informazione, che ha verso lo Stato solo taluni obblighi specifici, stabiliti dalla legge, per ragioni di ordine pubblico interno.

A prescindere da ogni valutazione di merito, gli apprezzamenti contenuti nella trasmissione cui si riferisce l'onorevole interrogante, non possono quindi essere considerati sul piano dei rapporti tra l'Italia e la Spagna.

Il Sottosegretario di Stato: BADINI CONFALONIERI.

ANFUSO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quale parte abbiano avuto le autorità italiane nel disastroso espatrio di 117 emigranti giunti nel Cile per tramite di una « Compagnia italo-cilena di colonizzazione » e costretti a rimpatriare perché le terre acquistate attraverso l'esborso di due milioni di dollari — come è risultato dal dibattito che ha avuto luogo alla Camera dei deputati cilena — si sono rivelate di scarsissimo valore e assolutamente improduttive.

L'interrogante desidera altresì conoscere se nella operazione di finanziamento di cui sopra, sia avvenuto esborso di pubblico denaro e, in particolare, di quale natura sia stato l'intervento delle nostre autorità sia al momento dell'acquisto delle terre in questione, sia nel seguito dell'infelice esperimento. (19319).

RISPOSTA. — L'espatrio in Cile di 117 famiglie coloniche, cui si riferisce l'onorevole interrogante, è stato promosso dalla « Compagnia italo-cilena di colonizzazione » (C. I. T. A. L.), organismo costituito con la partecipazione dell'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero (I. C. L. E.) — che non è un ente statale né parastatale — e della *Corporacion de Fomento cilena* (C. O. R. F. O.).

Per quanto riguarda il lato finanziario dell'iniziativa, la *Corporacion de Fomento* ha provveduto all'acquisto delle terre ed alle relative opere di trasformazione mediante il contributo di 52 milioni e mezzo di pesos, di cui 32 dati a fondo perduto dal Governo cileno, particolarmente interessato allo sviluppo della zona, e il resto rimborsabili dalla C. I. T. A. L. con l'interesse semplice del 2 per cento.

L' I. C. L. E. — dal canto suo — ha partecipato alla operazione col prestito alla C. O. R. F. O. di 1 milione 150 mila dollari, che sono parte dei 10 milioni di dollari ricevuti nel 1948 sui fondi E.R.P. La C. O. R. F. O. ha garantito la restituzione in dollari del capitale e dell'interesse del 5 per cento mediante scadenze semestrali, e al 31 dicembre scorso aveva restituito la somma di dollari 190.455,32.

Le cambiali rilasciate dalla C. O. R. F. O. sono depositate presso la *Chase Manhattan National Bank* di New York, e hanno la garanzia incondizionata della Repubblica cilena, secondo le stesse formule in uso per i prestiti dei governi alle banche internazionali.

In seguito alle suaccennate provvidenze, la C. I. T. A. L. ha potuto predisporre in Cile 4 comprensori: Vega Sur, Mirador, Riconada, San Ramon, San Manuel. Mentre per Vega Sur e San Manuel la colonizzazione italiana non ha dato luogo ad inconvenienti, qualche difficoltà si è avuta nei due altri comprensori denominati congiuntamente « La Serena » dalla vicina città omonima, per la minore fertilità dei terreni, che hanno fornito magri raccolti negli anni 1953 e 1954, e per il numero, forse eccessivo, delle famiglie ivi destinate.

La C. I. T. A. L. è venuta quindi in loro aiuto e, in conformità degli accordi presi con l' I. C. L. E. e con la C. O. R. F. O., ha adottato i seguenti provvedimenti:

1°) Abbuono di tutti i debiti che i coloni avevano contratto per alimenti, sementi, ecc.;

2°) Trasferimento in Brasile di una ventina di famiglie che si sono dichiarate sodisfatte della nuova destinazione;

3°) Sistemazione in altre località cilene di alcune famiglie;

4°) Ridimensionamento delle parcelle del comprensorio di La Serena dove sono rimaste così solo una quarantina di famiglie;

5°) Rimpatrio fino ad ora di 13 famiglie, effettuato in 2 gruppi, alle quali sono state concesse tutte le possibili facilitazioni.

Le autorità italiane, che già avevano ottenuto in favore degli emigranti la concessione del viaggio gratuito a mezzo delle facilitazioni del Comitato intergovernativo per le migrazioni europee, hanno prestato agli stessi la massima assistenza ed hanno comunque potuto constatare che la Compagnia italo-cilena di colonizzazione ha messo in opera i mezzi più idonei per superare le difficoltà riscontratesi, difficoltà del resto spesso inevitabili in un esperimento di colonizzazione agricola.

Il Sottosegretario di Stato: FOLCHI.

ANGELUCCI, BERARDI, FARINI E FORA. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per evitare la definitiva smobilizzazione dell'azienda industriale S. A. I. di Passignano (Perugia), la quale rappresenta una fonte di vita per centinaia di famiglie di lavoratori in una zona dell'Umbria, già sufficientemente depressa nell'economia agricola e industriale. (18614).

RISPOSTA. — La Società aeronautica italiana S. A. I. durante il periodo bellico aveva occupato nel proprio stabilimento di Passi-

gnano fino a 2 mila operai per la costruzione e riparazione di velivoli, su commesse dell'amministrazione aeronautica.

Nel settembre 1943 lo stabilimento cessava ogni attività sia perché alcuni padiglioni erano stati seriamente danneggiati dagli eventi bellici, sia perché il macchinario rimasto indenne, veniva in parte trasferito nell'Italia settentrionale.

Trascorso tale periodo la S. A. I. provvede alla ricostruzione dello stabilimento riattivando i reparti per meccanici, falegnami e lattomeri.

Essendo — come è noto — le commesse aeronautiche assai limitate, l'azienda non ha un carico di lavoro adeguato alla sua potenzialità produttiva. A tale causa di crisi l'azienda ha cercato di ovviare con nuove produzioni commerciali che non trovano tuttavia, lo sbocco sperato sui mercati. Si aggiunga che nel 1951 e nel 1953 la S.A.I. presentava domande di finanziamento all'I.M.I. e all'Istituto di credito di Perugia, ma gli enti predetti non ritennero opportuno concedere i prestiti richiesti.

Per far proseguire l'attività dell'azienda, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono stati istituiti, nel giugno scorso, dei corsi di riqualificazione per circa 200 operai.

I corsi hanno avuto la durata di 3 mesi ed è in esame presso il Ministero predetto un provvedimento di proroga per altri 3 mesi.

Al momento l'azienda occupa 50 operai, che sono adibiti, con orario settimanale ridotto, alla costruzione di carrozzerie per autoveicoli e alla produzione di manufatti commerciali da resine sintetiche.

Questo dicastero, pur non avendo modo di intervenire con appositi provvedimenti, non mancherà di seguire con ogni possibile interessamento la situazione della S.A.I.

Il Ministro: CORTESE.

AUDISIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se intende meglio riesaminare la posizione del signor Scaiola Francesco fu Giovanni, nato a Pareto (Alessandria) il 25 dicembre 1909, la cui domanda di pensione ha avuto esito negativo contro il quale l'interessato ha subito fatto regolare ricorso. (15814).

RISPOSTA. — Eseguite ricerche presso gli schedari di questo Sottosegretariato non si sono rintracciati precedenti di pensione diretta nei confronti del sopra nominato.

Presso il servizio indirette nuova guerra risulta pratica di pensione n. 353181 intestata

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

alla signora Borreani Teresa fu Michele, madre del defunto militare Scaiola Francesco fu Giovanni.

Detta pratica è stata definita negativamente ed attualmente trovasi all'esame della Corte dei conti, in esito al ricorso n. 303797.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BAGLIONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno impedito di trasmettere all'Ispettorato pensioni del Ministero difesa-esercito copia del decreto ministeriale emesso il 5 aprile 1951, n. 1200126, nei confronti di Scappini Giovanni padre del militare Luigi, defunto nell'ospedale militare di Sassari il 12 dicembre 1942, e di cui a posizione n. 73611 del servizio indirette nuova guerra, copia richiesta dall'Ispettorato fino dal 18 settembre 1952 e più volte sollecitata.

Detto documento è indispensabile per completare la documentazione della pratica di pensione privilegiata ordinaria indiretta allo stesso Scappini Giovanni già sessantottenne essendogli stato negato il trattamento di pensione da codesto Ministero per non dipendenza della morte del figlio da servizio di guerra per il fatto che, pur essendo questo deceduto in tempo di guerra in Sardegna, è stato ritenuto non facente parte dei reparti al seguito di truppe operanti per cui la competenza della corresponsione degli assegni al padre sarebbe del Ministero difesa-esercito. (19032).

RISPOSTA. — Il fascicolo degli atti numero 73611/G è stato trasmesso al Ministero della difesa-esercito, ispettorato pensioni — seconda divisione P.P.O. — sezione prima, in data 3 marzo 1956, con elenco n. 86.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BARBIERI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere che cosa s'intende per « mancanza dei diritti subbietivi », motivo per cui le questure giustificano il rifiuto della licenza di porto d'armi per caccia, e se comunque intenda assicurare a tutti i cittadini in possesso dei requisiti espressamente previsti dalla legge la concessione del porto d'armi. (18934).

RISPOSTA. — Si premette che le questure — quando ne ricorrano gli estremi — respingono le domande di concessione di porto d'armi comunicando di solito agli interessati che essi non sono in possesso dei « requisiti subbietivi » richiesti dalle disposizioni vigenti per la concessione.

Si ritiene, pertanto, che l'onorevole interrogante abbia inteso riferirsi ai cennati « re-

quisiti subbietivi e non a « diritti subbietivi » che in materia non sarebbero configurabili: la dottrina e la giurisprudenza dominante, infatti, concordemente riconoscono che il porto delle armi non è un diritto del cittadino, ma una concessione che al cittadino in possesso dei necessari requisiti viene fatta da parte dello Stato, concessione che è rimessa alla facoltà discrezionale dell'autorità competente.

In particolare si precisa che la concessione o la rinnovazione delle licenze di porto d'armi è — come accennato — subordinata al possesso dei « requisiti » prescritti dagli articoli 41 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. In tali articoli le condizioni richieste sono espresse in forma negativa, in maniera da presentarsi come cause ostative, assolute o relative a seconda che siano tassativamente indicate negli articoli stessi o siano da questi rimesse allo apprezzamento discrezionale della competente autorità di pubblica sicurezza.

Costituiscono cause ostative assolute l'esistenza di determinati precedenti penali e cause ostative relative quelle attinenti a condanne diverse da quelle specificatamente indicate dalla legge, alla buona condotta ed all'affidamento che l'interessato deve dare di non abusare delle armi.

Per quanto concerne, poi, la richiesta di « assicurare a tutti i cittadini in possesso dei requisiti espressamente previsti dalla legge la concessione del porto d'armi », contenuta nella seconda parte dell'interrogazione, si osserva che le questure già si attengono a quanto prescritto dalle disposizioni vigenti per cui può ritenersi assicurata la possibilità di ottenere il porto d'armi per tutti quei cittadini nei cui confronti non esista alcuna delle cause ostative indicate nella legge.

A ciò occorre aggiungere che avverso i provvedimenti del questore nella materia di che trattasi, gli interessati possono produrre ricorso gerarchico al prefetto e, contro le decisioni di quest'ultimo, al Ministero, in modo che — anche al di fuori di eventuali ulteriori impugnative in sede giurisdizionale o straordinaria — è assicurato ad essi mediante i cennati ricorsi — che, per altro, sono quasi scevri di formalità e di spese — un duplice riesame della propria situazione e la conseguente possibilità di porre in evidenza gli errori di valutazione nei quali siano eventualmente incorse le questure.

Si ritiene, pertanto, che le legittime aspettative degli interessati siano sufficientemente ed adeguatamente tutelate.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

BARBIERI. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere se intendano intervenire attivamente nella vertenza in atto fra la F.I.A.R.O. e l'I.N.A.M. a causa del progressivo aumento delle rette ospitaliere.

Tale vertenza, è noto, ha portato alla denuncia delle convenzioni tra I.N.A.M. e gli ospedali e, allo scopo di esercitare una grave pressione, alla contestazione da parte dell'I.N.A.M. stesso — in base ad un'arbitraria interpretazione dell'articolo 3 della legge Braschi 26 aprile 1954, n. 215 — di tutti i ricoveri di urgenza che gli ospedali sono obbligati a prestare anche agli assicurati dell'I.N.A.M., causando quindi un gravissimo turbamento all'attività e ai bilanci degli ospedali, molti dei quali, specialmente i più piccoli, presto non saranno in grado di pagare il personale. (18935).

RISPOSTA. — Il problema della normalizzazione, sul piano nazionale, dei rapporti tra gli ospedali pubblici e l'Istituto nazionale assicurazione malattie forma oggetto di attento studio da parte degli organi governativi competenti.

Al riguardo, sono in corso contatti tra questo Ministero e quello del lavoro e della previdenza sociale ai fini di promuovere intese tra le due parti per una soddisfacente soluzione del problema stesso.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
PUGLIESE.

BARONTINI E PESSI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intendono prendere per eliminare il grave danno economico e di profonda sfiducia nell'amministrazione dello Stato, di centinaia di lavoratori non di ruolo dell'amministrazione, ai quali non è ancora stata corrisposta la speciale indennità di licenziamento fissata dalla legge del 27 febbraio 1955, n. 53, proposta dai ministri in parola, malgrado che l'amministrazione abbia provveduto sollecitamente a porli in libertà. Si chiede di sapere per quali motivi l'amministrazione accantona le domande di sfollamento volontario, presentate a termine di legge dai lavoratori che abbiano superato il 65° anno di età.

Questo comportamento determina gravi conseguenze economiche per quei dipendenti, i quali hanno presentato la domanda per lo sfollamento volontario, sicuri dell'applicazione della legge e della possibilità, quindi, di

avere una certa somma a loro disposizione per investirla in altre attività.

Gli interroganti chiedono:

a) l'immediata corresponsione della indennità maturata a tutti gli interessati, in base al loro stato di servizio;

b) caso contrario ne chiedono la riassunzione al loro posto di lavoro fino a quando la amministrazione non sarà in grado di applicare nei confronti degli interessati la legge in parola. (15946).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro per il tesoro.

Al calcolo dell'onere e alla conseguente richiesta di fondi al Ministero del tesoro per le liquidazioni dell'indennità cui gli onorevoli interroganti si riferiscono si procede periodicamente, man mano che affluisce un certo numero di domande di cessazione dal servizio.

Per un primo gruppo di domande si è provveduto e gli interessati sono stati soddisfatti delle loro spettanze.

Per un secondo gruppo di domande i fondi occorrenti sono in corso di accreditamento.

Nessuna limitazione riferita all'età dei dipendenti viene da questo Ministero adottata per l'applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 53.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa:
BOVETTI.

BARTOLE E MARCONI. — *Al Ministro delle finanze.* — In merito ai criteri di applicazione della legge 26 novembre 1955, n. 1177, con la quale è stata istituita l'addizionale 5 per cento pro Calabria, in quanto — contrariamente al testo legislativo — è stata ora disposta, come fanno fede le cartelle esattoriali in corso di distribuzione, la tariffazione del 5 per cento sull'intero ammontare dei tributi iscritti a ruolo per l'esercizio 1955-56, anziché sul « solo » ammontare delle rate in esazione nel primo semestre 1956, derogandosi così ad un principio sancito nella nostra Costituzione. Va anche posto in evidenza che — mentre il gettito previsto nei dodici anni di applicazione della citata legge risulta in miliardi 204, che andranno appunto integralmente destinati alla Calabria — col criterio di applicazione adottato risulta viceversa prevedibile un maggiore introito (circa miliardi 300) il quale, oltre a non trovare giustificazione nel provvedimento fiscale, viene a costituire un ulteriore aggravio di più di 90 miliardi sulle categorie economiche produttive. (19034).

RISPOSTA. — Con la interrogazione, cui si risponde, gli onorevoli interroganti ritengono

illegittime le disposizioni impartite con la circolare ministeriale del 26 novembre 1955, n. 272/457341, con le quali è stata autorizzata la riscossione dell'addizionale pro-Calabria, di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 177, anche per le tre rate di imposte scadute nel primo semestre dell'esercizio finanziario in corso.

Al riguardo si deve osservare che mentre il primo comma dell'articolo 18 della legge n. 1177 istituisce una addizionale del 5 per cento su tutte le imposte ordinarie, sulle sovrimeposte e sui contributi erariali, provinciali e comunali, riscuotibili per ruoli esattoriali negli esercizi dal 1955-56 al 1966-67, il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che per l'esercizio 1955-56 l'addizionale sia riscossa limitatamente alle rate la cui normale scadenza si verifichi nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1956.

Da ciò consegue che la limitazione prevista dal legislatore, come si desume anche dalla letterale dizione della legge, si riferisce unicamente alla discussione e non all'applicazione dell'addizionale, la quale perciò è dovuta per tutto l'esercizio finanziario sui carichi di imposta iscritti nei relativi ruoli esattoriali. Per questa ragione, nelle rate che andranno a scadere nel secondo semestre (1° gennaio-30 giugno 1956), è stata tariffata nei ruoli tutta l'addizionale 5 per cento, ripartendone la riscossione nelle tre rate stesse.

In sostanza, il secondo comma dell'articolo 18 regola il fatto dell'esazione per il primo esercizio di applicazione dell'addizionale pro-Calabria, in considerazione della avvenuta scadenza delle prime tre rate dell'esercizio alla data di pubblicazione della legge istitutiva.

Che tale sia la più corretta interpretazione risulta manifesto dall'ulteriore circostanza che, per l'articolo 1 della stessa legge n. 1177, il Governo ha autorizzato ad attuare in Calabria « per un periodo di 12 anni dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1967 un piano organico di opere straordinarie », il che comporta la ovvia conclusione che l'addizionale è applicabile per dodici interi esercizi finanziari, dovendo da tale fonte il Governo trarre i mezzi finanziari (lire 204 miliardi) occorrenti per l'esecuzione delle opere straordinarie nel dodicennio indicato.

Quanto all'osservazione che con l'adozione di tale criterio di applicazione della legge (obbligo del pagamento anche per il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1955-56) si avrebbe un maggior gettito di circa 96 miliardi, è da rilevare che lo spostamento di un

semestre porterebbe tutt'al più ad un maggior gettito di 10-12 miliardi: senza considerare che l'entrata di lire 204 miliardi, a copertura della corrispondente spesa da erogare nei dodici esercizi finanziari, corrisponde ad una previsione calcolata sul carico dei ruoli dell'esercizio 1954-55.

Il gettito previsto potrebbe essere superato in corrispondenza dell'aumento del carico dei ruoli del dodicennio (nel qual caso l'eccedenza sarebbe destinata sempre agli scopi di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177), ma non può *a priori* escludersi l'eventualità di un gettito effettivo inferiore alla previsione.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BARTOLE, BUBBIO E DE' COCCI. — *Al Ministro delle finanze.* — In merito ai criteri di applicazione della legge 26 novembre 1955, n. 1177, colla quale è stata istituita l'addizionale 5 per cento pro Calabria, constatato che le esattorie, richiamandosi a recente circolare n. 272, divisione IV-B, direzione generale imposte dirette, hanno ovunque esteso detta addizionale anche alla tassa comunale per trasporto « rifiuti solidi » anziché, come vuole l'articolo 18, alle sole imposte ordinarie, sovrimeposte, contributi erariali e provinciali.

Ritengono, gli interroganti, pacifico non potersi confondere il concetto di tassa (che costituisce il corrispettivo di un servizio individuale) con quello di imposta (che rappresenta viceversa un prelevamento sulla ricchezza nazionale, da parte dello Stato o di altri enti pubblici, onde provvedere alle spese necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità). Né diverso appare il concetto di contributo, anche se l'opera, di pubblica utilità in occasione della quale l'onere finanziario viene imposto, risulti feconda di vantaggi particolari ai privati proprietari dei beni immobili, come succede pel cosiddetto contributo di migliorie.

La tassa rifiuti solidi invece, come emerge dalla sua istituzione (regio decreto 20 marzo 1941, n. 366) è esclusivamente in funzione di un servizio reso singolo, tant'è vero che essa non è dovuta da tutti i partecipanti della comunità, ma da coloro soltanto che (articolo 269 del testo unico, finanza locale) occupano oppure conducono locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nell'ambito del territorio comunale in cui appunto il servizio di raccolta e trasporto viene espletato, sicché essa viene commisurata alla superficie dei locali servizi ed allo scopo cui costesti sono destinati. Del resto, la ragione del carattere in-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

dividuale di detta tassa, in rapporto anche alle sue finalità, emerge dalla stessa specificazione datale dalla legge, tassa cioè per « raccolta e trasporto » di rifiuti solidi urbani « interni ».

Appare per le suddette argomentazioni l'arbitrarietà della tassa in discorso, a nulla rilevando le modalità con cui essa viene percepita, cioè mediante iscrizione nei ruoli esattoriali. Gli interroganti conseguentemente chiedono quando verranno emanate le disposizioni relative ai rimborsi delle somme indebitamente percepite per la sopraindicata causale. (19296).

RISPOSTA. — Gli onorevoli interroganti sostengono, in sostanza, che l'applicazione dell'addizionale pro Calabria, istituita con la legge 26 novembre 1955, n. 1177, al provento comunale per il ritiro e trasporto della immondizie domestiche è illegittima per la ragione che nel caso si tratterebbe di una tassa e non di una imposta, come è richiesto dall'articolo 18 della legge n. 1177.

In merito a tale eccezione si deve osservare che non ha rilevanza la formale denominazione di « tassa » data al provento in questione dall'articolo 27 della legge 20 marzo 1941, n. 366, in quanto nel nostro diritto positivo la distinzione fra le varie specie di tributi — imposte, tasse e contributi — è incerta ed oscillante. Di conseguenza, non potendosi riscontrare nella nostra legislazione una terminologia costante ed essendo le relative parole di « imposta, tassa, contributo » usate promiscuamente, non è sempre possibile desumere dall'espressione legislativa il carattere del tributo, dovendosi a tale uopo rifarsi ai concetti fondamentali.

Il provento comunale per il servizio di ritiro e trasporto dalle immondizie è dovuto, indipendentemente dalla richiesta che si faccia o meno del servizio, per il solo fatto di occupare o condurre locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nel quale il servizio stesso è istituito. Stante ciò, è di tutta evidenza che esso non ha né il carattere dell'imposta, né quello della tassa, ma quello del « contributo », cioè di un'entrata pubblica comprendente elementi della imposta e della tassa.

Ritenuto che la citata legge 26 novembre 1955, n. 1177 ha disposto che l'addizionale va applicata non solo alle imposte, ma anche ai contributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, si ritiene che la censura mossa con l'interrogazione in oggetto non abbia giuridico fondamento.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BEI CIUFOLI ADELE E AMENDOLA PIETRO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere se non ritenga necessario e urgente emanare il decreto di sussidio straordinario di disoccupazione per le tabacchine della provincia di Salerno.

Tale sussidio è urgente ed indispensabile, perché è terminato da diversi mesi il periodo di lavorazione della foglia di tabacco e perché queste lavoratrici vivono in zone in cui il cattivo tempo ha prodotto gravi danni aumentando la loro miseria e togliendo altre possibilità di lavoro. (19676).

RISPOSTA. — Gli onorevoli interroganti sono ben a conoscenza che la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione, disciplinato dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, è sottoposta a talune limitazioni (località determinate a categorie particolari).

Occorre, inoltre, la esistenza di taluni requisiti, quali la non occupazione di almeno due membri della famiglia del lavoratore, il non godimento di sussidi ed indennità di altra natura, il versamento di almeno cinque contributi alla data di entrata in vigore della legge n. 264 (e cioè al 6 giugno 1949). Tale ultima condizione implica l'esclusione dal sussidio di tutti coloro che, disoccupati dal 1949 ad oggi, non possono far valere i cinque contributi versati prima del 6 giugno 1949.

Si aggiunge che il sussidio straordinario di disoccupazione ha carattere di complementarietà nei confronti delle condizioni di lavoro, delle industrie locali e dei lavori pubblici da eseguire come pure dei cantieri di lavoro e dei corsi di riqualificazione, autorizzati da questo Ministero.

Ai fini della concessione, infine, occorre una procedura formale complessa e cioè il parere di apposita commissione, il decreto interministeriale di concessione, la domanda degli interessati, nonché la esibizione della relativa documentazione.

È evidente pertanto che, date le esclusioni e le limitazioni stabilite dalla legge, come pure a causa del tempo richiesto dall'accennata procedura formale, il sussidio straordinario di disoccupazione, mezzo eccezionale di assistenza economica a favore dei lavoratori involontariamente disoccupati, specie con il passare del tempo si è rilevato strumento non idoneo a soddisfare esigenze di carattere generale.

Questo Ministero, quindi, ha ritenuto di poter provvedere in forma più concreta ed immediata, autorizzando la istituzione sia di cantieri di rimboschimento e lavoro che di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

corsi professionali, a sollievo della disoccupazione, sulla base degli appositi piani, programmati dai competenti organi periferici (uffici del lavoro, d'intesa con le prefetture).

Detti piani sono ormai in corso di integrale attuazione tenuto conto della recente assegnazione di nuove disponibilità finanziarie, mentre apposite istruzioni sono state impartite a tutti gli uffici del lavoro, affinché sia curata l'immediata apertura dei cantieri-scuola specialmente in quelle località che maggiormente hanno risentito delle avversità atmosferiche.

Il Ministro. VIGORELLI.

BERLINGUER. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della marina mercantile.* — Per conoscere se intendano intervenire con provvedimenti di urgenza per dare almeno sollievo alle condizioni dei pescatori di Alghero (Sassari) che versano in gravissimo disagio istituendo per essi cantieri di lavoro, concedendo sovvenzioni economiche e larga dotazione di benzina per i motopescherecci, creando un villaggio dei pescatori ed un mercato generale del pesce. (18453).

Risposta. — Si risponde anche a nome del ministro dell'agricoltura.

Nel « piano suppletivo » dei cantieri-scuola, redatto a cura dei competenti organi della provincia di Sassari, figura inclusa una proposta intesa alla apertura di un cantiere di lavoro nel comune di Alghero (10.160 giornate-operaio). Tale cantiere, per altro, potrà, essere approvato solo ove sia consentita la integrazione delle disponibilità finanziarie, in atto concesse per venire incontro alle esigenze della disoccupazione nelle singole province.

Per quanto riguarda le sovvenzioni economiche, i pescatori di Alghero possono beneficiare delle norme relative alla concessione di contributi per la costruzione di natanti e per l'acquisto di attrezzature da pesca.

Per quanto concerne il carburante agevolato, esso viene concesso in relazione alla potenza dell'apparato motore ed alle presunte ore di moto.

Circa la creazione di un villaggio dei pescatori, Alghero è compresa nel piano edilizio per la Sardegna, promosso dalla regione sarda e dall'Edilmare.

In merito alla creazione di un mercato generale del pesce, infine, si fa presente che il Ministero della marina mercantile non ha fondi in bilancio destinati alla costruzione di mercati del pesce.

L'obbligo di organizzare i mercati stessi e di costruirne, se del caso, i relativi mercati, è posto a carico dei comuni dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, sulla disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce. Precisamente, l'obbligo incombe ai « comuni litoranei nei quali la quantità annualmente sbarcata dei prodotti pescherecci superi in media le tonnellate 200 ed i comuni nei quali il consumo annuo di tale prodotto superi in media le tonnellate 50 ».

Il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile: TERRANOVA.

BERLINGUER. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se intenda intervenire presso la società di navigazione Tirrenia affinché voglia seriamente mantenere gli impegni assunti con il Presidente del Consiglio in merito alle riduzioni da praticare per gli impiegati e pensionati statali costretti a viaggiare sui piroscafi della stessa società fra la Sardegna ed il continente.

In realtà l'interessamento autorevole e provvido del Presidente del Consiglio viene frustrato da singolari calcoli sulle tariffe sulla base dei quali accade che, praticando le riduzioni, talvolta gli statali e i pensionati vengono a pagare per il viaggio una somma maggiore di quella che pagherebbero con la tariffa ordinaria.

Chiede pure di conoscere se codesto Ministero si proponga di intervenire perché le concessioni siano estese ad altre linee marittime della Sardegna come quella di La Maddalena. (18516).

Risposta. — La nuova tariffa ridotta del 50 per cento, recentemente disposta a favore dei dipendenti e dei pensionati dello Stato, in luogo del 30 per cento normalmente previsto per gli impiegati dello Stato, è entrata in vigore dal 1° dicembre scorso, per i viaggi esclusivamente marittimi tra la Sardegna ed il continente e viceversa.

Tale tariffa risulta esattamente calcolata in base alla suaccennata riduzione e ad essa si sono attenute le agenzie della Tirrenia.

E, pertanto, da ritenere che l'onorevole interrogante si sia invece riferito ai viaggi in servizio cumulativo ferroviario marittimo da e per la Sardegna, effettuati da impiegati dello Stato prima che la riduzione potesse essere applicata dalle stazioni ferroviarie.

In proposito si precisa che per questi ultimi viaggi la tariffa ridotta del 50 per cento per i dipendenti statali è entrata in vigore non il 1° dicembre scorso, ma il 1° gennaio del

corrente anno, cioè dalla data della pubblicazione della tariffa stessa sul *Bollettino commerciale* delle ferrovie dello Stato, a mezzo del quale l'amministrazione competente ha diramato le relative disposizioni agli impianti ferroviari.

Comunque, è da escludere che nell'intervallo tra le due date le stazioni ferroviarie abbiano potuto applicare per i viaggi in servizio cumulativo dei dipendenti dello Stato prezzi di passaggio superiori alla tariffa ordinaria, avendo le stazioni stesse continuato a praticare in tale periodo la riduzione del 30 per cento, già prevista a favore degli impiegati statali.

Analogha osservazione vale anche per i pensionati dello Stato, i quali per il momento, continuano a fruire della riduzione del 30 per cento.

La nuova facilitazione sarà applicabile nei loro confronti non appena, da parte del provveditorato generale dello Stato, sarà provveduto alla stampa e alla distribuzione degli appositi scontrini che, come è previsto per i viaggi in ferrovia, i pensionati dovranno presentare per fruire della riduzione del 50 per cento sulle linee sovvenzionate per la Sardegna.

Circa la proposta di estendere alle linee locali sarde la riduzione del 50 per cento stabilita a favore dei dipendenti e dei pensionati dello Stato limitatamente ai servizi di collegamento tra la Sardegna ed il continente, ove fosse accolta, determinerebbe un rilevante onere per il bilancio dello Stato, poiché analogo provvedimento dovrebbe essere adottato per tutte le altre linee locali che assicurano le comunicazioni marittime indispensabili con le numerose isole facenti parte del territorio nazionale.

Il Sottosegretario di Stato: TERRANOVA.

BERNIERI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se siano state impartite disposizioni agli uffici provinciali del lavoro — sezione emigrazione — di non rilasciare più i moduli *ML* (trasporti in conto corrente lavoratori e familiari italiani espatrianti e rimpatrianti per più di una emigrazione), a quei lavoratori che annualmente, a causa della disoccupazione, emigrano in Svizzera a scopo di lavoro con contratti diretti. (19548).

RISPOSTA. — Si chiarisce, al riguardo, che fino ad ora non è stata revocata alcuna delle disposizioni a suo tempo impartite in merito al rilascio dei moduli *ML* per il viaggio gra-

tuito, a quei lavoratori stagionali italiani diretti in Svizzera che ne facciano richiesta.

Trovasi, invece, allo studio una nuova regolamentazione della concessione, allo scopo di evitare quegli abusi che sono venuti a crearsi dopo lo stabilimento della corrente migratoria verso la Svizzera che, come è noto, ha carattere stagionale e periodico e riguarda ogni anno, nel suo complesso, gli stessi lavoratori che si recano presso lo stesso datore di lavoro.

La nuova regolamentazione mirerà, fra l'altro, ad evitare che il beneficio vada a vantaggio dei datori di lavoro svizzeri, i quali tendono a sottrarsi all'obbligo contrattuale del pagamento delle spese di viaggio, o quanto meno a ridurre l'onere, dando la preferenza nell'ingaggio a lavoratori provenienti dalle province settentrionali.

Con la nuova disciplina di cui sopra mentre non sarà limitata in alcun modo l'assistenza ai bisognosi che ne facciano richiesta, potrà essere agevolato l'incremento delle correnti migratorie, verso la Svizzera, delle province dell'Italia centro-meridionale ed insulare.

Il Ministro: VIGORELLI.

BERRY. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritengano opportuno promuovere la sollecita presentazione al Parlamento di un disegno di legge per la equiparazione dei lavoratori delle categorie « marginali dell'agricoltura » ai lavoratori dell'industria, agli effetti del trattamento previdenziale e della disciplina degli assegni familiari. (19086).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro dell'agricoltura. Il problema dell'inquadramento, ai fini previdenziali, degli operai « marginali dell'agricoltura » è stato ampiamente valutato da questo Ministero alla luce delle recenti pronunce della Magistratura, che hanno dato ormai un indirizzo univoco a detta materia.

In proposito questo Ministero, su conforme parere del Consiglio di Stato, all'uopo interpellato, ha ritenuto doversi affermare il principio che l'inquadramento dei lavoratori nei vari settori della produzione, anziché in base alle specifiche mansioni esercitate, va attuato in conformità del criterio oggettivo della natura dell'attività dell'impresa dalla quale essi dipendono.

Tuttavia, considerate le notevoli difficoltà e le reazioni incontrate nel campo pratico di attuazione della norma, e tenuto presente il

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

danno che ne deriverebbe agli operai interessati dal passaggio dal settore dell'industria a quello dell'agricoltura, questo Ministero si è orientato verso la predisposizione di un disegno di legge, che tiene conto anche nella natura delle specifiche mansioni esercitate dai lavoratori in questione.

Tale schema è attualmente all'esame del Ministero dell'agricoltura per il necessario concerto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale VIGORELLI.

BERRY E TITOMANLIO VITTORIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno destinare una congrua aliquota del fondo per il soccorso invernale alla assistenza in favore dei numerosi maestri elementari disoccupati, trasferendola al Ministero della pubblica istruzione perché la utilizzi nella istituzione di corsi di istruzione popolare, onde conseguire così il risultato di contribuire ad alleviare in maniera appropriata la crisi di disoccupazione degli insegnanti elementari e di contribuire contemporaneamente alla lotta contro l'analfabetismo tuttora rilevante nelle province meridionali (19106).

RISPOSTA. — Per la corrente campagna di soccorso invernale, manca la possibilità di effettuare, a favore del Ministero della pubblica istruzione, un apposito stanziamento per l'assistenza ai maestri elementari disoccupati mediante la istituzione di corsi di istruzione popolare, in quanto i mezzi finanziari previsti in entrata al Fondo nazionale 1955-56 sono stati interamente ripartiti per la realizzazione delle varie forme di assistenza, in fase di attuazione, programmate a favore degli indigenti e dei disoccupati senza alcuna discriminazione. Né, per altro, è possibile stornare, a favore di tale particolare iniziativa, fondi già impegnati, in quanto ciò pregiudicherebbe seriamente tutto l'andamento dell'attività assistenziale relativa alla corrente campagna di soccorso invernale.

La proposta potrebbe, comunque, essere oggetto di esame da parte dell'apposito comitato interministeriale, in sede di determinazione delle iniziative assistenziali da attuare nella campagna di soccorso invernale 1956-57.

Il Sottosegretario di Stato. PUGLIESE.

BERZANTI, SCHIRATTI, BIASUTTI, DRIUSSI E GARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che, dopo

l'entrata in vigore del *memorandum* d'intesa firmato il 5 ottobre 1954 tra l'Italia e la Jugoslavia, deve ormai considerarsi superata, ad ogni effetto, la norma X delle disposizioni transitorie della Costituzione, la quale norma fu motivata a suo tempo dalla fluidità allora esistente, sotto l'aspetto del diritto, nei confronti del confine nord-orientale dello Stato (nel senso dell'avvenuto superamento della norma X si è già formalmente pronunciato il Senato, approvando, nella seduta del 15 febbraio 1955, con l'adesione del rappresentante del Governo, l'articolo 29 del disegno di legge n. 602), e considerato, altresì che l'elezione dei consigli regionali, relativi alle regioni normali, è di fatto rinviata *sine die* — per sapere.

1°) se il Governo non ritenga doveroso e opportuno di dare integrale attuazione all'articolo 116 della Costituzione, procedendo alla immediata presentazione al Parlamento, per l'approvazione di competenza, dello statuto riguardante il Friuli-Venezia Giulia, unica regione a statuto speciale non ancora resa operante,

2°) se — anche in rapporto all'attuale stato giuridico del Territorio libero di Trieste, conseguente al citato *memorandum* d'intesa — il Governo ravvisi che detto territorio possa essere incluso nella regione Friuli-Venezia Giulia. (17787).

RISPOSTA. — Del problema dell'attuazione della regione a statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia è investito il Parlamento a seguito dell'inserimento nel disegno di legge di iniziativa dei senatori Amadeo ed altri (n. 20) recante norme per la elezione dei consigli regionali — del noto emendamento proposto dal senatore Sturzo.

Ciò stante, il problema è quindi affidato a detto disegno di legge, che, approvato dal Senato, si trova ora all'esame della Camera dei deputati (atto parlamentare n. 1544).

Il Sottosegretario di Stato: Russo.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quando e come si provvederà a risarcire i danni, di notevole entità, provocati agli affittacamere ed agli albergatori compresi nella zona delimitata, con decreto del prefetto di Belluno, comprensorio delle Olimpiadi, comprensorio ridotto negli ultimi giorni al solo comune di Cortina d'Ampezzo e per aver con tale decreto inibito ai legittimi proprietari l'uso delle proprie attrezzature ricettive messe a punto, per l'occasione delle Olimpiadi, con impiego di somme ingenti e lasciate inutiliz-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

zate dal Comitato olimpionico, e per avere attraverso eccessive bardature d'ordine anche poliziesco non solo sviata l'abituale clientela dalla zona, ma create serie difficoltà all'afflusso degli sportivi. (18902).

RISPOSTA. — Per incarico del Presidente del Consiglio dei ministri, si comunica quanto segue:

Lasciata al C.O.N.I., nella sua competenza, l'organizzazione dei VII Giochi olimpici invernali, nel maggio del 1954, fu costituito, con sede in Cortina d'Ampezzo e con il compito di disciplinare i servizi relativi all'ospitalità ed ai trasporti della Olimpiade cortinese, un Comitato interprovinciale, presieduto dal prefetto di Belluno e composto di esperti delle province più interessate alla manifestazione.

Il comitato, nella previsione che la sola Cortina non avesse potuto ospitare il pubblico che vi sarebbe affluito per assistere alle gare, e ai fini del controllo della disponibilità degli alloggi nel territorio circostante a Cortina, prospettò al prefetto di Belluno l'opportunità che, per il periodo dello svolgimento dei Giochi, l'accettazione delle prenotazioni di alloggio fosse subordinata al preventivo « nulla osta » del comitato stesso.

Il prefetto, in accoglimento di tale proposta, provvide, per gli alloggi privati, con ordinanza 17 agosto 1954, e, per gli alberghi, le pensioni e le locande, con ordinanza 26 febbraio 1955.

Due provvedimenti che, contrariamente a quanto viene affermato, non erano rivolti ad « inibire » ai legittimi proprietari l'uso delle proprie attrezzature ricettive, ma miravano unicamente a mettere in atto un controllo, sia per assicurare il soddisfacimento di eventuali maggiori pubbliche esigenze, sia per evitare possibili speculazioni.

In pratica, si verificò che nessun albergatore o affittacamere domandò tale « nulla osta », tranne gli albergatori di San Vito, ai quali fu subito concesso.

Il Comitato, dal canto suo non mancò di assegnare, nei vari centri del comprensorio olimpico, numerosi turisti e di mettere gratuitamente a loro disposizione, affinché potessero più agevolmente raggiungere i campi di gara, anche i mezzi di trasporto. Ma, ciò nondimeno, la maggior parte dei turisti preferì restare a Cortina, che pure rigurgitava di persone, certamente per il desiderio di essere più vicino ai luoghi di gara.

D'altra parte, si giunse alle misure per la regolamentazione del traffico automobilistico,

su richiesta del comando compartimentale della Polizia stradale e del Comitato organizzatore dei giochi, in quanto una nevicata dei giorni precedenti l'inizio della manifestazione aveva reso molto difficile e pericolosa la viabilità.

Misure che furono rimosse, per tutto il comprensorio, il giorno successivo alla cerimonia inaugurale e furono invece mantenute per il centro abitato di Cortina, a tutela dell'incolumità delle persone, dato il modesto spazio disponibile in rapporto all'altissimo numero di macchine affluite.

E che tutto ciò fosse indispensabile, è confermato dall'esperimento, fatto per un giorno solo, di rallentare la vigilanza in Cortina ne conseguì un tale ingorgo di macchine che numerosi turisti non poterono arrivare a Misurina per le gare di pattinaggio, con la conseguenza che il C. O. N. I. dovette riconoscere validi per Cortina i biglietti di Misurina e i pubblici trasportatori furono costretti a rimborsare, per intero, il prezzo del biglietto.

In realtà, Cortina che, secondo le più larghe previsioni non avrebbe potuto contenere più di 27 mila persone, compresi gli abitanti, ebbe presenti in tutti i giorni della manifestazione, un numero di spettatori di gran lunga superiore; e, nel giorno di chiusura, oltre 40 mila.

È, comunque, da mettere in rilievo che, nonostante l'intenso traffico di automezzi di ogni specie, guidati, su strade e in località di alta montagna, da giovani non sempre prudenti e portati dalla loro stessa giovinezza ad essere piuttosto audaci, nessun danno alle persone o alle cose si è verificato.

E se la inconsueta, importantissima manifestazione internazionale ha potuto svolgersi in ordine e senza il benché minimo incidente, come è stato unanimamente riconosciuto, ciò è dovuto soprattutto alle misure adottate dagli organi responsabili.

Misure, si noti, che non potevano che favorire l'afflusso dei turisti, come in effetti è avvenuto e come è dimostrato dagli incassi realizzati dal C.O.N.I. con la vendita dei biglietti d'ingresso ai campi di gara: 230 milioni di lire in undici giorni, con una media giornaliera di oltre 20 milioni, per la cerimonia di chiusura, la disponibilità dei biglietti fu totalmente esaurita, tanto che moltissime persone non poterono assistervi.

Ciò stante, non si vede sotto quale aspetto possa parlarsi di danni — e per giunta di notevole entità — subiti dai datori di alloggio, tanto più che nessuna garanzia od affidamento aveva dato, né era chiamato a dare lo Stato

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

od alcuno dei suoi organi, circa la fruttuosità di iniziative private in vista delle giornate olimpioniche.

D'altronde, nessuno — e tanto meno gli albergatori, i quali per diretta esperienza, ben conoscono i riflessi economici di taluni avvenimenti — poteva ragionevolmente presumere che i vantaggi della manifestazione olimpionica si potessero realizzare con immediatezza, nel breve volgere dei pochi giorni durante i quali si sarebbero svolti i giochi della neve. Né le opere di miglioria intraprese dagli albergatori e dagli affittacamere avrebbero potuto trovare giustificazione, se effettuate soltanto in vista della manifestazione cortinese. Come hanno dimostrato le esperienze delle precedenti Olimpiadi di Oslo, Saint Moritz, Garmisch-Partenkirchen, gli effetti pubblicitari di manifestazioni del genere si avvertono nelle annate successive a quella in cui le manifestazioni hanno luogo; e non si può dubitare che altrettanto sarà per Cortina d'Ampezzo e per tutta la circostante zona dolomitica.

D'altro canto, si deve tenere presente che i miglioramenti apportati alle attrezzature ricettive si sarebbero imposti anche senza l'avvenimento olimpionico, ove si consideri che la clientela nazionale ed estera è oggi più esigente che non in passato e che una località turistica può mantenere il suo prestigio soltanto attraverso un processo di costante rinnovamento.

Né può sottacersi che i datori di alloggio, per far fronte alle spese di ammodernamento delle proprie aziende, hanno anzi beneficiato di speciali provvidenze, e, cioè, sia di quelle dello Stato a favore dei territori montani e dell'industria alberghiera, sia delle altre predisposte da Istituti di credito locali, per la concessione di mutui settennali, a condizioni particolarmente vantaggiose.

Ed è da porre in rilievo, infine, che l'ottima riuscita della VII Olimpiade Invernale che ha avuto vasta risonanza in tutto il mondo, ha contribuito notevolmente alla valorizzazione non soltanto della Conca ampezzana, ma di tutta la regione delle Dolomiti: e ciò non mancherà, nell'immediato futuro, di far sentire i suoi benefici effetti sull'attività turistico-ricettiva della zona, rendendo così produttivi gli investimenti che i datori di alloggio hanno fatto per migliorare i propri esercizi.

Il Commissario. ROMANI.

BIGIANDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali siano le ragioni per le quali la questura di Arezzo rifiuti insistentemente

il rilascio della licenza per lo spaccio delle bevande alcoliche al circolo E.N.A.L. di Farneta (Cortona-Arezzo). (19379).

RISPOSTA. — La questura di Arezzo non ha concesso il rinnovo della licenza per la vendita di bevande alcoliche al circolo E.N.A.L. di Farneta a causa della contiguità di esso a sede di partiti politici, situazione che non assicura l'apoliticità che i circoli E.N.A.L. sono tenuti ad osservare per norma statutaria.

Il Sottosegretario di Stato PUGLIESE.

BIGIANDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali siano le ragioni per le quali la questura di Arezzo abbia rifiutato ripetutamente la licenza per lo spaccio di bevande alcoliche al circolo E.N.A.L. di Papiano (Stia-Arezzo). (19380).

RISPOSTA. — Non è esatto che la questura di Arezzo abbia ripetutamente rifiutato la licenza per lo spaccio di bevande alcoliche al circolo E.N.A.L. di Papiano. Alla predetta questura risulta, infatti, pervenuta una sola domanda, inoltrata dal signor Carlo Boschini, tramite la direzione provinciale dell'E.N.A.L. per il rilascio di una licenza per la vendita di bevande alcoliche al circolo E.N.A.L. di Papiano, di recente istituzione.

Tale domanda trovasi attualmente in corso di istruttoria.

Il Sottosegretario di Stato PUGLIESE.

BIMA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non intenda sistemare definitivamente i maestri distaccati nel senso di dar loro il diritto di precedenza nei trasferimenti e ciò onde superare quella situazione di precarietà in cui si trovano detti insegnanti e che è a tutto scapito del buon funzionamento della scuola. (19519).

RISPOSTA. — Sono spiacevole di dover comunicare che non è possibile dare alcuna preferenza, in sede di trasferimenti, agli insegnanti che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico corrente. Tali assegnazioni sono state date, infatti, o per i posti nei quali i titolari erano assenti o per i posti accantonati, o per i posti che, rimasti vacanti dopo, attuati i movimenti generali, erano da lasciare tali per essere messi a trasferimento con il movimento magistrale 1956-57.

Si fa presente inoltre che le norme relative al movimento magistrale per il prossimo anno scolastico sono state già da tempo bandite con circolare del 30 dicembre 1955, la quale

fissava come termine utile, per la presentazione delle domande il 15 febbraio scorso, termine successivamente e irrevocabilmente prorogato al 29 dello stesso mese.

Gli insegnanti elementari che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria nell'anno scolastico corrente, potranno naturalmente partecipare, in concorrenza con gli altri aspiranti al trasferimento, al movimento magistrale normale.

Il Ministro: Rossi.

BONINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritiene opportuno unificare gli orari delle tre dogane, Palermo, Catania e Messina, considerando che quest'ultima fa orario unico, mentre le altre due fanno orario spezzato in conformità agli orari delle compagnie portuali, con notevole miglioramento del servizio e con facilitazioni delle operazioni doganali nei rispettivi porti. (18050).

RISPOSTA. — L'orario d'ufficio delle dogane viene stabilito dall'intendente di finanza, competente per territorio, d'intesa con i dirigenti degli uffici doganali stessi e sentite le camere di commercio, quali espressione qualificata del ceto commerciale, industriale, armatoriale, imprenditoriale, ecc.

Presso la dogana di Messina viene attualmente osservato il seguente orario, approvato dalla competente intendenza di finanza a norma dell'articolo 5 del regolamento doganale:

dogana centrale e zona falcata, giorni feriali ore 8-14; giorni festivi, nulla;

segreteria e scritture, giorni feriali ore 8-14; giorni festivi ore 9-12;

sezione cabotaggio ed esportazione, giorni feriali ore 8-12/14-17; giorni festivi ore 9-12;

sezione petroli, giorni feriali ore 8-12/14-17; giorni festivi, nulla.

Come può rilevarsi, l'orario spezzato, del quale l'interrogante sollecita l'adozione, viene già osservato da quegli uffici della dogana di Messina nei quali esso si è dimostrato più adeguato alle necessità del traffico locale, e cioè presso le sezioni petroli e cabotaggio.

Presso tali uffici, infatti, vengono compiute tutte le operazioni doganali d'imbarco e sbarco di merci nazionali in cabotaggio ed in esportazione, le quali rappresentano la parte preponderante del traffico commerciale attualmente svolto nel porto di Messina.

Presso i rimanenti uffici di quella dogana, invece, viene osservato l'orario unico perché esso, nell'attuale deficienza numerica di perso-

nale, offre la possibilità di soddisfare, nelle ore pomeridiane, altre e non meno pressanti esigenze del commercio e dell'industria, per le quali giornalmente vengono sollecitati numerosi servizi esterni per operazioni da compiersi in comune e fuori comune.

Tali operazioni si riferiscono generalmente ad accertamenti e verifiche di merci per le quali viene richiesto il beneficio previsto dalla legge per l'industrializzazione del Mezzogiorno, ad imbarchi di carburante agevolati in numerosi centri pescherecci disposti dal capoluogo, nonché a sdoganamenti presso gli stabilimenti industriali della zona per importazioni ed esportazioni, semplici o con restituzione di diritti, temporanee, ecc.

Tenuto conto della illustrata situazione, si ritiene che l'orario attualmente osservato dalla dogana di Messina risponda alle effettive esigenze delle categorie economiche di quella città.

D'altro canto, tale convincimento è stato confermato dai risultati di una inchiesta subito condotta presso i ceti economici operanti nel porto di Messina, dai quali è emerso che tali categorie sono tutte indistintamente favorevoli al mantenimento dell'orario attualmente osservato dagli uffici doganali di quella città, in quanto ritengono che l'orario unico sia più rispondente alle esigenze del commercio, perché consente non solo di lavorare più attentamente senza l'assillo dell'orario che scade, ma offre la certezza di ultimare le operazioni intraprese nella mattinata senza spesa di indennità per fuori orario e senza successive riprese.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti definitivi saranno presi in favore del personale statale non di ruolo dell'Alto commissariato dell'alimentazione, degli ispettorati regionali dell'alimentazione, delle sezioni provinciali dell'alimentazione, con riguardo al disegno di legge n. 2196, approvato dal Senato della Repubblica nella passata legislatura, nella seduta del 21 agosto 1951 (stampato n. 908), concernente la soppressione dell'Alto commissariato dell'alimentazione con la conseguente riorganizzazione ed istituzione di una direzione generale dell'alimentazione presso il Ministero dell'agricoltura e foreste, col trasferimento degli impiegati delle Sepsal, dichiarati esuberanti, negli organi periferici delle altre amministrazioni statali.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

Un provvedimento definitivo è necessario ed urgente perché il personale delle sezioni provinciali dell'alimentazione possa essere inquadrato finalmente nei ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti delle amministrazioni statali, dove da anni presta servizio nella posizione di comando, e percepisce a carico di queste la presenza, lo straordinario, le trasferte, nelle quali amministrazioni ha da tempo presentato la relativa domanda documentata per il collocamento nei ruoli speciali transitori.

È da tenere per altro presente che il Consiglio di Stato, anche in sede giurisdizionale, si è pronunciato più volte favorevolmente alla sistemazione degli impiegati di cui alla presente interrogazione, e che detto personale delle Sepral da circa undici anni ha reso dei particolari delicati servizi alla pubblica amministrazione, a carico della quale percepisce ora anche le competenze (stipendio), giusta la legge 7 maggio 1954, n. 220, ed articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7, e da oltre sette anni presta servizio negli ispettorati agrari, ispettorati del lavoro, prefetture, intendenze di finanza, negli uffici provinciali del tesoro, ecc.

La interrogante chiede di conoscere altresì se, per il collocamento nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, dovrà intervenire una apposita speciale legge, oppure si potrà seguire la stessa norma utilizzata per la sistemazione e per l'inquadramento del personale degli uffici provinciali di sanità dipendenti, come è noto, dall'Alto commissariato dell'igiene e sanità. (19125).

RISPOSTA. — Al riguardo si informa che, a cura di questo ufficio, è stato già predisposto ed inviato ai vari dicasteri interessati, per la definitiva adesione, uno schema di decreto presidenziale recante norme per la istituzione dei ruoli speciali transitori presso l'Alto commissariato per l'alimentazione. Si ha motivo di ritenere che il provvedimento stesso possa essere al più presto inviato al Consiglio di Stato per il necessario parere e, quindi, sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri.

Il Ministro per la riforma burocratica
GONELLA.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale sia il territorio di competenza di un direttore didattico assegnato ad un circolo didattico, ma distaccato temporaneamente presso un ufficio scolastico con mansioni di concetto e d'ordine, esclusa in ogni caso l'ispezione

scolastica, ai fini dell'adozione dei libri di testo di cui è autore.

La circolare del 19 maggio 1947, n. 28/16326, estendeva il territorio di competenza di direttori didattici non assegnati a circoli didattici ed in servizio presso gli uffici provinciali scolastici a tutta la provincia (capitolo III, paragrafo 16°, primo comma); il successivo decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1948, n. 175, all'articolo 4, regolando la stessa materia, non fa più menzione dei direttori didattici assegnati o distaccati presso gli uffici provinciali scolastici (Provveditorati agli studi), né della estensione del loro territorio di competenza all'intera provincia. Senonché la circolare 26 maggio 1948, n. 754/30, confermando in tutto le istruzioni date il 19 maggio 1947, con la n. 28, pone degli interrogativi di diritto di una certa consistenza, quali:

a) la condizione del direttore temporaneamente distaccato presso un ufficio scolastico con mansioni di concetto e di ordine è la stessa di quella del direttore non assegnato ad un circolo, e tale da giustificare il divieto col quale si colpisce la sua produzione di scrittore?

b) si può con una circolare, far rivivere una disposizione di cui non è più traccia nelle disposizioni regolamentari, specialmente se la disposizione ha carattere restrittivo, sino a spingerla a decretare il divieto di riconferma di libri adottati in precedenza, quando l'autore non era né assegnato né distaccato presso l'ufficio provinciale scolastico? (19153).

RISPOSTA. — La disciplina della scelta e dell'adozione dei libri di testo nelle scuole elementari venne particolareggiatamente definita, in attesa di apposite disposizioni legislative, mediante la circolare ministeriale del 19 maggio 1947, n. 163/26, nella quale veniva, tra l'altro, prescritto: « È vietata l'adozione dei libri di testo di cui siano autori, o alla cui redazione abbiano comunque collaborato, funzionari direttivi o ispettivi o provveditori agli studi, nelle scuole comprese nel territorio di rispettiva competenza. Il territorio di competenza degli ispettori e dei direttori non assegnati a circoscrizioni o a circoli è considerato uguale a quello del provveditore ».

Detta disposizione venne in buona parte riprodotta nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1948, n. 175, dove, però, si fa solo menzione degli ispettori scolastici per i quali è legittimamente prevista la possibilità di assegnazione presso un Prov-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

veditorato agli studi anziché ad una circoscrizione scolastica.

La legge non fa menzione dei direttori didattici, in quanto questi ultimi debbono essere necessariamente assegnati a un circolo didattico. Gli stessi, però, per disposizioni speciali o per esigenze di servizio, possono essere di fatto adibiti ad altri incarichi, pur conservando la titolarità del proprio circolo didattico.

In conseguenza di ciò e per il caso che un direttore didattico venga temporaneamente assegnato a prestar servizio presso un Provveditorato agli studi, il Ministero ha sempre ritenuto operante, anche per il direttore didattico, il divieto sancito per gli ispettori scolastici non assegnati a circoscrizioni, ma al Provveditorato agli studi. Ciò perché un direttore didattico, che presti servizio presso il Provveditorato agli studi, qualunque siano le mansioni affidategli, ha necessariamente rapporti con gli insegnanti elementari di tutta la provincia.

Il Ministero ha, pertanto, creduto opportuno confermare in tutte le circolari esplicative diramate di anno in anno, dalla data di pubblicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 ottobre 1947, n. 1497, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1948, n. 175, il divieto di adozione, in tutta la provincia, dei libri di testo dei direttori didattici ai quali siano state affidate mansioni amministrative presso un ufficio scolastico.

Il Ministro. ROSSI.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere, in primo luogo, se col decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3 — a giustificazione dell'urgenza con la quale è stato emanato — si sono intese perseguire finalità di natura esclusivamente fiscale o meno; in secondo luogo, se ed in qual modo, considerato il grado alcolico dei vini del Mezzogiorno e delle isole in specie, i sistemi di produzione, l'incidenza del costo dell'imbottigliamento previsto come obbligatorio, si è tenuto conto della conseguente situazione di grave disagio per le numerose piccole aziende meridionali; e, infine, per conoscere se, entro i termini previsti per la conversione del decreto in legge, non intenda — tenuto conto delle numerose sollecitazioni delle categorie interessate — apportarvi opportune modifiche così da venire loro incontro, senza per altro rinunciare al gettito tributario previsto. (19397).

RISPOSTA. — Il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, emanato su iniziativa del Ministero

dell'agricoltura e delle foreste, è stato convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1956, n. 65.

Nella conversione in legge il Parlamento ha accolto numerose istanze delle categorie interessate, delle quali la onorevole interrogante si è resa interprete.

Dal canto suo l'amministrazione finanziaria non ha nulla in contrario a che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste apporti, nella propria competenza, le modifiche che riterrà più opportune, nell'intesa che da queste non derivi alcun pregiudizio all'erario.

Il Ministro. ANDREOTTI.

BORELLINI GINA, GELMINI, CREMASCHI E RICCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere contro il prefetto di Modena, dottor Memmo, per aver ordinato il sequestro del giornale murale *Il semaforo*, anno quarto, del 21 febbraio 1956, n. 2.-bis, e del settimanale *La Verità* del 27 febbraio 1965, i quali denunciavano la fame, il freddo, la disperazione in cui sono costretti a vivere i 60 mila disoccupati, licenziati dalle fabbriche e vecchi pensionati; la disperazione che ha indotto al suicidio il lavoratore Francesco Cavazzuti di Baggio persone a carico da sfamare, facendo seguire a tutto questo la richiesta alle autorità competenti di prendere provvedimenti adeguati; con la motivazione che ciò costituiva propalazione di notizie false e tendenziose, e poneva in pericolo l'ordine pubblico, non peritandosi di porre il bavaglio alla stampa e calpestando ogni più elementare diritto di libertà. (19614).

RISPOSTA. — Il sequestro del giornale murale *Il semaforo* del 21 febbraio 1956, n. 2.-bis, e del periodico *La verità* venne disposto in quanto entrambi contenevano notizie false e tendenziose che avrebbero potuto turbare l'ordine e la sicurezza pubblica.

Non risponde a verità che l'operaio Cavazzuti Francesco abbia tentato di suicidarsi, e che — come è detto nel n. 2.-bis de *Il semaforo* — le sue misere condizioni lo abbiano portato alla pazzia. Infatti, come risulta dalla cartella clinica, egli è un bevitore smodato e un forte fumatore affetto da « etilismo in costituzione paranoidea », già ricoverato nel 1935 in manicomio e nel 1954 nella clinica per alienati « Villa Igea ». In questi ultimi tempi, avendo continuato a eccedere nell'uso del caffè e del fumo, ha dovuto essere ricoverato nella clinica

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

psichiatrica di Modena, dove viene sottoposto a terapia disintossicante.

Il Sottosegretario di Stato. PUGLIESE.

BUFFONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'attuale stato della pratica concernente l'approvazione del progetto per il completamento delle fognature e la sistemazione delle strade interne del comune di Castiglione Cosentino (Cosenza), ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Le opere di che trattasi, urgenti e di assoluta necessità, sono attese da vario tempo dalla popolazione locale. (17300).

RISPOSTA. — Con ministeriale 15 dicembre 1955, n. 11054, è stato trasmesso al comune di Castiglione Cosentino (Cosenza) ed agli altri enti interessati copia del decreto ministeriale 17 ottobre 1955, n. 7038, con il quale è stato approvato il progetto riflettente il 2° ed ultimo lotto dei lavori di costruzione della fognatura con relativa sistemazione stradale ed è stata, altresì, disposta la concessione del contributo statale previsto dalla legge 3 agosto 1949, numero 589.

All'appalto dei lavori non è stato ancora provveduto non avendo il comune perfezionato le pratiche di mutuo con la Cassa depositi e prestiti.

Il Ministro ROMITA.

BUFFONE. — *Al Ministro dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere se, di concerto, non intendano riesaminare la possibilità di autorizzare la Cassa depositi e prestiti a concedere i mutui richiesti dalle civiche amministrazioni calabresi per l'integrazione dei bilanci 1953 e 1954.

Ciò in considerazione che, per le loro ben note scarse possibilità economiche, le amministrazioni comunali di che trattasi non sono assolutamente in grado di impegnarsi con altri istituti di credito, sia per quanto riguarda il tasso troppo oneroso che per il termine di scadenza dei mutui in argomento. (19134).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero del tesoro.

La Cassa depositi e prestiti, nonostante il rilevante complesso di richieste di prestiti per l'esecuzione di opere pubbliche di imprescindibile necessità ed il considerevole aumento delle domande per l'integrazione dei bilanci delle amministrazioni comunali e provinciali, ad onta della riduzione, per il 1953, e della soppressione, per il 1954, del contributo dello Stato, è intervenuta nei finanziamenti per

oltre la metà dell'intero fabbisogno, e così anche a favore degli enti della Calabria per cui sono stati concessi mutui per lire 2.944.011.000 in confronto a lire 5.705.735.000, ammontare delle richieste.

Per provvedere all'ulteriore fabbisogno, le rimanenti operazioni, in sede di riunione coi rappresentanti degli altri istituti di credito designati col decreto 22 novembre 1954, sono state attribuite ad altri istituti.

L'eventuale sostituzione della Cassa ad operazioni demandate agli altri istituti costituirebbe un precedente facilmente invocabile e dagli enti e dagli stessi istituti, mentre rimarrebbe frustrato lo scopo dell'accordo, inteso a sollevare la Cassa da ulteriori interventi per l'integrazione di bilanci 1953 e 1954.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno PUGLIESE.

CACCIATORE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non è doveroso ed urgente intervenire con opportuni e severi provvedimenti contro la mediazione di mano d'opera o « caporalato » che ancora esiste nel salernitano, specialmente nel campo del lavoro bracciantile, conserviero e tabacchicolo, nonché contro le continue violazioni della legge sulla protezione del lavoro dei fanciulli.

L'interrogante fa rilevare che la sua richiesta trae origine non solo da conoscenze dirette, ma innanzi tutto dal triste episodio verificatosi in questi ultimi giorni in Contursi (Salerno), e del quale diffusamente si è occupato il quotidiano *Il Mattino*, organo della democrazia cristiana, nel numero 256 del 15 settembre 1955. In tale giornale, tra l'altro, si legge: « Non possiamo però fare a meno di rilevare come nella disgrazia di Contursi non si trattò di un solo morto, ma con la donna lavoratrice trovò dolorosa fine anche la vita di un giovanissimo, un operaio di appena dodici anni ».

In proposito poi v'è stato anche un comunicato della C.I.S.L. del quale è opportuno riportare il seguente brano: « Nel contempo però le resistenze dei trasportatori a mezzo di camion spesso facenti funzione di caporali e mediatori, in connivenza interessata, o l'insensibilità sociale di certe ditte, le interferenze di personaggi più o meno qualificati hanno contribuito a rendere difficile e lenta l'opera intrapresa ». (15563).

RISPOSTA. — In data 31 maggio 1955 la prefettura di Salerno richiamava l'attenzione del competente ispettorato del lavoro, dell'ufficio provinciale del lavoro, del questore, del co-

mando dei carabinieri e del comando della polizia stradale sul fenomeno del mediato- rato della manodopera, invitando detti uffici ad intervenire nella maniera più energica, allo scopo di eliminare, definitivamente, l'attività dei così detti « caporali ».

L'ispettorato del lavoro che, da tempo, svolge un'opera continua di vigilanza e di repressione contro tale fenomeno (per altro limitato, in massima parte, al settore agricolo), proponeva un vasto piano di azione fondato sulla stretta collaborazione di tutti i pubblici uffici interessati.

La prefettura di Salerno concordava in merito al cennato piano d'azione, e la vigilanza veniva condotta, pur tra notevoli difficoltà, con continuità ed efficacia.

Infatti venivano regolarmente denunciati all'autorità giudiziaria 6 mediatori e si procedeva ad elevare n. 60 contravvenzioni alla legge 24 aprile 1949, n. 264, sul collocamento della manodopera, di cui 39 a carico di ditte conserviere (per 1159 dipendenti) e 21 a carico di aziende agricole per 255 dipendenti.

Oltre ai 6 mediatori denunciati dall'ispettorato del lavoro, altri 6 — oltre lo stesso collocatore comunale — sono stati denunciati dalla stazione dei carabinieri di Campagna; corre l'obbligo, tuttavia, di rilevare che non sembra — per questi ultimi — possa trattarsi di mediato- rato vero e proprio, in quanto le persone denunciate furono semplicemente interessate dal collocatore stesso a reperire, nel paese, maestranza femminile conserviera che una ditta locale aveva regolarmente richiesto all'ufficio di collocamento.

Per quanto riguarda l'incidente di Contursi, in cui, per il ribaltamento di un camion, hanno trovato la morte una donna ed un bambino di 12 anni, si è avuta conferma, dalle indagini tempestivamente svolte dall'ispettorato — le quali hanno condotto all'individuazione ed alla denuncia di due mediatori (Pantuliano Donato e Glielmi Gerardo, ambedue residenti in Contursi) — che si trattava di lavoratori agricoli. E, come è certamente noto, la legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, non si applica agli addetti ai lavori agricoli, per cui anche i minori di 14 anni possono esplicare attività lavorativa subordinata nell'agricoltura.

Si informa, inoltre, che l'ispettorato del lavoro di Salerno ha precisato come la concorde azione dei vari organi dello Stato interessati abbia, quest'anno, dato luogo a risultati positivi, nonostante la particolarità del reato, la frequente omertà dei lavoratori e le innegabili

difficoltà che detta azione è destinata ad incontrare nel settore agricolo del salernitano, dove la eccentricità delle località in cui sono ubicate le aziende, l'estensione territoriale delle medesime, l'istintiva diffidenza della manodopera (preoccupata di rimanere senza lavoro) rendono quasi impossibile ogni opera di prevenzione e notevolmente difficile l'accertamento e la conseguente repressione del reato.

Il Ministro: VIGORELLI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non è stata ancora definita la pratica di pensione di guerra di Noschese Antonio fu Giuseppe, classe 1908, da Sant'Arzenio (Salerno).

Detta pratica porta il n. 178509 di posizione ed è stata rimessa in data 21 giugno 1955 alla commissione medica superiore. (18543).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmesso al sindaco di Sant'Arzenio in data 30 gennaio 1956, per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non è stata ancora definita la pratica di pensione di guerra di Marmo Francesco di Pietro, da San Pietro al Tanagro (Salerno).

Detta pratica porta il n. 1570639 di posizione. (18547).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato in quanto la domanda è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CACCURI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere le ulteriori provvidenze che si intendono adottare per alleviare adeguatamente la grave situazione di disagio in cui versano operai, braccianti agricoli, piccoli proprietari, coltivatori diretti e pescatori a causa delle persistenti, eccezionali neviccate nelle province di Bari e Foggia. (19237).

RISPOSTA. — Lo stanziamento del Ministero della marina mercantile per i sussidi ai pescatori indigenti o alle loro famiglie è, per il corrente esercizio finanziario, di lire 16 milioni.

Tale stanziamento è ormai pressoché esaurito, approssimandosi la fine dell'esercizio, ma è evidente che, anche se si fosse potuto disporre dell'intera somma, lo stanziamento sarebbe stato del tutto insufficiente per far fronte

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

all'assistenza straordinaria ai pescatori colpiti dalle recenti avversità atmosferiche.

Pertanto il Ministero della marina mercantile prospettò la situazione al Ministero dell'interno, sollecitandone l'intervento in favore di quei pescatori che, a causa del persistente maltempo, si erano trovati a lungo nell'impossibilità di lavorare.

Il Ministero dell'interno, in pronta risposta a quanto prospettato da quello della marina mercantile, comunicò fra l'altro di aver messo a disposizione delle prefetture di Bari e Foggia la somma di lire 3 milioni per ciascuna.

Nonostante ogni migliore intendimento, da parte del Ministero della marina mercantile non si ha alcuna possibilità di determinare altri provvedimenti che, ovviamente, dovrebbero essere adottati anche per i pescatori di altre province, non meno colpite di quelle di Bari e Foggia dai rigori del maltempo.

Il Sottosegretario di Stato: TERRANOVA.

CALATI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno, tenuto conto della particolare situazione in cui trovasi la categoria interessata, in conseguenza del disagio economico determinato dall'andamento della annata agricola, piuttosto disastrosa, disporre che il sussidio straordinario di disoccupazione per le tabacchine venga corrisposto con anticipo nel periodo di delicata congiuntura e di carenza di lavoro. (19677).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante è bene a conoscenza che la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione, disciplinato dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, è sottoposta a talune limitazioni (località determinate e categorie particolari).

Occorre, inoltre, la esistenza di taluni requisiti, quali la non occupazione di almeno due membri della famiglia del lavoratore, il non godimento di sussidi ed indennità di altra natura, il versamento di almeno 5 contributi alla data di entrata in vigore della legge n. 264 (e cioè al 6 giugno 1949). Tale ultima condizione implica l'esclusione dal sussidio di tutti coloro che, disoccupati dal 1949 ad oggi non possono far valere i 5 contributi versati prima del 6 giugno 1949.

Si aggiunge che il sussidio straordinario di disoccupazione ha carattere di complementarietà nei confronti delle condizioni di lavoro, delle industrie locali e dei lavori pubblici da eseguire, come pure dei cantieri di lavoro e

dei corsi di riqualificazione, autorizzati da questo Ministero.

Ai fini della concessione del sussidio, infine, occorre una procedura formale complessa, e cioè il parere di apposita commissione, il decreto interministeriale di concessione, la domanda degli interessati, nonché la esibizione della relativa documentazione.

È evidente pertanto che, date le esclusioni e le limitazioni stabilite dalla legge, come pure a causa del tempo richiesto dall'accennata procedura formale, il sussidio straordinario di disoccupazione, mezzo eccezionale di assistenza economica a favore dei lavoratori involontariamente disoccupati, specie con il passare del tempo si è rivelato strumento non idoneo a soddisfare esigenze di carattere generale.

Questo Ministero, quindi, ha ritenuto di poter provvedere in forma più concreta ed immediata autorizzando la istituzione sia di cantieri di rimboschimento e lavoro che di corsi professionali, a sollievo della disoccupazione, sulla base degli appositi piani programmati dai competenti organi periferici (uffici del lavoro, d'intesa con le prefetture).

Detti piani sono ormai in corso di integrale attuazione tenuto conto della recente assegnazione di nuove disponibilità finanziarie, mentre apposite istruzioni sono state impartite a tutti gli uffici del lavoro, affinché sia curata l'immediata apertura dei cantieri-scuola specialmente in quelle località che maggiormente hanno risentito delle avversità atmosferiche.

Il Ministro. VIGORELLI.

CALANDRONE GIACOMO, BUFARDECI E MARIULLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non ritenga opportuno provvedere affinché venga assegnato un altro ufficiale giudiziario alla pretura di Giarre (Catania), che esercita la sua giurisdizione su un vastissimo territorio che comprende, oltre che Giarre, i comuni di Riposto, Mascali, Fiumefreddo, Calatabiano, Sant'Alfio e Milo.

Gli interroganti fanno presente che attualmente un solo ufficiale giudiziario esercita le sue funzioni presso la pretura di Giarre. (19252).

RISPOSTA. — La pianta organica della pretura di Giarre — attualmente al completo — prevede un ufficiale giudiziario ed un aiutante ufficiale giudiziario. Nessuna richiesta di aumento di organico — modificabile, per altro, solo con apposito provvedimento legislativo —

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

è mai pervenuta dagli uffici giudiziari competenti; che anzi per l'anno 1954 l'aiutante ufficiale giudiziario di detta pretura ha percepito la indennità integrativa, per non aver raggiunto con i proventi il minimo garantito a causa del limitato lavoro.

Si assicura, comunque, che il problema delle piante organiche dei diversi uffici giudiziari è oggetto di particolare studio da parte del Ministero di grazia e giustizia, e che in quella sede non si mancherà di tener conto delle segnalazioni fatte, dovendo la situazione della pretura di Giarre essere esaminata in concorso con quella degli altri uffici giudiziari della Repubblica.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

CAMANGI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni che finora hanno ritardato l'intervento degli uffici competenti per ovviare ai pericoli incombenti sulla contrada « Pianelletto » nel comune di Canepina (Viterbo) a causa di un movimento franoso, e per conoscere altresì quali siano gli intendimenti dei detti uffici in merito. (16945).

RISPOSTA. — In seguito agli esposti a suo tempo presentati da alcuni abitanti di Canepina, i quali segnalavano il continuo pericolo a cui andavano incontro le loro abitazioni situate in una zona soggetta a frane, ed in condizioni tali da poter essere investita — come in realtà avvenne il 23 maggio 1953 — da qualche masso che si fosse venuto a staccare, con lo spostamento e successiva caduta di piccoli blocchi, da una rupe soprastante le abitazioni degli esponenti, questo Ministero dispose accurati accertamenti sopralluogo.

Da tali indagini, effettuate dall'ispettore generale di zona e del Genio civile di Viterbo, si poté accertare che la minaccia alle suddette abitazioni non era dovuta a frane, ma a massi di vecchia cava, nel cui piazzale, al limite della strada provinciale, erano state costruite le case stesse. Detta cava veniva di continuo tormentata superficialmente dagli stessi interessati con i lavori di spicconatura di massi da essi ritenuti pericolanti o al fine di crearsi piccole comodità familiari.

L'evento dannoso, perciò, non era dovuto a causa naturale ma era imputabile ad opere di privati. Non fu possibile pertanto disporre alcun intervento ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, per il consolidamento degli abitati, né in base ad altre leggi.

Anche in seguito ad ulteriori indagini non è emerso alcun nuovo elemento che, modificando la situazione e le cause del cosiddetto

movimento franoso, giustificasse l'intervento di questo Ministero.

Tuttavia, tenuto conto del disagio in cui sono venute a trovarsi alcune famiglie in seguito allo sgombero delle case minacciate, questo Ministero sta esaminando la questione sotto il profilo dell'abolizione delle abitazioni malsane, e cercherà in sede di riparto dei fondi previsti per il prossimo esercizio finanziario con la legge 9 agosto 1954, n. 640, di tener conto anche delle esigenze alloggiative del comune di Canepina.

Il Ministro: ROMITA.

CANDELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le ragioni per le quali, a distanza di vari mesi, non si sia provveduto a liquidare la buonuscita spettante al personale dipendente collocato a riposo in virtù del decreto legislativo 27 febbraio 1955, n. 53.

È auspicabile che il ministro interrogato voglia disporre per una rapida definizione almeno delle domande dei già collocati a riposo, tenuto conto che essi non percepiscono più il loro salario mensile. (16612).

RISPOSTA. — Al calcolo dell'onere e alla conseguente richiesta di fondi al Ministero del tesoro per le liquidazioni dell'indennità cui l'onorevole interrogante si riferisce si procede periodicamente, man mano che affluisce un certo numero di domande di cessazione dal servizio.

Per un primo gruppo di domande si è già provveduto e gli interessati sono stati soddisfatti delle loro spettanze. Per un secondo gruppo di domande i fondi occorrenti sono in corso di accreditamento.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

CAPALozZA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se corrisponda a verità la notizia che per il prosieguo dei lavori di restauro del teatro della Fortuna siano stati stanziati, da ultimo, solo quattro milioni, somma assolutamente inadeguata ed irrisoria, con conseguenze assai onerose per l'erario, dappoiché l'imponente e costosa armatura costruita per la collocazione degli stucchi del soffitto dovrà essere, ora, provvisoriamente smontata, non essendo sufficienti i quattro milioni alla ricostruzione del timpano sovrastante il palcoscenico e di altri elementi costruttivi e decorativi alla stessa quota. (18057).

RISPOSTA. — A seguito di quanto, in data 29 dicembre 1955, è stato comunicato all'inter-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

rogante dal ministro dei lavori pubblici in risposta alla precedente interrogazione n. 17047, si fa presente che il Ministero dei lavori pubblici, pur avendo predisposto una perizia dell'importo di lire 4 milioni per i lavori di completamento del soffitto del teatro della Fortuna di Fano (Pesaro), non ha potuto disporre il finanziamento nel corrente esercizio a causa delle limitate disponibilità di fondi.

Poiché, però, il rinvio dell'esecuzione di tali lavori avrebbe comportato per l'amministrazione un notevole aggravio di spesa, in quanto l'impresa Gallini, esecutrice dei lavori precedentemente già eseguiti, avrebbe dovuto rimuovere la complessa impalcatura già esistente nell'interno del teatro, il Ministero dei lavori pubblici ha ritenuto opportuno prendere contatti con detta impresa, la quale si è dichiarata disposta ad eseguire il completo ripristino del soffitto in parola alle stesse condizioni del precedente appalto, ed accettando altresì che il relativo pagamento venga differito ad altro esercizio finanziario.

Così stando le cose, è stato autorizzato l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Pesaro perché, pur senza formale impegno da parte dell'amministrazione dei lavori pubblici, consenta che l'impresa dia inizio ai lavori in questione confidando di poterne disporre il pagamento nel prossimo esercizio finanziario.

Il Ministro della pubblica istruzione:
ROSSI.

CAPALOZZA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se consti loro che alcuni uffici provinciali contributi agricoli unificati, contrariamente a quanto disposto dalla circolare del 6 ottobre 1955, n. 3, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — direzione generale della previdenza ed assistenza sociale — diramata d'accordo col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si rifiutano di « accogliere dalle aziende le denunce e i versamenti contributivi, secondo le modalità precedentemente seguite, lasciando impregiudicate le posizioni dei lavoratori »: con particolare riferimento agli operai cosiddetti « marginali » dell'agricoltura, impiegati in opere di sistemazione idraulico-forestale di natura agricola da imprese assuntrici di cottimi fiduciari per conto del corpo forestale dello Stato. (18108).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante intende riferirsi all'inquadramento, ai fini previdenziali, dei lavoratori dipendenti da im-

prese assuntrici di cottimi fiduciari per conto del corpo forestale dello Stato.

È da osservare che in materia questo Ministero ha impartito disposizioni non con la circolare del 6 ottobre 1955, n. 3, ma con circolare del 7 agosto 1954, n. 20/18472/C. Nella occasione si ebbe a precisare che gli operai di cui sopra andavano inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore industriale, ancorché svolgessero lavorazioni di natura agricola.

Ciò in ossequio al principio, sancito dalla vigente legislazione, secondo il quale, ai suddetti fini, i prestatori d'opera vanno inquadrati nello stesso settore di appartenenza delle imprese datrici di lavoro, qualunque sia la mansione da essi svolta.

Poiché le ditte che svolgono, con contratto di cottimo fiduciario, lavori di sistemazione idraulico-forestale per conto del corpo delle foreste dello Stato appartengono al settore industriale e, comunque, non possono essere, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, classificate come imprese agricole, agli operai da esse dipendenti competono le prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per i lavoratori della industria.

È per siffatta considerazione che gli uffici del servizio per i contributi agricoli unificati rifiutano di accettare sia i versamenti contributivi delle ditte (che sono tenute ad effettuare i versamenti stessi secondo le modalità e nella misura previste per il settore industriale), sia le domande di iscrizione degli operai negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli (in quanto essi debbono essere considerati lavoratori dell'industria).

Comunque è da porre in rilievo che le direttive impartite da questa amministrazione realizzano, per i lavoratori interessati, un importante beneficio, in quanto, come è noto, i lavoratori dell'industria godono di una tutela previdenziale ed assistenziale maggiore di quella assicurata ai lavoratori dell'agricoltura.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. VIGORELLI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i criteri che hanno presieduto all'accertamento dei valori, agli effetti della tassa di successione, dei beni ereditari di Eustachio Prospero presso l'ufficio del registro di Terni: beni comprendenti, oltre a fabbricati e titoli azionari, una vasta proprietà terriera con boschi di alta produttività e con circa 25 mila piante di ulivi. (18425).

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante ha chiesto di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

« conoscere i criteri che hanno presieduto all'accertamento dei valori, agli effetti della tassa di successione, dei beni ereditari di Eustachi Prospero presso l'ufficio del registro di Terni ».

Al riguardo, espletate le necessarie indagini, si comunicano i seguenti elementi.

In morte di Eustachi Prospero il figlio Giuseppe presentò il 14 marzo 1953 la prescritta denuncia, nella quale il valore dei cespiti ereditari venne dichiarato in lire 18.182.400, che fu portato poi dall'ufficio a lire 19.473.400 per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 31 della legge tributaria sulle successioni, il quale presume l'esistenza di gioielli, denaro e mobilia in ragione del 7,10 per cento del valore totale degli altri beni dell'eredità, al lordo del passivo.

Di fronte a questo attivo lordo vennero denunciate varie passività per l'importo complessivo di lire 9.357.876 che, ammesse in parte in detrazione, ridussero l'attivo ereditario netto, sul quale fu liquidata l'imposta principale, a lire 14.796.120.

Successivamente i beni immobili caduti nella successione vennero sottoposti a valutazione da parte dell'ufficio tecnico erariale di Terni che, dopo aver accertato, con stima sopraluogo, il valore complessivo di lire 68 milioni 400.000, lo ridusse poi, a richiesta di parte ed a causa delle condizioni statiche deplorevoli delle costruzioni esistenti nell'asse relitto, a lire 65 milioni. Su quest'ultimo valore la parte nei termini di legge addivenne al componimento bonario della valutazione, e di conseguenza per effetto della speciale tolleranza del 25 per cento il valore concordato risultò di lire 48.750.000.

L'ufficio del registro procedette quindi alla liquidazione dell'imposta complementare dovuta, ricostituendo l'asse ereditario come segue:

valore concordato degli immobili	L. 48.750.000
valore delle azioni	» 128.400
percentuale del 7,10 per cento per gioielli, mobili, ecc.	» 3.474.200
	—————
Totale	L. 52.406.200
	=====

sulle quali, previa deduzione delle passività denunciate in lire 9.357.876, fu effettivamente liquidata l'imposta.

Senonché in sede di verifica di percezione l'ispettore, rilevato che l'ufficio aveva, per

errore, accordato la detrazione di due passività rispettivamente di lire 3.144.554 e lire 1.466.000 (costituite da due aperture di conti correnti presso il Monte dei Paschi di Siena e la Cassa di risparmio di Roma), riformò tale liquidazione accertando un supplemento di imposta di lire 1.680.896, che iscrisse all'articolo 23152 del Campione successioni attualmente in corso di appuramento.

Poiché, come è agevole desumere dal cronologico svolgimento delle operazioni eseguite per la liquidazione delle imposte dovute sulla successione del fu Eustachi Prospero, la procedura di valutazione si appalesa esatta e conforme alle norme che disciplinano la applicazione delle imposte nel settore dei trasferimenti per causa di morte, questa amministrazione ritiene che nessun rilievo possa essere mosso al titolare dell'ufficio del registro di Terni.

Il Ministro ANDREOTTI.

CAPALOZZA. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se consti loro che vengono rifiutati i contributi diretti per il ripristino di unità immobiliari di abitazioni di cui agli articoli 43, 44 e 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, allorché la ricostruzione venga effettuata dagli aventi causa dell'originario proprietario del cespite smistrato, e ciò in aperta violazione del preciso disposto dell'articolo 6 della stessa legge. (18941).

RISPOSTA. — Si premette che il rilievo dell'onorevole interrogante non trova giustificazione per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, in quanto l'interpretazione che viene data all'articolo stesso è basata sulla concessione del contributo diretto in capitale ai proprietari che ricostruiscono i loro fabbricati ad uso di abitazione, siano essi proprietari danneggiati o loro aventi causa.

Evidentemente il beneficio viene concesso, come vuole la legge, ai proprietari dei fabbricati situati in comuni la cui popolazione sia inferiore ai 10 mila abitanti ed in quelli nei quali sia stata riconosciuta una percentuale di distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione, purché i proprietari stessi si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste dalla lettera a) del n. 1 dell'articolo 39 della legge in parola, e sempreché si tratti di fabbricati che prima dell'evento bellico abbiano avuto una accertata consistenza non superiore a sei unità di abitazione.

Col successivo articolo 44, che per altro tratta della concessione del contributo per la parte di fabbricato non adibita ad uso abitazione, non viene posta alcuna limitazione subiettiva nei riguardi del titolare del contributo, ma viene posta soltanto una limitazione obiettiva sull'ammissibilità a contributo del 40 per cento del volume complessivo del fabbricato. Quindi non si parla né di proprietario originario né di aventi causa. Ben diversamente, invece, si interpreta l'articolo 45 della legge che riguarda la costruzione di una sola unità immobiliare destinata, come chiaramente si esprime la legge, ad abitazione del proprietario e della propria famiglia. Non sorge equivoco, infatti, sulla interpretazione da dare all'articolo stesso, quando si esamini il testo della legge che parla di corresponsione della somma di 1 milione e 200 mila, al danneggiato, che non può essere altri che il proprietario originario o gli eredi del *de cuius*. Infatti il danneggiato non può evidentemente confondersi col comune avente causa per atto di compravendita o donazione, avendo la figura del danneggiato un carattere eminentemente personale. Si osserva che tale interpretazione non appare in contrasto col disposto dell'articolo 6 della stessa legge n. 968, in quanto detto articolo concerne una disposizione di carattere generale, mentre la norma dell'articolo 45 ha una applicazione tutta speciale in quanto è dettata in deroga ai criteri di carattere generale che regolano la materia.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

CAPALOZZA. — Al Ministro della marina mercantile. — Per conoscere quali siano state le provvidenze assistenziali, che sono state annunciate nei giorni scorsi dalla R.A.I., a favore dei pescatori colpiti dalla disoccupazione a seguito del persistente maltempo, e quali misure intenda prendere per venire incontro con la massima urgenza alle condizioni preoccupanti della categoria. (19215).

RISPOSTA. — La somma stanziata nel bilancio del Ministero della marina mercantile per sussidi ai pescatori e loro familiari è, per l'esercizio in corso, di lire 16 milioni.

Indipendentemente dal fatto che tale stanziamento è oggi, ad esercizio inoltrato, pressoché ultimato, qualora se ne fosse potuto disporre per intero, sarebbe stato assolutamente impossibile assistere, con esso, tutti i pescatori che il persistere del maltempo ha ultimamente costretto ad una prolungata inattività.

Pertanto, nell'impossibilità di far fronte alla situazione con i fondi a propria disposi-

zione, il Ministero della marina mercantile prospettò a quello dell'interno le particolari difficoltà nelle quali si dibatteva il ceto peschereccio; e tale ultima amministrazione, come annunciato dalla R.A.I., erogò la somma di lire 75.253.000 (comprensiva di lire 2.400.000 da destinare ai pescatori delle acque interne), secondo un piano concordato con l'amministrazione della marina mercantile.

Anche la redazione degli elenchi dei pescatori da assistere è stata effettuata in collaborazione tra le prefetture e le autorità marittime dei centri pescherecci.

Il Sottosegretario di Stato: TERRANOVA.

CAPRARA. — Al Ministro delle finanze.

- Per conoscere se non ritenga opportuno revocare, come sarebbe equo ed umano, i trasferimenti, disposti ed effettuati nell'estate scorsa, del personale salariato temporaneo addetto ai servizi di coltivazione dei tabacchi che ha presentato istanza, a norma dell'articolo 4 della legge 29 ottobre 1954, n. 1075, per il passaggio in ruolo.

Risulta infatti che furono nella scorsa estate trasferiti alla manifattura tabacchi di Napoli lavoratrici e lavoratori costretti a lasciare le loro famiglie nelle sedi di origine di Lecce, Pontecorvo, Benevento, ecc.

Tali provvedimenti hanno esposto i lavoratori a gravissime situazioni di difficoltà e di disagio finanziario e morale, costringendoli a vivere lontano dalle loro case e dai loro nuclei familiari composti anche da figli in tenera età, bisognosi della naturale assistenza e cura.

L'interrogante, rilevando la insostenibile situazione denunciata, chiede che si esamini la possibilità di destinare i lavoratori di cui sopra nelle aziende dei monopoli almeno delle province di origine degli interessati. (19035).

RISPOSTA. — La legge 29 ottobre 1954, numero 1075, con la quale si è proceduto al riordinamento delle tabelle organiche del personale salariato del monopolio, prevede soltanto due categorie di personale e cioè operai di ruolo e operai per i lavori di carattere stagionale, restando conseguentemente soppressa la categoria dei temporanei.

Per detto ultimo personale la legge stessa prevede il passaggio a ruolo fino alla concorrenza dei posti risultati disponibili nella tabella organica dopo l'inquadramento ai sensi della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e per i salariati, con la stessa qualifica di temporanei, addetti alle coltivazioni tabacchi e cioè a lavori di carattere stagionale che durano al massimo

sei o sette mesi all'anno, è previsto lo stesso beneficio del passaggio a ruolo a condizione, però, che si trasferiscano presso le manifatture o i depositi generi di monopolio dove ricorrono necessità di servizio a carattere continuativo.

Non poteva, ovviamente, per detti salariati essere previsto il passaggio a ruolo lasciandoli nello stesso tempo adibiti agli anzidetti lavori di carattere stagionale, poiché per alcuni mesi dell'anno sarebbero rimasti praticamente inutilizzabili per mancanza di lavoro.

La facoltà di passaggio a ruolo è stata lasciata a discrezione degli interessati. Infatti, in detta legge è stabilito che la nomina a ruolo, concernente il trasferimento presso gli altri stabilimenti è disposta a domanda.

Pertanto, nel dare attuazione alle citate disposizioni di legge, l'amministrazione ha dovuto disporre il trasferimento presso altri opifici dei salariati temporanei delle coltivazioni che avevano fatto domanda di essere inquadrati in ruolo, destinandoli, per quanto è stato possibile, alle manifatture tabacchi e ai depositi meno distanti dalle loro sedi di origine. Le possibilità di assorbimento di tali manifatture e depositi, in relazione alle effettive esigenze di servizio, non hanno consentito, però, che ivi venisse destinato un maggior numero di operai.

Né, d'altra parte, si rende ora possibile provvedere al passaggio in ruolo dei salariati cui si riferisce l'onorevole interrogante e nello stesso tempo restituire i medesimi alle sedi di provenienza, lasciandoli adibiti a lavori di carattere stagionale, in quanto, mentre da un lato essi verrebbero a rimanere inoperosi per una parte dell'anno per mancanza di lavoro, dall'altro l'amministrazione verrebbe a trovarsi nell'impossibilità di assicurare i servizi di produzione nelle manifatture, dato che i posti di organico degli opifici sarebbero occupati da maestranze che in pratica non vi presterebbero servizio.

Si deve infine aggiungere che mentre per le coltivazioni la legge 31 marzo 1955, n. 265, dà la possibilità all'amministrazione di reclutare sul posto le maestranze occorrenti per le lavorazioni stagionali — reclutamenti che, col trasferimento dell'anzidetto personale nelle manifatture e depositi, possono essere effettuati con conseguente alleggerimento della disoccupazione locale — per le manifatture non è consentita tale facoltà vigendo per esse il noto blocco delle assunzioni di personale di cui alla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CAPRARA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre accurati accertamenti sui metodi seguiti dall'amministrazione comunale di Napoli nell'aggiudicazione del servizio di gestione delle ritirate municipali, il cui appalto è stato di recente concesso ad una ditta che ha goduto di particolari compiacenze presso l'assessorato competente. (19281).

RISPOSTA. — L'amministrazione comunale di Napoli, alla scadenza dell'appalto per la manutenzione delle ritirate pubbliche gestite dalla cooperativa Socor, non ha ritenuto rispondente agli interessi dell'ente di confermare l'appalto alla cooperativa anzidetta, a causa dei molteplici inconvenienti rilevati nella gestione del servizio.

Per il nuovo appalto è stata indetta una licitazione privata, nella quale è rimasta aggiudicataria la ditta Grasso Rodolfo.

Il relativo contratto è stato reso esecutivo dal prefetto, che non ha riscontrato irregolarità nell'espletamento della gara d'appalto.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

CARAMIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali il ricorso presentato da Matteo Angela di Giuseppe, maestra tabacchina, alla dipendenza della ditta Ancora-Rossi, in San Donato di Lecce, avente per oggetto il riconoscimento e l'attribuzione di assegni familiari che le competono per l'anno 1955, non sia stato preso in considerazione, né deciso dal comitato superiore speciale di controllo presso la direzione generale servizio gestioni speciali. (19867).

RISPOSTA. — Il caso indicato dall'onorevole interrogante riguarda una questione che esula dalla competenza dell'amministrazione dei monopoli di Stato, essendo la ditta Ancora-Rossi un'azienda a carattere privato.

Del resto nessun ricorso della citata Matteo Angela di Giuseppe è pervenuto a questa direzione generale, per cui si ritiene che della pratica sia stato investito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nelle cui attribuzioni rientra tutta la materia attinente ai rapporti di lavoro.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CAROLEO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intenda provvedere ad ammettere al beneficio della tredicesima rata di pensione le categorie di pensionati esclusi dallo stesso in base alla legge 4 aprile 1952, per sanare così una ingiustificabile sperequazione. (19508).

RISPOSTA. — Si ha motivo di ritenere che l'onorevole interrogante intenda riferirsi alla eventualità di una estensione del beneficio della tredicesima mensilità della pensione agli iscritti ai fondi o istituti speciali di previdenza, il cui trattamento è sostitutivo di quello dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia, disciplinata dalla legge 4 aprile 1952, n. 218.

Al riguardo si fa presente che, attualmente, alcuni dei predetti fondi o istituti già corrispondono la tredicesima mensilità (ad esempio il fondo di previdenza per i lavoratori del gas e l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali), mentre altri liquidano pensioni che, pur essendo corrisposte in 12 mensilità, sono commisurate ad una percentuale del trattamento di lavoro comprensivo della tredicesima mensilità.

Comunque, questo Ministero non mancherà di tener presente la opportunità della concessione della tredicesima mensilità in sede di riordinamento delle singole gestioni speciali di previdenza, riordinamento che per alcune di esse è già in corso.

Il Ministro: VIGORELLI.

CASTELLARIN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è possibile la sospensione per il corrente anno accademico 1955-56 dell'applicazione degli sbarramenti biennali della facoltà di medicina e chirurgia presso le università italiane, sbarramenti disposti dal Ministero della pubblica istruzione.

Le ragioni che portano a tale richiesta sono:

1°) tale disposizione è stata resa nota nell'aprile-maggio 1955, mentre sarebbe giusto che gli interessati fossero messi al corrente della situazione all'inizio del biennio, e cioè quando essi si iscrivono rispettivamente al 1° e 3° anno di corso della facoltà stessa. Ciò non è avvenuto poiché, come ben si comprende, nel maggio 1955 gli interessati avevano già frequentato il 2° e rispettivamente il 4° anno di corso della facoltà stessa;

2°) per l'eccezionale maltempo scatenatosi proprio nel periodo di esami della sessione di febbraio 1956 moltissimi studenti non hanno potuto recarsi agli esami, sia per la mancanza di mezzi di comunicazione sia, altri, perché i pochi mezzi che funzionavano sono giunti ad appello chiuso; altri ancora per le dilaganti epidemie influenzali sono stati obbligati a letto e quindi nella impossibilità di usufruire della sessione di esami che

doveva far loro superare lo sbarramento biennale;

3°) i pochi studenti che hanno potuto recarsi all'università si sono trovati di fronte ad orari di esami coincidenti l'uno con l'altro, tanto più che, dato lo scarso numero di partecipanti per le ragioni di cui al numero 2°), gli appelli si sono chiusi in brevissimo tempo ed alcuni addirittura in poche ore.

Per la situazione venutasi a creare moltissimi studenti si troverebbero:

a) a dover sottostare a spese inutili per mantenere l'iscrizione ad un anno fuori corso;

b) a dover subire il richiamo alle armi a causa del ritardato corso degli studi con conseguente grave disagio ben comprensibile,

c) a dover perdere l'anno senza o quasi fare esami;

d) a vedersi annullare tutte le lezioni, esercitazioni e turni ospedalieri che essi dal novembre scorso hanno frequentato perché certi di poter ottenere la iscrizione rispettivamente al 2° e 3° biennio, purché la sessione di esami di febbraio 1956 si fosse svolta senza disagi per cause di forza maggiore.

Considerato tutto ciò, sarebbe opportuno sospendere per quest'anno l'applicazione degli sbarramenti, od almeno portare il numero degli esami, in *deficit* dei quali gli studenti possono iscriversi al biennio successivo, a tre o quattro. (19506).

RISPOSTA. — Gli sbarramenti sono previsti dall'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652. La loro attuazione venne sospesa durante il periodo bellico e post-bellico a causa delle particolari contingenze del tempo.

Con circolare del 14 settembre 1946, numero 17188, fu avvertito — tra l'altro — che a partire dall'anno accademico 1947-48 sarebbero state ripristinate le norme sugli sbarramenti in tutte le sedi universitarie.

Con successiva circolare del 22 ottobre 1947, n. 23335, il Ministero dispose, invece, che gli sbarramenti fossero ripristinati, a tutti gli effetti, soltanto nei riguardi degli studenti immatricolati nelle università a partire dall'anno 1946-47. In sostanza, veniva ad essere prorogata di un altro anno l'applicazione degli sbarramenti ed unicamente nei confronti dei nuovi iscritti. Tale circolare fu ritenuta, allora, soddisfacente dallo stesso organo rappresentativo centrale degli studenti (U.N.U.R.I.).

Senonché, nell'anno 1948 (circolare 10 dicembre 1948, n. 5237) il ministro del tempo,

mentre disponeva che fossero ripristinati integralmente gli sbarramenti biennali, consentiva — tuttavia — in accoglimento di un voto formulato dalla VI Commissione legislativa dell'istruzione e belle arti della Camera dei deputati, che le singole facoltà potessero adottare qualche temperamento, in relazione a particolari difficoltà locali di ordine didattico.

In seguito a tale circolare del 1948 moltissime università avevano ripristinato gli sbarramenti, non ritenendo di avvalersi della facoltà concessa di consentire deroghe.

Poiché, però, si era determinata una diversità di trattamento da sede a sede, con conseguenti migrazioni di studenti verso i pochi atenei che consentivano deroghe in materia di sbarramenti, il Ministero, al fine di pervenire ad una uniforme regolamentazione della materia in tutti gli atenei, con circolare del 10 luglio 1953, n. 293, preannunciò che a partire dall'anno scolastico 1954-55 si sarebbero ripristinati gli sbarramenti in tutte le sedi ove ancora non fossero stati attuati.

Tuttavia, poiché il predetto provvedimento era stato preannunciato con solo un anno di anticipo, il Ministero, al fine di venire incontro alle difficoltà in cui venivano a trovarsi gli studenti, concesse, con circolare del 14 ottobre 1954, n. 5730, che il ripristino in tutte le sedi degli sbarramenti si attuasse a partire dall'anno accademico corrente 1955-56.

Ciononostante, il Ministero al fine di venire ulteriormente incontro agli studenti, con la successiva circolare del 22 aprile 1955, n. 2604, accordò alcune facilitazioni nell'applicazione degli sbarramenti per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia.

È evidente che tale circolare non poteva essere comunicata agli studenti che nel maggio 1955; tale comunicazione del tutto tempestiva non poteva che agevolare i piani degli studenti ai fini del superamento degli sbarramenti, in quanto consentiva attenuazioni ai criteri di applicazione degli sbarramenti stessi, quali erano stati preannunciati fin dal 1953 (in particolare si consentiva agli studenti in medicina e chirurgia di poter superare gli sbarramenti anche se in difetto di due esami).

Si fa, inoltre, rilevare che ulteriori agevolazioni sono state concesse agli studenti con la circolare del 18 novembre 1955, n. 6115, considerandosi utili ai fini del superamento degli sbarramenti gli esami sostenuti nell'appello di febbraio di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 8.

Infine, risulta che in molti atenei, proprio in considerazione delle recenti perturbazioni

atmosferiche, l'appello è stato protratto anche oltre il termine previsto dalla legge 1° febbraio 1956, n. 34.

Per tutti questi motivi non sembra opportuno procedere ad una revoca del ripristino degli sbarramenti già preannunciato fin dal 1953 ed attuato in molte sedi anche prima di tale anno.

Il Ministro: Rossi.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante il signor Canestrone Giacomo di Matteo, da Vico Garganico (Foggia), dirette nuova guerra. (18578).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato in quanto la domanda è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante il signor Simone Paolo di Sante, da Vieste (Foggia), dirette nuova guerra. (18579).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CAVALIERE STEFANO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza che l'ufficio provinciale dei contributi unificati in agricoltura di Foggia, nel procedere alla notifica del carico contributivo per l'anno 1956, fa pervenire agli interessati il bollettino per il pagamento al 5 febbraio della prima rata.

Fa rilevare che il fatto ha suscitato viva apprensione e malumore fra gli agricoltori i quali, per la nota scarsità del raccolto nell'annata agraria decorsa, non sono assolutamente in grado di far fronte al benché minimo pagamento.

L'interrogante chiede, pertanto, se non ritengano opportuno intervenire, perché ogni pagamento sia rimandato a dopo il prossimo raccolto. (18617).

RISPOSTA. — L'ufficio dei contributi unificati di Foggia, nell'inviare alle ditte contribuenti della provincia il bollettino di conto corrente per il pagamento al 5 febbraio della prima rata, si è uniformato alle norme di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

legge vigenti, le quali prescrivono che il termine di pagamento in conto corrente della prima rata dei contributi unificati scada, appunto, il giorno 5 febbraio di ogni anno.

Non è, inoltre, inopportuno rammentare che, a favore degli agricoltori, furono già nell'anno decorso concesse importanti agevolazioni, in considerazione dell'inclemenza del tempo e degli scarsi raccolti.

Infine, per il perdurante maltempo, anche quest'anno sono state inviate direttive ai prefetti perché estendano al pagamento dei contributi agricoli unificati tutte quelle agevolazioni che sono state concesse dall'amministrazione finanziaria per i tributi erariali, e perché si provveda, da parte delle commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, alla revisione delle basi imponibili, laddove i danni provocati dalle avversità atmosferiche abbiano portato ad un minore impiego di mano d'opera nelle operazioni agricole.

Ogni eventuale ulteriore facilitazione non potrebbe che compromettere il finanziamento delle gestioni previdenziali e assistenziali e, di conseguenza, anche la regolare corresponsione delle prestazioni ai lavoratori, specialmente di quelle di immediata erogazione, quali gli assegni familiari e l'assistenza di malattia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante il signor La Forgia Rocco fu Giovanni Battista, da Trani (Bari), classe 1899, dirette nuova guerra. (18643).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante il signor Lanza Antonio di Francesco, da Foggia, dirette nuova guerra. (18647).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo e trovati alla Corte dei conti per ricorso.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante il signor Lavagna Michele di Rocco, da Anzano di Puglia (Foggia), dirette nuova guerra. (18648).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, trasmesso in data 27 novembre 1955 al sindaco di Anzano per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla erezione in comune autonomo della frazione di Carapelle, attualmente facente parte del comune di Orta Nova (Foggia). (19219).

RISPOSTA. — La frazione Carapelle, ora facente parte del comune di Ortanova (Foggia), ha una popolazione inferiore ai tremila abitanti. Non è possibile, pertanto, provvedere, con atto amministrativo, alla erezione in comune autonomo di detta frazione, per mancanza di uno dei requisiti prescritti dall'articolo 33 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

CAVALLARI VINCENZO E CAVAZZINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Perché — premesso che le eccezionali nevicate che da tempo stanno verificandosi in tutta Italia pongono, fra l'altro e fin da ora, il grave problema della sicurezza delle zone attraversate da fiumi di rilevante grandezza per i quali, con la prossima primavera, dovranno defluire le acque certamente assai abbondanti prodotte dal disgelo delle nevi e dalle piogge; rilevato che il Ministero dell'interno nel suo radioproclama del 18 febbraio ha dichiarato che il disgelo potrà « determinare situazioni di notevole gravità » quando l'acqua « gonfierà i fiumi ed i torrenti precipitando (senza rimedio) a valle e nelle pianure » ed ha ricordato le alluvioni di questi ultimi anni — voglia far sapere:

a) se gli argini di destra e di sinistra del fiume Po, specie in corrispondenza della provincia di Ferrara e della provincia di Rovigo nella quale in passato si verificò una rotta così rovinosa, è prevedibile che potranno validamente contenere la massa d'acqua che, nel periodo sopra indicato, si scaricherà nel fiume;

b) se, nel caso in cui la tenuta degli argini appaia fin da ora non assolutamente sicura, abbia disposto o, almeno, intenda disporre perché immediatamente, con tutti i mezzi che la tecnica offre e senza risparmio alcuno di spese, vengano eseguite le opere necessarie alla completa sicurezza delle citate zone rivierasche.

Le stesse domande gli interroganti presentano per il fiume Reno che, come è noto, più volte negli anni passati rompe gli argini in località Poggioronatico (Ferrara). (19227).

RISPOSTA. — Le nevicate che si sono di recente verificate con carattere di eccezionalità in gran parte d'Italia hanno assunto aspetto quasi normale nel bacino del Po e nel bacino del Reno.

Per altro, il favorevole attuale andamento climatologico ha permesso un graduale scioglimento del manto nevoso, talché esso non desta preoccupazioni né può influire in maniera sensibile sulle portate di piena dei suddetti due fiumi.

D'altra parte, per il fiume Po e per i suoi affluenti, dopo la rotta del 1951, sono stati eseguiti imponenti lavori di rialzo e ringrosso arginale, con il criterio di mantenere sulla massima piena teorica del 1951 un franco di un metro dappertutto.

E poiché la piena del 1951 ebbe carattere di assoluta eccezionalità, si ha ragione di ritenere che si è raggiunta in questo settore una tranquillità relativa, tale però da potersi considerare notevole, allorquando, entro qualche anno, saranno stati completati anche i lavori di ringrosso previsti nei programmi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 638.

Sul fiume Reno i massicci interventi fin qui disposti sono stati improntati al criterio di sistemare l'asta del fiume in maniera da permettere lo smaltimento delle piene ordinarie attraverso l'alveo, e di poter dominare le piene di carattere eccezionale che eventualmente si dovessero verificare attraverso la linea idroviaria ferrarese.

Il problema del fiume Reno, comunque, sarà completamente risolto con l'ultimazione dello scolmatore di piena del Reno (Cavo napoleonico) ormai in avanzata costruzione.

Si assicura, ad ogni buon fine, che i competenti Uffici del genio civile hanno attrezzatura sufficiente per far fronte ai necessari servizi di vigilanza e per intervenire tempestivamente in caso di emergenza.

Il Ministro: ROMITA.

CECCHERINI. — *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non ritengano opportuno accogliere finalmente le vive, replicate istanze della popolazione, delle amministrazioni comunali, degli enti pubblici e privati della zona da Pontebba a Tarvisio (Udine); istanze tendenti ad ottenere la istituzione dell'ufficio del catasto fondiario in Pontebba, in considerazione che, oggi, chi della zona è costretto ad usufruire di quel servizio, deve far capo all'ufficio di Gorizia, distante oltre centro chilometri. (19654).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro di grazia e giustizia.

La proposta di istituzione di un nuovo ufficio del catasto fondiario a Pontebba per la conservazione del catasto ex austriaco, già esaminata di recente dall'amministrazione, incontra numerose difficoltà, che si concretano principalmente nelle seguenti:

mancanza di fondi occorrenti per sostenere il gravoso onere derivante dall'istituzione del nuovo ufficio (affitto di locali, acquisto di mobili ed altro);

deficienza del personale d'ordine in genere e, in modo particolare, di quello pratico dello speciale servizio di conservazione del catasto ex austriaco.

Deve aggiungersi inoltre che, in ogni caso, nell'attuale situazione la spesa occorrente per l'istituzione ed il funzionamento del nuovo ufficio deve ritenersi sproporzionata alla ristretta competenza territoriale che l'ufficio stesso verrebbe ad avere.

Infatti esso avrebbe giurisdizione limitata ai soli comuni di Malborghetto-Vabruna, Pontebba e Tarvisio dell'attuale distretto d'imposta di Pontebba, in quanto per gli altri cinque comuni dello stesso distretto non è in vigore il catasto ex austriaco.

Il Ministro delle finanze: ANDREOTTI.

CERRETI, BARDINI, MONTELATICI, SACCENTI e BARBIERI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se non intendano intervenire onde rendere utilizzabile il complesso industriale cosiddetto della « Soterna » in comune di Borgo San Lorenzo (Firenze).

Tale complesso — alla cui quasi completa costruzione, da quanto risulta, contribuì lo Stato con 10 milioni di lire negli anni dal 1939 al 1943 — dalla fine del conflitto giace in uno stato di completo, inspiegabile abbandono, con grave danno della collettività e con offesa a quelle che sono le elementari esigenze di

giustizia sociale e di dovere patrio, in una zona quasi priva di attività industriali ed afflitta da un indice elevatissimo di disoccupazione, per cui si invoca l'intervento pronto e radicale del Governo affinché non rimanga oltre inattivo, né vada disperso un patrimonio prezioso che è di tutti, e la cui intelligente trasformazione ed impiego potrebbero risolvere in gran parte il problema cronico della disoccupazione e costituire una fonte di produttività e di benessere per la intera zona.

Si fa presente che il complesso, costruito per la saccarificazione del legno, potrebbe oggi essere adibito, secondo il giudizio dei tecnici, ad una industria per la produzione di solfato di ammonio, per la produzione di smalti e vernici, per ceramiche artistiche ed industriali e vetri artistici, per produzione di cellulosa non pregiata con sottoprodotti da utilizzare per mangimi da bestiame. (16914).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il gruppo di edifici della « Soterna » con annessa una vasta superficie di terreno circostante si trova a circa 2 chilometri da Borgo San Lorenzo ed è — come è noto — attualmente di proprietà della società « Chimica saccarificazione del legno » (con sede in Milano, corso Matteotti 14).

Il complesso industriale, secondo il progetto dei costruttori, doveva essere costituito da un insieme di 39 edifici, per uso uffici, abitazioni e servizi vari, e n. 25 vasti padiglioni destinati ad uso industriale.

I lavori di costruzione vennero iniziati nell'anno 1939 e portati rapidamente avanti, date le finalità autarchiche urgenti manifestatesi: saccarificazione del legno, con produzione di alcool, utilizzando il legname della zona e le ligniti del Mugello (secondo altra versione, il complesso sarebbe dovuto servire alla utilizzazione delle ligniti del Mugello per estrarne coloranti, catrame ed altri derivati).

Per altro, i lavori di costruzione furono sospesi nel settembre 1943, a causa degli eventi bellici.

Gli edifici, poi, furono gravemente deteriorati sia per lo stato di abbandono, sia, in un secondo tempo, per la utilizzazione come luogo di accantonamento delle truppe tedesche ed alleate.

Nel complesso industriale non furono mai installati macchinari di alcun genere.

La società « Chimica saccarificazione del legno » — opportunamente interpellata — ha dichiarato per iscritto che i sopra indicati edi-

fici sono stati costruiti a proprie spese e senza alcun contributo da parte dello Stato.

Agli atti di questo Ministero non risulta alcuna documentazione che riguardi il contributo in parola.

Anche per l'intervenuto mutamento delle circostanze che avevano suggerito l'iniziativa, la società « Chimica saccarificazione del legno » ha inoltre dichiarato che intende alienare il complesso di Borgo San Lorenzo a chi possa diversamente utilizzarlo.

Secondo pareri raccolti sul posto, i locali potrebbero essere utilizzati, con opportuni restauri ed adattamenti, da industrie tessili, meccaniche o chimiche.

Inoltre è da tenere presente la vicinanza del metanodotto Pietramala-Firenze, che passa da San Pietro a Sieve a 5 chilometri di distanza dal complesso.

L'allacciamento con il metanodotto si presenterebbe agevole lungo il percorso della ferrovia o della strada provinciale di fondo valle.

Si assicurano gli onorevoli interroganti che questo Ministero non mancherà di svolgere ogni possibile interessamento nel caso aziende industriali intendano utilizzare gli edifici di cui trattasi.

Il Ministro dell'industria e del commercio: CORTESE.

CHIARAMELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non intenda porre all'esame la possibilità di una concessione del porto d'armi per la caccia — già concesso ai vicebrigadieri, ai brigadieri ed ai marescialli degli stessi gruppi — anche agli agenti di pubblica sicurezza, alle guardie carcerarie, alle guardie di finanza ed ai carabinieri (solo appuntati), ben considerando che anche a costoro compete la sorveglianza sulle frodi e sulla caccia. (19251).

RISPOSTA. — Per il combinato disposto degli articoli 68 e 70 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, agli agenti di polizia giudiziaria (quali sono le guardie di pubblica sicurezza) cui è affidata la vigilanza sull'applicazione delle norme suddette è vietato esercitare la caccia e l'uccellazione.

Le stesse norme escludono dal divieto gli ufficiali di polizia giudiziaria (qualifica rivestita dai sottufficiali del corpo di pubblica sicurezza, dell'arma dei carabinieri, degli agenti di custodia e del corpo della guardia di finanza) e, per quelle categorie di agenti di po-

lizia giudiziaria che hanno poteri ristretti a località, tempo e compiti determinati, lo limitano alle località e al tempo in cui esercitano le loro funzioni.

Le indicate eccezioni non valgono per i militi e graduati del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'arma dei carabinieri, degli agenti di custodia e delle guardie di finanza, i quali, giusta la norma di istituto, devono considerarsi sempre e dovunque in servizio anche nelle ore di libertà e fuori della loro abituale residenza.

Si aggiunge, per altro, che questo dicastero ha già da tempo comunicato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nelle cui attribuzioni rientra la regolamentazione della materia in argomento, avviso favorevole alla modifica delle norme citate.

Analogo parere favorevole è stato espresso anche in ordine ad una proposta di legge ad iniziativa degli onorevoli La Spada e Bonino presentata alla Camera dei deputati in data 3 dicembre 1953, intesa a consentire, a modifica di quanto disposto dal citato articolo 70, l'esercizio dell'attività venatoria agli agenti di polizia giudiziaria.

Non si ritiene, pertanto, che questo Ministero possa svolgere ulteriore azione al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato PUGLIESE.

CHIARAMELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non ritenga urgente e soprattutto necessario studiare e sottoporre all'approvazione del Parlamento un nuovo testo e relativo regolamento che disciplini e riordini su basi moderne la tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (19325).

RISPOSTA. — Questo Alto Commissariato ha avuto costante cura di provvedere all'aggiornamento delle norme dirette ad assicurare la tutela dell'igiene e della sanità pubblica (vedere allegato elenco delle leggi concernenti la sanità pubblica approvate dal 1950 ad oggi). Altri provvedimenti legislativi riguardanti delicati settori della salute pubblica sono attualmente allo studio (disegno di legge per la riforma della legislazione per la lotta contro la tubercolosi, disegno di legge per la lotta contro i tumori, disegno di legge per la lotta contro la malaria, ecc.).

Senza dubbio la complessa legislazione sanitaria approvata in questi ultimi anni rende necessario coordinare le nuove norme con il testo unico del 1934: si ritiene, però, che la questione debba essere affrontata soltanto

quando il complesso problema dell'unitarietà dell'amministrazione sanitaria — i cui servizi sono oggi dalla legislazione vigente affidati ad organi ed enti diversi — abbia trovato soluzione nel quadro dell'istituendo nuovo Ministero.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: TESSITORI.

PROVVEDIMENTI GIÀ EMANATI

Legge 6 ottobre 1950, n. 836. disciplina della produzione e vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini.

Legge 4 gennaio 1951, n. 1316. disciplina della produzione e del commercio degli alimenti della prima infanzia e dei prodotti dietetici.

Legge 25 luglio 1952, n. 1009: norme per la fecondazione artificiale degli animali.

Legge 5 gennaio 1953, n. 25: modificazioni all'articolo 1 della legge 21 marzo 1949, n. 101, e sostituzione dell'articolo 25 del testo unico delle leggi sanitarie.

Legge 11 marzo 1953, n. 160: modificazioni alle prestazioni concesse in casi di morte per febbre perniciosa.

Legge 9 aprile 1953, n. 310. concessione di una indennità di profilassi antitubercolare a favore del personale addetto a istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato e da enti pubblici;

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567: che approva il regolamento della legge 6 ottobre 1950, n. 836.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578: che approva il regolamento della legge 4 novembre 1951, n. 1316.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320: regolamento di polizia veterinaria.

Legge 27 marzo 1954, n. 67: misura del contributo da corrispondersi alle farmacie non rurali ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie.

Legge 24 luglio 1954, n. 596. norme transitorie sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti.

Legge 22 ottobre 1954, n. 1041. disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti.

Legge 29 ottobre 1954, n. 1046: istituzione di scuole per infermiere ed infermieri generici.

Legge 29 ottobre 1954, n. 1047: concessione di un sussidio a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti dei lebbrosi ricoverati ed ai ricoverati stessi.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

PROVVEDIMENTI ALL'ESAME
DEL PARLAMENTO

Nuova disciplina delle arti ausiliarie e delle professioni sanitarie.

Disposizioni sulla produzione e sul commercio delle sostanze medicinali e dei preparati medico-chirurgici.

Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree.

PROVVEDIMENTI ALL'ESAME
DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI
INTERESSATE

Modifiche alle disposizioni legislative riguardanti i laboratori provinciali d'igiene e profilassi.

Ospedali psichiatrici ed infermi di mente.

Modifica dell'articolo 282 del testo unico delle leggi sanitarie, relativo all'assunzione dell'onere dei ricoveri di infermi di tubercolosi disposti dall'A.C.I.S.

Schermografia di massima effettuata dall'A.C.I.S.

Lotta contro il diabete.

Approvvigionamento idrico isole minori.

Disegno di legge riguardante l'aggiornamento delle disposizioni normative relative alla produzione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane, delle paste alimentari e dei lieviti.

Disegno di legge sulla disciplina della produzione e del commercio dell'alcool etilico.

Disegno di legge per la disciplina giuridica delle scuole di dietetica.

Regolamento di esecuzione della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, concernente la disciplina del commercio ed impiego degli stupefacenti.

Regolamento riguardante la disciplina della produzione e commercio delle bibite analcoliche.

Delega al Governo per la riorganizzazione dei servizi e dei ruoli organici dell'A.C.I.S.

CHIARAMELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

1°) quale è stata l'azione finora svolta dagli organi di vigilanza, intesa a reprimere l'illegale antisociale attività delle cosiddette « imprese di fornitura di manodopera »;

2°) se non si ritenga ormai giunto il momento di adottare i provvedimenti di legge che si rendessero necessari per stroncare definitivamente il criminoso esercizio, a scopo di lucro, della mediazione del collocamento

al lavoro di manodopera da parte delle citate imprese di sfruttamento di disoccupati. (19714).

RISPOSTA. — Si è in grado di assicurare che particolarmente i circoli regionali dell'ispettorato del lavoro di Torino e di Milano hanno, in questi ultimi mesi, denunciato alla competente autorità giudiziaria varie società sorte, nelle due città, allo scopo di esercitare la fornitura di mano d'opera a locali imprese industriali.

Risulta che gli amministratori di talune di dette società sono stati condannati dal tribunale di Torino per il reato di esercizio della mediazione nell'avviamento di lavoratori, il cui collocamento — come è noto — è demandato dalla legge agli uffici statali autorizzati.

Altri amministratori sono stati assolti, in quanto l'attività svolta dalle rispettive società non è stata ritenuta illegittima, mentre per la maggior parte delle denunce effettuate si è ancora in attesa di conoscere l'esito del giudizio.

Nel frattempo, tuttavia, questo Ministero ha provveduto ad inviare opportune istruzioni ai competenti uffici dell'Ispettorato del lavoro ed agli uffici del lavoro, affinché sia intensificata l'azione di vigilanza e di repressione nei confronti delle persone fisiche, imprese e società che si avvalgono di apparenti contratti di appalto (od altri espedienti illeciti) per operare forniture di manodopera a vantaggio di determinate aziende industriali.

Dall'esito dell'azione svolta per il tramite degli organi sopra indicati questo Ministero si riserva di adottare ogni più idoneo provvedimento, che valga ad eliminare l'illecita attività svolta da terzi nel settore del collocamento della manodopera.

Il Ministro: VIGORELLI.

COLASANTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se intende disporre che nei capitolati di appalto della gestione I.N.A.-Casa sia tassativamente prescritto l'obbligo di osservare i contratti di lavoro anche per le ditte che assumono subappalti da quelle aggiudicatrici dei lavori principali.

In caso di reclami da parte dei sindacati, è necessario prevedere anche la sospensione dei pagamenti dovuti dalla gestione, fino a quando non sarà accertata l'osservanza suddetta. (18438).

RISPOSTA. — Il capitolato generale I.N.A.-Casa, attualmente in vigore, all'articolo 20,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

paragrafo 19, prescrive in modo tassativo l'osservanza, da parte dell'appaltatore, di tutte le leggi vigenti ed in particolare il rispetto delle tariffe salariali; e all'articolo 19 vieta all'appaltatore il subappalto, ammettendo solo l'affidamento di opere parziali a ditte specializzate, previa approvazione della direzione lavori.

Pertanto non è possibile, per ora, parlare di obblighi delle ditte subappaltatrici, in quanto non possono esistere lavori subappaltati; né è possibile superare le norme che regolano anche i lavori soggetti al capitolato 1895 (e sue modifiche) del Ministero dei lavori pubblici, al quale, del resto, anche il capitolato I.N.A.-Casa, all'articolo 101, fa esplicito riferimento.

Il Ministro: VIGORELLI.

COLASANTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se e quando — in base all'articolo 20 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435 — intende promuovere il decreto del Presidente della Repubblica per l'adeguamento delle pensioni al personale dei servizi di trasporto in concessione, secondo le richieste avanzate dalle associazioni sindacali sin dal gennaio 1955 ed in base alle variazioni della scala mobile.

L'interrogante desidera inoltre sapere perché è stata esclusa, dalla retribuzione pensionabile, la variazione apportata agli stipendi, soggetti a contribuzione, derivante dall'accordo sindacale nazionale del 18 dicembre 1954, relativo al conglobamento degli stipendi e delle paghe, variazione che non ha rapporti col rialzo del costo della vita di cui al comma c) dell'articolo 8 della legge suddetta. (19770).

RISPOSTA. — L'articolo 20 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, stabilisce che la misura delle pensioni feretrotramviarie sarà variata in relazione alle variazioni di carattere collettivo, intervenute nelle retribuzioni soggette a contributo, posteriormente al 1° gennaio 1952, in conseguenza di aumenti o diminuzioni del costo della vita, ogni qual volta le retribuzioni, rispetto a quelle in vigore al 1° gennaio 1952 o alla data della precedente variazione, abbiano subito nel complesso aumenti o diminuzioni pari o superiori al 12 per cento.

Questo Ministero non ha mancato di esaminare con la maggiore possibile considerazione le richieste avanzate dalle associazioni sindacali rappresentanti i lavoratori feretrotramvieri per l'applicazione dell'articolo 20

della legge n. 4435, a seguito della stipulazione dell'accordo sindacale 18 dicembre 1954 sul conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni.

In tale sede si è dovuto — per altro — constatare che gli aumenti retributivi derivanti dal citato accordo non possono interferire sulla disposizione sopra considerata, non trattandosi di variazioni di carattere collettivo determinate da aumenti del costo della vita.

Le rilevazioni effettuate dall'apposita commissione delle variazioni dei numeri indici del costo della vita hanno comportato, dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1954, una variazione di 6 punti nella contingenza, cui corrispondono, in base all'accordo 23 giugno 1951 sulla variazione dell'indennità di contingenza, aumenti percentuali sulle retribuzioni in atto al 1° gennaio 1952 che non raggiungono l'aliquota richiesta dalla legge per far luogo ad un generale aumento delle pensioni.

Gli aumenti derivanti dalle variazioni della contingenza restano, pertanto, accantonati, in attesa di computazione ai fini della applicazione della scala mobile allorché avranno raggiunto la percentuale stabilita dalla legge, mentre i miglioramenti derivanti dall'accordo 18 dicembre 1954 devono ritenersi acquisiti nella retribuzione pensionabile degli agenti interessati in conformità dell'articolo 8 della legge n. 4435.

Comunicazioni in tal senso saranno quanto prima effettuate alle associazioni di categoria ed all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Ministro: VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere in qual modo intende evitare i danni che possono derivare all'abitato di Trivento (Campobasso) dal movimento franoso verificatosi in contrada Casalotto, dove in altra epoca diversi fabbricati crollarono, e se non creda di includere il comune di Trivento nell'elenco dei comuni da consolidarsi a cura e spese dello Stato. (15194).

RISPOSTA. — In seguito al movimento franoso verificatosi nell'abitato di Trivento è stato effettuato, da parte dell'ispettorato generale di zona, un sopralluogo dal quale è risultato che, data la natura del terreno, più che la esecuzione di opere di consolidamento si renderebbe necessario procedere al trasferimento dell'abitato, sia pure limitato al solo rione Casalotto.

Conseguentemente il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli inizierà l'istruttoria per la proposta della inclusione del predetto abitato fra quelli da trasferire ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della camionale Roma-Molise-Puglie, i cui vantaggi in favore di sei milioni di abitanti sono stati da tempo ampiamente documentati. (18146).

RISPOSTA. — Il collegamento Roma-Molise-Puglie dovrebbe essere realizzato non mediante una « camionale », ma apportando sostanziali correzioni alle attuali strade, a cura sia dell'A.N.A.S., che ha nelle proprie previsioni il miglioramento del tracciato della strada statale n. 17 « dell'Appennino abruzzese ed apulo-sannitico » nella zona del Vulturare, sia della Cassa per il Mezzogiorno che — a quanto risulta — ha in corso di studio e di esame i progetti relativi alla costruzione di importanti varianti lungo le strade statali.

Il miglioramento della statale n. 17 (prevedibile in un importo di non lieve entità) potrà effettuarsi solo gradualmente nel tempo, utilizzando di volta in volta una aliquota dello speciale stanziamento di due miliardi annui assegnati all'A.N.A.S. per dieci anni con la legge 21 maggio 1955, n. 463, per far fronte all'adeguamento delle statali del Mezzogiorno d'Italia.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non creda opportuno istituire posti telefonici nelle frazioni Colle Paganica, Castel Paganica, San Giovanni Paganica, Ville Fano, Lonaro Fano, Marana, Cabbia, Cessaproba, Pellescritta, Busci, San Vito, Cesariano, Marignano, Santa Vittoria, Verrico, Castiglioni, Cavagnano e Collocalvo del comune di Montereale (Aquila), aventi i requisiti di cui all'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123. (18175).

RISPOSTA. — Delle suddette frazioni, quelle di Cabbia, Cessaproba, Santa Vittoria e Verrico, trovandosi nelle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni, hanno titolo all'impianto del telefono a carico dello Stato; l'esecuzione dei lavori necessari avverrà appena possibile nei limiti della disponibilità dei fondi concessi ed in base ai criteri di gra-

dualità imposti dal vasto programma in corso di realizzazione.

Le frazioni di San Giovanni Paganica, Ville Fano e Marana sono già dotate di impianti fonotelegrafici, abilitati anche al servizio telefonico in estensione di rete. Recentemente è stata disposta la cessione in uso dei collegamenti in parola alla società telefonica concessionaria T.I.M.O., per l'espletamento del predetto servizio telefonico.

Le frazioni di Colle Paganica e Lonaro Fano, distando rispettivamente solo 800 metri e 1200 metri dal più vicino posto telefonico pubblico, non hanno senz'altro titolo, a norma delle vigenti disposizioni, al collegamento telefonico a spese dello Stato. Esse potrebbero eccezionalmente fruire di tale beneficio solo se venisse riconosciuto che nei loro confronti concorrono i particolari motivi, specialmente di ordine sociale, previsti dalla lettera *d*) dell'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123. Questo Ministero ha comunque chiesto alla competente prefettura, per ciascuna delle frazioni stesse, una circostanziata relazione per accertare l'esistenza o meno di tali particolari motivi e prendere le conseguenti determinazioni.

Le frazioni di Pellescritta, Busci, San Vito, Cesariano, Marignano e Cavagnano, avendo ciascuna una popolazione inferiore a 300 abitanti, non possono beneficiare del collegamento gratuito perché, anche nella più favorevole ipotesi prevista dalla legge n. 1123, è richiesta, con le altre condizioni, una popolazione minima di 300 abitanti.

Tuttavia, ove le dette frazioni, o alcuna di esse, avessero una notevole importanza economica ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, il comune interessato potrebbe chiedere, mediante domanda a questo Ministero, il collegamento telefonico con il concorso dello Stato nella misura del 50 per cento, assumendo a suo carico l'altro 50 per cento della spesa.

In alternativa, il comune stesso, particolarmente per le prime due località (Pellescritta e Busci), potrebbe chiedere l'istituzione di un collegamento fonotelegrafico, da cedere successivamente alla società telefonica concessionaria, per l'espletamento anche del servizio telefonico; in tal caso, per altro, dovrebbe impegnarsi a fornire un idoneo locale arredato, a gestire a propria cura e spese il servizio fonotelegrafico ed a contribuire nella misura del 30 per cento alle spese di impianto.

Si deve però soggiungere che in entrambe le ipotesi fatte l'esecuzione del collegamento,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

in relazione anche al rilevante numero delle richieste pervenute, è subordinata alla disponibilità dei fondi concessi per gli impianti di cui trattasi.

Per quanto riguarda infine le frazioni di Castel Paganica, Castiglioni e Colle Calvo, informo che esse non risultano incluse negli elenchi a suo tempo compilati, su segnalazione dei comuni interessati, per l'applicazione delle vigenti disposizioni di legge sui collegamenti telefonici a spese dello Stato, né il comune di Montereale risulta aver presentato domanda a tale scopo.

Per altro, questo Ministero ha chiesto alla competente prefettura di fornire, per ciascuna di queste ultime frazioni, i dati relativi alla popolazione, all'altitudine sul livello del mare ed alla distanza dal più vicino posto telefonico pubblico, per esaminarne la situazione in rapporto alle disposizioni sopracitate.

Il Ministro: BRASCHI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di alloggi popolari nel comune di Vastogirardi (Campobasso). (18339).

RISPOSTA. — Nessuna pratica relativa alla costruzione di alloggi popolari nel comune di Vastogirardi (Campobasso) risulta pendente presso questo Ministero.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quando potrà essere sistemata la strada rotabile che unisce Carinola (Caserta) allo scalo ferroviario di Falciano Mondragone, divenuta assolutamente intrafficabile, di solito chiamata « Circonvallazione Falciano » (19023).

RISPOSTA. — La sistemazione della strada che forma oggetto della interrogazione cui si risponde, la cui realizzazione comporterebbe una spesa di almeno 50 milioni, non è compresa nel piano di opere da attuarsi a cura della Cassa per il Mezzogiorno, a suo tempo concordato con le autorità locali e con il Ministero dei lavori pubblici, e poi approvato dall'apposito comitato dei ministri, né vi è ora possibilità di comprenderla, in quanto i fondi assegnati al settore della viabilità in provincia di Caserta hanno avuto precisa destinazione in base al predetto piano.

Inoltre, nella suddetta provincia, sui fondi complessivamente stanziati per la realizzazione delle opere stradali programmate non si è conseguita alcuna economia da poter destinare alla esecuzione di altre opere non comprese nel piano di cui sopra.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere in qual modo si intende provvedere all'alimentazione idrica del comune di Ripabottoni (Campobasso). (19024).

RISPOSTA. — L'alimentazione idrica del comune di Ripabottoni è inserita nel progetto quinto e quarto lotto dell'acquedotto Molisano destro, i cui lavori sono in corso dal 1955.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se è esatto che si sono iniziati lavori — che avrebbero formato oggetto anche di una ripresa cinematografica — per il traforo del Matese, che dovrebbe rendere possibile il trasporto dell'acqua del Biferno da Boiano (Campobasso) all'altro versante. (19073).

RISPOSTA. — Non risponde alla realtà la notizia che siano stati iniziati i lavori per il traforo del Matese, per la cui realizzazione, però, sono in corso da parte della Cassa per il Mezzogiorno i necessari rilevamenti topografici e le indagini geognostiche.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non creda opportuno presentare al Parlamento un disegno di legge col quale si ripristini l'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale 28 giugno 1946, n. 78, per effetto del quale potevano essere rilasciate, in deroga all'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, alle cooperative di consumo con non meno di 100 soci, regolarmente costituite e funzionanti, licenze per la vendita al minuto del vino e delle altre bevande alcoliche di bassa gradazione. (19135).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

RISPOSTA. — Il Ministero dell'interno si è da tempo favorevolmente pronunziato in merito all'abrogazione dei rapporti limite fissati dall'articolo 95 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per la concessione di licenze per la vendita di bevande alcoliche, in quanto ritiene ormai superati i motivi di carattere sanitario, sociale e di tutela dell'ordine pubblico che — a suo tempo — ne suggerirono l'adozione.

Conseguentemente nel progetto di legge presentato al Parlamento dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (atto Camera numero 1088) e concernente la concessione di delega legislativa al Governo allo scopo di attuare una nuova disciplina giuridica delle autorizzazioni, è prevista, tra l'altro, la cennata abrogazione.

Tale progetto, infatti, nel precisare i criteri di massima in base ai quali dovrà essere regolata tutta la materia, prevede espressamente anche l'abolizione dei già richiamati rapporti limite.

A ciò occorre aggiungere che la I Commissione affari interni del Senato della Repubblica — nella seduta del 23 febbraio 1956, esaminando congiuntamente il disegno di legge presentato dal Governo e la proposta di legge di iniziativa parlamentare contenenti modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza — ha, tra l'altro, deliberato di sopprimere il rapporto limite fissato dall'articolo 95 del precitato testo unico per la concessione delle licenze per la vendita di bevande alcoliche, lasciandolo in vigore limitatamente alle licenze per la vendita di superalcolici.

Si ritiene, pertanto, che i cennati provvedimenti di legge, già in corso di discussione al Parlamento, rendano del tutto superfluo ogni ulteriore intervento in materia.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante Di Niro Angelina vedova Di Pinto Nicola, da Busso (Campobasso), che, secondo una lettera inviata all'interrogante il 13 giugno 1955, sarebbe stata trasmessa al comitato di liquidazione con elenco dell'11 maggio 1955, n. 43768, per l'esame di merito e l'approvazione a norma di legge. (19145).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, trasmesso al comune di Busso (Campobasso) in data 2 marzo 1956, per la notifica all'interessata.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno essere completamente riparate le strade interne del comune di Castelpizzuto (Campobasso), danneggiate dagli eventi bellici. (19260).

RISPOSTA. — I danni bellici subiti dalle strade interne del comune di Castelpizzuto, denunciati ai sensi della legge 21 marzo 1953, n. 230, sono stati completamente riparati.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se è possibile far costruire una briglia o una passerella nella via di campagna denominata via Pozzo, attraverso il Vallone della Terra, in agro di Castellino di Biferno (Campobasso), per evitare che per molti mesi dell'anno i lavori di campagna vengano sospesi, non potendo i contadini del luogo attraversare a piedi il vallone per la violenza delle acque. (19161).

RISPOSTA. — Nessun intervento è possibile da parte di questa amministrazione per costruire una briglia o una passerella sulla via di campagna denominata « via Pozzo », attraverso il Vallone della Terra, in agro di Castellino sul Biferno, non essendovi al riguardo alcuna disposizione di legge.

L'opera richiesta potrà essere costruita a cura del comune o dei proprietari dei fondi interessati.

Il Ministro. ROMITA.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere le loro determinazioni in merito alla domanda del comune di Civitella Paganico (Grosseto) di contributo statale ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, nella spesa di lire 6.500.000 prevista per la costruzione di un edificio scolastico rurale in Casale, frazione di detto comune. (19169).

RISPOSTA. — Al comune di Civitella Paganico (Grosseto) è stato già promesso fin dal decorso esercizio finanziario, in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 645, il contributo dello Stato nella spesa di lire 6.500.000 per la costruzione dell'edificio scolastico rurale nella frazione Casale del predetto comune.

Si è ora in attesa che venga presentato dal comune interessato il relativo progetto, perché possa provvedersi alla sua approvazione e alla concessione del contributo promesso.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere le loro determinazioni in merito alla domanda del comune di Civitella Paganico (Grosseto) di contributo statale, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, nella spesa di lire 5 milioni prevista per la costruzione di un edificio scolastico rurale a Monteantico in detto comune. (19170).

RISPOSTA. — Come già altra volta è stato fatto presente all'onorevole interrogante, i programmi delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici della legge 9 agosto 1954, n. 645, vengono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione, di intesa con questa amministrazione.

Qualora la domanda del comune di Civitella Paganico (Grosseto), intesa ad ottenere il contributo dello Stato per la costruzione dell'edificio scolastico nella frazione Monteantico, sia stata prodotta a quel dicastero nei modi e termini stabiliti dalla predetta legge, essa sarà tenuta presente per quei provvedimenti che, in relazione alle disponibilità di fondi, potranno essere adottati in sede di compilazione dei relativi programmi.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere le loro determinazioni in merito alla domanda del comune di Civitella Paganico (Grosseto) di contributo statale, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, nella spesa di lire 5 milioni prevista per la costruzione di un edificio scolastico rurale a Litiano in detto comune. (19172).

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 19170, pubblicata a pagina XLV).

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere in qual modo si intende provvedere alla alimentazione idrica del comune di Campodipietra (Campobasso). (19196).

RISPOSTA. — Il centro di Campodipietra sarà alimentato dall'acquedotto Molisano ramo di destra.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'ultimo tronco

della strada di bonifica chiamata « strada Vecchia » destinata, nel comprensorio del consorzio di bonifica di Venafro (Campobasso), a unire Colle Tufo alla strada 85. (19205).

RISPOSTA. — Non risulta pervenuto a questa amministrazione alcun progetto che si riferisca ai lavori di costruzione della strada di bonifica denominata « strada vecchia » facente parte del comprensorio di bonifica della piana di Venafro.

Trattandosi di strada di bonifica sita tutta in un comprensorio regolarmente classificato come quello della piana di Venafro, i lavori occorrenti devono essere eseguiti dal comune e finanziati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per conoscere se è esatto che la Federconsorzi per spese di sbarco di grano, nei porti delle Puglie, dal piroscalo al deposito percepisce dallo Stato lire 1.662 per tonnellata, e se essi, nell'interesse superiore dell'economia del paese, ciò approvano, tenendo presente che per le stesse operazioni gli spedizionieri, per i quali esiste un regolare albo disciplinato dalla legge, hanno in ripetute occasioni dichiarato di poterle eseguire con una spesa notevolmente inferiore.

L'interrogante chiede, inoltre, se è esatto che il grano viene portato nei magazzini della Federconsorzi per poi essere distribuito ai molini, mentre con notevole risparmio di tempo e di spesa potrebbe essere evitato quel deposito. (19394).

RISPOSTA. — In relazione a quanto forma oggetto di tale interrogazione, riguardante materia di competenza di questo Alto Commissariato, si fa presente quanto segue:

1°) le operazioni di sbarco del grano estero vengono effettuate, come tutte le altre operazioni connesse con l'importazione del grano della gestione statale, dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, per conto dello Stato (vedi decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 169);

2°) apposita commissione interministeriale, che ha sede presso questo Alto Commissariato, accerta periodicamente e porto per porto, il costo di sbarco in base alle tariffe locali fissate dalle autorità portuali e valutando tutti gli elementi che intervengono nella formazione del costo medesimo (attrezzature portuali, rata media di discarica, incidenza del lavoro straordinario, sistemi di sbarco, ecc.);

3°) oltre alle operazioni direttamente e indirettamente connesse con lo sbarco, sono a carico dell'ente gestore, e comprese nei costi di sbarco, tutte le prestazioni sussidiarie ed eccezionali (quali possono essere i trasporti ai vagoni, i campionamenti, gli oneri per eventuali giacenze in banchina, ecc.), oltre a quelle di assistenza e controllo e le imposte e tasse;

4°) nella calcolazione della resa di scarica — che naturalmente incide sul costo di sbarco — vengono tenute presenti le condizioni del contratto di nolo, ai fini di valutare il vantaggio che alla gestione può derivare dal premio di acceleramento, per cui spesso, la intensificazione dello sbarco (e, quindi, un maggior costo) è consigliata dal maggiore recupero sotto forma di *despatch money*;

5°) come è evidente, nel costo di sbarco la parte predominante è data dal costo delle prestazioni della manodopera, la cui misura è fissata — come è detto — da apposite tariffe locali: donde la automatica applicazione delle relative incidenze, di solito aggirantesi sui quattro quinti del costo complessivo;

6°) comunque, nel caso concreto, non si tratta di costo di sbarco, nelle Puglie, di 1.662 lire a tonnellata, ma bensì di più costi di sbarco che variano da porto a porto e che per alcuni non superano le 1000 lire a tonnellata;

7°) a parte la utilità di affidare tutta la importazione del grano a un unico ente — come del resto è previsto dal citato decreto legislativo — non sembra, allo stato delle cose, vantaggioso per la gestione l'inserimento degli spedizionieri nella esecuzione delle operazioni, in quanto la loro remunerazione rappresenterebbe un indubbio aggravio per l'ente gestore che si avvale, invece, della propria specifica attrezzatura periferica, utilizzata, oltre che per questo particolare servizio, anche per tutti gli altri compiti affidatigli appunto quale ente gestore;

8°) per quanto riguarda il deposito del grano, a parte il fatto che tale deposito non viene effettuato esclusivamente presso magazzini della Federconsorzi e dei C.A.P., ma anche presso Magazzini generali e presso depositi di terzi e degli stessi molini assegnatari, si precisa che, quando è possibile, si procede alla spedizione diretta del grano dai porti ai molini; tuttavia, in genere, è necessario immettere il grano a deposito per i seguenti motivi:

a) le assegnazioni di grano ai molini vengono disposte mensilmente, sulla base delle richieste dei molini stessi, ed eseguite gradualmente in rapporto ai finanziamenti degli interessati,

b) le assegnazioni sono effettuate tenendo conto di una equa distribuzione qualitativa del grano fra i vari molini. perciò, perché possa aver luogo la spedizione diretta dai porti ai molini, deve verificarsi la coincidenza dell'arrivo del piroscafo con la assegnazione di grano (di quella qualità sbarcata dal piroscafo) ai molini;

c) spesso, il grano deve essere sottoposto a operazioni di disinfestazione, per cui, in tal caso, il preventivo deposito è indispensabile;

d) è necessario procedere al graduale rinnovamento delle scorte di grano estero, a suo tempo costituite, onde evitare scondizionamenti onerosi.

L'Alto Commissario dell'alimentazione:
COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non crede opportuno concedere all'asilo infantile di Spineta (Campobasso) un congruo sussidio, che consenta ad esso di continuare l'opera di bene che da tempo va svolgendo. (19512).

RISPOSTA. — Il Ministero dell'interno ha concesso all'asilo infantile di Spineta (Campobasso) una sovvenzione di lire 50 mila nel novembre dello scorso anno.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se è vero che il Molise verrebbe escluso dai benefici dell'U.N.R.R.A.-Casas. (19477).

RISPOSTA. — In applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, nel corso dei prossimi esercizi finanziari, l'U.N.R.R.A.-Casas curerà la costruzione di alloggi popolari nei comuni di Campobasso, Isernia e Termoli.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere come mai al comune di Sant'Elena Sannita (Campobasso) siano state rimborsate lire 138.000 invece della complessiva somma di lire 321.460, occorsa per la ricostruzione dei registri dello stato civile depositati presso il tribunale di Isernia e distrutti dalla guerra. (19656).

RISPOSTA. — A causa della limitata disponibilità dei fondi assegnati, con legge 2 febbraio 1952, n. 52, al Ministero dell'interno, per la concessione ai comuni di contributi per la ricostituzione degli atti di stato civile di-

strutti in dipendenza, di eventi bellici, si è reso necessario contenere l'erogazione dei contributi stessi in misura inferiore alle proposte all'uopo formulate dai prefetti.

Inoltre, nel caso specifico, il comune di Sant'Elena Sannita aveva compresa, fra le altre spese sostenute per il titolo anzidetto quella di lire 114.600, per l'autenticazione degli atti ricostituiti non ammessa ai benefici della citata legge.

Il Sottosegretario di Stato. PUGLIESE.

COLOGNATTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere se, informati delle pietose condizioni in cui sono avventurosamente accantonati a Trieste molti profughi dall'Istria, quali piani organici e solleciti di sistemazione siano stati disposti ed in quale forma si è provveduto alla loro civile assistenza, doverosa per ovvia ragione di solidarietà umana e nazionale.

La recente bufera di gelo che a Trieste si è aggravata con l'infuriare della « bora » più violenta come era facilmente prevedibile, ha sconvolto le inadeguate sistemazioni sprovviste di solide porte, di finestre e di coperture e specialmente dei necessari mezzi di riscaldamento, mettendo questi profughi già vittime della più grave sventura avendo perduto la propria casa, la propria terra ed il proprio lavoro, in disperate condizioni di disagio. La stampa ha pubblicato notizie e fotografie di angosciosi episodi di cui sono vittime specialmente vecchi, donne e bambini.

È inutile pensare che possa provvedervi da sola la già depressa città di Trieste; è evidentemente un fatto che richiede la solidarietà e la comprensione di tutta la nazione.

La perdita delle proprie terre di confine a seguito di una guerra disgraziata impone la solidarietà di tutta la nazione a favore dei disgraziati innocenti profughi da tali terre. L'assistenza ai profughi mette tutta l'Italia di fronte al giudizio del mondo civile imponendo fatalmente il confronto fra l'Italia ed altri paesi cui il dopoguerra ha creato identiche condizioni. Ritengo che il nostro Governo, che vanta una base cristiana, cattolica e democratica, non possa rimanere indifferente a tali gravi episodi. (19126).

RISPOSTA. — La sistemazione alloggiativa odierna dei profughi affluiti a Trieste presenta carattere di precarietà in quanto, di fronte ad una limitata capacità ricettiva, il numero degli esuli cui si è dovuto assicurare un asilo di emergenza è di ben 15 mila unità.

La precarietà di tale situazione è stata messa in evidenza dalle eccezionali perturbazioni del mese scorso e alle necessità del momento si è cercato di ovviare con provvedimenti contingenti e provvisori.

Iniziativa sono in corso per assicurare una sistemazione alloggiativa più rispondente alle esigenze familiari, igieniche e morali di questi nostri connazionali particolarmente colpiti dalle conseguenze della guerra.

È stato inoltre preordinato un programma di massima che, inquadrando e sollecitando l'attuazione di provvidenze già adottate e prevedendone altre sempre su una base di concreta e rapida realizzazione, mira ad assicurare ad una buona parte degli esuli un'ideale sistemazione nel resto della Repubblica e il loro reinserimento nella vita produttiva nazionale.

Tutto viene, ora, predisposto perché di tale programma, nel suo complesso, possa essere eseguita l'attuazione nel mese di agosto 1956.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. RUSSO.

CORONA ACHILLE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della seguente notizia pubblicata nel n. 39 (24 settembre 1955) de *La Voce Misena*, settimanale religioso, politico, sociale edito a Senigallia (Ancona) direttore responsabile monsignor Alberto Polverari:

« Atto generoso per il nuovo seminarista: il giovane Pierbattisti Sergio, che ha ottenuto il posto ai cantieri navali riuniti di Ancona con l'aiuto del parroco, ha destinato al nuovo seminarista di Senigallia un mensile intero in riconoscenza della grazia ottenuta. Ci congratuliamo vivamente coll'ottimo giovane, aggiustatore meccanico, e ci auguriamo che in simili occasioni si ripeta tale gesto ».

L'interrogante chiede quindi di conoscere come sia avvenuta tale assunzione e quali provvedimenti il Ministero intende prendere perché il collocamento in provincia di Ancona avvenga nella forma e attraverso gli organi stabiliti dalla legge. (2194, già orale).

RISPOSTA. — Poiché detta interrogazione, all'ordine del giorno della Camera dei deputati per la seduta del 20 corrente, non ha potuto essere oralmente svolta, si ha il pregio di assicurare, con la presente, che il lavoratore Pierbattisti Sergio è stato regolarmente assunto dai cantieri navali di Ancona per il tramite del competente ufficio di collocamento.

Il lavoratore in parola, residente a Mondolfo (Pesaro) ed iscritto nelle liste di collocamento di quel comune è stato, infatti, autorizzato dal competente ufficio di Ancona, con provvedimento di migrazione temporanea, ad assumere servizio, presso i cantieri riuniti, con la qualifica di « aggiustatore meccanico ».

Come è noto, l'articolo 14, terzo comma, punto d), della legge 29 aprile 1949, n. 264, attribuisce la facoltà di scelta nominativa ai datori di lavoro, quando trattisi di « primo avviamento di lavoratori in possesso di titoli di studio rilasciati da scuola professionale »; ciò che si è verificato nell'ipotesi segnalata dall'onorevole interrogante essendo il Pierbattisti, appunto, in possesso del diploma rilasciato dall'istituto tecnico professionale di Ancona.

Il Ministro. VIGORELLI.

COVELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quale fondamento di verità abbia la ventilata determinazione di comprendere la « Fondazione del Vittoriale » nell'elenco degli enti da sopprimere e che a tale scopo sarebbe stata predisposta la nomina di un commissario straordinario incaricato di curarne la liquidazione.

L'interrogante osa sperare che si tratti solo di voci senza consistenza e che sia quindi evitato ancora un oltraggio ai valori storici che costituiscono la vitalità dello spirito nazionale nella sua più alta espressione e che non si voglia mortificare la dignità e la fierazza del combattentismo italiano riducendo magari il « Vittoriale » ad un freddo museo. (19627).

RISPOSTA. — Si risponde a nome del Presidente del Consiglio per assicurare che la notizia, secondo cui tra gli enti da sopprimere sia da comprendere la fondazione del Vittoriale, è destituita di ogni fondamento.

Il Ministro della pubblica istruzione.
ROSSI.

CREMASCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per definire la domanda di pensione inoltrata al servizio dirette militari nuova guerra dall'ex militare Corradi Sergio fu Vittorio. (10402).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, trasmesso al comune di Soliera (Modena) in data 8 marzo 1956 per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CREMASCHI. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere i motivi per i quali il sindaco di Montefiorino (Modena) e l'ufficio dell'igiene provinciale di Modena, non abbiano provveduto a richiamare il parroco di Farneta perché costruisca un pozzo nero atto a raccogliere integralmente il liquido che esce dalla concimaia di sua proprietà ubicata e scoperta nel centro dell'abitato di Farneta, nonostante le predette autorità siano state dai cittadini del luogo e dall'interrogante sollecitate.

L'interrogante fa presente inoltre che dalla summenzionata concimaia defluisce del liquido che scorrendo per i viottoli pubblici ha inquinato l'acqua del pozzo artesiano che trovasi vicino alla concimaia, fino al punto da rendere l'acqua non potabile e pregiudicate le fondamenta delle abitazioni circostanti; e pertanto si chiede di conoscere quali provvedimenti intenda adottare finché le norme igieniche vigenti siano fatte rigorosamente rispettare. (19221).

RISPOSTA. — Da parte dei competenti organi prefettizi sono già state impartite al sindaco di Montefiorino precise disposizioni per la eliminazione degli inconvenienti igienici derivanti sia dalla concimaia sita in terreno del beneficio parrocchiale di Farneta, sia dalle altre concimaie che si trovano in condizioni similari.

In data 28 febbraio scorso tali disposizioni sono state rinnovate, assegnando un termine di 60 giorni per l'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare gli inconvenienti stessi.

Stante quanto sopra questo Ministero non ha interventi da svolgere nella questione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno.
PUGLIESE.

CREMASCHI, GELMINI, BORELLINI GINA e RIOCI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere con quali norme di legge abbia potuto consegnare direttamente alla cassa della formazione della piccola proprietà contadina i 620 ettari di terreni dimessi dal centro allevamento quadrupedi di San Martino Spino in Mirandola (Modena), e non al Ministero delle finanze come previsti nell'articolo 9 della legge di riforma dei depositi cavalli stalloni pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1954, in base alla quale la consegna del terreno venne effettuata.

Gli interroganti chiedono pure di sapere come sia stato possibile consegnare i 620 ettari di terreno sopra menzionati alla cassa per la

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

formazione della piccola proprietà contadina ai sensi della legge sopracitata, parecchi mesi prima dell'avvenuta pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, della legge in questione, nonostante all'articolo 9 di questa legge si trovi scritto che la cessione del terreno deve avvenire fra il Ministero delle finanze e quello dell'agricoltura entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge medesima. (19342).

RISPOSTA. — Secondo la ripartizione fatta dal Ministero della agricoltura e delle foreste, dei terreni in uso all'ex centro rifornimento quadrupedi di Mirandola in San Martino Spino, circa 600 ettari devono essere alienati, ai sensi della legge 30 giugno 1954, n. 549, alla cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

In attesa del perfezionamento delle pratiche di dismissione, detti terreni, per assicurare la continuità dei lavori di aratura e semina, sono stati dati in provvisoria consegna all'ente destinatario, su richiesta ed a cura dello stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste e senza eccezioni da parte di quello delle finanze.

Tale provvisoria consegna ha avuto luogo a partire dal 30 agosto 1954, e cioè posteriormente alla data di entrata in vigore dell'anzidetta legge n. 549.

Il Sottosegretario di Stato: BERTINELLI.

CUCCO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga giusto e opportuno che sia elevato l'assegno agli ufficiali in pensione, che è tuttora di lire cento per i capitani e di lire trecento per gli ufficiali superiori;

se non ravvisi l'urgenza di un provvedimento di adeguamento di questo assegno di così irrisoria integrazione da suonare quasi offesa verso una categoria di benemeriti servitori dello Stato, che tutta una vita hanno dedicato con nobile dedizione al dovere e alla patria. (18815).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante si riferisce evidentemente all'assegno speciale corrisposto agli ufficiali dell'esercito in base alla legge 9 maggio 1940, n. 371.

Al riguardo si fa presente che detto assegno ha carattere di una provvidenza mutualistica integrativa del trattamento di quiescenza a carico dello Stato. Ciò è dimostrato anche dal fatto che l'assegno stesso non compete a tutti gli ufficiali, ma soltanto a quelli dell'esercito, per i quali la ritenuta a favore della cassa

ufficiali è all'uopo elevata dall'1 al 2 per cento dello stipendio lordo.

Una rivalutazione, quindi, del ripetuto assegno, ponendo l'onere relativo a carico dello Stato, postulerebbe l'estensione del beneficio agli altri ufficiali.

Per altro, questo Ministero, che pur si era posto il problema e l'aveva studiato con ogni attenzione, ha dovuto constatare l'impossibilità di pervenire a concreti risultati a causa delle difficoltà di ordine finanziario, dovute anche alla necessità di destinare i fondi potuti reperire in bilancio ad altre esigenze ancor più pressanti proprio nello stesso campo del tenore di vita del personale militare.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

DANIELE. — *Al Ministro dell'interno.* -- Per conoscere se risponde a verità che l'amministrazione comunale di Fasano (Brindisi) paga uno stipendio intestato al direttore del locale ufficio imposte di consumo, mentre in realtà quel comune non risulta avere avuto mai un dipendente con tale mansione, e se non ritiene opportuno disporre una rigorosa inchiesta in proposito, per accertare le eventuali responsabilità di tale irregolare situazione. (19504).

RISPOSTA. — Il servizio di riscossione delle imposte di consumo nel comune di Fasano è appaltato — ad aggio — alla ditta Cremonini e il personale occorrente, compreso il direttore, come previsto nel contratto, è alle dirette dipendenze ed a totale carico della predetta ditta.

Allo stato, nessun emolumento risulta corrisposto dal comune al predetto direttore, a meno che l'onorevole interrogante non intenda riferirsi al rimborso cui il comune è tenuto verso la ditta in virtù della legge 5 settembre 1947, n. 904, per i maggiori oneri intervenuti successivamente alla aggiudicazione del servizio. Detto rimborso, per altro, è stato ritenuto obbligatorio per il comune anche per effetto di un lodo arbitrale, emesso in data 19 luglio 1949.

Tale situazione verrà, comunque, superata con lo scadere del contratto, al 30 aprile del corrente anno, in quanto, qualunque possa essere la forma di aggiudicazione, non sarà rinnovata la clausola di rimborso di maggiori oneri.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

DANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* -- Per conoscere le sue determinazioni in merito alla ultimazione (secondo ed ultimo lotto)

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

dello stradale Cardà San Salvatore del comune di Roccavaldina (Messina). (18464).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di fondi non hanno finora consentito di poter accogliere la richiesta avanzata dal comune di Roccavaldina intesa ad ottenere, ai sensi della legge 15 febbraio 1953, n. 184, il contributo dello Stato per il completamento della strada di allacciamento della frazione San Salvatore che servirebbe a congiungere anche la località Cardà.

Attualmente sono in corso di ultimazione i lavori del primo lotto di tale strada per un importo di lire 50 milioni.

Si può assicurare che della necessità di completare il tratto di strada in questione non si mancherà di tener conto in relazione alle future possibilità di finanziamento.

Il Ministro: ROMITA.

DANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*

Per conoscere il motivo per il quale non è stata aperta al traffico la variante alla statale Messina-Catania costruita dall'A.N.A.S., nell'abitato di Letojanni (Messina), e per quale epoca è prevedibile l'apertura al traffico di tale variante. (19493).

RISPOSTA. — L'impresa assuntrice dei lavori di completamento della costruzione della variante per l'eliminazione dei due passaggi a livello, siti lungo la strada statale n. 114 « Orientale Sicula » nei pressi di Letojanni, ha ultimato i lavori stessi con circa venti giorni di anticipo rispetto al termine contrattuale (17 marzo 1956).

Il compartimento della viabilità di Palermo ha aperto al traffico la detta variante il 9 marzo 1956 e cioè dopo di averlo fatto dotare delle opere accessorie (come cartelli di segnalazione, paracarri, ecc.).

Il Ministro: ROMITA.

DANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*

Per conoscere lo stato della pratica di finanziamento sulla legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'importo di lire 25 milioni, per la costruzione delle fognature del comune di Mongiuffi Melia (Messina) finanziamento già proposto e di cui è stata data comunicazione al comune interessato con lettera 31 aprile 1952, n. 4211. (19415).

RISPOSTA. — Per l'emissione del decreto di concessione formale del contributo statale per i lavori di costruzione della fognatura nel comune di Mongiuffi Melia (Messina), si è in attesa che il comune interessato, al quale ne

è stata fatta richiesta con nota 20 febbraio 1956, n. 11062, trasmetta una delibera (debitamente approvata dalla giunta provinciale amministrativa), con la quale si approva il progetto generale e di stralcio nel rispettivo importo di lire 44.665.000 e di lire 25.100.000 e si stabilisce con quali mezzi si intenda far fronte alla relativa spesa.

Non appena tale atto sarà pervenuto a questo Ministero, saranno, senz'altro, adottati gli ulteriori provvedimenti per la sollecita definizione della pratica.

Il Ministro: ROMITA.

DAZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi in base ai quali viene mantenuto in servizio il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dottor Giovanni Palma, nonostante il fatto che egli abbia superato già da tempo i limiti di età. (2198, già orale).

RISPOSTA. — Poiché detta interrogazione, all'ordine del giorno della Camera dei deputati per la seduta del 20 marzo 1956, non ha potuto essere oralmente svolta, si chiarisce che, per la carica di direttore generale dell'I.N.P.S. non sono previsti, nell'ordinamento dell'istituto medesimo, limiti di età. Nel caso specifico, comunque, con decreto del Presidente della Repubblica, in data 31 gennaio 1956, è stato nominato il nuovo direttore generale dell'ente in questione nella persona del dottor Faffaele Memmo.

Il Ministro: VIGORELLI.

DE CAPUA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra che interessa il signor Michele Mazzilli di Francesco, da Gravina (Bari), posizione n. 1157883.

L'interrogante è edotto che per la pratica in discussione venne predisposto schema di provvedimento trasmesso al comitato di liquidazione con elenco del 16 dicembre 1954, numero 59123, per l'esame di merito e per l'ulteriore corso. (16623).

RISPOSTA. — Lo schema di provvedimento trasmesso al comitato di liquidazione risulta non aver avuto seguito, poiché dal predetto comitato si è ritenuto necessario provvedere ad un supplemento di istruttoria, onde acquisire agli atti copia integrale della cartella clinica relativa al ricovero subito dal Mazzilli presso l'ospedale militare di Bari nel dicembre 1943.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

DE CAPUA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione spettante alla signora Damiana Ragno, da Molfetta (Bari), quale vedova del signor Nicolò Spadavecchia. Numero di posizione 18.313(?). (17681).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DE CAPUA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando sarà definita la pratica di pensione indiretta nuova guerra, spettante alla signora Antonia Del Giudice fu Leonardo, madre dell'ex militare deceduto Leonardo Spagnoli fu Tommaso. (17684).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo spedito al comune di San Marco in Lamis (Foggia) in data 22 febbraio 1956, per la notifica all'interessata.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DE' COCCI, BALLESI, DE BIAGI, FALLETTI, LARUSSA E SENSI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere — constatato che l'Italia rappresenta oggi l'unico paese in Europa che non disponga di servizi telestampanti — quali provvedimenti intenda adottare per ampliare gli insufficienti programmi di sviluppo, accennati dal ministro stesso nella sua risposta in data 5 dicembre 1955 ad analoga interrogazione, in base ai quali è da presumere che molti anni dovranno trascorrere prima che le aziende possano effettivamente avvalersi in proprio dei servizi in questione.

Tenuto presente il grande incentivo che tale mezzo di collegamento può presentare per lo sviluppo del commercio internazionale e particolarmente per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, la cui tecnica commerciale presuppone collegamenti della massima rapidità ed economicità, quali quelli Telex possono dare, avuto riguardo alla fondamentale importanza del settore economico dell'esportazione ortofrutticola ed agrumaria per la vita del paese, gli interroganti ritengono indilazionabile l'adozione di provvedimenti speciali, onde consentire alle aziende esportatrici in questione la sollecita disponibilità di tale servizio, risultando tecnicamente possibile il collegamento fra le principali zone di esportazione italiane e la rete delle centrali esistenti la cui congiunzione con l'estero è già in corso di allestimento. (18869).

RISPOSTA. — Il servizio Telex ha avuto regolare inizio in Italia a partire dal 1° marzo 1956.

Concluso infatti il periodo sperimentale delle nuove centrali di Milano e Roma, ciascuna capace di 100 numeri di abbonato, lo scambio della corrispondenza telex è stato ammesso tra le due città ed esteso anche a Trieste, dove era già in servizio una centrale Telex per 32 abbonati, collegata con l'Austria.

Sono ora in corso di allestimento le teste di linea internazionali che dovranno assicurare l'estensione del servizio in parola con i paesi europei ed extraeuropei, mentre è praticamente completato il progetto dell'ampliamento del Telex nelle maggiori città italiane, che potrà avere esecuzione entro l'anno.

Posso al riguardo soggiungere che tale progetto, come auspicato nell'interrogazione, tiene nel massimo conto, fra l'altro, gli interessi delle ditte in esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari in relazione alla riconosciuta importanza rivestita dal settore.

Il Ministro: BRASCHI.

DEL FANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno aderire alla richiesta della cooperativa edilizia « Tesoro » di Chieti, della quale fanno parte funzionari dell'intendenza di finanza, tendente ad ottenere il mutuo necessario per portare a termine i lavori, da tempo richiesto alla competente direzione generale dell'edilizia popolare e sovvenzionata (legge 2 luglio 1949, n. 408). (19581).

RISPOSTA. — La domanda della cooperativa edilizia « Tesoro » di Chieti sarà segnalata alla apposita commissione incaricata di procedere all'istruttoria ed alla assegnazione dei contributi per il prossimo esercizio finanziario.

Poiché, però, l'onorevole interrogante ha segnalato che la richiesta di mutuo sarebbe stata avanzata dal sodalizio per portare a termine i lavori, si tiene a precisare che l'eventuale inizio dei lavori, senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero precluderebbe la possibilità di procedere alla concessione del contributo dello Stato richiesto.

Il Ministro: ROMITA.

DEL VECCHIO GUELFI ADA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare a favore del porto di Bari per alleviare lo stato di miseria crescente dei portuali baresi, dovuta al perdurare di povertà dei traffici.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

Se non ravvisi la necessità e l'urgenza di riattivare tutte le linee di navigazione ed includere il porto commerciale di Bari tra gli scali obbligatori. (19103).

RISPOSTA. — Nell'intento di venire incontro ai desideri manifestati dalle categorie economiche interessate, il Ministero della marina mercantile non ha mancato di promuovere la inclusione dell'approdo di Bari quale scalo obbligatorio, in andata o in ritorno, di quasi tutti gli itinerari delle linee regolari esercitate dalle società di preminente interesse nazionale. Anche di recente, per venire incontro ai desideri manifestati dalle categorie economiche interessate, è stato disposto che il piroscafo « Toscana » e la motonave « Paolo Toscanelli », adibiti ai servizi sovvenzionati per l'Australia, facciano scalo regolarmente a Bari, nel viaggio di ritorno.

Per quanto riguarda il ripristino delle altre linee adriatiche in esercizio prima della guerra, la scarsa disponibilità di tonnellaggio non ha finora consentito l'attivazione di altri servizi.

La questione, comunque, rientra nel più ampio quadro del riassetto dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, che, come è noto, è attualmente all'esame del C.I.R.

Il Sottosegretario di Stato: TERRANOVA.

DEL VESCOVO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potrà essere ripresa la costruzione dell'edificio scolastico di Trito, frazione di Locorotondo (Bari), per il quale fu aperta una cava per il materiale da adibirsi alle opere murarie, senza che successivamente se ne sia fatto nulla. (18019).

RISPOSTA. — Per la costruzione di una scuola elementare rurale nella frazione Trito, del comune di Locorotondo (Bari), venne fatta nell'anno 1951 donazione al predetto comune da parte del professore Trincherà di un suolo di sua proprietà.

In previsione di tale costruzione venne aperta nei pressi del suolo una cava di pietra, la quale, a seguito del cambiamento dell'amministrazione comunale, rimase abbandonata e non più utilizzata.

Attualmente il comune di Locorotondo ha presentato domanda al Ministero della pubblica istruzione, intesa ad ottenere il contributo statale, ai sensi della legge n. 645, per la costruzione nella predetta frazione Trito di una scuola elementare e di una scuola materna.

Tale richiesta sarà esaminata, di intesa con questa amministrazione, in sede di formulazione dei programmi delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici previsti dalla citata legge n. 645.

Il Ministro ROMITA.

DE MARZIO. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere quali permessi siano stati finora accordati all'E.N.I. e alle società ad esso collegate distintamente nell'Italia peninsulare ed insulare, ad esclusione della Valle Padana, per ricerche di idrocarburi e quali domande di permesso siano attualmente in corso di esame in relazione a richiesta dell'E.N.I. e di società collegate e in quale data siano state presentate;

per conoscere altresì, nel caso in cui rispondano a verità le notizie di una intensificata richiesta di permessi da parte dell'E.N.I. e delle società collegate, se non ritiene che tale comportamento del sopraddetto ente non miri a sabotare la finalità di favorire il concorso dell'iniziativa privata, che, secondo responsabili dichiarazioni governative, si proporrebbe il progetto di legge per la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi attualmente all'esame della commissione industria. (18970).

RISPOSTA. — Alle società del gruppo E.N.I. risultano accordati i seguenti titoli, in atto vigenti, per la zona di esclusiva:

1° nel territorio peninsulare:

all'A.G.I.P.-Mineraria: n. 2 concessioni per complessivi . . . ettari	1.493
all'A.G.I.P.-Mineraria: n. 13 permessi di ricerca per complessivi »	653.775

Totale ettari 655.268

2° nel territorio della Sicilia:

all'A.G.I.P.-Mineraria: n. 3 permessi per complessivi . . . Ha	98.817
alla società mineraria Sicilia Orientale (M.I.S.O.): n. 4 permessi di ricerca per complessivi »	70.875
alle società imprese perforazioni (S.A.I.R.): n. 2 permessi di ricerca per complessivi . . . »	91.320
alla società Vulcano: n. 2 permessi di ricerca per complessivi »	98.750

Totale Ha. 359.762

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

Le società del gruppo E.N.I. hanno presentato finora n. 89 domande di permesso di ricerca per complessivi chilometri quadrati 56 mila circa.

Di tali domande una è stata presentata nel 1953, n. 14 nel 1954 e n. 74 nel 1955.

In atto l'amministrazione ammette ad istruttoria formale ogni istanza tendente ad ottenere nel territorio peninsulare permessi di ricerca di idrocarburi da parte di qualsiasi impresa, sia essa di Stato o privata e per qualsiasi estensione singola o complessiva.

Al rilascio dei titoli minerari si procederà unicamente in base ai criteri della nuova disciplina giuridica del settore estrattivo degli idrocarburi.

Si esclude, pertanto, che un'eventuale intensificazione delle richieste dei permessi di ricerca da parte dell'E.N.I. o delle imprese private possa in alcun modo pregiudicare le finalità che la nuova disciplina si propone.

Il Ministro CORTESI

DE TOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato di definizione della pratica di pensione di guerra dell'ex militare Federico Romito di Michele, abitante a Bari in via Enrico Toti n. 6. La pratica stessa ha il numero di posizione 1339772. (18479).

RISPOSTA. — Per poter definire la pratica di pensione, si è in attesa che i carabinieri, il distretto militare, la questura di Bari e il Ministero della difesa-marina trasmettano tutti quei documenti e dichiarazioni in loro possesso, al fine del ricinascimento o meno del diritto all'assegno da parte del richiedente.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

DIAZ LAURA E JACOPONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Sulla grave crisi della Società elettrica elbana S.E.D.E., che ha privato della energia elettrica tutta l'isola e del rifornimento idrico i suoi più importanti centri.

Gli interroganti desiderano conoscere

se corrisponde al vero la notizia che l'amministrazione comunale di Portoferraio, pur avendo realizzato uno sforzo superiore alle sue possibilità, è stata lasciata dai competenti organi di Governo priva degli aiuti necessari nella cospicua impresa di rimodernare e adeguare gli impianti della S.E.D.E.;

se è esatta la informazione che la eventualità di uno stanziamento di fondi da parte dell'I.M.I.-E.R.P. sia stata frustrata da un

espresso divieto delle autorità americane che controllano l'istituto,

se risulti esatta la notizia che l'onorevole Togni ha convocato a Roma il prefetto di Livorno per la questione dell'energia elettrica elbana, così come informano i giornali;

se l'onorevole ministro non ritenga di esperire ogni possibile sforzo perché ai comuni elbani sia assicurato il finanziamento necessario all'adeguamento della centrale in modo che essi possano farla funzionare con gestione consortile;

se, in mancanza di questa più giusta soluzione, l'onorevole ministro non ritenga di adoperarsi per accelerare quanto più possibile l'approvazione della recente delibera del comune di Portoferraio con la quale si assicura comunque il funzionamento della centrale assegnandone la gestione ad un gruppo privato. (18124).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del ministro dell'interno.

A questo Ministero risulta che tutti gli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica dell'Elba - in precedenza gestiti dalla Società elettrica dell'Elba (S.E.D.E.) - società per azioni - sono stati assunti in locazione dal 1° febbraio 1956 dalla società termoelettrica elbana società per azioni, con sede sociale in Portoferraio, come da delibera di detto comune, proprietario della quasi totalità del pacchetto azionario e della centrale termoelettrica.

La segreteria del comitato interministeriale dei prezzi, d'intesa con questa amministrazione e con le autorità locali, ha subordinato la concessione di ulteriori contributi per onere termico in favore della predetta azienda alla esecuzione di un programma di miglioramento degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica dell'isola.

In conformità di quanto sopra, la Società termoelettrica elbana ha recentemente comunicato al C.I.P. di avere programmato il potenziamento della centrale di Portoferraio mediante l'installazione, da effettuarsi gradualmente entro e non oltre il corrente anno 1956, di 5 nuovi gruppi termoelettrici per una potenza complessiva di 6.400 chilovattora.

Questo Ministero, d'intesa con le autorità locali, segue attentamente la situazione al fine di assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica all'utenza civile ed industriale dell'Elba.

Il Ministro dell'industria e del commercio: CORTESE.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

FARALLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere il suo pensiero a proposito dei più recenti provvedimenti messi in atto dagli organi direttivi della S.I.A.E. (Società italiana autori ed editori) — ente morale che deve esercitare, a sensi di legge, la protezione del diritto d'autore — i quali, non paghi della discriminazione « per censo » già adottata in seno alla società fra soci e semplici iscritti, hanno con delibera del 10 dicembre 1955, entrata in vigore il 1° gennaio 1956, notevolmente aumentato i minimi di incasso (per la sezione musica), minimi che valgono a determinare i requisiti particolari richiesti onde ottenere la qualifica di socio, con la conseguente ingiusta esclusione da tutti i diritti connessi a tale qualifica (partecipazione alla formazione degli organi sociali, trattamento provvidenziale e di pensione, ecc.) della grande massa degli iscritti.

L'interrogante desidera inoltre sapere se il Presidente del Consiglio ritiene compatibile con i principî statutarî della S.I.A.E. e con i diritti acquisiti dai suoi iscritti, l'altra delibera in data 3 dicembre 1955, mossa evidentemente da spirito discriminatorio, in virtù della quale non concorreranno più alla ripartizione dei proventi derivanti da esecuzioni pubbliche, in manifestazioni e trattenimenti danzanti, quelle opere che non siano riprodotte per le stampe, determinando così gravissimo danno alla stragrande maggioranza degli iscritti e indebito profitto, che si concreta in somme molto ingenti, a una minoranza privilegiata la quale trova la sua caratterizzazione nei ben noti *trust* editoriali.

Siffatti provvedimenti ingiusti, arbitrari e antidemocratici, appaiono all'interrogante di una preoccupante gravità, per cui invoca un adeguato intervento da parte del Governo per l'abrogazione dei medesimi, cosa che eliminerebbe la umana inquietudine dalla quale oggi è turbata la grande famiglia della Società autori ed editori, riportando in pari tempo un certo afflato di moralità in questo importante e particolare settore della vita nazionale. (18774).

RISPOSTA. — L'attuale distinzione tra « soci » ed « iscritti » trova riscontro nell'ordinamento della S.I.A.E. del 1882 ed è stata adottata dal nuovo ordinamento della Società quale risulta dallo statuto sociale approvato con regio decreto 24 agosto 1942, n. 1799, e sostanzialmente modificato con il decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 1948, n. 643.

È da rilevare che la distinzione è fondata più che sul « censo » — come ritiene l'onorevole interrogante — sul principio della professionalità nell'attività di autore e di editore che viene accertata mediante il minimo di incasso. Come è noto sono, difatti, soci gli iscritti alla S.I.A.E. da almeno cinque anni che siano autori, ovvero editori, ovvero concessionari dei diritti di rappresentazione, ovvero produttori cinematografici che ne facciano domanda e che diano loro un minimo di incassi, attraverso le loro opere affidate alla tutela della società.

Tra i « soci » ed « iscritti », comunque, non esiste alcuna discriminazione o sperequazione per ciò che concerne la protezione delle opere, la provvigione, gli incassi, i controlli sull'operato della società ed in genere l'applicazione del mandato sociale.

A tale proposito si desidera assicurare che la richiesta di un riesame dell'assetto statutario della S.I.A.E. verrà senz'altro presa in considerazione, essendo intenzione del Governo che lo statuto della società rifletta le osservazioni ed i suggerimenti avanzati dal Parlamento in questa come in altre occasioni.

Per quel che riguarda, in particolare, la misura dei « minimi d'incasso » per la sezione musica, si precisa che le cifre cui si riferisce l'onorevole interrogante sono le seguenti, come risulta dal testo della delibera del 10 dicembre 1955:

a) per gli autori di brani staccati di opere liriche	L. 3.500.000
b) per gli autori di composizioni varie	» 4.000.000
c) per gli autori di parole di composizioni varie	» 2.400.000
d) per gli editori di musica	» 20.000.000

Occorre tenere presente che i « minimi » su riportati, sono in relazione ad un periodo di cinque anni. Pertanto, se essi vengono riferiti ad anno solare, risultano compresi, per gli editori, tra le 480 mila e le 800 mila lire annue, mentre per gli editori non devono essere inferiori ai 4 milioni annui.

Queste cifre non sembrano rilevanti, ove si tenga presente che i « minimi di incasso » richiesti per gli autori non si discostano notevolmente dal « minimo imponibile » (pari a lire 540 mila secondo la legge 5 gennaio 1956, n. 1, sulla perequazione tributaria) agli effetti dell'imposta complementare ed anzi, in qualche caso, non raggiungono nemmeno tale limite.

Per quanto concerne il secondo quesito dell'interrogazione va precisato che le norme cui

accenna l'onorevole interrogante, di cui alla delibera 3 dicembre 1955, riceveranno concreta applicazione, come è stato assicurato dalla Presidenza della S.I.A.E., solo dopo che verranno determinate le necessarie modalità tecniche per l'applicazione stessa.

La società si propone con esse l'intento di moralizzare il settore delle esecuzioni musicali nelle sale da ballo, nel quale si sono verificati negli ultimi tempi abusi ed irregolarità realizzati mediante esecuzioni di composizioni estemporanee manoscritte di incerta origine. Allo scopo di eliminare tali inconvenienti la S.I.A.E. si proporrebbe per il futuro di escludere nella ripartizione dei proventi derivanti dalle esecuzioni effettuate esclusivamente nelle sale da ballo, quei ballabili o canzoni non pubblicati per la stampa o in altro modo in un numero sufficiente di esemplari così da poter accertare i nomi dei vari autori beneficiari.

È infine da tenere presente che le norme di applicazione della disposizione verranno predisposte, come si dichiara nella citata delibera, tenendo presenti le particolari esigenze connesse alle utilizzazioni delle composizioni musicali nelle manifestazioni danzanti in modo da non pregiudicare o, comunque, menomare i diritti degli effettivi autori delle composizioni stesse.

A tale scopo il Governo, attraverso i propri rappresentanti negli organi di direzione della S.I.A.E., presterà particolare attenzione alla formulazione delle norme in esame sempreché venga deciso di dare applicazione alla disposizione di cui si tratta,

Il Sottosegretario di Stato NATALI.

FERRARI FRANCESCO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere notizie della pratica di pensione indiretta nuova guerra relativa al signor Morozzo Enrico, padre del militare caduto Luigi, posizione 18053, per la quale il competente servizio — ufficio collegamento parlamentare — non ha potuto fornire notizie all'interrogante perché il fascicolo è stato inviato presso un ufficio del servizio stesso in data 13 ottobre 1954 e non è ancora tornato al suo posto in archivio. Questa risposta è stata data all'interrogante, che si interessa della pratica da circa dieci mesi, più di una volta, e l'ultima circa un mese fa. (16525).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo spedito al comune di Oristano (Cagliari) in data 2 febbraio 1956 per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

FORMICHELLA, SPONZIELLO CUCCO, DE TOTTO E CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le ragioni per cui non sono stati pubblicati i risultati del concorso bandito con decreto ministeriale 27 febbraio 1952 per 57 posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva, al quale partecipano circa 1.300 ufficiali dell'esercito, in servizio permanente e nella riserva.

Il concorso, annullato la prima volta per censure mosse dalla Corte dei conti e rinnovato ritualmente dal Ministero della difesa attraverso una nuova commissione, risulta siasi concluso da diversi mesi con la compilazione della graduatoria dei vincitori.

Ciò nonostante, alla distanza di moltissimo tempo dalla emanazione del bando di concorso e della definitiva espletazione di esso, non viene attuata la registrazione del decreto dei vincitori, creando, nella estenuante attesa, legittima apprensione nei concorrenti e il più vivo disagio nelle condizioni loro e delle famiglie. (18856).

RISPOSTA. — In ordine al decreto ministeriale concernente l'approvazione della nuova graduatoria di merito del concorso a 57 posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva, la Corte dei conti ha mosso dei rilievi attualmente all'esame dei competenti uffici.

L'amministrazione farà del tutto per definire la questione al più presto possibile.

Il Sottosegretario di Stato. BOVETTI.

FRANCESCHINI GIORGIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica relativa alla costruzione di case per i dipendenti del comune di Codigoro (Ferrara).

L'interrogante fa rilevare che sin dall'aprile 1951 è stata inoltrata — da parte del predetto comune — la domanda di finanziamento, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408. (18873).

RISPOSTA. — Con lettera in data 10 febbraio 1956, è stato concesso al comune di Codigoro (Ferrara), il contributo dello Stato, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, sulla spesa di lire 15 milioni occorrente per la costruzione di alloggi popolari per i dipendenti comunali.

Il Ministro. ROMITA.

GALATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere la situazione delle varie province italiane circa l'obbligo sco-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

lastico, prescritto dall'articolo 34 della Costituzione, grato se gli saranno forniti i relativi dati statistici. (18995).

RISPOSTA. — I dati relativi alla frequenza degli alunni delle scuole elementari e alla situazione dell'obbligo scolastico nelle varie province italiane sono periodicamente pubblicati a cura dell'Istituto centrale di statistica nell'*Annuario statistico della istruzione italiana*.

I singoli provveditori agli studi inviano al Ministero apposite schede scuola per scuola: le schede vengono poi trasmesse all'Istituto di statistica che provvede alla raccolta e alla elaborazione di tutti i dati ivi contenuti e alla loro pubblicazione.

L'ultimo annuario, edito nel 1955, si riferisce ai dati dell'anno scolastico 1952-53.

È imminente la pubblicazione di un altro annuario contenente i dati riferentisi all'anno scolastico 1953-54.

Il Ministro Rossi.

GALLICO SPANO NADIA. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se, di fronte alla gravissima crisi che ancora una volta grava sulla intera popolazione del bacino carbonifero del Sulcis a causa della persistente fortissima disoccupazione e che paralizza ogni attività economica, non intendano intervenire perché siano distribuiti al più presto agli aventi diritto i sussidi straordinari di disoccupazione. (19589).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante è ben a conoscenza che la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione, disciplinato dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, è sottoposta a talune limitazioni (località determinate e categorie particolari). Occorre, inoltre la esistenza di taluni requisiti, quali la non occupazione di almeno due membri della famiglia del lavoratore, il non godimento di sussidi ed indennità di altra natura, il versamento di almeno cinque contributi alla data di entrata in vigore della legge n. 264 (e cioè al 6 giugno 1949). Tale ultima condizione importa l'esclusione dal sussidio di tutti coloro che, disoccupati dal 1949 ad oggi, non possono far valere i cinque contributi versati prima del 6 giugno 1949.

Si aggiunge che il sussidio straordinario di disoccupazione ha carattere di complementarietà nei confronti delle condizioni di lavoro, delle industrie locali e dei lavori pubblici da eseguire, come pure dei cantieri di lavoro e dei corsi di riqualificazione, autorizzati da questo Ministero.

Ai fini della concessione del sussidio, infine, occorre una procedura formale complessa e cioè il parere di apposita commissione, il decreto interministeriale di concessione, la domanda degli interessati, nonché la esibizione della relativa documentazione.

È evidente pertanto che, date le esclusioni e le limitazioni stabilite dalla legge come pure a causa del tempo richiesto dall'accennata procedura formale, il sussidio straordinario di disoccupazione, mezzo eccezionale di assistenza economica a favore dei lavoratori involontariamente disoccupati, specie con il passare del tempo si è rilevato strumento non idoneo a soddisfare esigenze di carattere generale.

Questo Ministero, quindi, ha ritenuto di poter provvedere in forma più concreta ed immediata, autorizzando la istituzione sia di cantieri di rimboschimento e lavoro come di corsi professionali, a sollievo della disoccupazione, sulla base degli appositi piani, programmati dai competenti organi periferici (uffici del lavoro, d'intesa con le prefetture).

Detti piani sono ormai in corso di integrale attuazione tenuto conto della recente assegnazione di nuove disponibilità finanziarie, mentre apposite istruzioni sono state testé impartite a tutti gli uffici del lavoro, affinché sia curata l'immediata apertura dei cantieri scuola, specialmente in quelle località che maggiormente hanno risentito delle avversità atmosferiche.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere il contributo dello Stato sulla somma di lire 15 milioni, necessaria per la costruzione della nuova sede comunale di Paglietta (Chieti), atteso che i competenti organi del Genio civile di Chieti si sono dichiarati disposti a impiegare l'ammontare della perizia di ripristino della vecchia sede, prevista in lire 10 milioni, e compresa nel piano delle opere da finanziare per l'esercizio in corso, nella nuova costruzione il cui progetto esecutivo prevede una spesa globale di lire 25 milioni.

La realizzazione dell'opera suddetta ha particolare carattere di urgenza in quanto l'amministrazione comunale di Paglietta è stata costretta da dieci anni a mantenere i propri uffici in un'aula pericolante della vecchia sede danneggiata dalla guerra e che, a giudizio dei tecnici, non appare suscettibile di duraturo ripristino essendo, per i danni

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

subiti e per il conseguente abbandono, tutta la costruzione fatiscante. (18725).

RISPOSTA. — Con riferimento alla richiesta sopra indicata si comunica che la domanda del comune di Paglietta (Chieti), tendente ad ottenere il contributo dello Stato ai sensi della legge 15 febbraio 1953, n. 184, per la costruzione della sede municipale, sarà tenuta presente in sede di compilazione del prossimo programma di lavori da ammettere ai benefici previsti dalla citata legge.

Si deve, però, far presente che sono state già avanzate a questo Ministero numerose richieste per la realizzazione di opere del genere e che l'esiguità dei fondi disponibili, assolutamente insufficienti rispetto alle esigenze cui si deve far fronte, consentirà di accogliere solo un limitatissimo numero delle istanze pervenute.

Il Ministro: ROMITA.

GASPARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre la sollecita concessione del mutuo richiesto dal comune di Torino di Sangro (Chieti) per la sistemazione delle strade interne.

L'opera suddetta, dell'importo di lire 20 milioni, oltreché delle autorità locali anche dallo stesso ministro dei lavori pubblici, in risposta alla interrogazione n. 17417, relativa ad altra opera, viene ritenuta essenziale per arrestare, secondo il parere dei tecnici geologi, « il movimento franoso causato da un fenomeno di sfasciamento generale del complesso sabbioso, su cui sorge l'abitato » contribuendo a mantenere « il più asciutto possibile le sabbie sottostanti all'abitato ». (19114).

RISPOSTA. — La Cassa depositi e prestiti, dato il notevole complesso di richieste, dà la precedenza al finanziamento delle opere pubbliche di nuova costruzione e rispondenti a bisogni di più elementare imprescindibile necessità: acquedotti, fognature, cimiteri, case, scuole.

D'altronde, i lavori di sistemazione stradale hanno durata che si esaurisce prima degli oneri di un mutuo trentacinquennale, quali quelli d'istituto della Cassa che preferisce riservare le disponibilità ad opere di maggior rilievo e durata.

Tuttavia, in considerazione della esposta situazione del tutto particolare dell'abitato di Torino di Sangro, la Cassa depositi e prestiti aderisce, in via eccezionale, al richiesto mutuo di lire 20 milioni per la sistemazione delle strade interne dell'anzidetto comune.

L'operazione in parola sarà quanto prima sottoposta alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa.

Il Sottosegretario di Stato: VALMARANA.

GASPARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre la sollecita concessione del mutuo, richiesto dal comune di Roccaspinalveti (Chieti), per la costruzione dell'elettrodotto per le frazioni « Acquaviva », « Tesoro » ed altre, opere da tempo al contributo dello Stato.

Per la realizzazione della suddetta opera la Cassa depositi e prestiti ebbe da tempo a dare l'adesione di massima per la concessione del mutuo, ma alla adesione non è ancora seguita la concessione, con la conseguenza che alcune povere e disgraziate frazioni montane non hanno potuto avere prima dell'inverno la energia elettrica come, invece, avrebbero avuto nell'ipotesi che la pratica, da circa un anno pronta per la decisione, fosse stata portata all'esame del consiglio di amministrazione. (19282).

RISPOSTA. — Il comune, senza attendere la concessione formale del prestito, ha dato esecuzione ai lavori, mentre l'adesione è sempre manifestata — come espressamente indicato nella nota inviata al comune — sotto riserva dell'approvazione del consiglio di amministrazione, il quale dà corso alle concessioni gradualmente, secondo le disponibilità e per opere da eseguire.

Si assicura, ad ogni modo, che il mutuo in parola è stato concesso, in via eccezionale, con provvedimento 25 gennaio 1956, in corso di registrazione alla Corte dei conti.

Il Sottosegretario di Stato: VALMARANA.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, venendo incontro alla viva attesa delle popolazioni montane dell'alto e medio Sangro, non ritenga opportuno disporre sui fondi del prossimo esercizio finanziario il finanziamento almeno di un primo lotto di lavori per il prolungamento della strada provinciale n. 100 da Monteferrante a Roio del Sangro (Chieti).

L'opera suddetta, da tempo ammessa ai benefici della legge 30 giugno 1918, n. 1019, costituisce la più sentita aspirazione delle popolazioni interessate e viene giudicata dai tecnici come la premessa essenziale per la valorizzazione turistica e la rinascita di una vasta zona montana della vallata del Sangro. (19335).

RISPOSTA. — Come già è stato comunicato all'onorevole interrogante in risposta ad analoga interrogazione n. 12998 non è stato finora possibile finanziare, sia pure limitatamente ad un primo lotto, i lavori di costruzione della strada provinciale n. 100 — tratto Monteferrante — Roio del Sangro — la cui spesa ammonta a lire 100 milioni.

Comunque, si fa presente che, con ministeriale in data 2 marzo 1956, è stato interessato il Provveditorato regionale alle opere pubbliche dell'Aquila perché esamini la possibilità di includere la costruzione del predetto tronco stradale nel programma delle opere da ammettere nel prossimo esercizio finanziario, ai benefici del decreto-legge 30 giugno 1948, n. 1049 e della legge 23 luglio 1884, n. 333.

Il Ministro: ROMITA.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il sollecito finanziamento almeno di un primo lotto di lavori della strada di allacciamento al capoluogo della contrada Sambuceto, frazione del comune di Bomba (Chieti).

L'opera suddetta fu ammessa ai benefici della legge del 1948, n. 1049, sin dal 1924, ma il relativo progetto esecutivo, che trovasi da molto tempo al Provveditorato alle opere pubbliche dell'Aquila, non ha potuto ancora beneficiare di alcun finanziamento, malgrado la evidente necessità della costruzione e la grande e giustamente impaziente attesa delle popolazioni interessate. (19470).

RISPOSTA. — Per la costruzione della strada di allacciamento della frazione Sambuceto del comune di Bomba venne promesso in data 31 ottobre 1952, al comune interessato, il contributo dello Stato nella spesa di lire 40 milioni ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Poiché il suddetto ente non aveva presentato il progetto per l'esecuzione dell'opera nel termine fissato, con ministeriale del 9 marzo 1955, fu revocata la promessa di contributo.

In seguito a ciò, il comune di Bomba ha fatto pervenire premure al Provveditorato alle opere pubbliche di L'Aquila per la costruzione della strada in questione con i benefici del decreto-legge 30 giugno 1948, n. 1049, ai quali la strada stessa fu ammessa con decreto ministeriale 26 febbraio 1924, n. 2359.

Al riguardo sono state impartite le opportune istruzioni all'Ufficio del genio civile di Chieti per l'istruttoria sul progetto. Circa

il finanziamento dell'opera deve farsi ogni riserva in quanto i fondi assegnati annualmente, per opere del genere, sono assorbiti esclusivamente per la sistemazione ed il completamento di strade già costruite o in corso di esecuzione.

Il Ministro: ROMITA.

GATTO. — *Al Ministro del tesoro.* Per sapere se risponda a verità la notizia sparsasi a Venezia che verrebbe soppressa la commissione medica per le pensioni di guerra con sede in Venezia.

Tale notizia che, se vera, costituirebbe una menomazione del prestigio della città, capoluogo della regione veneta, è già stata smentita dall'onorevole Preti con sua lettera del 10 novembre 1955 indirizzata all'interrogante.

Di fronte al persistere ed anzi all'aumentare delle voci di soppressione, l'interrogante chiede se il ministro voglia dare una precisa smentita. (18593).

RISPOSTA. — Le diminuite esigenze del lavoro hanno indotto questo Sottosegretariato a predisporre un piano di ridimensionamento che comporta la soppressione di alcune commissioni mediche per le pensioni di guerra di cui è meno sentita la necessità, per il limitato numero di pratiche ad esse demandate.

In un primo momento, in considerazione del ventilato declassamento dell'ospedale militare marittimo di Venezia, era allo studio la soppressione della commissione medica. Successivamente, a seguito di precisazioni da parte dell'autorità militare circa il mantenimento dell'ospedale e tenuto conto che Venezia è il capoluogo della regione veneta, il provvedimento della soppressione della commissione non è stato più adottato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GELMINI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se, in relazione alle proposte avanzate dalla segreteria del comitato interministeriale dei prezzi per un aumento immediato dei prezzi dell'energia elettrica per il settore industriale e per un aumento successivo delle tariffe per il settore degli usi civili, con incalcolabili ripercussioni sugli utenti e su tutta l'economia del Paese, non intenda dare tranquillanti assicurazioni che nessun provvedimento del genere verrà adottato, anche in considerazione della fiorente situazione economica e tariffaria dell'industria elettrica, rilevata da recenti

comunicazioni delle stesse parti interessate: che verrà ulteriormente prorogato il funzionamento della Cassa conguaglio che ha soddisfatto finora alle esigenze di disciplina e di controllo nel settore elettrico: e che ogni decisione del Governo, intesa a modificare la situazione attualmente vigente, sarà sottoposta ad un preventivo esame e ad un esplicito voto del Parlamento. (19324).

RISPOSTA. — Le questioni prospettate con la sopra trascritta interrogazione sono attualmente all'esame del comitato interministeriale prezzi, che si è riunito il 29 febbraio 1956 e che tornerà a riunirsi il 31 corrente.

Circa l'opportunità di sentire sulle medesime il Parlamento, questo Ministero non può che confermare quanto ebbe occasione di dire in proposito nel suo discorso alla Camera dei deputati del 28 ottobre 1955, in sede di discussione del bilancio di questo dicastero; e precisamente: « sarò, come è ovvio, sempre a disposizione del Parlamento per comunicargli i risultati delle indagini e degli studi (sul problema elettrico) e per prendere atto dei suoi orientamenti e delle sue indicazioni ».

Il Ministro: CORTESE.

GELMINI, MONTANARI, CREMASCHI, BORELLINI GINA E RICCI — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se, in base ai dati che sono in suo possesso, è in grado di dare serie garanzie circa la stabilità e la solidità degli argini dei fiumi Secchia e Panaro nei quali, come è prevedibile, nei prossimi mesi, andranno a scaricarsi grandi masse di acque prodotte dallo scioglimento delle abbondanti nevicate cadute su tutto l'Appennino; e se, in considerazione del fatto che nel recente passato gli argini del Secchia e del Panaro subirono, causa le frequenti piene, notevoli logoramenti e anche cedimenti che provocarono estesi allagamenti, non crede, come sembra giusto ed opportuno agli interroganti, di dover intervenire affinché sia dato corso immediato a tutte le opere di sistemazione e di rafforzamento già approvate, e a quante altre ancora si rendessero necessarie per garantire la vita e i beni delle popolazioni interessate. (19336).

RISPOSTA. — I lavori di arginatura del Secchia e del Panaro sono stati in questi ultimi tempi ripresi nella loro totalità, in modo da dare garanzia per lo smaltimento delle piene anche di carattere imponente.

Comunque ulteriori lavori di rafforzamento sono in corso ed altri ancora verranno

gradualmente eseguiti nei prossimi anni, in attuazione di un piano organico generale già predisposto.

Si assicura comunque che gli uffici del Genio civile hanno l'attrezzatura necessaria per assicurare il servizio di vigilanza delle difese idrauliche durante i periodi di piena e per intervenire tempestivamente ove situazioni di emergenza lo richiedano.

Il Ministro: ROMITA.

GIACONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare (partigiano nella brigata Garibaldi) Vetrano Vincenzo di Giuseppe, posizione 371889, da Sambuca di Sicilia (Agrigento). (10151).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GIANQUINTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non ritiene — anche per tranquillizzare Venezia — di dovere nettamente smentire che l'annuale Festival internazionale del cinema debba o possa essere separato dalla Biennale, e trasferito altrove.

La Biennale, con le sue manifestazioni di arte figurativa, di prosa, di musica e d'arte cinematografica, è inserita per radicatissima tradizione, ormai, nella vita culturale e turistica della città serenissima, e ne alimenta la grande funzione internazionale volta a favorire la reciproca conoscenza e l'amicizia tra i popoli del mondo.

Ogni amputazione della Biennale si risolverebbe in una offesa a Venezia, ed in una insopportabile lacerazione della vita veneziana.

Ad una offesa simile, Venezia reagirebbe con tutte le sue forze unite. (15632).

RISPOSTA. — Come è noto all'onorevole interrogante, la Mostra internazionale di arte cinematografica rimane e rimarrà a Venezia nell'ambito della Biennale.

L'organizzazione della Mostra è stata rivisitata e potenziata con recenti provvedimenti, che mirano a far di essa il più alto centro internazionale di arte cinematografica.

Il Sottosegretario di Stato: BRUSASCA.

GIANQUINTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non intende intervenire presso la direzione dell'arsenale militare

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

marittimo di Venezia, per la soluzione del seguente caso. De Franceschi Giuseppe fu Domenico, nato a Venezia il 6 settembre 1894, nell'aprile 1955 ricorreva alla direzione dell'arsenale di Venezia, chiedendo un certificato attestante che egli dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1923 era alle dipendenze dell'arsenale in qualità di manovale giornaliero e calcolatore, certificato indispensabile per fruire della pensione vecchiaia.

Per facilitare le ricerche il De Franceschi allegava copia del foglio in data 25 agosto 1923, n. 52643 del comando militare marittimo e della base navale.

La direzione dell'arsenale rispondeva di non potere rilasciare il certificato, in quanto dagli atti non si rileverebbe tale servizio.

Insisteva ancora il De Franceschi, richiamando, tra l'altro:

a) la nota 23 aprile 1923, n. 5773, dell'arsenale, a firma contrammiraglio Lovarelli, diretta al Ministero della marina, divisione autonoma del personale lavorante, con la quale si comunicava che il De Franceschi era stato trattenuto in servizio;

b) la nota 5 gennaio 1924, n. 45, del ministro Revel, al comando della base navale di Venezia, riguardante personalmente il De Franceschi,

c) la nota 16 aprile 1923, n. 2205, in risposta al foglio del 4 aprile 1923, n. 2010, del sottosegretario alla marina Ciano, e diretta al comando base navale di Venezia, riguardante il De Franceschi, ed avente per oggetto l'indennità di licenziamento.

Nonostante l'indicazione di tali documenti ufficiali la direzione dell'arsenale non rilascia il documento.

Poiché il De Franceschi non può subire la confisca del diritto a pensione per la negligenza di un ufficio statale, il quale quanto meno non dispose le opportune ricerche, l'interrogante desidera conoscere le disposizioni impartite dal ministro perché sia soddisfatta la legittima richiesta del De Franceschi. (17222).

RISPOSTA. — I documenti prodotti dal signor De Franceschi Giuseppe, fu Domenico, per ottenere da questa amministrazione il rilascio di un certificato attestante la sua presenza in servizio presso enti della marina durante il periodo 1° luglio 1920-30 luglio 1923, non sono originali, ma soltanto copie non autenticate.

Negli archivi del Ministero ed in quelli dell'arsenale di Venezia non è stato, d'altra

parte, possibile reperire, nonostante le più accurate ricerche, alcun documento atto ad attestare l'autenticità delle copie esibite dall'interessato, e poiché, oramai ad oltre trenta anni di distanza dal tempo in cui il signor De Franceschi asserisce di aver prestato servizio alle dipendenze di questa amministrazione, non esistono prove che possano confermare tale asserzione, non si rende possibile rilasciare la dichiarazione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato BOVETTI.

GOMEZ D'AYALA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritiene compatibile con la legge ed i regolamenti in vigore la circolare del prefetto di Napoli del 15 dicembre 1954, n. 065022 divisione gabinetto, ancora oggi richiamata, con la quale si prescrive che solo i rappresentanti della Federazione coltivatori diretti dell'onorevole Bonomi siano ammessi nelle commissioni di cui al disposto combinato degli articoli 4 del decreto-legge 8 febbraio 1945, n. 75, e 2 della legge 22 novembre 1954, n. 1156. (18918).

RISPOSTA. — A quanto risulta, la circolare del prefetto di Napoli del 15 dicembre 1954, n. 065122, fu inviata ai sindaci della provincia perché provvedessero, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, « all'immediata integrazione delle commissioni comunali di cui all'articolo 4 decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, con due rappresentanti dei coltivatori diretti, sentite, ove esistano, locali organizzazioni sindacali di categoria ».

Dal contesto della circolare medesima, quindi, si rileva che essa non prescrive affatto la nomina di rappresentanti di una sola organizzazione sindacale, bensì di rappresentanti di categoria, per cui deve ritenersi che la predetta circolare non violi alcuna disposizione di legge. D'altra parte, la nomina dei componenti delle commissioni comunali è di competenza esclusiva dei sindaci, i quali devono decidere, solo dopo aver sentito le associazioni sindacali di categoria esistenti *in loco*.

Il Ministro: VIGORELLI.

GOMEZ D'AYALA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quanti risultano oggi i titolari di aziende iscritti nei ruoli contributivi per l'assicurazione malattia a favore dei coltivatori diretti. (18919).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

RISPOSTA. — I coltivatori diretti, titolari di azienda, accertati e iscritti nei ruoli relativi all'anno 1956 ai fini del pagamento dei contributi per l'assicurazione malattia, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, sono n. 1.172.135.

Risulta, per altro, che sono in corso di definizione altri accertamenti, che daranno luogo a ruoli suppletivi da emettersi nel corrente anno, per un ulteriore numero di circa 100 mila titolari di azienda.

Il Ministro VIGORELLI.

GOMEZ D'AYALA, GRIFONE E GREZZI.
-- Al Ministro dell'interno. — Per conoscere quali provvedimenti intende di adottare nei confronti di quei funzionari di polizia ed ufficiali e sottufficiali dei carabinieri i quali in violazione delle norme costituzionali e sulla stampa impediscono o tentano di impedire, come è accaduto a Piano di Sorrento e Forio d'Ischia (Napoli), l'affissione di alcuni numeri del giornale murale dell'*Alleanza nazionale dei contadini*, debitamente autorizzato dal tribunale di Roma. (19551).

RISPOSTA. — Il 29 febbraio 1956 si presentò all'ufficio di pubblica sicurezza di Sorrento tale Maresca Bartolo per chiedere informazioni su alcuni stampati da affiggere, editi a cura dell'*Alleanza nazionale dei contadini*.

Il dirigente del predetto commissariato, avendo rilevato che tali stampati, pur presentando caratteri formali del giornale murale, non ne avevano sostanzialmente i requisiti essenziali, fece presente all'esibitore che, per l'affissione e la diffusione di essi — da considerarsi manifesti — doveva essere richiesta l'autorizzazione prevista dall'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Analoga comunicazione fu data il 4 marzo 1956 dal comandante la stazione dei carabinieri di Forio d'Ischia ad alcune persone che, esibendo un manifesto iniziante con la frase « La legge sulla assistenza ai contadini funziona male », ne chiedevano l'affissione senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non consta, per altro, che sia stata chiesta agli organi competenti l'autorizzazione per l'affissione e la diffusione dei predetti manifesti.

Il Sottosegretario di Stato. PUGLIESE.

GRAY. — Al Ministro della marina mercantile. — Per sapere se gli costi che il Lloyd di Londra (organo riassicurativo mon-

diale) abbia inviato circolari a tutte le società di assicurazione marittima comunicando di doversi portare al sette e mezzo per cento il tasso riassicurativo per i soli armatori italiani e greci, in quanto le statistiche dei sinistri italiani (e greci) sono troppo forti; se non crede che il provvedimento in sé e la motivazione che lo accompagna suonano offesa e sospetto verso la nostra marineria; se infine non ritiene di dover intervenire contro i due aspetti inaccettabili della decisione del Lloyd britannico. (18116).

RISPOSTA. — Assunte informazioni presso le organizzazioni dell'armamento nazionale, al Ministero della marina mercantile risulta non essere stata emanata dai Lloyd di Londra alcuna circolare contenente le discriminazioni denunciate dall'onorevole interrogante medesimo.

Di recente, per altro, sono state definite le trattative fra i gruppi assicurativi italiani ed i gruppi assicurativi internazionali ed è stata presa in particolare esame la situazione delle navi *Liberty* italiane. In tale occasione è stato fatto rilevare dagli armatori italiani che alcuni di essi avevano avuto, per dette navi, una gestione favorevole, mentre altri avevano avuto una gestione onerosa per gli assicuratori. Non era, pertanto, possibile trattare, dal punto di vista assicurativo, gli armatori attivi e quelli passivi alla medesima stregua.

In relazione, quindi, a puri criteri di calcolo statistico, i gruppi assicurativi italiani hanno proceduto alla riassicurazione sulla base di tassi varianti, in proporzione alla maggiore o minore frequenza dei sinistri verificatisi nell'ultimo quadriennio.

In tal caso, però, non può parlarsi di discriminazione operata nei confronti del naviglio italiano, trattandosi semplicemente di normali misure proprie della prassi assicurativa.

Il Sottosegretario di Stato: TERRANOVA.

GRIFONE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare, soprattutto dopo le istruzioni fornite dalla circolare dell'onorevole Presidente del Consiglio, a carico degli industriali esercenti l'attività di solforazione e snocciolatura delle ciliege nei comuni di Mugnano, Avella, Sperona, Avelino, i quali corrispondono alle lavoratrici salari che arrivano ad un massimo di 450 lire per 11-12 ore di lavoro, non rispettano le leggi sociali e sulla tutela delle lavoratrici; quali

provvedimenti intenda adottare perché le suddette lavoratrici, impiegate tutte per un periodo di lavorazione nelle suddette aziende sempre superiore ai sei mesi, vengano a godere dei benefici previsti per le lavorazioni a tipo industriale, così come sono classificate quelle cui l'interrogante si riferisce.

Se ritiene infine voler disporre una urgente inchiesta da parte di funzionari del suo Ministero *in loco*, stante la dimostrata incapacità degli organi di tutela locale a far rientrare nel rispetto della legge i datori di lavoro. (15852).

RISPOSTA. — Le aziende richiamate nella interrogazione dell'onorevole interrogante nell'anno 1955, durante il periodo della loro attività, sono state sottoposte, da parte dell'ispettorato del lavoro di Avellino a ripetute ispezioni d'iniziativa, con interrogatori di numerosi lavoratori trovati intenti al lavoro ed eseguite contemporaneamente da più unità ispettive.

Inoltre, sono state eseguite ispezioni anche durante le ore notturne, onde accertare l'osservanza delle norme sul divieto del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli.

Il risultato delle singole ispezioni effettuate dell'ispettorato del lavoro di Avellino è il seguente:

Ditta D'Apolito Tommaso, Mugnano del Cardinale: all'atto dell'ispezione del 2 marzo 1955, la ditta non aveva iniziato ancora la propria attività, ma occupava soltanto il personale maschile (16 operai) a carattere fisso nell'azienda.

Non sono emerse infrazioni.

Alla seconda ispezione, eseguita il 23 giugno 1955, risultavano occupati n. 218 operai (di cui 25 maschi e 193 donne), dei quali 12 furono interrogati.

La ditta fu trovata in regola con i versamenti dei contributi nei confronti dei vari istituti, né emersero infrazioni in materia di orario di lavoro, tutela donne e fanciulli, ecc.

Nel corso della terza ispezione, eseguita il 13 ottobre 1955 vennero interrogati n. 18 dei 314 operai occupati. La ditta era in regola con i versamenti dei contributi nei confronti dei vari istituti, e con la osservanza delle norme vigenti in materia di tutela del lavoro, ma ad essa fu elevato verbale di contravvenzione per la occupazione di invalidi del lavoro in numero inferiore a quello prescritto.

Si è accertato, infine, che le retribuzioni corrisposte agli operai ammontano, per le donne, a lire 400-450 al giorno; per gli uomini a lire da 600 a 850 al giorno.

Ditta Avitabile Stefano, Mugnano del Cardinale: nel corso di una prima ispezione, eseguita il 23 giugno 1955, gli operai occupati risultarono n. 49 (di cui 14 uomini e 35 donne); a 38 di essi risultò che non era stato corrisposto ancora il salario giornaliero, essendo l'attività iniziata solo da alcuni giorni.

Alla ditta fu elevato verbale di contravvenzione per mancata esibizione dei libri di paga e di matricola e venne prescritto di esibire i fogli di avviamento al lavoro degli operai occupati nonché i libri di matricola e di paga operai. La ditta ha ottemperato alla prescrizione.

All'atto della seconda ispezione, eseguita il 23 agosto 1955 venne elevato verbale di contravvenzione per non avere la ditta esposto sul luogo del lavoro la tabella orario di lavoro, mentre, in occasione della ispezione eseguita il 15 settembre 1955, la ditta risultò morosa con i versamenti dei contributi dovuti all'I.N.P.S. ed all'I.N.A.M. In seguito a prescrizione dell'ispettorato del lavoro di Avellino, risulta che le predette infrazioni sono state eliminate.

Alla ditta sono stati elevati, inoltre, verbali di contravvenzione per aver assunto al lavoro una minore degli anni 14; per aver assunto al lavoro cinque operai senza il nulla osta dell'ufficio di collocamento e per aver retribuito dodici operai senza il prescritto proposito di paga. Nuovamente ispezionata il 13 ottobre 1955 la ditta risultò in regola con i versamenti dei contributi nei confronti dei vari istituti, né sono state riscontrate infrazioni in materia di orario di lavoro, tutela donne e fanciulli, busta paga, ecc.

Le retribuzioni corrisposte vanno da lire 400 a lire 600 al giorno.

Ditta Luciano Gaetano, Avella: ispezionata il 23 giugno ed il 12 ottobre 1955 e provveduto all'interrogatorio dei dipendenti, l'organo ispettivo accertò che la ditta era in regola con i versamenti dei contributi nei confronti dei vari istituti, né sono emerse infrazioni in materia di orario di lavoro, tutela donne e fanciulli, busta paga, ecc.

Le retribuzioni corrisposte vanno da lire 300 a lire 440 al giorno.

Quanto alla ditta D'Avanzo Nicola, Sperone, ispezionata il 12 ottobre 1955 anch'essa non ha dato luogo a rilievi circa i versamenti dei contributi nei confronti dei vari istituti, né sono emerse infrazioni alle norme sopra indicate.

Le retribuzioni corrisposte vanno da lire 400 a lire 550 al giorno.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

Da quanto premesso, risulta che l'Ispettorato del lavoro, coadiuvato anche dell'Arma dei carabinieri nell'espletamento di compiti di istituto, non ha mancato di effettuare la più assidua vigilanza, allo scopo di assicurare la osservanza delle norme vigenti in materia di tutela del lavoro.

Per quanto riguarda, invece, le retribuzioni corrisposte ai lavoratori, l'onorevole interrogante non ignora che l'attuale carenza della legislazione sulla efficacia dei contratti collettivi di lavoro e sui minimi di retribuzione non consente un diretto intervento di questo Ministero.

Comunque, non sono mancati numerosi quanto infruttuosi tentativi, esperiti sia dalla prefettura che dall'ufficio del lavoro di Avellino, tra cui l'ultimo effettuato nel mese di luglio 1955, al fine di facilitare le premesse d'un accordo per la determinazione di condizioni normative ed economiche più adeguate alle esigenze di vita dei lavoratori del settore produttivo di cui trattasi.

L'onorevole interrogante ha richiesto, infine, che le lavoratrici di cui alla interrogazione vengano ammesse a godere dei benefici previsti per le lavorazioni a tipo industriale.

In effetti, la snocciolatura delle ciliege è annoverata (tranne per le province di Bari e di Brindisi) tra quelle di breve durata (voce 12), comprese nell'elenco approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1939. Ciò comporta che, per gli effetti dell'articolo 40, punto 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, i lavoratori adibiti a tale specifica attività sono esclusi in linea generale dall'obbligo di assicurazione contro la disoccupazione.

Per altro, è sempre operante in loro favore l'articolo 3 del decreto ministeriale 1° marzo 1927, ai sensi del quale, su domanda degli interessati, è prevista la possibilità di assoggettamento a tutela contro la disoccupazione per quei lavoratori i quali, nel biennio precedente alla assunzione in una lavorazione di breve durata, abbiano prestato la loro opera in industrie soggette all'assicurazione, ovvero in più lavorazioni di breve durata, per un periodo che raggiunga o superi i sei mesi dell'anno. Come è evidente, quest'ultima disposizione tempera il principio generale di esclusione sopra accennato e non sacrifica particolari situazioni concrete dei singoli lavoratori che abbiano determinati precedenti lavorativi.

Comunque, si reputa opportuno di informare che sono da tempo in corso indagini presso gli ispettorati del lavoro sulla durata delle singole lavorazioni dei diversi settori e

per le varie località: ciò allo scopo di accertare l'effettiva consistenza delle molteplici attività di breve durata e provvedere, in conseguenza, a modificare l'elenco approvato con il provvedimento suindicato, cancellando dallo stesso quelle che hanno un corso di esecuzione di sei mesi o più.

Il Ministro: VIGORELLI.

GRILLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia al corrente che in taluni Provveditorati agli studi (e v'è chi dice in tutti) non si trovano i moduli necessari alla documentazione delle domande di trasferimento dei mastri elementari e che gli stessi moduli sono invece in vendita presso le sedi delle unioni provinciali dei sindacati liberi, alle quali quindi debbono fare capo i maestri che di quei moduli hanno bisogno; che, inoltre, tali moduli vengono fatti pagare in tali sedi a un prezzo notevolmente superiore al loro costo e forse anche a prezzi differenti da località a località, ciò che si traduce in un illecito lucro a favore di organizzazioni private e nella costrizione al pagamento di un particolare contributo da parte di una categoria intera di cittadini.

L'interrogante chiede pertanto al ministro della pubblica istruzione se non voglia intervenire affinché tale pratica abbia a cessare e affinché la vendita dei predetti moduli venga effettuata dalle segreterie dei provveditorati a un prezzo equivalente al costo e comunque assicurando l'eventuale margine di guadagno a un pubblico ente. (19041).

RISPOSTA. — Il problema sollevato sarà oggetto di attento esame, allorché saranno emanate le nuove norme relative ai trasferimenti magistrali da attuarsi nell'anno scolastico 1957-58.

Per quanto concerne il movimento magistrale che sarà attuato quest'anno, la questione non può ormai più essere presa in considerazione, in quanto sono già scaduti i termini per la presentazione delle domande e dei documenti dei maestri aspiranti al trasferimento di sedi.

Il Ministro: ROSSI.

GUADALUPI E BOGONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per cui l'amministrazione comunale di Fasano di Puglia (Brindisi) non ha provveduto sin dall'agosto 1955 alla canalizzazione idrica di appena metri 40, e precisamente del tratto che va dall'angolo di via Forcella a quello di via

Passiatore con via Montanaro, con grave disagio delle famiglie abitanti nella zona. (19198).

RISPOSTA. — L'amministrazione comunale di Fasano non ha provveduto alla costruzione della rete idrica concernente il tratto stradale, che va dall'angolo di via Forcella all'angolo di via Passiatore, in quanto detto tratto stradale non era compreso nel progetto del lotto dei lavori di ampliamento della rete idrica, eseguiti nel mese di agosto del decorso anno, progetto regolarmente approvato dal Ministero dei lavori pubblici.

Tuttavia il predetto comune, con nota in data 11 agosto 1955, non mancò di interessare l'acquedotto pugliese, quale ente gestore, perché la canalizzazione del menzionato tratto stradale fosse eseguita con i fondi residuati dal ribasso d'asta e dalle economie realizzate in sede di esecuzione dell'anzidetto lotto di lavori.

Ciò, però, non fu possibile, in quanto si rese necessario utilizzare tali fondi per maggiori spese impreviste, occorse per il completamento di alcune opere terminali dello stesso lotto di lavori.

Il sindaco di Fasano ha, per altro, comunicato che detto tratto stradale è stato compreso in un successivo lotto di lavori di ampliamento della rete idrica, il cui progetto è in corso di approvazione.

Il Sottosegretario di Stato PUGLIESE.

GUADALUPI E BOGONI. — *Al Ministro della difesa e dell'interno.* — Per conoscere — in relazione all'opportuno ordine del giorno votato alla unanimità nella seduta del 6 febbraio 1956 dal consiglio comunale di Taranto — quali provvedimenti di carattere urgente intendano — per la parte di rispettiva competenza — assumere per evitare che l'autorità militare marittima prosegua nella già iniziata azione di esproprio in Taranto delle zone di piazza Carbonelli ove ha sede un ricovero antiaereo, con in più una fascia perimetrale della larghezza di metri 0,90.

Se intendano o meno tenere conto dei motivi tecnici, di estetica cittadina e sociali che — a nome di tutta la cittadinanza — ha espresso nel ricordato voto il consiglio comunale di Taranto. Con esso si fa chiaramente intendere che è necessaria la demolizione del ricordato ricovero antiaereo, in quanto inutile e nolevolmente deturpante l'estetica di quella zona, per dare posto, invece, non essendo seri e comprovati motivi di interesse militare, ad una piazza ricca di verde e vi-

cina al mare e quindi necessaria alle esigenze civiche. (19203).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro dell'interno.

La procedura espropriativa intrapresa dall'amministrazione militare per la definitiva disponibilità del ricovero antiaereo di piazza Carbonelli a Taranto è stata dettata dalla necessità di salvaguardare i ricoveri e gli apprestamenti per la protezione antiaerea ancora utilizzabili, necessità, questa, che non può non avere carattere preminente sulle considerazioni di carattere essenzialmente estetico prospettate dagli onorevoli interroganti.

Sulla legittimità di detta azione espropriativa dovrà pronunciarsi il Consiglio di Stato presso il quale pende ricorso presentato dall'amministrazione comunale di Taranto.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa: BERTINELLI.

GUADALUPI E BOGONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — in relazione ai voti espressi dall'amministrazione comunale, dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura, dall'amministrazione provinciale di Brindisi, da enti ed organismi sindacali — quali provvedimenti intenda adottare perché al più presto siano completati i lavori inerenti alla costruzione della banchina della Carbonifera in Brindisi, essendo già stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione a redigere la relativa perizia da parte dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Bari. (19711).

RISPOSTA. — Il progetto riguardante la costruzione dell'ultimo tratto della banchina « Vecchia Carbonifera » nel seno di levante del porto di Brindisi, è stato già da tempo redatto dall'Ufficio del genio civile di quella città.

Al suo finanziamento non è stato, finora, possibile provvedere sia per le limitate assegnazioni di fondi in bilancio, sia perché si è dovuto dare la precedenza, nello stesso porto di Brindisi, alla esecuzione di altre opere marittime, di carattere più urgente, per la creazione del punto franco e per il consolidamento delle dighe di difesa.

Alla esecuzione dei lavori sollecitati dagli onorevoli interroganti potrà provvedersi nei prossimi esercizi finanziari in relazione alle disponibilità di fondi in bilancio ed alle esigenze degli altri porti.

Il Ministro: ROMITA.

GUADALUPI E BOGONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere in quale conto abbia tenuto i voti espressi nell'ordine del giorno del 17 febbraio 1956, inviatogli dal consiglio di amministrazione del consorzio delle strade vicinali « Oria-San Lorenzo » del comune di Oria (Brindisi).

Se non ritenga opportuno, in accoglimento della richiesta ampiamente motivata e giustificata da considerazioni di ordine economico-sociale, disporre perché al predetto consorzio strade vicinali, in linea del tutto eccezionale e considerando la particolare situazione economica e sociale di questi ultimi tempi, particolarmente grave anche nel comune di Oria, sia assegnato un cantiere di lavoro straordinario, per la costruzione delle strade vicinali Oria, San Vito dei Normanni, San Lorenzo. (19850).

RISPOSTA. — Si fa rilevare, al riguardo, che nessuna proposta, intesa alla concessione del cantiere di cui alla interrogazione, è stata a suo tempo inclusa nell'apposito piano di cantieri-scuola, redatto a cura dei competenti organi periferici (ufficio del lavoro, d'intesa con la prefettura).

Questo Ministero, pertanto, potrà prendere in considerazione la richiesta del consorzio di strade del comune di Oria ove — una volta attuati i cantieri programmati con i piani provinciali — si possa disporre di eventuali rimanenze di fondi.

Il Ministro VIGORELLI.

GUI, DE MARZI, STORCHI, VALANDRO GIGLIOLA, GUARIENTO E BETTIOL GIUSEPPE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere la data di inizio dei lavori per l'abbattimento dei cosiddetti Cavedoni di Oriago e di Fornaci Perale per rendere finalmente possibile l'apertura del canale Marghera-Oriago in provincia di Venezia.

Tali lavori di modesta spesa, da tempo già finanziata, sono infatti necessari per rimuovere l'ultimo ostacolo che si frappone alla realizzazione della tanto auspicata idrovia Marghera-Padova.

Gli interroganti fanno presente che l'inizio dei lavori, già appaltati, dato più volte come prossimo, è stato poi rinviato a mezzo di successive proroghe.

Essendo imminente la scadenza dell'ultima proroga concessa per 8 mesi, a partire da luglio 1955, gli interroganti chiedono l'assicurazione che non saranno accordate altre dilazioni e i lavori saranno immediatamente iniziati. (19070).

RISPOSTA. — I lavori occorrenti per l'apertura del canale allacciante il Naviglio Brenta al porto industriale di Marghera sono stati finanziati con decreto del Magistrato alle acque di Venezia in data 1° settembre 1954, n. 20555/1 ed appaltati nei tre seguenti lotti:

1° lotto: lavori di sistemazione e pavimentazione delle rampe di accesso ai ponti in località Rana e Fornace Perale assunti dalla società Veneta costruzioni « G. Sacchi e C. » con contratto 27 gennaio 1955, n. 8992 per l'importo netto di lire 7.154.450 portato a lire 7.654.450 per effetto del decreto suppletivo in data 7 giugno 1955, n. 13241/1.

2° lotto: scarificazione di strada in corrispondenza dei cavedoni da demolire ed escavo a mano per il rifacimento della parte fuori acqua dei cavedoni in terra siti a Fornace Perale ed alla Rana; lavori assunti dall'impresa Ferrari Raoul fu Bonaventura con contratto 26 aprile 1955, n. 9042 per l'importo netto di lire 2.186.662.

3° lotto: escavo con draga per il disfacimento subacqueo dei detti cavedoni e ripristino dei fondali del nuovo canale di raccordo; lavori assunti dall'impresa Ferrari Raoul fu Bonaventura con contratto 26 aprile 1955, n. 9041 per l'importo netto di lire 19.630.800.

Di tali tre lotti è stato eseguito soltanto il primo per il quale è in corso il collaudo dei lavori.

Si è ritenuto, invece, opportuno, in seguito anche all'interessamento delle autorità politiche ed amministrative locali, di soprassedere all'esecuzione dei due successivi lotti al fine non solo di non isolare la zona industriale di Marghera, il cui collegamento è attualmente assicurato appunto dal demolendo cavedone di Rana, ma anche per consentire un più approfondito studio dello sviluppo di detta zona in cui, fra l'altro, sono in corso di costruzione imponenti complessi elettro-chimici ove trovano impiego circa 1000 operai.

In relazione a ciò è stato deciso da parte dell'amministrazione provinciale di Venezia di anticipare la costruzione di un ponte della strada Romea, il cui finanziamento è stato già assicurato con i fondi della legge 10 agosto 1950, n. 647.

La costruzione di detto ponte è di prossimo inizio e si presume che il manufatto possa essere completato entro il corrente anno, sostituendo nelle funzioni di passaggio attraverso il canale in questione il cennato cavedone che dovrà pertanto essere poi demolito. Ciò consentirà che vengano completati i lavori auspicati dagli onorevoli interroganti, lavori che tuttavia proseguiranno, non appena le

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

condizioni del tempo lo consentiranno, lungo il canale nella parte non interessata dal cave-done in località Rana.

È comunque da far rilevare che la questione dei collegamenti per il complesso elettro-chimico e la terra ferma non si limita al solo collegamento viario, ma comprende, altresì, quello ferroviario.

Sarà, perciò, cura di questo Ministero indire quanto prima una riunione degli aventi interesse allo scopo di contemperare le rilevanti esigenze industriali, urbanistiche e di navigazione interna della zona in questione.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le motivate ragioni, con esplicito richiamo a precise norme di legge, per le quali non si crede di corrispondere il contributo di ricostruzione alla ditta Zarone Giulio e Germani fu Gaetano per tre unità del fabbricato sito in Teano (Caserta), distrutto dagli eventi bellici. Tale contributo — dovuto in virtù della legge 9 giugno 1945, n. 305 — presuppone che le unità immobiliari erano adibite ad abitazioni.

Sta in punto di fatto che la ditta Zarone Giulio — come è anche detto nel ricorso presentato, in data 11 maggio 1955, all'ispettorato per la ricostruzione edilizia — non solo ebbe distrutti, con il fabbricato, tutti i documenti di famiglia ma, nell'ultima guerra, perse due persone familiari, che furono straziate tragicamente dagli ordigni bellici.

La possibilità, pertanto, di documentare — con regolare contratto di locazione — la destinazione delle tre unità immobiliari, ha indotto la ditta Zarone ad esporre il caso al Ministero ed a richiedere di fornire la prova mediante regolare atto notorio da raccogliersi dalla competente autorità giudiziaria — che le tre unità in oggetto erano adibite ad abitazione.

La richiesta motivata — che trova la sua giustificazione nel caso di forza maggiore — non è stata, invece, accolta ed è stato così trascurato di valutare il caso veramente singolare (distruzione per fatto di guerra di immobili, di cose mobili, di vite umane).

La decisione non favorevole è ancora più rilevante in quanto — per le norme emanate nel dopoguerra — è consentito di provare, con atto notorio, financo lo stato civile delle persone quando i relativi registri sono stati distrutti da eventi bellici. (19095).

RISPOSTA. — La ditta Zarone Giulio e germani fu Gaetano presentò a suo tempo al Genio civile di Caserta n. 11 perizie ai fini della concessione del contributo diretto in capitale, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, per il ripristino di undici unità immobiliari colpite dalla guerra in Teano.

Tre di tali unità, costituite complessivamente da 5 vani, furono escluse dal beneficio, essendo emerso, dall'esame degli atti catastali, che non riguardavano vani di abitazione.

Infatti le tre unità catastali in parola sono contraddistinte dai seguenti dati catastali:

scheda catasto n. 10266455: unità relativa ad un vano a pianterreno, classificato stalla;

scheda catasto n. 10266457: unità relativa a due vani a pianterreno classificati depositi.

scheda catasto n. 10266453: unità relativa a due vani a pianterreno, classificati depositi.

Si fa osservare in proposito che ai fini della prova della consistenza in unità di abitazione degli stabili sinistrati, i contratti di fitto per i singoli appartamenti, registrati in epoca anteriore all'evento bellico, dei quali per altro la ditta Zarone non è neppure in possesso, possono essere presi in considerazione soltanto qualora, per motivi di forza maggiore, non possano essere esibiti i documenti catastali.

In presenza di tali atti, che hanno sempre costituito il più probante elemento per la dimostrazione della consistenza originaria o destinazione dei cespiti, è ovvio che non sia da ammettere altra documentazione contrastante con i certificati stessi.

Per tali motivi non si ritiene che, nel caso in specie, ricorrano le circostanze per l'eventuale applicazione delle norme richiamate dall'onorevole interrogante nell'ultima parte della sua interrogazione, per cui non può che confermarsi la decisione già adottata da questo Ministero in merito alle tre unità immobiliari escluse dal beneficio di cui alla citata legge n. 305.

Il Ministro: ROMITA.

LA ROCCA. — *Al Ministero della difesa.* — Per conoscere le ragioni per le quali la guardia di finanza, che pure fa parte delle forze armate, è esclusa dal beneficio della legge 31 luglio 1954, n. 599, che, all'articolo 32, prevede, in aggiunta al trattamento

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

di quiescenza, una indennità speciale annua lorda ai sottufficiali in congedo dell'esercito, della marina e dell'aviazione. (19037).

RISPOSTA. — Si risponde per conto del ministro della difesa per ragioni di competenza.

La legge 31 luglio 1954, n. 599, che ha istituito fra l'altro l'indennità di riserva, riguarda esclusivamente lo stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, per cui della predetta indennità non possono fruire i sottufficiali in pensione appartenenti al corpo della guardia di finanza per i quali occorrerebbe un apposito provvedimento legislativo di estensione della indennità in parola.

In verità si deve far presente — come già comunicato ad altri onorevoli interroganti — che questo Ministero ha da tempo predisposto un disegno di legge per estendere ai sottufficiali della guardia di finanza le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599. Senonché, per la necessaria uniformità di indirizzo che deve essere seguita in materia allo scopo di evitare sperequazioni nei confronti degli altri corpi armati — quali corpo della guardia di pubblica sicurezza, corpo degli agenti di custodia, corpo delle guardie forestali, ecc. — che parimenti rivendicano una analogo trattamento, l'eventuale provvedimento di estensione del beneficio dovrà essere esaminato d'intesa con le altre amministrazioni interessate.

Ciò consentirà l'esame della questione nel suo aspetto complessivo, anche per quanto concerne l'entità dell'onere, che appare cospicuo e che, secondo il Ministero del tesoro, dovrà trovare la relativa copertura con riduzione degli stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni, non essendo possibile provvedervi con nuovi stanziamenti data la situazione generale del pubblico bilancio.

Il Ministro delle finanze: ANDREOTTI.

LATANZA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere in base a quale stato di cittadinanza ed usufruendo dell'applicazione di quali disposizioni di legge, il signor Olian Michele fu Leone ed Anna Chait, nato a Riga (Lettonia), di anni 57, attualmente dimorante a Roma, abbia ottenuto l'autorizzazione di risiedere in Italia fin dal 1948. (19320).

RISPOSTA. — Il signor Olian Michele entrò in Italia nel maggio 1948 con passaporto rilasciato dalla Legazione di Lettonia a Berna, sul quale il nostro Consolato aveva apposto un visto di ingresso per un soggiorno di due

mesi. Successivamente gli fu concesso il permesso di soggiorno a tempo indeterminato.

Lo stato di cittadinanza dello straniero non ha alcuna rilevanza ai fini del soggiorno in Italia.

Nella materia, che è disciplinata dagli articoli 142 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché 261 e seguenti del regolamento di applicazione l'autorità di pubblica sicurezza — per ovvii motivi di pubblico interesse — dispone di potere discrezionale, come è stato riconosciuto anche dal Consiglio di Stato (decisione sezione IV del 30 gennaio 1952, causa Starkov-Interni).

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

LENOCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non creda di dover intervenire per tutelare gli interessi di circa 2 mila lavoratori del settore ortofrutticolo della città di Bisceglie (Bari), i quali prestano la loro opera presso 40 ditte circa, dal 1° dicembre a tutto il mese di ottobre in successivi susseguenti periodi, a seconda del tipo dei prodotti stagionali da lavorare.

Quei datori di lavoro, avvalendosi del disposto di cui all'articolo 40, comma nono, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dei decreti ministeriali in data 1° marzo 1927 e 11 dicembre 1939, considerano ogni singola lavorazione come isolata e perciò di durata inferiore ai 6 mesi e si ritengono esenti dall'obbligo di corrispondere la quota di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

L'interrogante chiede al ministro di voler applicare alle predette lavorazioni nel comune di Bisceglie il disposto dell'articolo 76 del precitato regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, escludendo quindi l'applicazione di quelle norme alle quali si richiamano i datori di lavoro onde esimersi dal versare, insieme con gli altri contribuiti, anche la quota di disoccupazione involontaria. (18772).

RISPOSTA. — Come è noto, l'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, prevede l'esclusione dell'assicurazione contro la disoccupazione per i prestatori d'opera addetti a « lavorazioni che si compiono annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai 6 mesi » all'anno.

Per la esecuzione di tale norma, che trova il suo fondamento nella necessità di evitare l'instaurarsi di uno specifico rapporto assicurativo nei confronti dei lavoratori che non potrebbero maturare i requisiti di contribu-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

zione voluti dalla legge (articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636) è stato approvato, con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1939, un apposito elenco delle lavorazioni di breve durata.

Attualmente, molte delle lavorazioni ivi incluse si svolgono per periodi superiori ai 6 mesi all'anno e fanno sorgere la necessità di modificare il predetto elenco.

Ciò premesso, si ha il pregio di informare che sono, da tempo, in corso indagini presso gli ispettorati del lavoro sulla durata delle singole lavorazioni dei diversi settori e per le varie località: ciò allo scopo di accertare la effettiva consistenza delle molteplici attività di breve durata e provvedere, in conseguenza, a modificare l'elenco approvato con il provvedimento su indicato, cancellando dallo stesso quelle che hanno un corso di esecuzione di sei mesi o più.

Oggetto della indagine predetta è, pertanto, anche l'attività dei lavoratori ortofrutticoli, cui si richiama la interrogazione dell'onorevole interrogante.

Il Ministro. VIGORELLI.

LENOCI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se non intenda provvedere affinché i traffici marittimi del basso Adriatico, e particolarmente quelli del porto di Bari, già fiorentissimi, possano essere tratti dalla attuale situazione di crisi concedendo lo scalo a Bari anche nel viaggio di ritorno della linea per Istanbul; l'istituzione del servizio Bari-Durazzo, che prima della guerra era giornaliero, e l'iscrizione al compartimento di Bari della nave *San Marco* di nuova costruzione.

L'interrogante ricorda al ministro la fiorente attività ante-guerra del compartimento di Bari, che era servito da numerose unità di linea della società Adriatica, andate poi distrutte per gli eventi bellici. (19594).

RISPOSTA. — Nell'intento di venire incontro ai desideri manifestati dalle categorie economiche interessate, il Ministero della marina mercantile non ha mancato di promuovere l'inclusione dell'approdo di Bari quale scalo obbligatorio, in andata o in ritorno, di quasi tutti gli itinerari delle linee regolari esercitate dalle società di preminente interesse nazionale. Anche di recente, per venire incontro ai desideri manifestati dalle categorie economiche interessate, è stato disposto che il piroscafo *Toscana* e la motonave *Paolo Toscanelli*, adibite ai servizi sovvenzionati

per l'Australia, facciano scalo regolarmente a Bari, nel viaggio di ritorno.

Per quanto riguarda il ripristino delle altre linee adriatiche in esercizio prima della guerra, la scarsa disponibilità di tonnellaggio non ha finora consentito l'attivazione di altri servizi.

La questione, comunque, rientra nel più ampio quadro del riassetto dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, che, come è noto, è attualmente all'esame del C.I.R.

Il Sottosegretario di Stato. TERRANOVA.

LI CAUSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni del trasferimento del commissario di pubblica sicurezza dottor Colonna, in servizio a Partinico, avvenuto improvvisamente dopo pochi mesi dalla destinazione in quel paese nel novembre dello scorso anno.

Se risponde al vero che tale trasferimento fu determinato da un rapporto al questore di Palermo, nel quale segnalava essere di ragione pubblica a Partinico che il sindaco avvocato Mancuso soleva riunire nel suo domicilio varie persone per partecipare a giuochi d'azzardo. E più specificatamente informava il suddetto questore di una partita a pocker dell'11 agosto 1955, alla quale avrebbero partecipato, tra gli altri, il comandante la tenenza, il comandante la stazione dei carabinieri e il possidente Francesco Salamone da Borgetto, che rimase creditore verso il tenente dei carabinieri per lire 394 mila e verso il sindaco per lire 105 mila. (19222).

RISPOSTA. — Non risultano fondate le allusioni, espresse nella interrogazione, circa i motivi del trasferimento da Partinico del commissario di pubblica sicurezza dottor Colonna, che è stato determinato da esigenze di servizio.

Il Sottosegretario di Stato. PUGLIESE.

LIZZADRI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere per quali cause non si è ancora provveduto a norma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, modificato dalla legge 3 marzo 1951, n. 189, a nominare il consiglio di amministrazione dell'I.N.G.I.C. stante che il precedente ha cessato ogni sua attività per scadenza di mandato, avvenuta il 31 agosto 1955.

Se non reputa dannoso agli interessi delle amministrazioni comunali e dello stesso personale dipendenti dell'I.N.G.I.C. lasciare prolungare la carenza funzionale dell'Istituto

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

nazionale gestione imposte di consumo per la mancanza dell'unico organo deliberante rappresentato appunto dal consiglio di amministrazione. (17205).

RISPOSTA. — Il decreto riguardante la nomina del consiglio di amministrazione dell'I.N.G.I.C. è stato emanato in data 3 febbraio 1956 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1956, n. 48.

Il ritardo lamentato circa la nomina dell'anzidetto consiglio deve attribuirsi al fatto che alcuni organi, tenuti per legge a designare i propri rappresentanti in seno al consiglio stesso, non sono stati in grado di effettuare sollecitamente le proprie designazioni.

Il Ministro: ANDREOTTI.

LOMBARDI RICCARDO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se egli continui ad essere informato delle sistematiche violazioni delle disposizioni vigenti in materia di tariffe e prezzi dell'energia elettrica: e in particolare delle violazioni sistematiche:

a) a Milano, ove la tariffa binomia applicata ai nuovi utenti di energia per usi domestici e per piccola forma motrice anziché quella unificata base è invece la tariffa derivata al livello 1,33 con un prelievo illegittimo sull'utente di ben il 30 per cento in più del dovuto;

b) a Roma, ove ai nuovi utenti del centro urbano (estendendo così alla capitale una pratica già usata in altre località e particolarmente in Liguria) vengono imposti contributi del tutto illegali ed irrazionali e comunque manifestamente superiori a quelli fissati dalle disposizioni vigenti con il pretesto di inammissibili contribuzioni a fondo perduto per l'adeguamento della rete di distribuzione.

Sui propositi del ministro per ricondurre le società distributrici al rispetto dei diritti dell'utente; e per conoscere se egli non ritenga che un mezzo adeguato a tal fine non sia quello di disporre che il ministero, direttamente o a mezzo del comitato interministeriale dei prezzi o a mezzo dei suoi organi periferici e particolarmente dei comitati provinciali dei prezzi, porti a conoscenza delle cittadinanze mediante intelligibili comunicati le tariffe dei contributi legalmente dovuti. (18971).

RISPOSTA. — Il comitato interministeriale prezzi con circolare del 14 maggio 1955, n. 7959, ha già richiamato l'attenzione dei prefetti, presidenti dei comitati provinciali

dei prezzi, sulla necessità di ulteriori accertamenti circa la legalità delle tariffe praticate all'utenza e la entità dei contributi di allacciamento richiesti ai nuovi utenti, dando incarico ai comitati stessi di provvedere alla denuncia all'autorità giudiziaria delle imprese che risultassero inadempienti, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947.

Inoltre, il C.I.P. ha istituito presso ogni camera di commercio appositi « uffici provinciali per le tariffe elettriche » che hanno il compito di assistere gli utenti, nei confronti delle aziende elettriche distributrici di energia, ai fini della esatta applicazione delle tariffe unificate. Nuclei di polizia tributaria posti appositamente alle dipendenze dei comitati provinciali prezzi, provvedono, infine, ad accertare la legalità delle tariffe, tutte le volte che un siffatto accertamento risulti necessario.

I Comitati provinciali prezzi di Roma e di Milano forniranno precisi elementi nel merito di quanto denunciato dall'onorevole interrogante ai punti a) e b) della sopra trascritta interrogazione.

Si fa, pertanto, riserva di ulteriori comunicazioni al riguardo.

Circa la pubblicità da dare alle tariffe elettriche, si fa presente che i provvedimenti relativi, emanati dal C.I.P., sono tutti pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Trattandosi di atti amministrativi, posti in essere da un organo collegiale dello Stato nell'esercizio della sua potestà regolamentare, questo dicastero non ravvisa opportuno conferire ai medesimi altra forma di pubblicità oltre quella legalmente prevista.

Il Ministro: CORTESE.

LOZZA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali sono i motivi che impediscono l'espletamento della pensione privilegiata ordinaria indiretta a favore di Toscano Francesco, padre del soldato ammalatosi per causa di servizio Toscano Pietro, classe 1918, e deceduto il 9 agosto 1944. A favore del Toscano Francesco esiste un decreto del Ministero della difesa-esercito n. 1217/2 rispondente alla posizione 72764 dell'anno 1950, decreto che l'interessato dichiara di non essere mai stato capace di farsi pagare, riferito ad un rateo che va dal 2 maggio 1940, data di collocamento in congedo dal soldato Toscano Pietro, a tutto il 9 agosto 1955, data della morte. (18379).

RISPOSTA. — La domanda per la concessione della pensione privilegiata ordinaria cui

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

l'onorevole interrogante si riferisce è stata istruita e trasmessa al comitato pensioni privilegiate ordinarie.

Come d'uso si darà notizia dell'esito all'interessato non appena la pratica sarà definita.

Per quanto concerne il rateo di trattamento privilegiato di prima categoria spettante al militare in oggetto della interrogazione per il periodo 2 maggio 1940-9 agosto 1944, si fa presente che, avendo l'interessato dichiarato di risiedere nel comune di Piazza Armerina, il relativo ruolo di pagamento a suo favore e, per esso, agli eredi, venne trasmesso, per l'esecuzione, all'ufficio provinciale di Enna con elenco in data 7 gennaio 1952, n. 14, unitamente a copia del decreto di concessione del 30 giugno 1951, n. 1217/2.

Eventuali premure per la riscossione del rateo in questione dovranno pertanto essere rivolte dai suddetti eredi al predetto ufficio provinciale del tesoro di Enna.

Il Sottosegretario di Stato: BOVERI.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quale è stata la concreta utilizzazione — enti sovvenzionati e per quali somme, iniziative promosse o appoggiate, ecc. — dello stanziamento di lire un miliardo e 100 milioni del capitolo 60 del bilancio della pubblica istruzione per il 1954-1955, « assegni, premi, sussidi e contributi » per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne, degli asili ed dei giardini di infanzia. (19348).

RISPOSTA. — In relazione alla richiesta dell'onorevole interrogante circa l'utilizzazione del capitolo 60 — esercizio finanziario 1954-55 — si comunica che il relativo stanziamento di lire 1 miliardo e 100 milioni è stato ripartito nel modo seguente:

Alessandria	L.	9.175.000
Ancona	»	9.025.000
Aquila	»	12.280.000
Arezzo	»	5.565.000
Ascoli Piceno	»	6.775.000
Asti	»	5.110.000
Avellino	»	13.875.000
Bari	»	19.550.000
Belluno	»	3.630.000
Benevento	»	11.105.000
Bergamo	»	17.585.000
Bologna	»	8.830.000
Bolzano	»	810.000
Brescia	»	18.950.000
Brindisi	»	4.560.000

Cagliari	L.	12.350.000
Campobasso	»	12.920.000
Caserta	»	18.790.000
Catanazaro	»	20.840.000
Chieti	»	11.485.000
Como	»	16.125.000
Cosenza	»	14.190.000
Cremona	»	10.105.000
Cuneo	»	11.925.000
Ferrara	»	4.315.000
Firenze	»	19.925.000
Foggia	»	11.275.000
Forlì	»	7.735.000
Frosinone	»	7.670.000
Genova	»	9.765.000
Gorizia	»	405.000
Grosseto	»	5.290.000
Imperia	»	4.030.000
Latina	»	3.250.000
La Spezia	»	3.355.000
Lecce	»	12.115.000
Livorno	»	5.080.000
Lucca	»	9.090.000
Macerata	»	5.575.000
Mantova	»	8.245.000
Massa	»	5.250.000
Matera	»	2.430.000
Milano	»	17.010.000
Modena	»	6.255.000
Napoli	»	48.665.000
Novara	»	10.195.000
Nuoro	»	6.900.000
Padova	»	6.565.000
Parma	»	4.140.000
Pavia	»	8.745.000
Perugia	»	28.730.000
Pesaro	»	11.150.000
Pescara	»	5.830.000
Piacenza	»	4.410.000
Pisa	»	8.460.000
Pistoia	»	3.965.000
Potenza	»	8.580.000
Ravenna	»	4.480.000
Reggio Calabria	»	20.495.000
Reggio Emilia	»	6.265.000
Rieti	»	11.465.000
Roma	»	26.785.000
Rovigo	»	5.155.000
Salerno	»	74.565.000
Sassari	»	8.735.000
Savona	»	3.960.000
Siena	»	5.700.000
Sondrio	»	4.860.000
Taranto	»	5.305.000
Teramo	»	6.965.000
Terni	»	10.300.000
Torino	»	16.340.000
Trento	»	7.110.000

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

Treviso	L.	11.050.000
Udine	»	11.675.000
Varese	»	11.675.000
Venezia	»	8.865.000
Vercelli	»	9.795.000
Verona	»	12.450.000
Vicenza	»	9.250.000
Viterbo	»	6.125.000

L. 891.700.000

Grandi enti:

Associazione educatrice italiana	L.	20.000.000
Opera nazionale interessi Mezzogiorno Italia	»	11.000.000
Opera nazionale per il Mezzogiorno Italia	»	20.000.000
Ente meridionale cultura popolare	»	26.000.000
Opera nazionale Italia Redenta	»	22.000.000
Opera Francesco Vivona	»	9.000.000
Opera Montessori	»	20.000.000
Comitato autonomo asili agro romano	»	4.000.000
E.S.M.A.S	»	55.000.000
Ente interprovinciale Garfagnana e Lunigiana	»	5.000.000
Amministrazione attività assistenza italiana e internazionale	»	13.000.000
Assistenza asili di infanzia in Minturno	»	3.100.000

L. 208.300.000

Il Ministro Rossi.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali sono state le istituzioni ausiliarie ed integrative della scuola elementare che hanno avuto una sovvenzione sul capitolo 68 del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio 1954-55, e quali associazioni ed enti che promuovono la diffusione e l'incremento delle biblioteche scolastiche e magistrali hanno ottenuto un contributo sul citato capitolo. (19385).

RISPOSTA. — Si comunicano gli elenchi delle istituzioni ausiliarie ed integrative della scuola elementare e delle associazioni che promuovono la diffusione e l'incremento delle biblioteche scolastiche e magistrali che hanno usufruito di sovvenzioni sul capitolo 68 del bilancio nel corso dell'esercizio finanziario 1954-55.

Istituzioni ausiliarie ed integrative della scuola elementare:

Movimento collaborazione Civica, Roma;
Istituto San Giacomo di Pontida, Bergamo;
Istituto De Leo Azzariti di San Vito dei Normanni, Brindisi;
Doposcuola Tomba di Adria, Rovigo;
Istituto Armesi Capece di Maglie, Lecce;
Orfanotrofio femminile San Giuseppe di Lecco, Como;
Istituto Pontano, Napoli;
Istituti riuniti di ricovero e di educazione, Pisa;
Orfanotrofio suore Alcantine di Assisi, Perugia;
Istituto Nostro Signore e Santissimo Sacramento di Ancella, Napoli;
Istituto maschile di Abbadia San Salvatore, Siena;
Istituto parificato Mastai, Roma;
Doposcuola di San Domenico, Perugia;
Istituto centro assistenziale minori di Capranica, Viterbo;
Istituto figli del popolo di Assisi, Perugia;
Casa del fanciullo di Pontecorvo, Frosinone;
Istituto Lavagna, Varese;
Istituto Preziosissimo Sangue, Viterbo,
Oratorio Santa Maria Assunta di Marciano, Perugia;
Orfanotrofio di San Gregorio Armeno, Napoli;
Istituto suore missionarie, Roma;
Istituto femminile di Abbadia San Salvatore, Siena;
Istituto Beata Vergine Maria di Rovereto, Trento;
Suore missionarie di Marino, Roma;
Opera Montessori, Roma;
Doposcuola Solomini di Spinazzola, Bari;
Colonia di Sant'Andrea Drapia, Cantanzaro;
Opera pia Scillitani, Foggia;
C.R.A.L. biblioteche, Roma,
Comitato provinciale Trieste assistenza nazionale « Dante Alighieri », Trieste;
Doposcuola di San Lorenzo di Serramanna, Cagliari;
Scuola città Pestalozzi, Firenze;
Istituto Domenico Savio, Foligno (Perugia);
Istituto orfani di guerra di Capriva, Gorizia;
Gruppo d'azione per le scuole del popolo, Milano.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

Associazioni ed enti che promuovono la diffusione e l'incremento delle biblioteche scolastiche e magistrali:

Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche, per la dotazione di libri alle biblioteche scolastiche e magistrali di tutte le direzioni didattiche escluse quelle della regione siciliana.

Il Ministro: ROSSI.

LOZZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non sia d'accordo che debba essere concessa alla Unione nazionale mutilati e invalidi per servizio una quota parte di utili — di almeno il 10 per cento — di tutte le lotterie nazionali, a cominciare da quella di Agnano. (19424).

RISPOSTA. — Si risponde a nome del Presidente del Consiglio dei ministri.

La legge 4 agosto 1955, n. 722, che ha abrogato tutte le precedenti disposizioni in materia di lotterie nazionali, all'articolo 3 stabilisce che gli utili delle lotterie nazionali siano devoluti ad enti aventi finalità sociali, assistenziali e culturali, indicati di volta in volta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro, e che le quote degli utili attribuibili a ciascun ente siano stabilite con il predetto decreto presidenziale.

In conseguenza di quanto sopra è tenuto conto che il decreto presidenziale dovrà essere emanato dopo la chiusura di ciascuna lotteria, non è possibile stabilire sin da ora quali enti dovranno beneficiare dei proventi netti della lotteria di Agnano, né le quote di assegnazione.

Si deve anche tener presente che scopo della nuova legge è stato quello di far partecipare agli utili delle lotterie nazionali — a rotazione — il maggior numero di enti, che sempre numerosissimi si rivolgono al Ministero per essere ammessi al beneficio in questione.

Si assicura, comunque, che le necessità dell'Unione nazionale mutilati per servizio saranno tenute nella dovuta considerazione allorché si procederà all'esame delle richieste prodotte dagli enti che, in base alle vigenti disposizioni, hanno i requisiti per essere ammessi al beneficio della ripartizione degli utili derivanti dalle lotterie nazionali.

Il Ministro delle finanze: ANDREOTTI.

LOZZA E GORRERI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non sia d'accordo nella constatazione che la diaria dei detenuti impiegati nelle aziende annesse alle carceri è ormai di troppo inferiore ai prezzi delle derrate e alle esigenze della vita.

Chiedono altresì di conoscere quali misure intende prendere — esempio, concessione di una speciale indennità di carovita — al fine di alleviare la situazione di grave disagio in cui si trovano i detenuti di cui è detto sopra, i quali, purtroppo, non riescono più a trarre alcun vantaggio economico da quel lavoro che, invece di sollievo morale, viene a trasformarsi in accrescimento di pena. (19268).

RISPOSTA. — Il lavoro carcerario non può essere considerato e quindi remunerato alla stregua di quello libero. Ed invero, a prescindere che i detenuti lavoranti non risentono dell'eventuale aumento del costo della vita, essendo essi — come è noto — a totale carico della pubblica amministrazione, non va trascurato di por mente che il lavoro carcerario costituisce una modalità della esecuzione penale ed un obbligo per il condannato (articoli 22, 23 e 25 del Codice penale), con scopi principalmente rieducativi. A ciò va aggiunto che tale lavoro è economicamente poco redditizio.

Va, poi, rilevato che, mentre le disponibilità di bilancio non consentono di aumentare la remunerazione del lavoro carcerario, ove si volesse a ciò addivenire, fermi gli attuali stanziamenti, ne deriverebbe un minore impiego di mano d'opera, con danno non soltanto per l'ordine interno delle carceri, ma anche per i detenuti lavoranti che rimarrebbero oziosi.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

LUCIFREDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione ed al Ministro per la riforma burocratica.* — Per conoscere se siano in elaborazione norme idonee a migliorare il trattamento e le possibilità di carriera degli insegnanti di calligrafia, stenografia e dattilografia, attraverso l'istituzione di un adeguato numero di cattedre di ruolo organico, l'adozione di misure atte a consentire un riconoscimento del servizio prestato e l'attribuzione di un trattamento economico confacente alla natura del loro insegnamento. (19400).

RISPOSTA. — Il Ministero ha già posto allo studio il problema relativo all'istituzione di cattedre di stenografia, calligrafia e dattilografia, non essendovi, in linea di principio,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

difficoltà per la creazione di posti di ruolo per detti specifici insegnamenti.

Ostacoli d'ordine pratico si presentano, invece per il reperimento presso uno stesso corso di studi di un numero di ore minimo per la formazione di un orario d'obbligo e la costituzione della cattedra di ruolo. Sarà pertanto esaminata la possibilità di aumentare il numero delle ore d'insegnamento di tali materie.

In merito poi alla seconda parte della interrogazione si comua che, in sede di disciplina unitaria dello *status* giuridico ed economico del personale insegnante e direttivo, la posizione degli insegnanti di calligrafia, stenografia e dattilografia sarà attentamente considerata per quelle favorevoli determinazioni che sarà possibile adottare nei confronti di tale benemerita categoria.

Il Ministro: Rossi.

LUZZATTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere gli intendimenti del Governo circa la definizione dello statuto dell'Ente autonomo biennale di Venezia; e circa le prospettive in vista per assicurare l'integrità e lo sviluppo dell'ente stesso; e in particolare della sezione cinematografica, a proposito della quale auspica possano essere ufficialmente smentite voci incontrollate, recentemente accolte dalla stampa, relative a un suo eventuale smembramento o ad intrusioni estranee alla natura e allo spirito dell'iniziativa veneziana. (15528).

RISPOSTA. — L'organizzazione della Mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia è stata riveduta e potenziata con recenti provvedimenti, che mirano a fare di essa il più importante centro internazionale di arte cinematografica. La Mostra, come è noto, manterrà la sua sede a Venezia nell'ambito della Biennale.

Restano così formalmente smentite tutte le voci, accolte anche dalla stampa, circa possibili alterazioni nello spirito della manifestazione veneziana.

Il Sottosegretario di Stato: Russo.

MADIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se creda necessario risolvere il problema dei ricevitori postali — oggi chiamati direttori — assunti per concorso o per successione, con l'obbligo da parte dell'amministrazione di mantenerli in servizio senza limiti di età, mentre, con posteriore decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1952, n. 656, l'ammini-

strazione annullava tale obbligo: tanto più che il rapporto tra detti funzionari e l'amministrazione non può essere considerato appalto, nascendo da un concorso per titoli, statuito con un decreto ministeriale, registrato dalla Corte dei conti.

All'uopo si ricorda che alcune amministrazioni consentono di rimanere in servizio sino alla maturazione dei 40 anni di servizio, anche se si sia superato il limite di 70 anni di età. (19051).

RISPOSTA. — Nel precedente ordinamento delle ricevitorie, regolato dal codice postale (regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645), non era previsto per i ricevitori un limite di età per la cessazione dal servizio e ciò in relazione alla natura del loro rapporto con l'amministrazione che era un rapporto *sui generis*, assimilabile all'appalto di pubblico servizio anche se il conferimento della titolarità di un determinato ufficio avveniva in seguito a concorso per titoli.

Infatti a prescindere dalla considerazione che essi, per esplicita disposizione di legge (articolo 290 del citato codice postale) non erano impiegati dello Stato, sta il fatto che la retribuzione era assegnata all'ufficio e non alla persona, e che con tale retribuzione il titolare doveva provvedere sia all'esecuzione del servizio con proprio personale sia alle spese di gestione.

I detti ricevitori, poi, non avevano titolo a pensione, bensì ad un modesto sussidio vitalizio, integrato dalla possibilità della successione nel posto a favore del coniuge o di uno dei figli, purché questi avessero prestato servizio come supplente per un determinato periodo.

Con il nuovo ordinamento, introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, tale genere di rapporto particolare è stato sostituito da un vero e proprio rapporto di impiego, ed è stata concessa agli interessati la iscrizione ad un fondo, istituito presso l'istituto postelegrafonici, che assicura, al raggiungimento delle condizioni necessarie, la liquidazione della pensione nella stessa misura e con le stesse norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

In conseguenza, la legge ha dovuto stabilire un limite massimo di età per la permanenza in servizio, limite, ad ogni modo, fissato al 70° anno di età, superiore a quello vigente per gli altri impiegati dello Stato.

Per altro, opportune disposizioni transitorie contenute nel medesimo decreto del Pre-

sidente della Repubblica n. 656, hanno disciplinato il trapasso dal vecchio al nuovo ordinamento, con giusta considerazione dei servizi prestati da parte di tutti i ricevitori, compresi i più anziani, la cui sorte risulta pertanto essere stata convenientemente tutelata dalla legge.

Fra tali disposizioni, esiste la norma che consente a tutti coloro che non hanno maturato il periodo di servizio necessario per il diritto a pensione di restare in servizio sino alla maturazione di tale periodo (ad esempio, un ricevitore nominato tale nel 1950 all'età di 60 anni può rimanere in servizio fino all'età di 80 anni).

Riguardo ai ricevitori più anziani di servizio, oltre ad essere stato considerato riscattabile a carico del fondo per la quiescenza il servizio prestato (sempre come ricevitore) dal 1° luglio 1936, è stato anche istituito un particolare fondo di integrazione presso l'istituto postelegrafonici per concedere, in aggiunta alla pensione, un assegno speciale per il servizio prestato come ricevitore anteriormente alla data predetta. Tale assegno aggiuntivo è liquidato con gli stessi criteri della pensione ed è concesso nei limiti delle possibilità del fondo, che sono già considerate tali da consentire l'attribuzione dell'80 per cento della misura della pensione statale per un corrispondente periodo di servizio.

Il Ministro BRASCHI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se episodi come l'arresto dello studente liceale D'Antonio a Napoli sono corrispondenti agli interessi ed alla dignità della scuola o non piuttosto ad uno Stato di polizia di tipo borbonico.

Per conoscere l'azione svolta per liberare la scuola della presenza della polizia. (18531).

RISPOSTA. — Un ispettore del Ministero si è già recato a Napoli per svolgere una inchiesta in ordine ai fatti denunciati nella interrogazione.

Si fa riserva, quindi, di comunicare l'esito dell'inchiesta in parola e le eventuali determinazioni che ne potranno scaturire.

Il Ministro ROSSI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere che cosa può rispondere alla seguente lettera:

« Onorevole Maglietta, noi contadini della contrada Croce di Monte sita in Resina (Napoli), riuniti in assemblea il 22 gennaio 1956, esponiamo quanto segue: in questa contrada

sono anni, per non dire secoli, che viviamo senza l'energia elettrica, con una strada che si può definire un lago, quando piove siamo costretti a non uscire di casa, specialmente di notte non si vede dove poggiare i piedi.

Se vedeste dove viviamo e dove abitiamo rimarreste stupito, eppure siamo all'epoca della bomba atomica.

Ci sono state fatte soltanto promesse, noi siamo stufo di queste promesse, vogliamo i fatti. Tanto è vero che siamo andati al comune di Resina per vedere la questione e il comune ci ha assicurato che le pratiche sono state fatte.

Siamo considerati come bestie: e questo è un disonore per voi che ci rappresentate e soprattutto per una nazione civile.

Quando si tratta di farci pagare le tasse sanno dove siamo ed allora si ricordano di noi. E i nostri diritti? Perché si fa passare tanto tempo per approvare un progetto?

Onorevole, in queste condizioni non possiamo vivere, noi contadini siamo decisi ad andare avanti per far valere i nostri diritti e per conoscere i responsabili di questa vergogna. Pertanto preghiamo la signoria vostra di volersi interessare ». Seguono le firme. (18950).

RISPOSTA. — Per la installazione dell'impianto di energia elettrica nelle località Cupa dei Monti, Croce dei Monti, Montedoro, Osservatorio, Caprile, Cegnacolo, Case Vecchie, Viulo, Patacche, Fosso Grande e Morta Viola, questo Ministero, con decreto in corso, ha concesso al comune di Resina (Napoli), il contributo dello Stato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, sull'importo di lire 14 milioni.

Non appena tale decreto sarà stato perfezionato, ne sarà data notizia al comune interessato, perché provveda all'appalto e al conseguente inizio dei lavori.

Il Ministro ROMITA.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulla fabbrica gelati « Siberiano » di Napoli dove si lavora più di 10 ore al giorno con una paga di lire 600 per le donne e di lire 700 per gli uomini; sulle condizioni igienico-sanitarie in cui si svolge il lavoro. (18968).

RISPOSTA. — In merito a quanto segnalato nella interrogazione, si è già interessato i dipendenti organi periferici (ufficio regionale del lavoro ed ispettorato del lavoro).

Assicuro del pari che ove, dagli accertamenti che verranno espletati, emergano in-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

frazioni alle vigenti norme a tutela dei lavoratori, sarà dato corso ad ogni conseguente provvedimento, ai fini della più rigorosa osservanza delle norme in questione.

Il Ministro: VIGORELLI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulla denuncia all'autorità giudiziaria — per truffa aggravata — dei signori Edoardo Sommella, Vittorio Graziani, Gennaro Ombra, tutti napoletani;

sulla natura della denuncia: percepivano somme promettendo di collocare nel comune di Napoli i disoccupati che pagavano;

sul Sommella, che è segretario del sindacato provinciale enti locali della C.I.S.N.A.L. ed è grande beneficiario dell'amministrazione Lauro, che gli ha concesso una sede nel palazzo comunale, mentre la toglieva agli altri sindacati;

sugli accertamenti fatti dall'ispettorato del lavoro e sulla azione dell'ufficio del lavoro per controllare il « collocamento » del comune e nel comune di Napoli. (18969).

RISPOSTA. — Risulta a questo Ministero che la questura di Napoli, con rapporto giudiziario del 23 gennaio 1956 ha denunciato al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli — che, per competenza, ha poi trasmesso gli atti alla pretura dello stesso comune — i signori Sommella Edoardo, Graziani Vittorio ed Ombra Gennaro, per truffa continuata ai danni di nove lavoratori (articoli 31, 110 e 640 del codice penale).

Poiché della questione è in atto investita l'autorità giudiziaria, non sussiste né la possibilità, né la opportunità di attingere o riferire elementi di giudizio, circa la natura dei fatti e le circostanze addebitate ai nominativi sopra indicati.

Per quanto concerne le assunzioni fatte dal comune di Napoli senza far ricorso al competente ufficio di collocamento, si assicura di aver già interessato il circolo dell'ispettorato del lavoro di Napoli affinché richiami detta amministrazione all'osservanza della disciplina giuridica dell'avviamento al lavoro.

Il Ministro: VIGORELLI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Sulla mancata corresponsione del premio di incoraggiamento per la pesca del corallo;

sulle difficoltà in cui si dibatte la categoria interessata soprattutto nella zona di Torre del Greco (Napoli);

sulla necessità di provvedere con urgenza. (19195).

RISPOSTA. — La pesca del corallo — la quale ha in Italia, tradizioni secolari — raggiunse il massimo sviluppo negli anni dal 1875 al 1880, per la scoperta dei famosi banchi di Sciacca, che fornirono ai nostri pescatori, in quegli anni, grande quantità di corallo greggio.

Da allora ad oggi, purtroppo, tale attività è andata continuamente decadendo: basti pensare che mentre nel 1880 la pesca del corallo veniva praticata da ben 1800 barche, attualmente l'armamento consta di poche unità coralline, quasi tutte iscritte al compartimento marittimo di Torre del Greco. In tale località è ancora praticata la lavorazione artistica del corallo greggio da parte di abili artigiani ed ivi ha anche sede una scuola di incisione e di lavorazione del prezioso materiale marino, la quale gode fama che può ben dirsi mondiale.

Fin dal 1930 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nella cui competenza era allora compresa la pesca marittima, il Banco di Napoli e la camera di commercio, industria ed agricoltura di Napoli, al fine di sostenere questa attività — vantaggiosa sia per l'economia nazionale sia per quella di Torre del Greco — vennero nella determinazione di erogare dei premi annuali di incoraggiamento a favore dei pescatori di corallo, in vista della loro partecipazione alle campagne di pesca che, come noto, si svolgono di regola per circa 6 mesi all'anno, nei mesi da marzo ad ottobre.

Il Ministero della marina mercantile — a cui furono trasferiti i servizi in materia di pesca marittima, già affidati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — non ha mai sospeso l'erogazione di tali premi.

In particolare, per le campagne di pesca effettuate negli ultimi anni, ha disposto la corresponsione dei seguenti sussidi di incoraggiamento, a favore dei pescatori di corallo lire 250 mila per il 1953; lire 250 mila per il 1954; lire 250 mila per il 1955. Tali sussidi sono in corso di liquidazione.

A favore, poi, dei pescatori di Torre del Greco, sono stati concessi altri sussidi dal Banco di Napoli e dalla camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli.

Alla campagna di pesca dello scorso anno 1955 hanno partecipato solo dieci barche coralline di Torre del Greco, che hanno sfruttato i banchi del golfo di Alghero, raccogliendo complessivamente chilogrammi 3.270 di corallo, per un complessivo valore di circa lire 26 milioni.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

Attualmente l'armamento peschereccio corallino è in situazione di disagio, oltre che per ragioni relative alla crisi della pesca in genere, anche per cause particolari, quali l'alto costo dell'armamento e dell'esercizio delle unità coralline, la concorrenza dei prodotti stranieri, la scarsità nei nostri mari di banchi conosciuti e di sfruttamento conveniente e la mancanza di personale specializzato nel particolare tipo di pesca.

Il Ministero della marina mercantile, ad ogni modo, segue premuroso e vigile le sorti della pesca del corallo e si propone di erogare, per le campagne di pesca di quest'anno, dei sussidi di entità maggiore di quella che ha caratterizzato le erogazioni sinora disposte.

Il Sottosegretario di Stato: TERRANOVA.

MALAGODI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritiene opportuno revocare la decisione di sopprimere il distretto militare di Rovigo e di sottoporre gli affari militari di questa provincia alla giurisdizione del distretto militare di Padova.

Quanto sopra si chiede per evitare, a quanto hanno necessità di rivolgersi agli uffici del distretto militare per il disbrigo di normali pratiche, un'eccessiva perdita di tempo ed un notevole aggravio di spesa. (15862).

RISPOSTA. — Come fatto presente in varie occasioni ed ultimamente in sede di discussione del bilancio della difesa per l'esercizio 1955-56, la sospensione di alcuni distretti ed il declassamento di altri fanno parte di un piano di revisione dell'ordinamento territoriale tuttora in corso di attuazione, dovuto non tanto a motivi di economia, anche se indubbiamente il bilancio ne trae un beneficio, quanto all'esigenza di organizzare con moderne strutture meccanografiche il complesso lavoro inerente alla mobilitazione.

Per quanto sopra, e trattandosi di provvedimenti adottati su scala nazionale, non si ravvisa la possibilità di revocare la già disposta soppressione del distretto di Rovigo.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETT.

MANCINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se la prefettura di Cosenza è intervenuta per conoscere le ragioni che hanno determinato l'amministrazione comunale di Belvedere Marittimo a modificare una decisione adottata qualche giorno prima all'unanimità dal consiglio comunale per la gestione diretta delle imposte di consumo e se in relazione alla strana e impreveduta nuova delibe-

razione non si ritenga opportuno accertare se il sistema deliberato è tale da garantire le effettiva partecipazione delle ditte invitate. (19495).

RISPOSTA. — Con atto 12 novembre 1955, il comune di Belvedere Marittimo deliberava di assumere la gestione diretta del servizio di riscossione delle imposte di consumo a decorrere dal 1° gennaio 1956, e con deliberazione dell'11 dicembre successivo approvava gli appositi regolamenti prescritti dagli articoli 72 e 73 del testo unico per la finanza locale.

Frat tanto, la società G. Papi, che conduceva in appalto il servizio in parola, in vista della imminente scadenza di esso chiedeva — con istanza 5 dicembre 1955 — di venir confermata per un nuovo quinquennio, offrendo al comune un canone annuo fisso di lire 6 milioni.

In presenza di detta offerta, l'amministrazione riesaminava il proprio intendimento di assumere la gestione diretta del servizio e comunicava alla prefettura di Cosenza di ritenere le condizioni proposte dalla società Papi vantaggiose per la civica azienda: pregava, quindi, l'autorità tutoria di voler adottare le determinazioni di propria competenza sugli atti relativi alla questione tenendo conto di tale orientamento del comune.

La prefettura, però, rispondeva rilevando che l'offerta della ditta appaltatrice non poteva, comunque, essere presa in considerazione, perché presentata oltre il termine prescritto dall'articolo 337 del regolamento di riscossione delle imposte di consumo 30 aprile 1936, n. 1138, ed osservando che, essendo intervenuti nuovi elementi di giudizio, si rendeva opportuno, a suo avviso, che l'intera questione circa la forma più conveniente di gestione venisse riproposta all'esame del consiglio comunale, alla stregua della offerta sopraccennata e dei risultati conseguiti nella precedente gestione.

Con atto del 30 gennaio 1956, pertanto, detto consesso, ritenuta non conveniente la gestione diretta del servizio, decideva, all'unanimità, di revocare la precedente propria deliberazione del 12 novembre 1955 ed approvava il capitolato d'oneri occorrente per far luogo all'appalto della gestione stessa mediante licitazione privata.

La questione viene seguita dalla competente prefettura di Cosenza e pertanto questo Ministero non ha per ora interventi da svolgere al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali fino ad oggi non è stata liquidata la pensione di guerra all'ex militare Visani Pasquale di Giuseppe. (18557).

RISPOSTA. — Per poter definire la pratica di pensione si è in attesa che l'ospedale sanatoriale « Lido al mare » di Venezia, trasmetta la cartella clinica del predetto.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MARILLI E BUFARDECI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali sono le irregolarità amministrative che hanno indotto il delegato regionale presso l'amministrazione provinciale di Siracusa, avvocato Piccioni, a chiedere una inchiesta dell'autorità giudiziaria nei confronti della gestione della stessa amministrazione provinciale e riflettenti alcune forniture di insetticidi e disinfettanti; per conoscere altresì se in via amministrativa non sia stata aperta una inchiesta per accertare eventuali responsabilità e colpevolezze di amministratori e di funzionari e quali provvedimenti si intendono prendere. (19552).

RISPOSTA. — Le irregolarità denunciate alla procura della Repubblica dal delegato regionale per l'amministrazione provinciale di Siracusa riguardano alcune forniture di materiale insetticida e di disinfezione, in ordine alle quali è stata riscontrata l'alterazione dei relativi ordini di commissione. È ora in corso, al riguardo, l'istruttoria penale alle cui risultanze resta subordinata l'eventuale adozione di provvedimenti in via amministrativa.

Indipendentemente dalle denunciate emergenze, il funzionamento di quell'amministrazione provinciale ha formato oggetto di una accurata inchiesta di carattere generale promossa dalla prefettura di Siracusa.

I rilievi emersi in tale sede sono stati già contestati all'amministrazione interessata ed il prefetto è ora in attesa delle relative deduzioni per esaminare gli ulteriori provvedimenti da adottare o promuovere per la normalizzazione dei servizi ed a tutela degli interessi dell'ente.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

MATARAZZO IDA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se, tra le provvidenze adottate dal Governo in favore delle categorie dei lavoratori che più hanno risentito dell'eccezionale rigore di questo inverno, ve ne siano talune dirette ad alleviare la penosa situazione di forzata di-

soccupazione in cui sono venuti a trovarsi le migliaia di boscaioli, il cui lavoro è stato materialmente reso impossibile proprio dal cattivo tempo e precisamente dalle abbondanti nevicate; e per sapere, nel caso che nessuna provvidenza sia stata adottata in favore di tale categoria, se non sia necessario considerare in particolare modo e con la più responsabile attenzione anche i boscaioli, i quali dal loro mestiere traggono l'unica fonte di guadagno e che la inclemenza del tempo ha ridotto in tale stato di precarietà da non poter provvedere alle più elementari esigenze di vita. (19808).

RISPOSTA. — Come si è avuto occasione di informare recentemente la Camera in sede di svolgimento delle mozioni ed interpellanze presentate al Governo da numerosi onorevoli parlamentari in relazione al maltempo che ha colpito il Paese, tra gli interventi disposti con carattere di urgenza da questo Ministero è da annoverare la immediata apertura di tutti i cantieri di rimboschimento e di lavoro a suo tempo programmati dai competenti uffici provinciali del lavoro, d'intesa con le prefetture.

Poiché, come è certamente noto all'onorevole interrogante, in detti cantieri sono avviati i lavoratori disoccupati, potranno in essi trovare impiego anche i boscaioli.

Il Ministro: VIGORELLI.

MESSINETTI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere quali provvedimenti sono stati adottati per fronteggiare la grave pandemia di tifo, che ha già colpito 1.700 cittadini di San Pietro a Maida (Catanzaro) e quali aiuti concreti sono stati portati a quella povera popolazione, terrorizzata dinanzi al diffondersi implacabile della terribile malattia ed indignata per l'enorme, ingiustificato e deprecabile ritardo con cui l'autorità sanitaria provinciale è intervenuta per isolare ed ospedalizzare i casi più gravi e per individuare la fonte dell'infezione, cosa che, se fosse stata fatta con la tempestività che il caso richiedeva, avrebbe, di certo, circoscritto l'epidemia ed avrebbe risparmiato molti danni e molti pericoli a quella povera gente. (19526).

RISPOSTA. — Da accertamenti eseguiti, subito dopo la prima segnalazione del morbo (9 febbraio 1956), dal medico provinciale di Catanzaro e dal coadiutore del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, è risultato che l'acqua della fontana dalla quale attin-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

geva quasi tutta la popolazione non era potabile. L'inquinamento della fontana — già sottoposta a controllo il 10 novembre 1955 con esito favorevole — deve attribuirsi con ogni probabilità ad infiltrazioni di liquami da una fogna, intasatasi in vicinanza del tubo di adduzione.

Inibito l'uso dell'acqua della suddetta fontana a scopo potabile, è stata disposta la vaccinazione profilattica della popolazione, estesa in breve tempo a circo duemila persone. Nel contempo, una squadra di vigili sanitari, dislocati sul posto dall'ufficio sanitario provinciale, ha curato le disinfezioni domiciliari e la sorveglianza sulla pulizia dell'abitato.

I sospetti di febbre tifoide sono stati ricoverati per gli accertamenti e le cure del caso presso i reparti di isolamento degli ospedali di Catanzaro, Nicastro, Vibo Valentia e, in parte, nel nuovo sanatorio di Catanzaro. Sono tuttora in corso le analisi di laboratorio per individuare eventuali altri casi di tifo tra i degenti a domicilio: può, tuttavia, affermarsi sin d'ora, sulla scorta dei dati clinici raccolti, che un gran numero di casi, ritenuto in un primo tempo, per un criterio epidemiologico, come dovuti ad infezione tifoidea, sono invece attribuibili ad infezione influenzale.

All'assistenza domiciliare e sanitaria in genere hanno provveduto, con il locale medico condotto, 3 medici dislocati dalla prefettura di Catanzaro nonché un analista, un tecnico di laboratorio e 4 assistenti sanitarie visitatrici inviati sul posto da questo Alto Commissariato.

Per sovvenire alle particolari necessità della popolazione sono stati erogati, per il tramite dell'amministrazione comunale, contributi straordinari di lire 1.200.000 dalla prefettura di Catanzaro e di lire 100 mila dall'amministrazione provinciale. Questo Alto Commissariato, oltre all'invio del personale sanitario ed all'erogazione di un contributo straordinario di lire 3 milioni, ha provveduto alla fornitura di un potabilizzatore e di 15 mila capsule di cloroanfelicolo per un ammontare di lire 2 milioni.

Il complesso dei provvedimenti adottati e la tempestività delle cure prodigate ha consentito di assicurare adeguata assistenza ai colpiti, tra i quali non si sono sinora verificati casi letali.

Da qualche giorno è stato ripristinato parzialmente il funzionamento dell'acquedotto.

L'Alto Commissario: TESSITORI.

MICELI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quale delega di funzioni di pubblica sicurezza abbia avuto il sindaco di Mo-

nastarace (Reggio Calabria) il quale, invece di curare gli interessi dei lavoratori suoi amministrati, minacciava di proporre per il confino di polizia il disoccupato Procopio Andrea reo di avergli richiesto che volesse aiutarlo a trovare una qualsiasi occupazione. (19535).

RISPOSTA. — La sera del 23 febbraio 1956, in Monastarace, il sindaco signor Giuseppe Diano, mentre attendeva in piazza Placanca un'autovettura per recarsi alla stazione ferroviaria, fu avvicinato da tale Procopio Andrea, più volte condannato per delitti contro la persona ed il patrimonio, il quale, armato di un nodoso bastone e in stato di ubriachezza, gli chiese, con atteggiamento irrispettoso, di interessarsi per fargli ottenere un'occupazione come manovale edile.

Il sindaco replicò che vi erano sempre possibilità di lavoro nel settore dell'agricoltura; ma il Procopio, che in passato non si era mai voluto occupare come bracciante agricolo, ritenendo tale lavoro lesivo del suo prestigio, insistette nel pretendere un'occupazione nell'industria edile.

Poiché il colloquio stava per degenerare in un alterco, il sindaco, presenti varie persone che nel frattempo si erano avvicinate, lo invitò a tenere una condotta più misurata e ad abbandonare quegli atteggiamenti di violenza e di prepotenza, che lo avevano reso invisibile alla intera cittadinanza.

Fu allora che il Procopio, intimorito anche dall'atteggiamento ostile dei presenti, pose termine alla discussione pronunciando, nell'allontanarsi, vaghe minacce.

Ciò indusse il sindaco ad ammonirlo che, se avesse persistito nella sua abituale condotta, lo avrebbe fatto proporre per il confino di polizia, intendendo dire cioè che avrebbe prospettato alla competente autorità di pubblica sicurezza l'opportunità di adottare un provvedimento di polizia a carico di lui.

E da tener presente, intanto, che dal 3 maggio 1956 il Procopio è detenuto nelle carceri mandamentali per espiazione di una condanna a cinque mesi di reclusione per lesioni.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

MICELI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Sui provvedimenti che intende adottare, con carattere di urgenza, per salvaguardare dalle frane l'abitato di Brognaturo (Catanzaro).

Tale comune trovasi ai piedi di colline in dissesto, dalle quali, a causa di infiltrazioni e

di smottamenti, si staccano ingenti frane. Nel marzo del 1955, nel cuore della notte, una di tali frane travolgeva il fabbricato degli eredi Antonio Scopacasa inghiottendo tutto.

Dal disastro si è salvata la famiglia dei proprietari, perché rifugiata in altra casa. Questa povera famiglia non ha ottenuto alcun contributo o sussidio, ed è rimasta senza alloggio, esposta ai gravi rigori invernali ed attenagliata dalla miseria. Altre decine di case possono subire da un momento all'altro la sorte del fabbricato travolto, perché sottoposte al franamento incombente dall'altura « Pomari ».

L'interrogante, nel rammentare che numerose e recenti provvidenze prevedono consolidamenti e difese degli abitati, ritiene che il ministro interrogato non mancherà di far mettere in atto quanto è tecnicamente necessario e con tempestività tale da allontanare ogni responsabilità per prevedibili sciagure nelle quali potrebbe essere compromessa incolumità e vita di cittadini italiani. (19537).

RISPOSTA. — La richiesta di provvedere al consolidamento dell'abitato di Bromaturo sarà tenuta in debito conto in sede di elaborazione del piano regolatore di massima che la Cassa per il Mezzogiorno, d'intesa con il comitato regionale di coordinamento, predisporrà per l'applicazione della legge 27 novembre 1955, n. 1177, recante provvedimenti straordinari per la Calabria.

Ove sarà riscontrata l'urgenza dell'intervento nel predetto abitato, i relativi provvedimenti tecnici saranno compresi nel primo anno di attività della citata legge speciale.

Il Presidente del comitato dei ministri.
CAMPILLI.

MINASI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Al fine di conoscere i motivi che impediscono, o per lo meno che ritardano che la signora Cogliandro Consolata fu Diego in Cuzzola, acquirente di un alloggio popolare in Bocale I di Reggio Calabria, sia immessa nel possesso dell'immobile, in atto abusivamente posseduto da Muritano Francesco. (18727).

RISPOSTA. — Il contratto di compravendita, stipulato dalla signora Cagliandro Consolata fu Diego, per l'acquisto dell'alloggio popolare per i terremotati n. 12 fabbricati IV, gruppo III sito in Bocale I di Reggio Calabria, è attualmente in corso di approvazione da parte di questo Ministero.

Non appena tale contratto sarà stato approvato la signora Cogliandro potrà ottenere il

rilascio del suddetto alloggio dall'occupante abusivo Muritano Francesco ed occupare, quindi, l'immobile acquistato.

Il Ministro: ROMITA.

MINASI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Al fine di conoscere se e come intende dare soluzione al problema della casa a centinaia di famiglie, che in Palmi (Reggio Calabria), sono senza tetto o costrette a vivere in tuguri o ambienti malsani in condizioni veramente disumane.

Basta soltanto ricordare che in quel comune per l'assegnazione di otto alloggi popolari per senza tetto furono presentate ben 800 domande, di cui la grande maggioranza meriterebbe un immediato accoglimento; mentre è in corso di appalto la costruzione di un altro irrisorio numero di alloggi.

Il comune di Palmi, di circa 22 mila abitanti, dichiarato comune alluvionato, il più importante della provincia dopo il capoluogo, per la sua particolare situazione merita considerazione ben diversa. (18805).

RISPOSTA. — In applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, a favore del comune di Palmi (Reggio Calabria) è stato finanziato un programma costruttivo, comprendente 100 alloggi popolari, che verrà realizzato a cura della prima giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas.

Inoltre, l'Istituto autonomo case popolari di Reggio Calabria, con i fondi del decorso esercizio finanziario, sempre in base alla citata legge n. 640, costruirà nello stesso comune altri otto alloggi popolari.

Poiché d'altra parte la stessa legge n. 640 trova la sua piena attuazione in diversi esercizi finanziari, si assicura che, in sede di ripartizione dei fondi per i prossimi esercizi finanziari non si mancherà di tenere in particolare considerazione le necessità edilizie del comune di Palmi.

Il Ministro: ROMITA.

MINASI E MANCINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intende dare una soluzione al problema della casa a 500 famiglie che in Tropea (Catanzaro) vivono in tuguri ed ambienti malsani. (18897).

RISPOSTA. — Per la costruzione di case popolari in Tropea in base alla legge 9 agosto 1954, n. 640, l'Istituto autonomo delle case popolari di Catanzaro costruirà in detto comune con i fondi assegnatigli per il corrente esercizio finanziario alloggi popolari per un importo di lire 10 milioni.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

Poiché, come è noto, la citata legge numero 640 troverà attuazione nel corso di altri cinque esercizi, non si mancherà di tenere presenti le necessità del comune di Tropea anche in sede di compilazione dei futuri programmi edilizi da realizzare in applicazione della citata legge.

Il Ministro: ROMITA.

MINASI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Al fine di conoscere se intende sollecitare la concessione del servizio telefonico alla frazione Motticella di Bruzzano (Reggio Calabria). (19080).

RISPOSTA. — La frazione di Motticella del comune di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria) si trova effettivamente nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni per aver titolo al collegamento telefonico a spese dello Stato. Essa è compresa nel programma dei lavori la cui esecuzione avrà presumibilmente luogo entro il corrente anno.

Il Ministro: BRASCHI.

MINASI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Al fine di conoscere se intende provvedere alla assunzione di altro personale presso gli uffici provinciali dell'I. N.P.S., onde eliminare gli inconvenienti che si vanno a determinare per il fatto che degli impiegati vengono spostati dalle altre prescrizioni per la definizione delle numerose pratiche relative alla disoccupazione dei braccianti agricoli.

L'inconveniente, perdurando, determinerebbe un ritardo nella definizione delle pratiche di competenza degli uffici provinciali, che sarebbe scontato dai lavoratori interessati. (19081).

RISPOSTA. — Da assicurazioni avute ad opera dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, non si ha motivo di ritenere che l'estensione dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli abbia, sino ad oggi, arrecato inconvenienti all'andamento del lavoro ordinario delle sedi dell'Istituto medesimo.

Queste ultime hanno potuto fronteggiare il maggior aggravio di lavoro con il personale a disposizione e valendosi della collaborazione degli istituti di credito, senza che ciò abbia determinato alcun ritardo nella erogazione delle altre prestazioni. Il lavoro per la corresponsione delle indennità in parola procede celermente e sarà portato a termine entro brevissimo tempo.

Al presente, la direzione generale dell'Istituto non è ancora in possesso di sufficienti elementi di valutazione atti a stabilire l'incremento di lavoro che potrà derivare — in via permanente — a seguito delle note disposizioni. La situazione verrà seguita attentamente al fine di adottare tempestivamente, qualora ciò dovesse rendersi necessario, adeguati provvedimenti.

Il Ministro: VIGORELLI.

MINASI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che hanno giustificato il diniego del sussidio ai confinati Banchini, D'Agostino, Incognito, Pella, Pietropaolo ed altri della provincia di Reggio Calabria, che scontano il provvedimento di pubblica sicurezza ad Ustica (Palermo).

Se intende disporre degli accertamenti al fine di rilevare lo stato di estremo disagio economico delle rispettive famiglie, a causa del quale i predetti sono costretti a fare la fame, quando non hanno la possibilità di usufruire della solidarietà di altri compagni di sventura. (19298).

RISPOSTA. — Il sussidio a carico dello Stato non viene corrisposto a tutti i confinati, ma solamente a coloro che non sono in grado di mantenersi con mezzi propri.

Ciò perché l'ultimo comma dell'articolo 321 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 635, prescrive che il prefetto, nel trasmettere al Ministero per la designazione del luogo di confino e per la traduzione del confinato le ordinanze della commissione provinciale, deve dichiarare « se il confinato è in grado di mantenersi con mezzi propri ».

L'articolo 327 del predetto regolamento, poi, stabilisce che in confinati, « qualora non abbiano mezzi di sussistenza né siano in grado di procurarsi lavoro », percepiranno dal giorno dell'arrivo in colonia o nel comune di confino, un sussidio giornaliero nella misura fissata dal Ministero dell'interno.

Per quanto concerne i confinati originari della provincia di Reggio Calabria, il competente prefetto ha adempiuto a quanto richiesto dalla legge ed ha di volta in volta espresso il proprio parere sulle condizioni economiche dei singoli confinati, molti dei quali fruiscono di sussidio.

Per i cinque confinati (Bianchini, Incognito, Pella, D'Agostino e Pietropaolo) nominativamente indicati dall'onorevole interrogante, era stato espresso parere contrario in

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

relazione alla loro situazione economica. Comunque per i primi tre di essi, che hanno fatto pervenire di recente ulteriore istanza, è stato disposto che siano effettuati nuovi accertamenti, in base ai quali questo Ministero si riserva di adottare le determinazioni del caso.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

MINASI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno finanziare il cantiere di lavoro con il quale deve essere costruita la strada Ravagnese-Bovetto-Aretina-Sant'Andrea (Reggio Calabria), già segnalato dal competente ufficio regionale del lavoro, al fine di alleviare le conseguenze della vasta disoccupazione e di dare una strada che riallacci la vita di quelle popolazioni, sprovviste di servizi sanitari e di ogni altra struttura essenziale al vivere civile, alla vita degli altri uomini. (19738).

RISPOSTA. — Si assicura che la proposta per l'istituzione del cantiere sollecitato dall'onorevole interrogante, inclusa nel piano di cantieri relativo alla provincia di Reggio Calabria, sarà approvata non appena verranno allo scrivente i prescritti elaborati tecnici.

Il Ministro: VIGORELLI.

MUSOLINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga necessario finanziare il cantiere di lavoro per la costruzione della strada Ravagnese-Bovetto-Aretina-Sant'Andrea, programmata dal comune di Reggio Calabria e segnalata al Ministero dall'ufficio regionale del lavoro competente, allo scopo di combattere la dilagante disoccupazione che affligge quel centro e dare, in pari tempo, alle suddette frazioni la possibilità di avere aperta una strada, di cui vivamente necessitano.

L'interrogante fa rilevare che quelle popolazioni, per mancanza di comunicazioni col capoluogo, non possono neanche disporre del medico per i casi urgenti e della levatrice. Esse pertanto si trovano in completo abbandono ed in istato di arretratezza impressionante.

Il cantiere di lavoro richiesto sodisfa inoltre ad un'altra importante esigenza, e cioè alla valorizzazione di vaste superfici di terreno agricolo di elevata produzione, ragione per cui la spesa, qualunque essa sia, sarà largamente produttiva. (19700).

RISPOSTA. — La proposta per l'istituzione del cantiere di cui alla interrogazione, inclusa

nel piano di cantieri della provincia di Reggio Calabria, sarà approvata non appena verranno a questo Ministero i prescritti elaborati tecnici.

Il Ministro: VIGORELLI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per definire e concedere il rateo alla madre dell'ex militare Belli Paolo fu Giuseppe, classe 1906, posizione 1256382. (8135).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmesso al comune di Gavardo (Brescia) in data 7 marzo 1956 per la notifica agli eredi del predetto.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

PAVAN. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare nei riguardi della ditta Compiano Luigi con sede in Treviso, autorizzata dalla questura locale, secondo le vigenti disposizioni di legge, alla esclusività del servizio di vigilanza notturna nella città capoluogo e nei comuni più importanti della provincia, la quale ditta, dopo di aver concordato e siglato, in sede d'ufficio provinciale del lavoro, le tabelle delle retribuzioni per i propri dipendenti, si è rifiutata di sottoscrivere l'accordo e di applicare il trattamento definitivo, accettato invece dalle altre ditte minori, usando nei riguardi del personale sistemi palesemente vessatori ed imponendo nelle more tra siglatura e stesura definitiva dell'accordo in parola, demandata dalle parti allo stesso ufficio provinciale del lavoro, un regolamento interno con un trattamento di gran lunga inferiore a quello già concordato.

La presente interrogazione prende spunto soprattutto dalle energiche e chiare direttive del Governo ed in particolare dell'onorevole ministro dell'interno in materia di rispetto dei rapporti di lavoro, prima di tutto negli ambienti dove lo Stato ha la possibilità di diretto intervento. (19267).

RISPOSTA. — L'istituto di vigilanza privato diretto dal signor Compiano, in Treviso, a seguito di sollecitazione della locale questura, ha accettato il trattamento economico fissato in sede sindacale ed ha iniziato a liquidare agli aventi diritto, dal 15 febbraio 1956, le differenze pagate in meno dal 1° luglio al 31 dicembre 1955, senza procedere al recupero delle somme pagate in più all'altro rimanente personale che fruiva di trattamento retribu-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

tivo superiore rispetto ai minimi fissati dalla apposita commissione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno PUGLESE.

PETRUCCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre — in analogia a quanto viene praticato per gli alberghi, i ristoranti ed i venditori ambulanti — che siano estese ai servizi di carrozze-letti, di carrozze-ristorante e di ristoro della Compagnia internazionale delle carrozze letti, le speciali modalità di pagamento della imposta generale sull'entrata previste dal decreto ministeriale 10 dicembre 1953, n. 95459.

La disposizione di cui sopra vuole raggiungere lo scopo di dare uno stabile assetto economico al servizio di ristoro per assicurare continuità di lavoro agli addetti a tale servizio che raggiungono oggi più di trecento unità.

D'altra parte l'applicazione di detta disposizione viene invocata a favore delle attività della Compagnia internazionale delle carrozze con letti — interessanti specialmente il movimento turistico internazionale in Italia — per evidenti motivi di giustizia tributaria, dovendosi tali attività considerare a tutti gli effetti equiparabili a quelle che già godono del beneficio previsto dal citato decreto ministeriale. (19201).

RISPOSTA. — La questione prospettata è nota a questo Ministero, in quanto la Compagnia internazionale delle carrozze con letti e dei grandi treni espressi europei ha ripetutamente inoltrato richiesta per ottenere che l'amministrazione finanziaria, a modifica dei criteri sinora seguiti, riconosca alle entrate derivanti dall'esercizio delle vetture letto e ristoranti sui treni delle ferrovie dello Stato l'applicabilità del sistema di corresponsione dell'imposta in abbonamento con l'aliquota dell'1 per cento ai termini del decreto ministeriale 10 dicembre 1953, n. 95459, in luogo del pagamento del tributo nei modi normali in base all'aliquota del 3 per cento.

La richiesta, che pure ha fornito oggetto di attento esame, non ha potuto essere accolta in quanto l'esercizio delle vetture letto e ristorante non può in alcun modo comprendersi nella sfera delle attività contemplate dal citato decreto ministeriale, per le quali il tributo è dovuto in abbonamento in base alla aliquota dell'1 per cento.

Si deve infatti aggiungere che la Compagnia dei vagoni letto, nonostante la natura

dei servizi prestati, non cessa di essere un vettore e pertanto non può essere compresa nella categoria dei pubblici esercizi, per i quali soltanto la legge dà facoltà al ministro delle finanze di ammetterli al pagamento del tributo in abbonamento in base a canoni annui ragguagliati al volume degli affari.

Tale essendo la situazione, non si vede come la richiesta dell'onorevole interrogante possa essere accolta.

Il Ministro: ANDREOTTI.

PIRASTU. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stata ancora finanziata l'opera di trasformazione dei pascoli montani del distretto Mamoiada - Orgosolo-Fonni-Cavoi-Ollalai (Nuoro), il cui progetto è stato già approvato dal comitato tecnico bonifica integrale e la cui urgenza di recente sottolineata dalla manifestazione popolare svoltasi a Mamoiada per richiamare l'attenzione sulla grave crisi economica che investe oltre 250 famiglie di disoccupati, i contadini, i commercianti, gli artigiani. (19025).

RISPOSTA. — Circa la esecuzione di opere pubbliche e private nel distretto di trasformazione integrale dei pascoli montani di Orgosolo, Fonni, Mamoiada, si porta a conoscenza dell'onorevole interrogante quanto segue:

1°) opere pubbliche: risultano approvati i progetti della strada Orgosolo-Foreste-Montes, della borgata rurale « Pratabello » ed inoltre la perizia per assistenza tecnica agli agricoltori per un totale complessivo di 237 milioni, mentre non sono stati ancora approvati i seguenti progetti:

a) strada San Coesimo-Lodine, strada Lodine-Fonni, strada Sos Almos-Sant'Antioco, perché si è in attesa delle delibere d'impegno di manutenzione da parte degli enti che dovranno prendere in consegna le suddette strade;

b) strada Pirostreddu-Padru Ebbas perché il progetto è in rielaborazione.

2°) opere di miglioramento fondiario: sono stati approvati n. 223 progetti per un importo complessivo di 610 milioni.

Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.

PIRASTU. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per sapere se è a conoscenza dei gravissimi danni subiti dagli agricoltori della zona di Galtelli, Irgoli, Loculi, Onifai, Orosei

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

(Nuoro) in conseguenza dello straripamento del fiume Cedrino, provocato dal disgelo e dalla abbondante pioggia dei giorni 24-25 febbraio 1956; per sapere quali siano le prospettive immediate di soluzione del Cedrino, quali opere siano state progettate e finanziate per la costruzione del bacino, quali difficoltà si oppongono all'immediato inizio dei lavori, il cui compimento allevierebbe la disperata miseria dei lavoratori disoccupati della Baronia, eviterebbe il ripetersi delle annuali disastrose inondazioni e trasformerebbe il fiume Cedrino da causa di danni e sciagure in strumento di sviluppo economico e fonte di benessere. (18437).

RISPOSTA. — Gli inconvenienti denunciati rientrano fra quelli segnalati negli scorsi giorni anche da tante altre regioni per effetto delle note avversità stagionali, che hanno colpito l'intero paese.

Nel caso in esame, però, la situazione, senza raggiungere la gravità di ben altri dissesti, quali si sono registrati anche negli anni scorsi, richiama alla auspicata sistemazione del basso corso del fiume Cedrino. A questo problema, che praticamente riguarda una superficie di 1000 ettari circa ricadenti nel comprensorio omonimo, la Cassa per il Mezzogiorno ha dedicato ogni sua attenzione sin dall'inizio della propria attività riservando nel proprio programma i finanziamenti all'uopo necessari.

È nota, per altro, la particolare complessità di tale problema, specie sotto l'aspetto finanziario, per cui le varie soluzioni già considerate sono state riconosciute finora difficilmente compatibili con un minimo di economicità delle opere proposte.

Da un primitivo studio riconosciuto, con voto n. 2746, del 14 ottobre 1929, non meritevole di approvazione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed un successivo che ha avuto la stessa sorte — voto n. 128 del 28 gennaio 1935 — ai diversi schemi che sono stati in seguito prospettati anche da tecnici insigni (Giandotti, Sirchia), si è pervenuti all'incarico conferito dalla Cassa, tramite l'assessorato regionale per l'agricoltura della Sardegna, ad un gruppo professionale fra i più qualificati in materia (S.D.D.) per la proget-

tazione di massima di una soluzione che, avvalendosi delle precedenti indicazioni, si spera possa rappresentare quella definitivamente da adottare per l'intero problema in esame.

Tale progettazione dovrà essere presentata alla Cassa nel prossimo mese di aprile, per essere sottoposta all'approvazione degli appositi organi deliberanti, onde sull'effettiva consistenza delle singole opere non è dato per ora di fare alcuna anticipazione.

Nelle more di quanto sopra, da parte della Cassa è stato intanto autorizzato il consorzio all'appalto di un primo stralcio di lavori di massima urgenza per la difesa di Galtelli dell'importo di lire 4.500.000.

Ma più ancora, a far fronte anche alle esigenze della disoccupazione locale in maggior misura e fino all'inizio dei primi lotti esecutivi della progettazione in parola, dopo esauriti i suddetti adempimenti, varrà l'esecuzione di un complesso di opere di sistemazione idraulica, per oltre lire 100 milioni, nei torrenti Santa Maria, Santa Vittoria e Taddore nel territorio dei comuni di Omfai, Loculi, Irgoli e Galtelli, affluenti dello stesso Cedrino, i cui progetti sono già in istruttoria.

Il Presidente del comitato dei ministri
CAMPILLI.

POLANO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se non ritenga siano maturati i requisiti per elevare dalla quarta alla terza classe il porto di Oristano (Cagliari) per il notevole sviluppo ivi raggiunto dai traffici e per la funzione che deve avere tale porto verso il suo importante retroterra che riguarda una zona dove sono in corso importanti trasformazioni agricole e industriali. (16231).

RISPOSTA. — Il Ministero della marina mercantile ha iniziato da tempo l'istruttoria relativa al passaggio dalla quarta alla terza classe della II categoria del porto di Torre Grande, presso Oristano.

I relativi elementi sono stati già trasmessi al competente Ministero dei lavori pubblici.

I dati in possesso dell'amministrazione marittima segnano le seguenti cifre circa l'andamento commerciale del porto di Torre Grande nell'ultimo triennio e nel primo semestre dell'anno passato:

	MERCİ		
	Imbarcate	Sbarcate	Totale
Anno 1952	3.000	5.500	8.500
» 1953	4.435	10.330	14.765
» 1954	15.494	11.352	26.846
1° semestre 1955	5.086	6.845	11.931

Inoltre, risulta che il 31 ottobre dello scorso anno, presso l'assessorato ai trasporti della regione autonoma della Sardegna è stata tenuta una riunione per un approfondito esame dei diversi problemi interessanti il porto stesso.

Scopo principale della riunione, alla quale è intervenuto anche il sindaco di Oristano, è stato quello di accertare se, agli effetti del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, il porto di Torre Grande possa essere assimilato ai porti della 3° classe della II categoria.

Il sindaco di Oristano, al quale sono stati prospettati esaurientemente tutti gli aspetti del problema e particolarmente quelli riguardanti il lato economico, si è riservato, prima di decidere sulla convenienza o meno di richiedere il passaggio dalla quarta alla terza classe della II categoria del Porto di Torre Grande, di portare la questione all'esame della giunta municipale di Oristano, ma non si sono avute ulteriori notizie in ordine a tale esame.

Il Sottosegretario di Stato TERRANOVA.

POLANO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere i termini precisi di scadenza della concessione alla società di navigazione « Tirrenia » per i servizi marittimi per la Sardegna e quali siano gli intendimenti del Governo in materia per l'avvenire. (18637).

RISPOSTA. — La convenzione stipulata con l'esercizio dei servizi marittimi del terzo settore di traffico istituito dal regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, scadrà il 31 dicembre 1956.

Il predetto settore di traffico raggruppa « le linee da passeggeri e da carico del Tirreno e con la Libia, del periplo italo e del Mediterraneo occidentale, nonché le linee oltre Gibilterra con il Nord Europa ».

Per quanto riguarda gli intendimenti del Governo per l'avvenire, è noto che la questione del riordinamento dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale è stata da tempo posta allo studio. Un'apposita commissione, nominata dal comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.), ha condotto a termine i propri lavori fin dal marzo 1955, redigendo una relazione che si trova attualmente all'esame del C.I.R. medesimo.

Il Sottosegretario di Stato TERRANOVA.

POLANO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere in quali circostanze il Governo abbia applicato il disposto dell'articolo 52 dello Statuto della regione autonoma della Sardegna, secondo il quale la

regione deve essere rappresentata nella elaborazione dei trattati di commercio con l'estero quando si tratta di scambi che abbiano specifico interesse per la Sardegna, e che gli organi della regione devono essere consultati quando si tratti di legislazione doganale concernente prodotti tipici di uno specifico interesse. E particolarmente quando ciò sia avvenuto per quanto concerne l'importazione di prodotti di sughero estero in Italia, e di esportazione di sughero sardo all'estero. (19072).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha mai mancato di interpellare ed invitare i rappresentanti della regione sarda alle riunioni interministeriali per la predisposizione del materiale e per acquisire i vari elementi da tener presente nelle trattative commerciali per la stipulazione degli accordi commerciali con l'estero, nelle quali siano presi in considerazione prodotti di specifico interesse per la Sardegna.

Per quanto concerne, in particolare, il sughero, prodotto di cui l'importazione viene presa in esame soltanto nelle trattative commerciali con la Spagna ed il Portogallo, si precisa che in occasione del rinnovo del vigente accordo commerciale con la Spagna lo scrivente invitò, con circolare del 9 marzo 1955, n. 105349, l'assessorato industria e commercio della regione sarda ad avanzare le proposte ritenute utili per lo svolgimento delle trattative; successivamente, con telegramma del 13 giugno 1955, n. 113749, l'assessorato stesso venne invitato a partecipare alla riunione preliminare delle trattative medesime.

Analoghe comunicazioni sono state effettuate all'assessorato industria e commercio della regione sarda (circolare del 28 dicembre 1955, n. 131291, e telegramma del 20 febbraio 1956, n. 754594) per le trattative italo-spagnole che si sono iniziate a Madrid il 6 marzo 1956.

Per ciò che si riferisce al Portogallo, l'accordo commerciale prevede un contingente annuale all'importazione in Italia di sughero greggio di spessore superiore ai 30 millimetri — del valore di dollari 100 mila — fissato, fin dal 1° luglio 1954, in relazione ai pareri espressi dalle amministrazioni ed enti interessati e riconfermato dal 1° luglio 1955, per tacita proroga dell'accordo commerciale. L'importazione dei lavori di sughero da detto stato è liberata e, pertanto, non vi sono ulteriori ragioni d'intervento dell'assessorato della regione sarda.

Per quanto attiene alle esportazioni di sughero sardo verso l'estero, si informa che — nell'anno 1955 — esse si sono dirette, in modo

particolare, verso la Svizzera, l'Argentina e la Jugoslavia.

Verso detti Stati si applica il regime della tabella *Export*, in base alla quale essi acquistano il sughero liberamente dall'Italia, con le forme di regolamento consentite.

Trattasi di un caso di applicazione di criteri di carattere generale, per il quale non sembra che possa richiamarsi l'articolo 52 dello statuto della regione sarda.

In ogni modo si assicura che, per l'avvenire, questo Ministero continuerà a tenere nella debita considerazione le richieste della regione sarda in ordine alla stipulazione degli accordi commerciali con l'estero.

Il Sottosegretario di Stato: TREVES.

RAFFAELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritiene opportuno accogliere la domanda avanzata dal comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa) richiedente l'impianto telefonico nella frazione di Ponteginori, che conta 676 abitanti ed ha scalo ferroviario ed ufficio postale, dista 10 chilometri dal capoluogo di comune e 7 dal più vicino posto telefonico pubblico ed ha i requisiti voluti dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123. (18627).

RISPOSTA. — La frazione di Ponteginori, del comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa), non risulta inclusa negli elenchi a suo tempo compilati, su segnalazione dei comuni interessati, per l'applicazione delle leggi 11 dicembre 1952, n. 2529 e 22 novembre 1954, n. 1123, sui collegamenti telefonici a spese dello Stato, né risulta che il comune predetto abbia successivamente presentato domanda a tale scopo.

Questo Ministero ha comunque chiesto all'competente prefettura di fornire, per la frazione in parola, i dati relativi alla popolazione, all'altitudine sul livello del mare ed alla distanza dal più vicino posto telefonico pubblico, per accertarne la situazione in rapporto alle disposizioni sopracitate, e qualora da tale accertamento riconosca che essa si trova nelle condizioni volute dalla legge, esaminerà poi la possibilità di realizzare il collegamento, nei limiti per altro della disponibilità dei fondi concessi ed osservando i criteri di gradualità imposti dalle molteplici esigenze cui occorre provvedere.

Il Ministro: BRASCHI.

RAFFAELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritiene opportuno accogliere la domanda

avanzata dal comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa), richiedente l'impianto telefonico nella frazione di Querceto di 596 abitanti, distante 18 chilometri dal capoluogo di comune e 15 dal più vicino posto telefonico pubblico, e avente i requisiti voluti dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123. (18628).

RISPOSTA. — La frazione di Querceto del comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa) si trova effettivamente nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni per aver titolo al collegamento telefonico a spese dello Stato. Essa è già compresa nell'elenco di quelle da collegare: ed i relativi lavori saranno eseguiti appena possibile, subordinatamente alla disponibilità dei fondi concessi e tenendo conto dei criteri di gradualità imposti dalle molteplici esigenze che occorre soddisfare.

Il Ministro: BRASCHI.

RAFFAELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le somme assegnate a ciascuno degli enti comunali di assistenza della provincia di Pisa, durante l'esercizio 1954-1955, sui proventi del « Fondo nazionale di soccorso invernale. (19090).

RISPOSTA. — Sul Fondo nazionale soccorso invernale della campagna 1954-55 sono state assegnate ai singoli comitati comunali della provincia di Pisa le somme di cui al seguente elenco:

Bagni di Casciana	L.	370.000
Bientina	»	170.000
Buti	»	465.000
Calci	»	1.000.000
Calcinaia	»	235.000
Capannoli	»	120.000
Casale	»	120.000
Cascina	»	1.160.000
Castelfranco	»	360.000
Castellina	»	430.000
Castelnuovo	»	190.000
Chianni	»	119.000
Crespina	»	175.000
Fauglia	»	190.000
Guardistallo	»	275.000
Laiatico	»	45.000
Lari	»	520.000
Lorenzana	»	50.000
Montecatini Val di Cecina	»	665.000
Montescudaio	»	75.000
Monteverdi Marittimo	»	290.000
Montopoli in Val d'Arno	»	475.000
Palaia	»	335.000
Peccioli	»	335.000
Pisa	»	17.000.000

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

Pomarance	L.	65.000
Ponsacco	»	255.000
Pontedera	»	2.350.000
Riparbella	»	700.000
Santa Croce sull'Arno	»	680.000
San Giuliano Terme	»	1.413.000
Santa Luce Orciano	»	430.000
Santa Maria a Monte	»	505.000
San Gimignano	»	830.000
Terricciola	»	185.000
Vecchiano	»	790.000
Vicopisano	»	510.000
Volterra	»	1.820.000
Totale		L. 35.702.000

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

RAFFAELLI, NATTA E GATTI CAPO-RASO ELENA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali urgenti misure intenda prendere per rimediare alla grave situazione finanziaria determinatasi alla scuola normale superiore di Pisa, in seguito alla decisione del Ministero del tesoro di sospendere il rimborso degli stipendi e dei salari al personale, e per sapere se non ritiene che una istituzione che svolge una così alta funzione culturale come la scuola normale non debba essere seriamente aiutata in modo da superare l'attuale pregiudizievole condizione di disagio. (19600).

RISPOSTA. Il Ministero della pubblica istruzione segue con ogni cura ed attenzione la situazione finanziaria in cui è venuta a trovarsi la scuola normale superiore di Pisa in seguito alla temporanea sospensione dei rimborsi relativi al trattamento economico del dipendente personale.

Si premette che, allo scopo di venire incontro, con provvedimenti immediati, alla situazione predetta, nello scorso mese di febbraio sono stati erogati in favore della scuola contributi straordinari per il complessivo ammontare di lire 4 milioni.

Quanto prima, in attesa che il Ministero del tesoro abbia dato il suo assenso per il saldo dei crediti vantati dalla scuola verso lo Stato (crediti complessivamente ammontanti a lire 20.720.310 circa), sarà disposto il pagamento di congrui acconti sui crediti medesimi. Tali acconti saranno disposti in misura tale da eliminare qualsiasi preoccupazione circa la situazione finanziaria della scuola.

Si conferma, inoltre, che il Ministero, pienamente consapevole dell'altissima funzione culturale cui adempie la gloriosa scuola nor-

male di Pisa, confida di poter risolvere in maniera definitiva, d'accordo con il Ministero del tesoro, la situazione finanziaria della scuola stessa, particolarmente per quanto riguarda la condizione del personale.

Il Ministro: ROSSI.

REALI E PAJETTA GIULIANO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali dei 6 coltivatori diretti espropriati per la costruzione dell'aeroporto di Rimini uno solo sino ad oggi è stato indennizzato, e che cosa intende fare il ministro per concedere l'indennizzo anche agli altri coltivatori diretti. Chiedono inoltre di conoscere quali sono i criteri che intende applicare per ciò che concerne il prezzo d'indennizzo per ogni ettaro di terra espropriata. (19040).

RISPOSTA. — L'amministrazione aeronautica ha già depositato, in data anteriore all'annuncio dell'interrogazione, l'intero ammontare delle indennità spettanti ai proprietari dei terreni espropriati per la costruzione della base aerea di Rimini.

Le indennità sono state determinate d'ufficio da una commissione peritale nominata dal tribunale di Forlì, seguendo il criterio, stabilito dalla legge, del prezzo di mercato dei terreni oggetto dell'espropriazione.

Il Sottosegretario di Stato: BERTINELLI.

RIVA. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere se non ritenga indispensabile provvedere con un disegno di legge al rapido espletamento dei concorsi per farmacie nelle grandi città e particolarmente a Roma, dove lo straordinario sviluppo edilizio e le maggiori necessità igieniche chiedono lo snellimento delle norme vigenti, già superate dal tempo, dato anche il rilevante numero dei concorrenti. (19236).

RISPOSTA. — Il ritardo, talvolta notevole, nell'espletamento dei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche in alcune grandi città e particolarmente a Roma è un dato di fatto che si giustifica, solo in parte, con la complessa procedura stabilita dalle vigenti norme legislative.

È noto, infatti, che la sospensione dei concorsi nel periodo bellico e nell'immediato dopoguerra ed il notevole sviluppo edilizio dei grandi centri urbani hanno creato problemi non indifferenti ed intralci notevoli nell'espletamento dei concorsi stessi, ai quali partecipa un numero sempre maggiore di concorrenti.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

È dato, tuttavia, di ritenere che con il graduale ritorno alla normalità anche la situazione dei concorsi sanitari potrà migliorare sensibilmente.

Al fine, comunque, di ovviare ai cennati inconvenienti, è in corso di esame presso le competenti commissioni parlamentari un disegno di legge di riforma delle vigenti norme sul regime giuridico dell'esercizio farmaceutico che profondamente innova in materia, sostituendo, fra l'altro, il sistema del concorso per titoli ed esami a quello per soli titoli ora in vigore.

L'Alto Commissario: TESSITORI.

ROBERTI, CUCCO E DE TOTTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali il personale civile dell'ospedale militare del Celio di Roma per poter usufruire del riposo settimanale è costretto a prestare servizio per nove ore giornaliere; nonché le disposizioni in base alle quali al personale stesso non è corrisposta l'indennità di di servizio notturno, mentre l'indennità di rischio è di gran lunga inferiore a quella percepita dagli infermieri degli ospedali civili. (19152).

RISPOSTA. — L'orario di lavoro e la retribuzione dei salariati addetti all'ospedale militare del Celio rispondono alle norme che regolano la posizione di detti dipendenti.

Il Sottosegretario di Stato BOVETTI.

ROSINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Non tanto sulle ragioni che possano giustificare il collocamento a riposo per il 1° marzo 1956 dei più anziani funzionari degli archivi di Stato, nonostante il contrario voto del recente congresso archivistico tenutosi a Udine, quanto sulle ragioni che lo hanno indotto ad adottare tale provvedimento (legittimo ma inopportuno secondo tutti coloro che conoscono la attuale organizzazione archivistica) senza il parere favorevole del Consiglio superiore degli archivisti.

L'interrogante gradirà sapere urgentemente se l'onorevole ministro, considerata con maggiore ponderatezza la questione, non intenda prorogare congruamente il collocamento a riposo di quei funzionari, non tanto per le loro benemeritenze quanto per le necessità degli archivi, e quali provvedimenti intenda adottare per adeguare ad esse l'organico dei funzionari. (19440).

RISPOSTA. — I provvedimenti di collocamento a riposo adottati, a decorrere dal 1°

marzo 1956, dall'amministrazione degli archivi di Stato, in conformità a quanto disposto, senza eccezioni, nei confronti di ogni categoria di personale dipendente dallo Stato, per il preciso impegno assunto in tal senso dal Governo attuale — come dai precedenti — concernono un gruppo di funzionari, impiegati e subalterni, che avevano superato, e nella maggioranza già da qualche anno, entrambi i limiti massimi di età e di servizio previsti dalle vigenti disposizioni.

Si assicura inoltre l'onorevole interrogante che proprio il Consiglio superiore degli archivi ebbe ad esprimere, nella seduta del 20 gennaio 1956, il voto che l'amministrazione procedesse senza indugi al collocamento in quiescenza del personale che aveva superato i limiti prescritti.

Per quanto riguarda le conseguenze derivanti dalla cessazione dal servizio del personale anzidetto, l'amministrazione ha provveduto e provvederà alle esigenze degli istituti con il personale attualmente disponibile ed attraverso l'espletamento dei concorsi per l'assunzione in carriera e per il conferimento di numerose direzioni di archivio di Stato e soprintendenze archivistiche.

Il Sottosegretario di Stato. PUGLIESE.

SAMMARTINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quando e come si intenda portare nel Molise la televisione, posto che, da alcuni giorni, soltanto in pochissimi centri di quella vasta e popolosa regione è risultato possibile captare le onde televisive. (18301).

RISPOSTA. — Il servizio televisivo nel Molise sarà assicurato a mezzo del centro trasmittente di Monte Sambuco e di altri ripetitori, l'ubicazione dei quali sarà stabilita appena entrerà in funzione il citato centro trasmittente.

I relativi impianti, che sono già compresi nel piano di sviluppo della rete nazionale televisiva, si prevede entreranno in funzione entro questo stesso anno.

Il Ministro: BRASCHI

SANSONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere, facendo seguito alle tante interrogazioni già rivolte se ritiene giusto l'ordine impartito dalla amministrazione comunale di Napoli solo al sindacato dipendenti comunali aderente alla C.G.I.L. di sloggiare dalla sede posta in un locale del comune, mentre altri sindacati di dipendenti permangono nelle sedi comunali ad essi concesse.

E se non ritiene essere questa palese parzialità indizio di un modo di amministrare che non è conforme alle buone norme amministrative. (2129, *già orale*).

RISPOSTA. — Non è esatto che l'amministrazione comunale di Napoli abbia disposto l'estromissione dai locali del palazzo municipale del solo sindacato dipendenti comunali aderente alla C.G.I.L.

Consta, invece, che dall'edificio comunale sono stati estromessi tutti i sindacati dei dipendenti comunali a seguito di una ordinanza del sindaco, emessa in data 18 febbraio dello scorso anno, attesa la necessità di locali da utilizzare per i servizi dell'amministrazione comunale.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

SANTI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare d'urgenza per sollecitare il riarmo delle navi della « Genepesca » destinate alla campagna nord atlantica.

Il mancato riarmo di dette navi significa disoccupazione e miseria per centinaia di marittimi e di maestranze a terra. Data la gravità della situazione occorrono tempestivi provvedimenti atti ad assicurare continuità di presenza della bandiera italiana nella pesca atlantica. (18762).

RISPOSTA. — Il Ministero della marina mercantile, al fine di consentire il riarmo delle navi adibite alla pesca atlantica ed assicurare, in tal modo, che la bandiera italiana non cessi di essere presente in quel settore, ha predisposto un apposito schema di disegno di legge. Esso prevede, fra l'altro, la possibilità di concedere congrui sussidi alle industrie nazionali della pesca, che, come la Genepesca, esercitano l'attività di pesca con equipaggi e con navi nazionali, di stazza lorda non inferiore a 1000 tonnellate, operando in mari lontani dagli stretti, mediante campagne di pesca della durata minima di sei mesi all'anno, con una percorrenza minima di 30 mila miglia ogni anno per ciascuna nave impiegata.

Tale schema di disegno di legge è stato già inviato al Ministero del tesoro per l'assenso alla spesa.

Il Sottosegretario di Stato: TERRANOVA.

SCALIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se, di concerto con i ministri per il coordinamento dell'attuazione della Costituzione e per la riforma amministrativa e del tesoro, non creda di intervenire

opportunamente allo scopo di sanare una grave situazione venutasi a creare in Sicilia, a seguito dell'approvazione a favore dei dipendenti dei ruoli centrali della regione siciliana della legge 21 aprile 1955, n. 37, pubblicata, lo stesso giorno, nella *Gazzetta Ufficiale della regione*.

In virtù di tale legge, infatti, al personale dipendente dalla regione siciliana, con effetto retroattivo dal 1° luglio 1954, viene corrisposta un'indennità mensile che va da un minimo di lire 15 mila ad un massimo di lire 45 mila, e tra l'altro, non riassorbibile, in occasione di eventuali futuri miglioramenti economici.

« L'indennità in parola, in virtù dell'articolo 6 della legge anzidetta, è stata estesa, con la medesima decorrenza, al solo personale statale della Corte dei conti e del consiglio di giustizia amministrativa della precitata regione, trascurando, così, tutte le altre categorie di personale statale in servizio presso la medesima ». (15733).

RISPOSTA. — È da premettere innanzi tutto che in base all'articolo 1 della legge regionale avanti citata, a beneficiare della concessione dell'indennità in parola concorre oltre al « personale dei ruoli centrali dei singoli rami dell'amministrazione regionale » anche quello « appartenente ad altre amministrazioni, distaccato o comunque di fatto in servizio presso l'amministrazione stessa ». Occorre inoltre precisare che la non riassorbibilità dell'assegno di cui trattasi è riferita dall'articolo 3 della legge regionale anzidetta ai soli miglioramenti dipendenti da scatti di stipendio o da sviluppo di carriera.

Ciò posto, va rilevato che nell'istituire a favore del personale di cui sopra l'indennità avanti menzionata la regione si è avvalsa della potestà attribuitale dall'articolo 14, lettera g) dello statuto speciale, che ha devoluto alla regione stessa la competenza legislativa esclusiva in materia di trattamento economico del personale degli uffici regionali.

L'estensione del miglioramento economico al personale del Consiglio di giustizia amministrativa e della Corte dei conti prevista dall'articolo 6 deriva da un criterio tutt'affatto discrezionale che la regione ha inteso seguire attuando l'assimilazione di tale personale con quello proprio degli uffici regionali, e ciò sulla considerazione che l'attività degli organi statali suindicati è da ritenersi strettamente collegata con l'attività propria dell'amministrazione centrale della regione.

Siffatto criterio di assimilazione — anche se porta praticamente ad una sperequazione di

trattamento economico nei confronti del personale statale non comandato che presti servizio nell'isola, sfugge a qualsiasi censura anche perché — come ebbe ad affermare in analogo occasione l'Alta corte di giustizia per la regione siciliana — le ripercussioni di fatto che una disciplina legislativa regionale può causare nella vita dello Stato unitario non debbono essere considerate abnormi e addirittura illegittime.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

SCALIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i criteri in base ai quali si è proceduto alla compilazione dell'elenco dei comuni più gravemente colpiti dalle avversità atmosferiche del febbraio 1956, annesso al suo decreto 29 febbraio 1956, emanato di concerto con il ministro di grazia e giustizia e quello del tesoro.

L'interrogante chiede, in particolare, al ministro:

a) di conoscere i motivi che hanno portato alla completa esclusione di tutti i comuni della provincia di Catania, compresi quelli di Randazzo, Bronte, Maletto, Adrano, notoriamente colpiti dalle avversità atmosferiche di cui trattasi;

b) di sapere se non ritenga opportuno emanare altro suo provvedimento per comprendere nell'elenco succitato i comuni della provincia di Catania più duramente colpiti dalle avversità atmosferiche, ai fini del riconoscimento a favore dei medesimi dell'applicabilità delle condizioni previste dal decreto-legge 23 febbraio 1956, n. 47. (19584).

RISPOSTA. — Non si sono verificati nei comuni della provincia di Catania avversità atmosferiche tali da giustificare provvedimenti di carattere straordinario quali quelli previsti dal decreto-legge 23 febbraio 1956, n. 47.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

SCAPPINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno che vengano apportate delle modifiche ai decreti ministeriali 1° marzo 1927 e 11 dicembre 1939, per escludere dai predetti le lavorazioni a ciclo stagionale che vengono effettuate mediante le manipolazioni, la confezionatura e l'imballaggio degli ortaggi e delle frutta nel comune di Bisceglie (Bari) e in altri comuni.

Un provvedimento simile permetterebbe di far usufruire del sussidio ordinario di disoccupazione in modo automatico molti lavora-

tori, uomini e donne (nel solo comune di Bisceglie circa 2 mila).

Inoltre potrebbesi ottenere di disciplinare meglio l'obbligo del versamento dei contributi assicurativi da parte dei datori di lavoro, che in questo settore, come è noto, evadono in gran numero, approfittando del carattere complicato delle disposizioni legislative vigenti in tale settore di attività. (18917).

RISPOSTA. — Come è noto, l'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, prevede l'esclusione dell'assicurazione contro la disoccupazione per i prestatori di opera adetti a « lavorazioni che si compiono annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai 6 mesi » all'anno.

Per la esecuzione di tale norma, che trova il suo fondamento nella necessità di evitare la instaurazione di uno specifico rapporto assicurativo nei confronti dei lavoratori che non potrebbero maturare i requisiti di contribuzione voluti dalla legge (articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636) è stato approvato, con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1939, un apposito elenco delle lavorazioni di breve durata.

Attualmente, molte delle lavorazioni ivi incluse si svolgono per periodi superiori ai 6 mesi all'anno e fanno sorgere la necessità di modificare il predetto elenco.

Ciò premesso, si ha il pregio di informare che sono, da tempo, in corso indagini presso gli ispettorati del lavoro sulla durata delle singole lavorazioni dei diversi settori e per le varie località: ciò allo scopo di accertare la effettiva consistenza delle molteplici attività di breve durata e provvedere, in conseguenza, a modificare l'elenco approvato con il provvedimento suindicato, cancellando dallo stesso quelle che hanno un corso di esecuzione di sei mesi o più.

Oggetto della indagine predetta è pertanto anche l'attività dei lavoratori ortofrutticoli, cui si richiama la interrogazione.

Il Ministro: VIGORELLI.

SCHIAVETTI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere se effettivamente risulti loro il fatto, già a più riprese denunziato, che gli istituti di credito (comprese le Casse di risparmio, enti pubblici) praticano da parecchie anni, abusivamente (violando cioè il vigente « cartello » bancario), la cosiddetta libera contrattazione dei tassi passivi; e se sia rispondente al vero che la abusiva maggiorazione di interessi non è fatta risultare in bilancio e che ad essa si fa fronte

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

con entrate parimenti occultate. Nel caso affermativo l'interrogante domanda se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare per reprimere questa irregolarità e se sia stata repressa o si intenda reprimere la relativa frode fiscale consistente nella sottrazione allo Stato e agli enti locali di non pochi miliardi di lire dovuti per imposta di ricchezza mobile e relative addizionali comunali, provinciali, ecc. (17925).

RISPOSTA. — Rispondendo anche per conto del Ministero delle finanze, si comunica che in seno all'Associazione bancaria italiana esiste apposito comitato il quale ha il compito di accertare le eventuali infrazioni all'accordo interbancario in vigore.

L'Associazione bancaria italiana, interpellata in merito, ha tenuto ad assicurare che deve escludersi la possibilità che le aziende di credito possano regolarsi nel senso di non comprendere nei bilanci l'importo dei tassi extracartello corrisposti alla clientela, poiché — a quanto risulta — i tassi passivi fissati nell'accordo interbancario anzidetto vengono scrupolosamente osservati dalle aziende che hanno sottoscritto l'accordo medesimo.

Ad abundantiam si aggiunge, comunque, circa i riflessi fiscali, che gli istituti di credito, ai sensi dell'articolo 25 del testo unico di ricchezza mobile, approvato con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, sono tassabili in base al bilancio, nel quale si riassumono le risultanze della gestione economica, e cioè i ricavi e le spese comunque effettuati dagli istituti medesimi. Qualora poi le impostazioni di bilancio dovessero risultare inattendibili per fondata presunzione di frode fiscale, già la vigente legislazione dà facoltà agli uffici accertatori di procedere ad accertamento induttivo e di determinare il reddito da assoggettare al tributo in base alla situazione economica dell'azienda.

Il Sottosegretario di Stato ARCAINI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga opportuno e doveroso esonerare dal pagamento del contributo dovuto per la legge pro-Calabria tutti gli agricoltori, che negli scorsi anni sono stati colpiti dal flagello della grandine, la quale ha rovinato completamente o parzialmente i raccolti.

È logico alleggerire detti agricoltori di questo onere, irragionevole per chi ha duramente lavorato senza ricavare un reddito sufficiente e senza aver usufruito della solidarietà altrui

quando la calamità si è abbattuta sui suoi prodotti distruggendo il frutto del suo lavoro. (19115).

RISPOSTA. — L'addizionale 5 per cento pro Calabria, istituita con l'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, è dovuta indistintamente da tutti i contribuenti tenuti al pagamento dei tributi indicati dallo stesso articolo 18 e, pertanto, anche dai contribuenti della Calabria.

Pertanto, in considerazione del fatto che la stessa legge istitutiva dell'addizionale pro Calabria non ammette possibilità di deroga, tanto da comprendere gli stessi contribuenti della Calabria, appare evidente la impossibilità di concedere in via amministrativa l'esenzione invocata dall'onorevole interrogante.

Il Ministro. ANDREOTTI.

SEMERARO SANTO. — *Il Ministro della difesa.* — Per sapere per quali motivi i lavoratori dell'arsenale di Brindisi e le lavoratrici del magazzino di Fasano, che da oltre due mesi sono stati allontanati dal lavoro in seguito alla legge sullo sfollamento volontario, non sono ancora stati soddisfatti di quanto loro è dovuto da parte di codesto Ministero e quando lo potranno avere.

E se non crede opportuno, in attesa che il Ministero metta a disposizione i fondi all'uopo necessari, di far riprendere ad ognuno di essi il proprio posto di lavoro. (18684).

RISPOSTA. — Al calcolo dell'onere e alla conseguente richiesta di fondi al Ministero del tesoro per le liquidazioni delle indennità al personale che cessa dal servizio ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 53, si procede periodicamente, man mano che affluisce un certo numero di domande.

Accreditamenti di fondi, da parte del predetto dicastero e per lo scopo di cui sopra, sono attualmente in corso.

Il Sottosegretario di Stato BOVERI.

SENSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda intervenire perché sia mantenuta sgombera dalla neve la strada nazionale San Giovanni in Fiore-Camigliatello Silano-Cosenza, con mezzi idonei e sufficienti a garantire, durante l'inverno, le comunicazioni tra gli anzidetti importanti centri. Ciò ad evitare i gravi inconvenienti dello scorso inverno. (17730).

RISPOSTA. — Il compartimento della viabilità di Catanzaro ebbe a dislocare a suo ten

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

po lungo il tratto Spezzano della Sila-Camigliatello-San Giovanni in Fiore (strada statale n. 107 « Silano Crotonese ») ben sei sgombraneve (di cui uno a turbina) appunto per assicurare tempestivamente — durante la recente stagione invernale — il ripristino del transito in occasione di precipitazioni nevose lungo il tratto stesso e in particolare modo tra Camigliatello e San Giovanni in Fiore.

Tale tronco è stato sempre mantenuto sgombro dalla neve ad eccezione di brevissimi periodi di tempo.

Invece il tronco Spezzano della Sila-Camigliatello (che ha quote molto elevate come il monte Scuro alto metri 1.646), a causa di abbondanti nevicate — che in alcuni punti hanno raggiunto l'altezza di metri 5,50 circa — ha subito interruzioni più prolungate. Comunque attualmente anche lungo detto tronco la transitabilità è stata assicurata.

Il Ministro: ROMITA.

SENSI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza del legittimo malcontento suscitato in Cosenza dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette per gli iperbolici accertamenti relativi ai redditi dei fabbricati di cui alla dichiarazione dei redditi riferentesi all'anno 1951, presentata ai sensi della legge 11 gennaio 1951, n. 25.

Il procedimento dell'ufficio, eseguito in maniera molto sommaria e caotica, e senza cognizione di causa, risulta quanto mai ingiusto e pregiudizievole per i contribuenti: si tratta di vecchi fabbricati ubicati nella zona antica della città, da tempo in progressivo abbandono, composti in gran parte di tuguri, di abitazioni primitive e mal ridotte per vetustà ed abbandono, danneggiate per altro dagli eventi bellici, abitate da tempo immemorabile dagli stessi proprietari, oppure fittate a famiglie poverissime che pagano canoni irrisori.

Per quanto riguarda gli altri comuni della circoscrizione, piccolissimi centri rurali, sono fabbricati improduttivi, cadenti, inabitabili, più che primitivi.

L'interrogante chiede altresì di conoscere se l'onorevole ministro delle finanze non creda di intervenire perché la grave situazione creata venga corretta con criteri di aderenza alla realtà e colla dovuta equità. (19036).

RISPOSTA. — Dall'indagine disposta in merito a quanto segnalato è emerso che il numero complessivo delle dichiarazioni per imposta fabbricati esaminate dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cosenza, fino al

31 dicembre 1955, ai fini della rilevazione dei relativi redditi imponibili per l'esercizio finanziario 1952-53, sulla base dell'anno di commisurazione 1951, risulta complessivamente di 1021, di cui:

a) n. 175 dichiarazioni accettate d'ufficio,

b) n. 846 dichiarazioni revisionate.

Delle 846 dichiarazioni revisionate risultano:

1°) n. 254 dichiarazioni definite per integrazione o accettazione di parte;

2°) n. 280 dichiarazioni definite per silenzio;

3°) n. 312 dichiarazioni tuttora in contestazione.

Gli accertamenti regolarmente notificati e resisti definitivi per « silenzio » al 1° febbraio 1956, risultano, come si è detto, di n. 280.

Tale numero apparentemente rilevante trova giustificazione nel fatto che la maggior parte degli accertamenti così definiti si è concretata in variazioni minime e, comunque, di poco rilievo rispetto ai redditi dichiarati, anche perché molte delle dichiarazioni in parola sono state rettificate principalmente in relazione alla errata impostazione analitica delle dichiarazioni stesse.

Dall'esame degli accertamenti e delle revisioni è emerso, altresì, che l'ufficio si è strettamente attenuto, salvo pochi inevitabili errori, all'effettivo andamento locale dei prezzi degli affitti, in relazione soprattutto alle vigenti norme vincolistiche. Le rettifiche di maggior rilievo sono state operate sulla scorta di documenti certi di locazione o in base ai canoni di libero mercato in Cosenza, mentre le altre si sono concretate in redditi imponibili generalmente modesti.

Si aggiunge, infine, che l'azione dell'ufficio accertatore non si è svolta in maniera sommaria, poiché le revisioni di cui trattasi sono state eseguite nel trimestre ottobre-dicembre 1955, secondo un organico piano di lavoro predisposto nei confronti di tutti i possessori di fabbricati di Cosenza, nonché dei comuni esterni del distretto.

Così stando le cose, non riesce possibile adottare alcun provvedimento a favore dei possessori di fabbricati compresi nella circoscrizione dell'ufficio imposte di Cosenza.

Il Ministro: ANDREOTTI.

SENSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ravvisi l'opportunità di intervenire, con adeguati provvedimenti, affinché i pensionati per infortunio sul lavoro siano parificati ai pen-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

sionati di guerra, invalidi o mutilati, anche per quanto concerne il godimento delle indennità di disoccupazione. (19060).

RISPOSTA. — In merito si fa rilevare che non esiste alcuna particolare disposizione a favore dei pensionati di guerra, mutilati ed invalidi, per quanto concerne il godimento della indennità di disoccupazione.

Esiste, invece, una particolare disciplina legislativa, a suo tempo promossa dal Ministero del tesoro, per la concessione ai mutilati ed invalidi di guerra dell'« assegno di incollocamento », prestazione esclusiva per detta categoria.

Ciò premesso, nessun rapporto può, tuttavia, configurarsi tra le accennate norme e quelle relative alla indennità di disoccupazione, stabilita per i lavoratori disoccupati ed in cerca di occupazione, attraverso la obbligatoria iscrizione negli elenchi dei disoccupati presso gli uffici di collocamento.

La parificazione, pertanto, invocata dall'onorevole interrogante tra i pensionati di guerra invalidi o mutilati ed i pensionati per infortunio sul lavoro, ai fini di un trattamento economico di disoccupazione, non trova alcuna possibilità di attuazione.

Il Ministro VIGORELLI.

SILVESTRI. — *Al Ministro dell'interno e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere il loro pensiero circa quanto si è verificato nella giornata del 17 febbraio 1956 ad Agnani (Frosinone).

In questo comune, la cui popolazione è stata duramente colpita dal gelo e dalle abbondanti nevicate, i soccorsi approntati dalla Cassa per il Mezzogiorno e giunti nella giornata del 17 su autocarri, furono consegnati non alla amministrazione comunale, ma alla sezione della democrazia cristiana, nella cui sede furono scaricati. Il prefetto della provincia, richiesto di spiegazioni, affermava che trattavasi di doni personalmente elargiti dal ministro Campilli.

Chiede in particolare l'interrogante che, nel caso che le cose stessero, come deve essere ritenuto, in altro modo, si adottino provvedimenti a carico dei responsabili, ai quali non può essere sfuggito come il frutto dei sacrifici dei milioni di contribuenti italiani non possa in alcun caso alimentare le speculazioni elettorali di un qualsiasi partito politico. (19274).

RISPOSTA. — I soccorsi in viveri e vestiario, giunti nella giornata del 17 febbraio 1956, nel

comune di Anagni, provenivano da una raccolta effettuata a cura di apposito comitato sorto per iniziativa di privati cittadini e presieduto, per loro volontà, dal ministro Campilli.

La distribuzione dei predetti generi ebbe luogo, senza alcuna discriminazione, a vantaggio delle famiglie più bisognose rimaste danneggiate dal maltempo.

Data la natura privatistica della iniziativa (dalla quale non è dipeso alcun onere a carico dello Stato né tanto meno dei « contribuenti italiani »), il detto comitato non era affatto tenuto a mettere a disposizione della amministrazione comunale i soccorsi di cui trattasi ed era pienamente legittimato a distribuirli per il tramite di enti e secondo modalità da esso ritenute preferibili.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
PUGLIESE.

SILVESTRI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per sapere se intende, in accoglimento dei voti espressi dai consigli comunali e dalle popolazioni interessate, stanziare i fondi necessari alla costruzione della strada Terelle-Villa Santa Lucia-Piedimonte San Germano (Frosinone), in territorio compreso nel comprensorio di bonifica della Valle del Liri.

Tale strada, mentre accorcerebbe notevolmente le distanze fra i tre comuni anzidetti, darebbe nuovo ed importante impulso alle attività commerciali e turistiche dell'intera zona. (19279).

RISPOSTA. — La strada che forma oggetto della interrogazione cui si risponde non è compresa nel piano di opere da attuarsi a cura della Cassa per il Mezzogiorno nel comprensorio di bonifica della Valle del Liri; né vi è possibilità di comprenderla, in quanto i fondi assegnati al settore della bonifica per la provincia di Frosinone hanno avuto precisa destinazione in base al predetto piano.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno provvedere ad uno stanziamento supplementivo di fondi per la costruzione di otto edifici U.N.R.R.A.-Casas nel comune di Forenza (Potenza) per cui furono stanziati 50 milioni.

Quanto sopra al fine di evitare che buona parte dei suddetti 50 milioni siano impiegati

nell'acquisto del terreno sui cui dovranno sorgere gli edifici, con grave svantaggio della popolazione interessata, che attende, da anni, il compimento della importante opera pubblica. (15221).

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione surriportata con la quale viene prospettata la opportunità di provvedere ad uno stanziamento suppletivo di fondi per la costruzioni degli alloggi da eseguire in Forenza a cura della prima giunta del Casas ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, si comunica che non è possibile procedere ad una ulteriore assegnazione — in aggiunta a quella di lire 50 milioni effettuata per l'esercizio 1954-55 — in quanto i fondi afferenti all'esercizio finanziario in corso sono completamente esauriti.

In merito poi a quanto fatto presente dall'onorevole interrogante circa l'acquisto dell'area edificatoria, si precisa che la spesa occorrente — come risulta dal progetto approvato — ammonta a lire 2.800.000 e, pertanto, non sembra che tale spesa incida sensibilmente sul numero degli alloggi che verranno costruiti.

Il Ministro. ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali motivi si oppongono all'inizio dei seguenti lavori nel comune di Forenza (Potenza):

1° costruzione delle case popolari da tempo promesse e progettate;

2° costruzione di un adeguato edificio scolastico;

3° costruzione della casa comunale;

4° costruzione del pubblico macello.

Tenendo presente che la suddetta città, in via di continua espansione ad opera della sua tenace e laboriosa popolazione, ha assoluta necessità di vedere realizzate finalmente queste indispensabili opere pubbliche che più volte sono state promesse come si può vedere (*Giornale d'Italia* del 2 dicembre 1955, edizione lucana) anche dalle cronache della stampa locale. (17733).

RISPOSTA. — Sulle singole richieste formulate dall'onorevole interrogante per il comune di Forenza (Potenza) si forniscono le seguenti notizie:

a) costruzione case popolari. In attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, per la eliminazione delle abitazioni malsane, questo Ministero assegnò alla prima giunta U.N.R. R.A.-Casas la somma di lire 50 milioni per la costruzione di alloggi popolari.

Attualmente è in corso di registrazione da parte degli organi di controllo il decreto col quale si approva in linea tecnica il relativo progetto.

In dipendenza di ciò è stata autorizzata l'U.N.R.R.A.-Casas a procedere all'esperimento della gara di appalto, a norma della circolare ministeriale 5 febbraio 1955, numero 517/567;

b) costruzione dell'edificio scolastico. Per la realizzazione di tale opera, il comune è stato ammesso alla concessione del contributo statale, in base alla legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa di lire 25 milioni.

Il progetto, redatto dal libero professionista architetto Attilio La Padula, è stato restituito all'Ufficio del genio civile di Potenza al progettista, per modifiche, sin dal 27 giugno 1955 e non è stato ancora ripresentato;

c) costruzione della casa comunale. Per la costruzione di tale edificio il comune è stato ammesso alla concessione del contributo statale sulla spesa di lire 12 milioni, in base alla legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Senonché, il progetto, redatto dal libero professionista ingegnere Antonio Messinelli, è stato presentato per l'importo di lire 25 milioni.

L'Ufficio del genio civile ha, pertanto, restituito l'elaborato al progettista, il quale ha già provveduto a redigere una perizia stralcio per l'importo ammesso a contributo, perizia che è attualmente all'esame dello stesso Ufficio del genio civile;

d) costruzione del pubblico macello. Il comune ha ottenuto la concessione del contributo statale sulla spesa di lire 3.800.000 ai sensi della legge 15 febbraio 1954, n. 184, ed il relativo progetto è all'esame del medico provinciale al quale sono state rivolte sollecitazioni per la pronta definizione della pratica.

Si assicura che appena sarà compiuta la necessaria istruttoria e i progetti delle opere di cui alle lettere b), c) e d) saranno pervenuti a questo Ministero, non si mancherà di provvedere alla loro sollecita approvazione ed alla formale concessione dei contributi promessi.

Il Sottosegretario di Stato. CARON.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda disporre sollecitamente la costruzione di una strada che congiunga Rionero in Vulture a Barile (Potenza) alla strada provinciale Ripacandida-Venosa, con vertice Ginestra, esaudendo le aspirazioni di tutti gli abitanti della zona che vedrebbero enormemente facilitata la possibilità

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

di comunicare con gli altri centri e di servirsi della nuova strada per lo scambio di prodotti agricoli ed artigiani. (18953).

RISPOSTA. — Sul problema della viabilità nella zona interessante i comuni di Barile, Rionero, Ripacandida con le sue frazioni Ginestra e Venosa, sono state già fornite sufficienti notizie all'onorevole interrogante in risposta alla sua interrogazione n. 11655.

L'onorevole interrogante ritornando ora sull'argomento chiede la costruzione di una strada che congiunga Rionero in Vulture a Barile ed alla provinciale Ripacandida-Venosa, con vertice Ginestra.

In proposito si fa rilevare che il comune di Barile è unito a quello di Rionero per mezzo della ex nazionale n. 93 Contursi-Barletta. Da Rionero, poi, ha origine la provinciale n. 8 dalla quale, nei pressi di Ripacandida, si diparte la intercomunale, e non provinciale, Ripacandida-Venosa. Da tale intercomunale si dirama una comunale per la frazione Ginestra del comune di Ripacandida. Sulla suddetta intercomunale, però, si verificano annualmente interruzioni del transito, dovute a frana, specie nei pressi del torrente Lapilloso. Per tale motivo, è stata chiesta, ripetutamente, la costruzione di una variante Ginestra-Venosa che eviti il tratto in frana, variante che però non è possibile costruire a cura e spese dello Stato trattandosi di opera la cui esecuzione rientra nella esclusiva competenza dei comuni interessati.

La richiesta dell'onorevole interrogante e cioè la costruzione di una strada che allacci Rionero e Barile alla strada Ripacandida-Venosa, con vertice a Ginestra, sembra riferirsi alla costruzione di un tronco di strada che, partendo da Barile, sulla Rionero-Barile (comuni già allacciati, come si è detto, dall'ex nazionale n. 93) si congiunga a Ginestra, Ripacandida-Venosa.

Questo Ministero, allo stato dell'attuale legislazione, non può adottare alcun diretto provvedimento in merito alla costruzione di tale strada, trattandosi anche in questo caso di opera la cui realizzazione rientra nella specifica competenza dei comuni interessati.

Il Ministro. ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno, in accoglimento della richiesta presentata dall'amministrazione comunale e del vivo desiderio della popolazione, disporre la concessione del mutuo di lire 10 milioni da parte della Cassa depositi e prestiti al comune di

Viggianello (Potenza) per la sistemazione del cimitero che abbisogna di urgenti e radicali lavori per evitare danni irreparabili. (18954).

RISPOSTA. — Per i lavori di ampliamento del cimitero di Viggianello, questo Ministero ha già promesso al comune interessato il contributo dello Stato nella spesa di lire 10.850.000.

All'approvazione del relativo progetto ed alla concessione formale del contributo sarà provveduto non appena il comune, all'uopo interessato, avrà completata la documentazione con l'atto comprovante la proprietà dell'area necessaria per l'ampliamento del cimitero.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti di urgenza intenda adottare per alleviare i gravi disagi della ondata di freddo abbattutasi in Italia.

Si ha notizia, infatti, che decine e decine di paesi sono rimasti isolati dalla neve, privi dei più elementari aiuti di emergenza, dall'assistenza sanitaria ai viveri, dalle comunicazioni al combustibile, e il panico e lo sconforto si sono impadroniti della popolazione che attende dal Governo un intervento energico ed immediato. (18975).

RISPOSTA. — Come è stato riferito dinanzi alle Camere, i competenti Ministeri hanno adottato tempestive provvidenze per fronteggiare la situazione determinatasi in alcune regioni del paese a causa delle avversità atmosferiche.

Per il programma che resta da attuare, la Camera dei deputati, come è noto, nella seduta del 6 marzo 1956 ha approvato l'ordine del giorno a firma degli onorevoli Bucciarelli Ducci, Malagodi e Simonini.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno.
PUGLIESE.

SPADAZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre che le frazioni di Santa Margherita, Sorba, Molinzuola, Cammartano, Marcolcio, Frumicello e Filoto del comune di Rivello (Potenza) siano poste in condizioni di ricevere regolarmente la posta, a mezzo di almeno un portalelettere rurale, tenendo conto che le frazioni di cui sopra contano un totale di oltre 1.000 abitanti, distano dieci chilometri dal capoluogo e re-

stano isolate dal resto della provincia a causa, appunto, della mancanza dell'indispensabile servizio. (19018).

RISPOSTA. — La possibilità di estendere alle sopracitate frazioni il servizio di recapito a domicilio della corrispondenza fu già esaminata qualche tempo addietro, ma la pratica si concluse negativamente essendo risultato che il numero degli oggetti postali da recapitare in dette frazioni era talmente esiguo da non giustificare il provvedimento.

Allo scopo per altro di addivenire ad un riesame della situazione, questo Ministero ha testé disposto nuovi accertamenti comprendenti la raccolta di dati statistici sull'afflusso della corrispondenza destinata alle frazioni stesse.

Questo Ministero si riserva pertanto di fornire, appena possibile, ulteriori notizie sull'argomento.

Il Ministro: BRASCHI.

SPADAZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno impartire disposizioni a tutte le amministrazioni dello Stato, atte a sanare la ingiusta situazione venutasi a creare per numerosi impiegati statali che, per aver richiesto il riscatto del servizio non di ruolo per intero allo Stato, per mancanza di norme precise impartite agli uffici periferici dell'I.N.P.S. non hanno potuto beneficiare della facoltà di proseguire la contribuzione volontaria dell'assicurazione invalidità e vecchiaia, a norma dell'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

E ciò, tenuto conto che, prevedendo la citata legge il versamento minimo di 12 contributi mensili, o 52 settimanali, per aver diritto alla pensione I.N.P.S. al 60° anno di età, emerge chiaro l'enorme danno subito dagli impiegati statali che non hanno potuto godere, per mancanza delle predette norme illustrative, dei benefici derivanti dalla succitata facoltà. (19020).

RISPOSTA. — Come è certamente noto, la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria ha, come finalità, quella di conservare all'assicurato, per il quale cessi o si interrompa il rapporto di lavoro, i diritti derivanti dalle assicurazioni obbligatorie per invalidità, vecchia e per la tubercolosi, per poter così raggiungere i requisiti minimi per il diritto alla pensione.

L'onorevole interrogante prospetta il caso di quei dipendenti statali i quali, a seguito di passaggio nei ruoli organici o transitori, si

sono avvalsi della facoltà di riscattare l'intero periodo di lavoro prestato con qualifica di avventizio (e quindi con iscrizione all'I.N.P.S.) ai fini dello speciale trattamento di previdenza statale ed hanno determinato l'annullamento della posizione assicurativa costituita presso l'I.N.P.S., facendo venir meno i presupposti richiesti dalla legge per la concessione della prosecuzione volontaria nella assicurazione obbligatoria.

Occorre rilevare, al riguardo, che la prosecuzione volontaria costituisce una facoltà eccezionalmente concessa all'ex assicurato e diretta al fine di garantire allo stesso un trattamento di previdenza anche per i periodi di lavoro coperti di assicurazione obbligatoria che, complessivamente, non raggiungono i minimi previsti dalla legge per godere di una pensione.

Il caso degli avventizi statali è, invece, essenzialmente diverso, in quanto i periodi di lavoro riscattati non vengono perduti agli effetti del trattamento di previdenza ma vengono invece, come nella ipotesi formulata dall'onorevole interrogante, integralmente computati come utili nello speciale sistema di previdenza vigente per i dipendenti statali, che assorbe e sostituisce, per la categoria interessata, il sistema generale della assicurazione obbligatoria. Né l'I.N.P.S. consegue un arricchimento indebito, in quanto procede in tali casi alla restituzione dell'intera somma versata, sia dallo Stato che dagli interessati.

È, inoltre, da tener presente che, per l'onere relativo alle pensioni corrisposte dall'I.N.P.S., lo Stato, le categorie produttive e i lavoratori stessi intervengono sostenendo una spesa non indifferente. Trattasi, quindi, di un onere sociale, che in tanto può essere imposto alla collettività dei cittadini e alle categorie produttive, in quanto è giustificato dalla esigenza di assicurare un trattamento per la vecchiaia corrispondente alla carriera lavorativa effettuata; giustificazione questa che viene a mancare del tutto per i dipendenti statali in questione, dato che è ad essi garantito un trattamento di pensione che tiene conto di tutti i precedenti lavorativi.

Anche e soprattutto sotto il profilo sociale non può, pertanto, validamente sostenersi la affermazione che gli ex avventizi, i quali hanno ottenuto il riscatto integrale dei periodi lavorativi ed hanno di conseguenza annullato la posizione assicurativa presso l'I.N.P.S., siano venuti a subire un danno considerevole ed ingiustificato.

Il Ministro: VIGORELLI.

SPADAZZI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno dare, con carattere di urgenza, le disposizioni opportune affinché sia inclusa nei programmi di immediata realizzazione della Cassa per il Mezzogiorno la progettazione e la relativa costruzione di un tratto di strada che colleghi le frazioni di Rimonticello, Fruscio, Chisito, Fontana d'Eboli e Paradiso del comune di Moliterno (Potenza) al capoluogo comunale ed attraverso di esso agli altri centri della provincia.

Le laboriose popolazioni di dette frazioni, costituite da oltre 250 famiglie per un totale di circa 1300 persone, sprovviste per altro di medico e di ostetrica, sfornite di energia elettrica, sono costrette a servirsi di mulattiere che il più delle volte sono rese impraticabili dal maltempo e camminare a piedi per oltre tre ore onde poter giungere a Moliterno, sopportando così gravi disagi facilmente intuibili ed ai quali è giunto — dopo secoli di impaziente attesa e non mantenute promesse — il momento di porre termine. (19026).

RISPOSTA. — La Cassa per il Mezzogiorno non è in grado di intervenire nella costruzione della strada di allacciamento delle frazioni Rimonticello, Fruscio, Chisito, Fontana d'Eboli e Paradiso al comune di Moliterno, per assoluta mancanza dei fondi necessari allo scopo, dato che i fondi assegnati al settore della viabilità ordinaria nella provincia di Potenza hanno avuto precisa destinazione in base al piano di opere a suo tempo concordato con le autorità locali e col Ministero dei lavori pubblici e quindi approvato dall'apposito comitato dei ministri.

Per altro, si fa presente che la Cassa ha finanziato per lire 167 milioni il completamento della strada provinciale che da Moliterno conduce alla strada comunale per Castelsaraceno, dalla quale le predette frazioni traggono notevole giovamento.

Il Presidente del comitato dei ministri
CAMPILLI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno accogliere la richiesta dell'amministrazione comunale di Armento (Potenza), tendente ad ottenere l'istituzione di un comando dell'arma dei carabinieri.

Si tenga presente, in proposito, che l'amministrazione comunale di cui sopra ha messo a disposizione dell'arma i locali idonei per la caserma, che la popolazione ritiene indispen-

sabile, a causa dell'assoluta mancanza, nel paese, di ogni organo di vigilanza, se si esclude una guardia comunale, dopo che anche il corpo forestale ha allontanato da Armento le due guardie in servizio sino a sei mesi or sono. (19138).

RISPOSTA. — Negli ultimi tempi non sono intervenuti fatti nuovi che giustifichino l'impianto della stazione carabinieri in Armento (Potenza).

Si conferma pertanto la risposta data da questo Ministero con nota del 31 maggio 1955, in sede di analoga interrogazione (n. 13421) dell'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

SPADAZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre l'allacciamento telefonico diretto dal comune di Bernalda al capoluogo di Matera, senza passare attraverso il centralino di Pisticci che concede la richiesta comunicazione dopo un'attesa di tre ore, arrecando notevole disagio alla popolazione che deve comunicare con altre località. (19185).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti eseguiti a cura dei competenti organi di questo Ministero è risultato che il traffico telefonico tra il comune di Bernalda ed il capoluogo di Matera è di così scarsa entità da non giustificare per ora la effettuazione dell'auspicato collegamento diretto tra i due centri.

Comunque, posso aggiungere che, al fine di migliorare il servizio tra i centri medesimi, è stato disposto intanto il potenziamento del circuito Matera-Pisticci, al quale è collegato Bernalda. Dopo tale potenziamento, il traffico del comune in parola sarà tenuto sotto controllo, e qualora venissero in prosieguo di tempo riscontrati incrementi di servizio tali da rendere necessario il collegamento richiesto, sarà provveduto, da parte della competente società concessionaria, alla realizzazione di esso.

Il Ministro: BRASCHI.

SPADAZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre che gli uffici del registro della Lucania siano più comprensivi nel concordare il congruaglio 1954-55 dell'imposta generale sull'entrata con gli artigiani locali, tenendo conto che la quasi totalità di essi è dedita ai lavori agricoli per mancanza di lavoro nel campo della loro specifica attività.

Ciò anche in considerazione dei numerosi ricorsi presentati agli uffici del registro, cui ne seguiranno altri alle commissioni provinciali e a quella centrale, con grave perdita di tempo e di denaro anche per l'amministrazione statale. (19202).

RISPOSTA. — I principi cui s'informa il sistema di corresponsione dell'imposta sull'entrata in abbonamento impongono che gli accertamenti dell'entrata imponibile, ai fini della determinazione dei canoni d'imposta, si debbano effettuare analiticamente ed individualmente.

Gli accertamenti in materia sono di esclusiva competenza degli uffici del registro.

Tuttavia questo Ministero, nell'intento di agevolare la sollecita definizione degli accertamenti operati dagli uffici del registro nei confronti sia degli artigiani che delle altre categorie di contribuenti, tenute a corrispondere il tributo in abbonamento, ha in diverse occasioni impartite istruzioni di carattere generale, affinché nella determinazione dei canoni d'imposta i dipendenti uffici usino criteri ispirati a particolare moderazione.

Qualora, per altro, l'onorevole interrogante sia a conoscenza di particolari situazioni, sarà opportuno che le segnali singolarmente a questo Ministero affinché si possa provvedere nei limiti del possibile e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Il Ministro: ANDREOTTI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il sollecito inizio dei lavori per la costruzione delle progettate fognature nel comune di San Giorgio Lucano (Matera), lasciato in stato di deplorabile abbandono, con grave pregiudizio alla situazione generale igienico-sanitaria, di cui, più volte, si sono lagnate le autorità locali e le popolazioni interessate. (19206).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di fondi a disposizione di questa amministrazione non hanno finora consentito di poter comprendere, fra le opere che sono state ammesse, nel corrente esercizio, ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, i lavori di costruzione della fognatura nel comune di San Giorgio Lucano (Matera), essendosi dovuto dare la precedenza ad altri interventi di più inderogabile necessità e di maggiore urgenza.

Si assicura, comunque, che tali lavori saranno tenuti presenti in sede di formulazione

dei futuri programmi delle opere da ammettere ai benefici di cui alla citata legge.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere i motivi per cui la Cassa per il Mezzogiorno — dopo aver appaltato tre anni or sono i lavori di costruzione del primo tronco della strada Castelsaraceno-San Chirico Raparo (Potenza) — abbia sospeso da ben idue anni l'esecuzione dei lavori stessi, interrompendo la costruzione ad appena due chilometri di percorso, oltre ad aver apportato al primitivo progetto modifiche tali da suscitare la unanime protesta della popolazione interessata.

Per quanto suesposto l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga urgente ed opportuno disporre la sollecita continuazione dei lavori, esaudendo i voti espressi in tal senso dal consiglio comunale di Castelsaraceno, di cui si è fatta eco la stampa lucana e risolvendo — in modo razionale e definitivo — il grave ed annoso problema delle comunicazioni tra i due importanti centri della Lucania e apportando un conseguente benessere alla mano d'opera disoccupata della zona. (18209).

RISPOSTA. — La realizzazione del primo tronco della strada di bonifica Castelsaraceno-San Chirico Raparo prevedeva anche la costruzione di un ponte per l'attraversamento del torrente Racanello.

In sede di esecuzione dei lavori sorse la necessità, ed in tal senso fu poi provveduto, di stralciare dall'importo dei lavori inizialmente appaltati l'ammontare relativo alla costruzione del ponte per un importo di lire 30.058.000 al fine di affidare la sua esecuzione ad una impresa più idonea per tale genere di opere ed in base ad un nuovo progetto che venne elaborato dall'ente irriguo.

Pertanto, mentre i lavori stradali venivano continuati e portati a termine, quelli relativi al ponte venivano sospesi.

Infatti, in sede di istruttoria del relativo nuovo elaborato, si constatava la necessità di approfondire maggiormente gli studi geologici della località prescelta per l'attraversamento del suddetto torrente, al fine di determinare le fondazioni da adottare, in relazione alla necessità di ridurre, per quanto possibile, il costo del ponte.

Appariva, quindi, inevitabile procedere ad una serie di terebrazioni per la determinazione del profilo geognostico, ma il macchinario per le terebrazioni non avrebbe potuto

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

essere portato in sito senza l'esecuzione della rampa di accesso in destra del torrente.

La Cassa per il Mezzogiorno, pertanto, in data 7 novembre 1955, approvava il progetto in parola limitatamente alla costruzione della rampa di accesso in riva destra del torrente fra le sezioni 0 e 43, disponendo che le restanti opere, relative alla costruzione del ponte vero e proprio, dovessero essere riprogettate secondo le conclusioni alle quali si sarebbe pervenuti a seguito degli studi suddetti, in modo da poter definire il tipo e la struttura del ponte da eseguire e determinarne esattamente il costo.

Attualmente, quindi, lo stato delle opere di che trattasi è il seguente: i lavori per la costruzione della strada vera e propria sono ultimati, mentre sono in corso quelli per la esecuzione della rampa di accesso; nel frattempo si procederà celermente agli studi di cui si è fatto cenno e quindi alla costruzione del ponte.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

SPADAZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Per conoscere se non ritenga opportuno richiamare fermamente i collocatori comunali, perché si attengano scrupolosamente ai necessari criteri valutativi nell'assegnare i turni di lavoro, preferendo — in ogni caso — i disoccupati che risultino nullatenenti e con eccessivo carico di famiglia, per evitare quanto troppo frequentemente avviene in Lucania, ove i collocatori di cui sopra assegnano i turni di lavoro con criteri non sempre rispondenti all'equità e alle norme ministeriali.

Per quanto suesposto, l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno obbligare i collocatori a rimettere mensilmente all'ufficio provinciale del lavoro un elenco dimostrativo della destinazione dei turni, recante — accanto al nome del lavoratore — l'annotazione dei titoli preferenziali per cui fu avviato all'occupazione. (19213).

RISPOSTA. In ordine a quanto rilevato dall'onorevole interrogante, risulta a questo Ministero — sulla base delle segnalazioni dell'ufficio provinciale del lavoro di Potenza — che i collocatori di quella provincia, in base all'articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, effettuano con molta frequenza i turni di lavoro, i quali sono predisposti in genere per la durata di un mese e concordati, ove possibile, con le ditte interessate. In tale occasione, vengono sempre tenuti presenti i cri-

teri di preferenza negli avviamenti, previsti dalla menzionata legge n. 264.

L'ufficio di Matera ha, invece, rappresentato che, mentre nel settore agricolo, e particolarmente per i lavori eseguiti dall'ispettore forestale, vengono effettuati turni di lavoro quindicinali (comuni di Bernalda, Matera, Montabalano, Jonico, Pisticci e Pomarico), nel settore industriale i collocatori di rado effettuano detti turni, e ciò sia per motivi di carattere organizzativo ed amministrativo adottati dalle imprese, sia soprattutto per l'avversione dimostrata dalle associazioni sindacali dei lavoratori. Anche in tale provincia, comunque, sono stati sempre tenuti presenti i criteri di preferenza per l'avviamento previsti dalla legge.

Tuttavia, per un migliore controllo del regolare svolgimento dei turni di cui trattasi, questo Ministero non ha nulla in contrario ad accogliere il suggerimento dell'onorevole interrogante nel senso di invitare i collocatori comunali a rimettere mensilmente ai competenti uffici provinciali del lavoro l'elenco dimostrativo dei turni attuati, unitamente all'elenco nominativo dei lavoratori avviati in base alle preferenze stabilite dalla citata legge n. 264.

Le relative istruzioni sono in corso di diramazione ai direttori degli uffici del lavoro interessati.

Il Ministro VIGORELLI.

SPADAZZI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno* — Per conoscere se non ritenga opportuno sollecitare l'inizio dei lavori di costruzione dell'ultimo tronco stradale che allaccia Tursi a Valsinni (Matera), denominato « Strada degli aranceti », di chilometri 6 circa, tenendo conto che la realizzazione della importante opera pubblica servirebbe ad alleviare di ben 30 chilometri il percorso verso il capoluogo di provincia, con grande beneficio della popolazione di una decina di comuni di Matera e di Potenza. (19216).

RISPOSTA. La strada che forma oggetto della interrogazione cui si risponde non è compresa nel piano di opere di viabilità ordinaria da attuarsi a cura della Cassa per il Mezzogiorno, a suo tempo approvato dall'apposito comitato dei ministri, né vi è ora possibilità di comprendervela. Né la strada stessa può essere eseguita con fondi assegnati al settore della bonifica per la provincia di Matera avendo essi già avuto precisa destinazione per la esecuzione di altre opere nel comprensorio di bonifica di Metaponto, tutte di particolare

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

importanza ed urgenza, in relazione ai piani di colonizzazione.

Comunque, a parte quanto sopra è cenno, l'opera sollecitata non può trovare pratica attuazione a causa delle sfavorevoli caratteristiche del terreno su cui detto tronco stradale dovrebbe articolarsi.

È infine da rilevare che la zona di Tursi e campagne limitrofe ha già beneficiato di un programma di viabilità di bonifica veramente notevole, molto superiore a quanto è stato possibile fare nella media di situazioni consimili nella regione e nelle altre plaghe del Mezzogiorno.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

SPADAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti di urgenza intendano adottare per alleviare concretamente i disagi gravissimi derivati alla provincia di Matera in conseguenza della recente ondata di maltempo, che non ha riscontro nella cronaca della Lucania.

Per conoscere — in particolare — se non si ritenga urgente disporre il finanziamento dei richiesti cantieri di lavoro, che gioverebbero a ridurre la piaga della disoccupazione, ed iniziare l'esecuzione delle opere pubbliche già approvate che — oltre allo scopo di cui sopra — porrebbero la provincia di Matera, così duramente colpita, in condizione di risollevarsi dalla catastrofe e di affrontare con decisione il futuro lavoro. (19250).

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri ed anche a nome degli altri dicasteri.

La situazione creatasi nella provincia di Matera in conseguenza delle recenti nevicate e precipitazioni atmosferiche, è stata costantemente seguita dal Ministero dell'interno, che ha predisposto concrete e tempestive misure di assistenza e di soccorso in favore della popolazione rimasta danneggiata.

In concomitanza con l'azione dispiegata direttamente, è stato promosso l'interessamento delle altre amministrazioni dello Stato, nei settori e per gli interventi di loro spettanza, nonché degli altri enti pubblici ed organizzazioni assistenziali.

Le provvidenze attuate da questo Ministero si concretano, a tutt'oggi, nella erogazione di cospicui contributi straordinari per un ammontare di lire 20 milioni sui fondi

E.C.A. e di lire 10 milioni sul fondo soccorso danneggiati.

Per quanto riguarda l'assistenza in natura è stato provveduto all'invio di cospicui quantitativi di generi di vestiario prelevati dai magazzini della direzione generale dell'assistenza pubblica, ovvero offerti dall'E.N.D.S.I., dalla P.O.A. e dal comando militare U.S.A. Ed altri invii di generi in natura saranno effettuati nei prossimi giorni.

Il prefetto ha promosso altresì la costituzione di appositi centri di soccorso, formati da distaccamenti della polizia stradale, dei vigili del fuoco e da reparti della pubblica sicurezza e dei carabinieri; in tal modo è stato possibile provvedere alle necessità più urgenti dei centri abitati, e, particolarmente, al trasporto negli ospedali degli infermi ed ammalati.

Per addivenire al rapido ripristino del traffico è stato sollecitato l'intervento delle amministrazioni provinciali e dell'A.N.A.S. le cui iniziative sono state affiancate dai lavori di spalatura della neve effettuati con l'impiego della mano d'opera locale disoccupata.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale ha già impartito istruzioni agli uffici provinciali del lavoro per l'apertura dei cantieri di rimboschimento e lavoro, a suo tempo programmati nei singoli « piani » provinciali.

In particolare è stato già disposto l'immediato inizio dei lavori relativi ai comuni più gravemente colpiti dalle avversità atmosferiche indicati nel decreto ministeriale 29 febbraio 1956 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 1956, n. 52.

Inoltre da parte del Ministero dei lavori pubblici, al fine di portare un immediato sollievo alle condizioni di vita delle popolazioni colpite, sono state impartite disposizioni ai provveditori perché procedano, ove possibile, all'appalto ed all'inizio del maggior numero di lavori in programma, ciò che consentirà di assorbire nella maggiore misura la mano d'opera disoccupata.

Tali lavori, alcuni dei quali sono stati già iniziati ed altri si trovano in fase di appalto, riguardano opere idrauliche, opere stradali, acquedotti, fognature, opere igieniche, consolidamento di abitati ed opere edilizie.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
PUGLIESE.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali l'ufficio provinciale del Genio civile di Matera

ed il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Potenza non hanno ancora provveduto a disporre l'inizio delle necessarie opere di sistemazione generale (sterro e riporto, disciplina e convogliamento delle acque, consolidamento del terreno) nella zona destinata alla costruzione di un campo per competizioni di atletica leggera in Matera da usufruirsi anche dalla attività sportiva scolastica.

E ciò in considerazione del fatto che lo stadio « XXI Settembre », dove sono adesso sistemati tutti gli impianti sportivi regolamentari, non può far più fronte, come rilevato anche dal *Giornale d'Italia* del 19 febbraio 1956 (edizione lucana), alle esigenze della sportivissima gioventù materana il cui agone sportivo e la cui relativa preparazione sono in costante, migliorativa evoluzione. (19364).

RISPOSTA. — Il Comitato olimpionico nazionale italiano decise, nel 1952, di costruire a sua cura e spese in Matera un campo sportivo per la scuola, per il quale il comune avrebbe dovuto mettere a disposizione del C. O. N. I. soltanto l'area necessaria.

La giunta comunale di Matera, nel febbraio del 1953, ebbe a deliberare in proposito di mettere a disposizione, per la realizzazione del campo suddetto, il suolo di proprietà comunale posto in contrada Belvedere-Serra Venerdi.

Senonché, l'architetto professor Piccinato, incaricato della redazione del piano regolatore della città di Matera e di quello particolareggiato per l'attuazione della legge sullo sfollamento dei « Sassi », decise di utilizzare il predetto suolo per la costruzione del rione « A5 », previsto nel suddetto piano dei « Sassi » e prescelse, per la costruzione del campo sportivo in argomento, l'area ricadente in contrada Lanera, nel nuovo rione « C » di cui al piano di sfollamento dei « Sassi ».

Questa amministrazione, per rendere attuabile la realizzazione del programma del C.O.N.I., decise di provvedere con carattere di priorità alla esecuzione delle opere relative al predetto rione « C », interessanti la viabilità ed i servizi di interesse generale, ed all'uopo, nel novembre del 1954, invitò l'Ufficio del genio civile di Matera ad allestire il relativo progetto.

Detto ufficio ha riscontrato che, per rendere possibile la costruzione del campo, data l'area prescelta, situata a ridosso della ferrovia Matera-Montalbano, e la natura del terreno, con notevole dislivello, si sarebbero dovuti effettuare eccezionali movimenti di ter-

ra (circa 100 mila metri cubi e notevole strutture di sostegno) con una conseguente spesa di almeno 70 milioni.

Conseguentemente sono state ripetutamente segnalate all'architetto Piccinato le difficoltà incontrate, suggerendo una località più idonea per la costruzione del campo.

Il predetto professor Piccinato, resosi edotto delle difficoltà prospettategli, dopo aver visitato altre località, ha di recente scelto per la costruzione del campo una zona ubicata ad est del nuovo rione « B », a ridosso della costruenda strada che congiungerà prossimamente il suddetto rione all'altro « A » e quindi alla statale n. 7.

Tale zona si trova vicino alle costruzioni scolastiche previste nei detti rioni « A » e « B » ed è già fornita dei servizi accessori necessari, come le strade, fognature, acqua, ecc.

Per la realizzazione di tale opera nessun provvedimento deve essere adottato da questa amministrazione, mentre spetta al comune interessato provvedere all'acquisto dell'area prescelta.

Il Ministro. ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non ritenga doveroso esprimere il compiacimento e il plauso del Governo ai prefetti e ai questori delle province di Potenza e Matera, alle amministrazioni comunali e provinciali della Lucania, agli enti di assistenza, ai comandi dei carabinieri, della pubblica sicurezza, della guardia di finanza, dei vigili del fuoco, delle truppe alpine, del IX Comlinter di Bari, della aviazione, dei vigili urbani, ai parroci, ai medici, ai farmacisti, alle ostetriche, alla stampa, agli organi tecnici del Genio civile, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dei trasporti e della Società lucana di elettricità, ai commercianti, industriali ed artigiani, e alla popolazione tutta della Lucania che, nonostante i disagi della recente ondata di maltempo, l'isolamento e le difficoltà topografiche della regione, la penuria di viveri, di medicinali e di soccorsi, l'impossibilità di un tempestivo invio di aiuti, ha dimostrato di sapere affrontare la terribile prova, con alto senso civico ed esemplare forza d'animo, ponendosi all'ordine del giorno della nazione. (19458).

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

Come è stato riferito innanzi ai due rami del Parlamento, il Governo non ha mancato di rivolgere il doveroso compiacimento a tutti

coloro che, con assoluta dedizione e senza limiti di sacrificio, hanno collaborato per alleviare i disagi delle popolazioni colpite dalle avversità atmosferiche.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
PUGLIESE.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che hanno impedito l'emanazione di apposito provvedimento legislativo atto ad estendere ai dipendenti degli enti locali e istituzionali le disposizioni della legge 27 febbraio 1955, n. 53, concernente l'esodo volontario dei dipendenti civili.

L'articolo 10 della legge in questione dispone, infatti, che gli enti di cui sopra possono deliberare di estendere ai propri dipendenti le disposizioni della citata legge, che — in seguito alla circolare 27 settembre 1955 del Ministero dell'interno (direzione generale amministrazione civile, divisione P.E.L., sezione I, n. 15700.11.3) — venivano sospese in attesa dell'emanazione di apposito provvedimento da adeguarsi agli ordinamenti delle casse di previdenza. (19459).

RISPOSTA. — Il Ministero del tesoro ha già trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri uno schema di provvedimento legislativo con cui viene disciplinato il trattamento dei dipendenti degli enti locali, iscritti agli istituti di previdenza, che si avvalgono dei benefici previsti dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53, concernente l'esodo volontario.

Per il personale non iscritto agli istituti di previdenza questo Ministero ha predisposto altro disegno di legge che prevede, altresì, la proroga dei termini fissati per la adozione, da parte degli enti locali, delle deliberazioni per l'estensione ai propri dipendenti delle norme di cui alla legge n. 53.

Anche tale ultimo provvedimento è stato già inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le determinazioni di competenza, previo concerto con le altre amministrazioni interessate (Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero dei trasporti).

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per risolvere la incresciosa situazione in cui versano circa 3 mila famiglie del rione Italia (via Pola) di Potenza, in cui l'illuminazione elettrica è limitata a pochi punti e le strade sono del tutto impraticabili,

mentre la zona va continuamente estendendosi, costituendo uno dei migliori quartieri della città. (19527).

RISPOSTA. — Per i lavori di miglioramento delle condizioni dell'illuminazione elettrica e delle strade del rione Italia della città di Potenza, non risulta presentata a questo Ministero alcuna domanda intesa ad ottenere il contributo statale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Ove tale domanda dovesse essere presentata, non si mancherà di tenerla in particolare considerazione in sede di formulazione dei futuri programmi delle opere del genere da ammettere al contributo di cui alla citata legge.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere la data — almeno approssimativa — in cui saranno emanate disposizioni in merito al pagamento dei danni di guerra relativi ai fabbricati rurali, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, tenendo presente che nella sola Lucania gli aventi diritto agli indennizzi di cui sopra sono circa 3 mila ed hanno tutti esibito la relativa documentazione nel prescritto termine di 60 giorni dalla emanazione della legge. (19528).

RISPOSTA. — Le disposizioni per la liquidazione degli indennizzi e contributi per danni di guerra a beni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 della legge n. 968 sono state impartite da circa un anno alle intendenze di finanza.

Nessuna disposizione particolare è necessaria per la liquidazione dei danni subiti dai fabbricati rurali; dette liquidazioni vengono eseguite unitamente a quelle afferenti beni immobili e mobili adibiti all'esercizio di attività agricola, secondo l'ordine di presentazione delle relative denunce.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

SPALLONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere come mai non è stata ancora definita la pratica di pensione di guerra (diretta nuova guerra) riguardante Di Scipio Giuseppe fu Nicola, da Popoli, il quale è stato sottoposto a visita dalla commissione medica pensioni di guerra di Chieti sin dal 27 agosto 1953; per sapere, altresì, se vorrà liquidare detta pratica al più presto possibile. (18749).

RISPOSTA. — Per l'eventuale concessione della pensione di guerra si è in attesa che il

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

distretto militare di Teramo trasmetta la documentazione matricolare del predetto.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se gli risultino i seguenti fatti concernenti il tenente generale di porto in ausiliaria Alberto Pace, già presidente dell'Ente autonomo del porto di Napoli:

1°) il tenente generale Pace, accusato di reati previsti dalla legge militare a carico di militari (sevizie e rappresaglie contro prigionieri italiani nel campo inglese di Burguret, Kenia, fino a provocare la morte di alcuni di loro), e pertanto sottoposto a giudizio presso il tribunale territoriale di Napoli, restava, intanto, lo stesso alla presidenza dell'Ente autonomo del porto di Napoli. Posto in posizione ausiliaria il 30 giugno 1954, veniva confermato da civile nella presidenza fino a raggiungere la scadenza del suo mandato quadriennale (31 dicembre 1954),

2°) avendo la procura militare di Napoli richiesto l'autorizzazione a procedere al ministro della difesa contro il tenente generale Pace (marzo 1954), mentre si attendeva la decisione ministeriale, e ancora trovandosi nelle funzioni di presidente del suddetto ente, il generale Pace, con l'evidente scopo di sfuggire a una complicazione della sua vicenda giudiziaria, poteva imbarcare a Genova sulla nave di bandiera panamense *Homeland* (agenti marittimi per l'Italia fratelli Cosulich) con la carica di commissario governativo di emigrazione, e con destinazione New York, dove il nominato ha dei parenti. Merita rilievo la circostanza che all'atto dell'imbarco la nave era già in partenza dal porto di Genova, e che per dar posto al Pace fu fatto sbarcare il regolare commissario governativo di emigrazione, un maggiore di porto. Da New York il generale Pace tornò solo con l'appianamento della sua vicenda giudiziaria, per la quale il ministro della difesa, con suo dispaccio del 24 settembre 1954 al tribunale militare di Napoli, negava l'autorizzazione a procedere, annunciando una inchiesta formale a carico del Pace stesso,

3°) pur essendo stata emessa declaratoria di non luogo a procedere dal giudice istruttore militare di Napoli solo l'11 dicembre 1954, e pur trovandosi in corso l'inchiesta, il generale Pace, come detto, restava fino a fine anno alla presidenza dell'ente del porto, per la quale non solo gli furono regolarmente liquidate le indennità di buonuscita, ma gli

venne concesso un premio di bilancio (1° giugno 1953-30 giugno 1954) per il quale il comitato direttivo dell'Ente autonomo porto di Napoli, riunitosi tra la fine di ottobre e i primi di novembre 1954, già si era pronunciato negativamente, come da verbale scritto (ammontare del premio circa un milione).

Poiché l'Ente autonomo del porto di Napoli, istituto di diritto pubblico, con personalità giuridica propria, è soggetto alla vigilanza e alla tutela del Ministero della marina mercantile, giusta articolo 2 della legge istitutiva 6 maggio 1940, n. 500, l'interrogante chiede — ove gli addotti fatti risultino veri — quali provvedimenti il Ministro abbia preso, o intenda prendere, per l'inopinato trattamento fatto al generale Pace, senza alcuna considerazione della sua particolare condizione, in quel periodo, sotto il punto di vista giudiziario, disciplinare e morale. (16381).

RISPOSTA. — Il generale Alberto Pace si trovava già in posizione ausiliaria quando imbarcò sul piroscafo *Homeland*; egli non venne, pertanto, designato dal Ministero della marina mercantile per essere destinato come commissario governativo di emigrazione sul piroscafo stesso.

Al predetto generale Pace non è stata liquidata alcuna indennità di buonuscita da parte dell'Ente autonomo del porto di Napoli e per quanto concerne il premio di bilancio è da tener presente che, per effetto di lunga consuetudine, esso ha costituito il corrispettivo di attività svolta, così come praticato per tutto il personale dell'Ente. In particolare, tale gratifica di bilancio è stata approvata dal comitato direttivo dell'Ente medesimo, con deliberazione del 16 dicembre 1954.

Circa gli altri argomenti dell'interrogazione, essi esulano dalla competenza di istituto del Ministero della marina mercantile, nel cui ambito, attualmente, al generale non è attribuito alcun incarico, di nessun genere.

Il Sottosegretario di Stato TERRANOVA.

SPAMPANATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quale sia l'attuale e reale situazione della pratica iniziata da Sportiello Michele di Angelo, da Carano di Sessa Aurunca (Caserta), per la liquidazione del trattamento di quiescenza in base alla legge 20 marzo 1954, n. 72.

Detta pratica trovasi presso l'Ispettorato pensioni, divisione III, pensione ordinaria, sezione III. (18332).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

RISPOSTA. — Dall'esame dei documenti matricolari è risultato che il signor Sportiello Michele non ha fatto parte del personale in servizio permanente effettivo della disciolta milizia. Conseguentemente l'istanza prodotta dell'interessato, tendente ad ottenere il trattamento di cui alla legge 20 marzo 1954, n. 72, è stata decisa negativamente.

Di quanto sopra è stata data comunicazione all'interessato, tramite il comune di Carano di Sessa Aurunca.

Il Sottosegretario di Stato BOVETTI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere in base a quali criteri sia stato disposto l'aumento dell'affrancatura per spedizione in assegno postale a lire 100 senza per altro darne nemmeno comunicazione ufficiale al pubblico. Tale aumento pone in grave difficoltà il commercio librario e quindi l'attività editoriale già in crisi, con nuove conseguenze negative di carattere economico, oltre che istruttivo, culturale, ecc. Si fa il caso di un qualsiasi volumetto scolastico (esempio Cibatti, testo di stenografia), prezzo di copertina lire 500, che la ditta editrice, all'ordinazione, spedisce come d'uso in assegno al libraio, col solito sconto del 25 per cento e le spese postali a carico di quest'ultimo. Il libraio avrà cioè un margine di utile presunto di lire 125 contro l'effettiva somma di spese di lire 185, consistenti in lire 80 per spedizione raccomandata, lire 100 per assegno, lire 5 per tasse, per cui dovrà rinunciare a vendere il libro, o sobbarcarsi a perderci di proprio lire 60.

L'interrogante chiede se il ministro non creda di ritornare sul detto provvedimento di aumento, assolutamente insopportabile per le categorie interessate.

L'interrogante chiede anche di conoscere dal ministro con quali criteri l'affrancatura delle fatture aperte sia stata aumentata da lire 12 a lire 15 senza preavviso per il pubblico, e ciò sotto la fine dell'anno. È avvenuto così che gli editori si siano viste rimettere, dopo parecchi giorni, tutte le spedizioni di fatture già affrancate con le prescritte lire 12, perdendo, oltre il tempo sulla liquidazione del fatturato, tutte le affrancature già fatte. (18356).

RISPOSTA. — Premetto che la variazione intervenuta nel diritto di assegno è stata determinata sia come conseguenza dell'aumento del limite entro il quale gli utenti possono avvalersi di tale servizio, sia specialmente dalla riconosciuta necessità di adeguare la

detta voce tariffaria all'effettivo costo della prestazione, la quale comporta una serie di dispendiosi adempimenti accessori, oltre a quelli principali.

Il provvedimento ha elevato notevolmente il limite delle operazioni in assegno ammesse per gli utenti, portandolo cioè a lire 200 mila, e con ciò ha arrecato, in generale, un indubbio beneficio alle aziende industriali e commerciali che hanno visto realizzarsi una migliore possibilità di fruire dei servizi postali per i loro affari, spendendo somme irrisorie rispetto al valore delle merci spedite.

Questo Ministero aveva per altro già rilevato che la determinazione fatta dal suddetto provvedimento del diritto di assegno nella misura unica di lire 100, ha influito non favorevolmente nei riguardi delle aziende editoriali e librerie che si avvalgono della spedizione in assegno di libri e di opuscoli di modico valore.

A tale proposito, posso anche comunicare che il consiglio di amministrazione di questo medesimo Ministero ha già espresso parere favorevole in ordine alla proposta di riduzione del 50 per cento del diritto in parola per le spedizioni di libri mediante pieghi sotlofascia e mediante pacchi postali gravati di assegno per un valore non superiore a lire 30 mila; e che la emanazione del relativo provvedimento formale avverrà non appena esso avrà ottenuto le prescritte adesioni e sarà perfezionato nei modi di rito.

Per quanto invece si attiene alla lamentata mancanza di un'opportuna pubblicità preventiva, riferita particolarmente all'arrotondamento da lire 12 a lire 15 dell'affrancatura delle fatture commerciali, preciso che il relativo provvedimento è stato pubblicato con un congruo anticipo sulla *Gazzetta Ufficiale* e posto in attuazione nelle forme e nel modo consueti, dopo richiami sulla stampa. Pertanto, esso non avrebbe dovuto ingenerare inconvenienti, mai per altro lamentati in occasioni consimili.

Il Ministro: BRASCHI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno aumentare il numero dei postini attualmente in servizio a Caserta. Tal numero è oggi insufficiente alle accresciute esigenze della città, per cui la distribuzione della posta lascia a desiderare in quanto a tempestività e a regolarità. Gli stessi postini, per il sovraccarico della corrispondenza e per la lunghezza delle distanze da

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

percorrere, sono sottoposti a un lavoro oltremodo pesante.

L'interrogante chiede anche di conoscere se il ministro non ritenga che Caserta debba essere fornita di mezzi di trasporto per la distribuzione stessa della corrispondenza voluminosa, e in genere per il servizio postale di distribuzione, così come altri capoluoghi certamente non più importanti. (18796).

RISPOSTA. — L'efficienza del servizio di recapito delle corrispondenze a Caserta fu già, nello scorso anno, oggetto di esame da parte dell'amministrazione, appunto per l'adozione dei provvedimenti atti ad adeguare tale servizio alle accresciute esigenze della città.

A seguito di tale esame, vennero istituite due nuove zone di recapito, in aggiunta alle otto già esistenti, di guisa che le dette zone furono portate a dieci. Conseguentemente, venne anche aumentato il numero dei portalettere.

Dopo tali provvedimenti, il servizio sopra detto è risultato normalizzato.

Di ciò si è avuto conferma anche ora in seguito a nuovi accertamenti disposti in relazione a quanto fatto presente nell'interrogazione. Da tali accertamenti è infatti emerso che il servizio di recapito della corrispondenza a Caserta si svolge regolarmente e che pertanto non v'è la necessità di un ulteriore aumento del numero dei portalettere. Secondo l'attestazione dei competenti organi locali, non risulta che gli addetti a tale distribuzione siano sottoposti ad un lavoro eccessivo.

Circa, infine, la richiesta di fornire la sede di Caserta di mezzi di trasporto per il recapito della corrispondenza voluminosa, debbo far presente che, almeno per ora, l'uso di tali mezzi, a prescindere dalla considerazione se essi siano o non necessari, è limitato soltanto ad alcuni fra i maggiori centri, a solo titolo di esperimento.

Il Ministro BRASCHI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Circa la propaganda che il maestro elementare Russo, insegnante nelle scuole di Gricignano (Caserta), svolge in classe a favore della democrazia cristiana, ostinandosi in un'azione calunniosa e denigratrice contro altro partito, e precisamente contro il movimento sociale italiano.

L'interrogante domanda al ministro se sia consentito a un insegnante, nell'esercizio delle proprie funzioni, trasformarsi in attivista di

un partito, sia pure di Governo, e se gli sia lecito portare tra i ragazzi la propria fazione politica, servendosi anche della sua influenza di educatore e della disciplina stessa della classe.

L'interrogante chiede di conoscere, infine, quali provvedimenti intenda prendere in proposito il ministro. (19313).

RISPOSTA. — Informo di avere invitato il provveditore agli studi di Caserta a voler disporre gli opportuni accertamenti in ordine alla propaganda politica che il maestro Russo svolgerebbe nella sua classe e durante l'orario delle lezioni ed a comunicarmi, con ogni sollecitudine, i risultati che emergeranno dagli accertamenti sopradetti.

Mi riservo, pertanto, di fornire all'onorevole interrogante ulteriori notizie in merito a quanto viene segnalato nella interrogazione.

Il Ministro: ROSSI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali l'amministrazione della pubblica sicurezza nega agli ufficiali di pubblica sicurezza — per i quali non vige uno stato giuridico particolare — l'applicazione dei benefici previsti dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'amministrazione dello Stato, pur avendo sollecitato il parere favorevole della prima sezione del Consiglio di Stato (verbale n. 2173) per l'applicazione ai detti ufficiali di pubblica sicurezza della facoltà concessa dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948 agli impiegati civili dello Stato di chiedere il collocamento a riposo. La stessa amministrazione inoltre è a conoscenza della decisione del 29 ottobre 1952, n. 824, della quarta sezione del Consiglio di Stato, con la quale è stato ritenuto che le norme applicabili allo stato giuridico degli ufficiali di pubblica sicurezza sono quelle per gli impiegati civili dello Stato.

Le disposizioni di legge sull'esodo volontario hanno — con tutte le dovute cautele per la pubblica amministrazione — il fine di consentire una maggiore snellezza nelle carriere e proprio l'amministrazione della pubblica sicurezza lamenta da tempo la stasi nei ruoli degli ufficiali. (19578).

RISPOSTA. — Il corpo delle guardie di pubblica sicurezza, come altri corpi armati di polizia, fa parte delle forze armate dello Stato e deriva da tale principio il fatto che per i suoi appartenenti, ufficiali compresi in primo luogo, sussistono posizioni di stato e norme

del tutto particolari, atteso lo speciale servizio cui adempiono e la loro natura.

Per gli ufficiali del corpo, in specie, sussistono le specifiche disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1942, n. 39, e del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524; con il primo testo sono stabilite (articolo 4) le condizioni e le circostanze nelle quali ha luogo il collocamento a riposo degli ufficiali.

Inoltre, la stessa legge, nel precisare che agli ufficiali di pubblica sicurezza compete lo stesso trattamento economico assegnato ai pari grado dell'arma dei carabinieri, stabilisce che sono ad essi applicabili le medesime disposizioni riguardanti il trattamento di quiescenza ordinario o privilegiato degli ufficiali dei carabinieri.

La decisione del Consiglio di Stato 29 ottobre 1952, richiamata dall'onorevole interrogante, si riferisce, invece, ad altra e ben diversa fattispecie, cioè ad ipotesi per la quale, sino ad oggi, non sussistevano norme specifiche e precise per gli ufficiali di pubblica sicurezza, per cui si ritenne che, limitatamente al caso deciso, relativo alla procedura disciplinare, dovessero, per analogia e in mancanza di norme particolari, ripetersi quelle vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Si soggiunge, per altro, che da parte della Camera dei deputati è stato già approvato il disegno di legge recante norme complete sullo stato giuridico e su ogni altra posizione di stato degli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, provvedimento già deferito, in sede legislativa, al Senato della Repubblica.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

TOLLOY. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che la relazione della commissione nominata dal Governo per esprimere un parere tecnico sulla opportunità o meno di concedere a Trieste una vasta franchigia doganale è stata resa nota ai parlamentari, alla stampa, all'opinione pubblica tramite indiscrezioni, per altro assai dettagliate, apparse su un giornale finanziario legato a interessi economici particolari; e delle ripercussioni negative che necessariamente tale ineccezionale episodio ha avuto nella opinione pubblica triestina;

se non ritiene che l'unico modo per ripristinare la convinzione che il Governo italiano non ha negative posizioni precostituite nei riguardi di una soluzione che la grande maggioranza dei triestini considera vitale per

l'interesse della città e per un utile apporto di essa all'economia nazionale, sia quello d'infirmare completamente l'operato e la conclusione della commissione in oggetto, data l'evidente collusione di essa con organi rappresentativi d'interessi particolari, rimettendo invece l'elaborazione della questione e ogni definitiva decisione alla libera espressione dei triestini e al Parlamento. (18212).

RISPOSTA. — Il problema della zona franca di Trieste è tuttora allo studio del Governo.

La pubblicazione, cui accenna l'onorevole interrogante, va considerata come pura indiscrezione giornalistica, priva di ogni carattere di ufficialità.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

TOLLOY. — *Al Ministro delle finanze.* — Per chiedergli se non intenda opportuno di ammettere la categoria degli esercenti la custodia di cicli e motocicli all'assolvimento dell'imposta generale sull'entrata in abbonamento così come stabilito per altre categorie di prestatori al dettaglio; e ciò nella particolare considerazione della caratteristica della categoria, formata nella generalità dei casi da personale vecchio, inabile e mutilato, estremamente difficoltà a espletare le non semplici formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti. (18946).

RISPOSTA. — Questo Ministero, aderendo alla richiesta delle categorie interessate, ha disposto con circolare del 6 marzo 1956, numero 231164, che a partire dal corrente anno 1956 gli esercenti il servizio di custodia di cicli e motocicli corrispondano l'imposta generale sull'entrata, dovuta in dipendenza della loro attività, in abbonamento mediante canoni annui ragguagliati al volume degli affari.

Il Ministro: ANDREOTTI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se risponde a verità che, a seguito delle ultime norme legislative, emanate in base alla legge delega, nel personale dei monopoli si sia verificata questa evidente e stridente disparità di trattamento per cui, ad esempio, un'operaia specializzata fin dal maggio 1955, con 30 anni di servizio, partita da una paga iniziale di lire 453 mila annue, è giunta a lire 453 mila, senza alcun aumento, nel mentre una operaia comune, sempre con 30 anni di servizio, partita da uno stipendio iniziale di lire 417 mila è giunta a lire 573.375, maturando ben 15 scatti. Così

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

che una specializzata avrebbe una paga inferiore di oltre 120 mila di quella della operaia comune.

L'interrogante chiede inoltre, qualora la constatazione sia esatta, conoscere quali provvedimenti intenda prendere per eliminare la sperequazione segnalata. (19617).

RISPOSTA. — Premesso che quanto richiesto dall'onorevole interrogante non riguarda soltanto il personale salariato dell'amministrazione dei monopoli bensì tutto il personale salariato dello Stato, si fa presente che sono in corso di elaborazione presso i competenti uffici del Ministero del Tesoro le norme per la applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, riguardante il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale in vigore dal 1° luglio 1956.

Pertanto, fino a quando non saranno emanate le predette norme qualsiasi interpretazione potrebbe risultare inesatta.

Il Ministro: ANDREOTTI.

TROISI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se non ritenga necessario ed urgente intervenire per ridurre il grave disagio economico causato dalla perdurante povertà di traffici nel porto commerciale di Bari, che nel complesso si aggirano intorno al 50 per cento del movimento d'anteguerra. La soluzione del problema è strettamente legata al ripristino di tutte le linee regolari delle società di navigazione di preminente interesse nazionale, includendo negli itinerari il porto di Bari, quale scalo obbligatorio. (18739).

RISPOSTA. — Nell'intento di venire incontro ai desideri manifestati dalle categorie economiche interessate, il Ministero della marina mercantile non ha mancato di promuovere la inclusione dell'approdo di Bari quale scalo obbligatorio, in andata o in ritorno, di quasi tutti gli itinerari delle linee regolari esercitate dalle società di preminente interesse nazionale. Anche di recente, per venire incontro ai desideri manifestati dalle categorie economiche interessate, è stato disposto che il piroscafo *Toscana* e la motonave *Paolo Toscanelli*, adibiti ai servizi sovvenzionati per l'Australia, facciano scalo regolarmente a Bari, nel viaggio di ritorno.

Per quanto riguarda il ripristino delle altre linee adriatiche in esercizio prima della guerra, la scarsa disponibilità di tonnellaggio

non ha finora consentito l'attivazione di altri servizi.

La questione, comunque, rientra nel più ampio quadro del riassetto dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, che, come è noto, è attualmente all'esame del C.I.R.

Il Sottosegretario di Stato: TERRANOVA.

TROISI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se è programmato il potenziamento della linea marittima n. 46 (Manfredonia-Vieste-Peschici-Rodi Garganico-Isole Tremiti) e la data del suo probabile inizio. (18740).

RISPOSTA. — La questione rientra nel più ampio quadro del riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale e in tale sede verrà affrontato il problema del riassetto della linea 46 (Manfredonia-Tremiti).

Il Ministero della marina mercantile, comunque, non mancherà di prendere favorevolmente in considerazione la possibilità di disporre, come nello scorso anno, durante la prossima stagione estiva, l'esecuzione di corse straordinarie tra Manfredonia e Tremiti, in relazione alle effettive esigenze del traffico.

Il Sottosegretario di Stato: TERRANOVA.

TROISI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti vengono adottati a favore dei comuni della provincia di Bari, che, a causa delle eccezionali, persistenti nevicate, debbono affrontare ingenti spese straordinarie per assistenza e per lavori di sgombero. (18981).

RISPOSTA. — La prefettura di Bari, sin dalle prime nevicate, è intervenuta tempestivamente, concedendo, oltre le normali erogazioni sui fondi E.C.A., contributi straordinari assistenziali per lire 27 milioni, pari all'importo accordato dal Ministero dell'interno. È stata altresì raddoppiata a tutti i comuni della provincia, per lo scorso mese di febbraio, la predisposta assegnazione sul fondo soccorso invernale e si è provveduto sullo stesso fondo ad assegnazioni straordinarie per alcune categorie in condizioni di particolare disagio (ad esempio per i pescatori).

In aggiunta alle suddette provvidenze, la stessa prefettura ha disposto per il tempestivo molto ai più bisognosi di indumenti e viveri concessi da questo Ministero, dall'E.N.D.S.I., dal Governo U.S.A., dal Comitato e dalla Zaf,

mentre altre distribuzioni sono state direttamente effettuate dalla P.O.A. e dalla C.R.I.

Altri invii di generi in natura saranno effettuati nei prossimi giorni.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

TROISI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, in considerazione della eccezionale gravità delle recenti nevicate che hanno colpito le regioni della Puglia e del Mezzogiorno, paralizzando la vita economica e arrecando gravi danni alle case ed ai campi, non ritenga necessario disporre per la proroga della prima rata d'imposte e la rateizzazione di tutti i tributi, allo scopo di alleviare le condizioni di quella popolazione così duramente provata. (18992).

RISPOSTA. — Le precipitazioni di neve verificatesi in febbraio e nel corrente mese di marzo hanno assunto una particolare gravità soprattutto per quanto riguarda l'approvvigionamento ed i soccorsi a numerosi comuni rimasti isolati.

Ciò ha comportato per il Governo la responsabilità di dover adottare provvedimenti di emergenza.

Per quanto riguarda i provvedimenti che l'amministrazione finanziaria ha adottato, si segnalano all'onorevole interrogante.

1°) la facoltà data agli intendenti di finanza di prorogare al 10 marzo la scadenza della rata di febbraio per quei comuni che siano stati colpiti da abbondanti nevicate.

In sostanza la proroga si è ispirata alle considerazioni che la neve in molti comuni ha ostacolato non solo le fasi preliminari della riscossione, ed in particolare la notificazione delle cartelle esattoriali, ma anche l'accesso dei contribuenti agli sportelli delle esattorie;

2°) le disposizioni che sono state impartite agli uffici tecnici erariali affinché eseguano non appena possibile i sopralluoghi occorrenti per l'accertamento dei danni verificatisi nelle zone colpite allo scopo di valutare sia l'entità dei danni che la possibilità di applicare quei provvedimenti di sgravio delle imposte fondiarie attuabili in base all'articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572;

3°) in attesa di conoscere l'esito di tali accertamenti tecnici le intendenze di finanza sono state autorizzate ad accordare ai singoli richiedenti danneggiati dalle recenti avversità atmosferiche la sospensione della riscossione dell'imposta sui terreni e di quella sui redditi agrari sino alle rate del prossimo agosto.

Si assicura per altro l'onorevole interrogante che altri eventuali provvedimenti che il

Ministero potrà adottare nell'ambito della propria competenza ed entro i limiti stabiliti dalle leggi in vigore, saranno decisi, di volta in volta, allorquando si avrà un quadro esatto della situazione determinatasi.

Il Ministro: ANDREOTTI.

VERONESI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere a chi sia stato recentemente concesso lo sfalcio d'erba sull'aeroporto di Bologna e quale sia il canone pattuito. (19344).

RISPOSTA. — Lo sfalcio dell'erba sull'aeroporto di Bologna è stato concesso all'Aero club d'Italia.

Il canone per la concessione, fissato dal locale ufficio tecnico erariale, è di lire un milione e 200 mila.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

VERONESI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se risponda al vero la notizia secondo la quale l'Ente zolfi italiani pratica alle raffinerie italiane prezzi che sono dal 30 al 120 per cento più alti di quelli praticati dallo stesso ente con le raffinerie estere e per sapere, in caso di risposta affermativa, quali ragioni giustifichino la differenza. (19345).

RISPOSTA. — Allo scopo di fronteggiare in qualche modo la forte concorrenza estera — soprattutto degli Stati Uniti d'America e del Messico — l'Ente zolfi italiani negli ultimi mesi ha dovuto ridurre notevolmente le proprie quotazioni di zolfo grezzo, in modo da offrire ai compratori prezzi « competitivi » (tenuto presente per ciascun mercato le spese di noleggio e di trasporto, nonché le varie situazioni contingenti e qualsiasi altra circostanza specifica meritevole di considerazione).

Parallelamente alle cennate riduzioni dei prezzi del grezzo, l'Ente zolfi, mentre ha mantenuto invariato in lire 47.800 (media) la tonnellata il prezzo di vendita dello zolfo grezzo destinato agli usi interni, ha concesso degli abbuoni di prezzo (i cosiddetti « ristorni ») per le partite di zolfo grezzo impiegate negli zolfi lavorati effettivamente esportati sui mercati esteri; tali ristorni si aggirano sulle lire 19 mila a tonnellata.

Risulta, così, che il trattamento fatto ai raffinatori italiani per favorire le loro esportazioni è affine a quello riservato ai compratori esteri di zolfo grezzo. Caso per caso, e per singolo paese, vi può essere qualche differenza in più o in meno, che è in funzione anche della qualità di zolfo grezzo richiesta,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

a fronte delle disponibilità. Vi è, infatti, una ingente disponibilità di qualità « buona », per la quale è possibile fare qualche maggiore sacrificio nel prezzo, essendo difficilmente collocabile.

Le disposizioni del disegno di legge « Provvedimenti in favore dell'industria zolfifera » — già approvato dalla Camera dei deputati e ora all'esame del Senato — consentiranno di continuare nel sistema, in modo che anche l'industria della raffinazione potrà beneficiare delle provvidenze adottate per lo smaltimento delle giacenze di zolfo.

Il Ministro: CORTESE.

VERONESI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere gli ulteriori lavori del comitato costruzioni aeronautiche costituito presso il suo Ministero. (19346).

RISPOSTA. — Con riferimento a quanto si è avuto già occasione di comunicare in proposito all'onorevole interrogante con nota del 28 novembre 1955, n. 2727, si informa che quanto prima sarà convocato presso questo Ministero il comitato plenario per le costruzioni aeronautiche allo scopo di portare ad una concreta soluzione gli studi già avviati per il riassetto dell'industria aeronautica italiana.

Il Ministro: CORTESE.

VERONESI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per sapere se i dipendenti statali eletti consiglieri regionali o provinciali siano posti in congedo straordinario e, in caso affermativo, per sapere quale sia la disposizione di legge che regola tale materia. (19629).

RISPOSTA. — È all'esame del Parlamento un progetto di legge di iniziativa governativa circa il trattamento da usarsi agli impiegati dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso le regioni e gli enti locali. In detto disegno di legge è previsto che il dipendente abbia diritto al congedo straordinario, limitatamente ai periodi di durata delle sessioni del consesso di cui fa parte.

In mancanza di una precisa regolamentazione della materia, si è fatto sino ad ora ricorso alla applicazione analogica dell'articolo 63 della legge elettorale politica, ravvisando quale mezzo più idoneo per la concreta attuazione del principio stabilito dall'articolo 51 della Costituzione l'istituto del congedo straordinario, che, lasciando inalterato il rapporto di impiego, consente all'impie-

gato di « disporre del tempo necessario all'adempimento delle funzioni ».

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

VILLANI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per sapere:

1°) quale somma è stata spesa per la costruzione di acquedotti nel Sannio;

2°) quale somma è stata spesa per la progettazione degli acquedotti e a quali tecnici il consorzio idrico dell'Alto Calore ha affidato la progettazione. (19235).

RISPOSTA. — In relazione alle notizie chieste dall'onorevole interrogante, si comunica quanto segue:

1°) per la normalizzazione degli acquedotti da destinare alla normalizzazione dell'approvvigionamento idrico dei comuni del Sannio è stata destinata la somma di lire 2 miliardi e 740 milioni. Su tale somma sono stati eseguiti, o sono in corso di esecuzione, lavori per lire 200 milioni; sono stati approvati progetti di massima — e sono in corso di ultimazione i relativi progetti esecutivi — per lire 400 milioni; sono stati redatti e sono in istruttoria presso la Cassa per il Mezzogiorno progetti di massima per lire 1.600.000.000;

2°) alla progettazione degli acquedotti del Sannio ha provveduto, e sta provvedendo, prevalentemente la Cassa, direttamente o utilizzando liberi professionisti di provata capacità e competenza. Alla liquidazione degli onorari e delle spese di progettazione viene provveduto a norma della legge 2 marzo 1949, n. 143, con le riduzioni previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e concordate con le associazioni professionali di categoria.

Il consorzio dell'Alto Calore ha provveduto solo alla progettazione esecutiva dei lavori già eseguiti o in corso per lire 200 milioni, di cui si è fatto cenno al precedente n. 1°), ricevendone un compenso di lire 6 milioni. Lo stesso consorzio provvederà ad altri progetti per lavori relativi a diramazioni del proprio acquedotto del presumibile importo di altre lire 200 milioni.

Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.

VIVIANI ARTURO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali nella designazione di diecimila cattedre di ruolo nelle scuole medie e secondarie, da assegnare, a concorso per titoli, agli insegnanti non di ruolo che abbiano conse-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1956

guita l'idoneità in precedenti concorsi per esami, siano state escluse le materie di economia domestica, merceologia, contabilità e disegno professionale (tabella 3° avviamento), che interessano ugualmente un rilevante numero di insegnanti attualmente in servizio quali incaricate o supplenti per le stesse materie, e per le quali il problema definitivo non è mai stato affrontato.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere quali provvedimenti il ministro intenda adottare per la sistemazione di tali insegnanti che da tempo attendono una equa soluzione del problema stesso. (17077).

RISPOSTA. — Si premette che il provvedimento, che prevede la collocazione nei ruoli ordinari degli insegnanti medi forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami, non indica in 10 mila ma in 3.334 le cattedre poste a disposizione di detto personale e che il provvedimento stesso è di iniziativa parlamentare.

Considerato, tuttavia, che la tabella ad esso allegata è stata predisposta d'intesa con questo Ministero, si precisa che non è stato possibile includervi l'insegnamento di economia domestica, merceologia, contabilità e disegno professionale nelle scuole secondarie di avviamento professionale, in quanto, allorché venne compilata la predetta tabella, non risultava disponibile, per tali materie, alcuna cattedra.

Si fa presente però che, nell'emanando provvedimento di cui trattasi, è prevista la utilizzazione, anche per materie o gruppi di materie non contemplate nell'annessa tabella, delle cattedre che saranno lasciate vacanti dai professori di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio forniti di idoneità diversa da quella relativa alla cattedra o al posto di cui sono titolari e che passeranno ad altro ruolo, ai sensi dell'articolo 3 della ripetuta proposta di legge. Saranno parimenti utilizzate le cattedre lasciate vacanti dal personale insegnante che usufruirà delle disposizioni sull'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive proroghe.

Nel più volte citato provvedimento è prevista, infine, la riserva di un quinto dei posti disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico posteriormente alla prima applicazione del provvedimento stesso.

Ne consegue che anche gli idonei per la classe di concorso (tabella 3° avviamento) potranno, in un prosieguo di tempo, essere collocati nel corrispondente ruolo ordinario.

Il Ministro: Rossi.

VIVIANI LUCIANA E CINCIARI RODANO MARIA LISA. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritengano ammissibile quanto, stando alle notizie giornalistiche, sarebbe avvenuto in un istituto per ragazzi mutilati di Roma il giorno 28 febbraio 1956.

Dovendosi infatti, in detto istituto, procedere alla scelta di un fanciullo cieco su cui operare il trapianto della cornea degli occhi di don Carlo Gnocchi, che morendo a tale scopo li aveva destinati, si sono raccolti 140 ragazzi ciechi ospiti dell'istituto comunicando loro che tutti avrebbero passato la visita ma uno solo sarebbe stato prescelto.

Comprensibile lo stato d'animo di angoscia che questa comunicazione ha creato nei fanciulli che tutti, tra l'altro, hanno perduto la vista per cause belliche e che erano in grado quindi di apprezzare appieno l'immenso valore del fatto.

Il più elementare senso di umanità avrebbe dovuto consigliare che una simile scelta, in cui il giudizio del sanitario aveva valore determinante, venisse fatta con la massima discrezione evitando in tal modo che un trauma gravissimo colpisse gli altri 39 ragazzi rimasti ciechi. (19565).

RISPOSTA. — Gli esami preliminari ai mutilati ciechi per la scelta dei due soggetti da sottoporre ad intervento chirurgico di trapianto della cornea, subito dopo il decesso del compianto don Carlo Gnocchi, che a tale scopo aveva fatto offerta dei propri occhi, sono stati praticati dal primario oculista dell'ospedale oftalmico di Milano.

La visita è stata limitata, per ragioni tecniche, ai mutilati la cui cecità era dipendente da lesioni o da processi morbosi della cornea, restando esclusi tutti gli altri per i quali non poteva sussistere la indicazione del trapianto corneale.

L'accertamento sanitario di cui si tratta si è svolto secondo le modalità, anche di ordine psicologico, con le quali vengono effettuate le periodiche visite dei mutilati ciechi da parte del consulente oculista della fondazione *Pro Juventute*.

La visita è stata eseguita senza che i ciechi sapessero lo scopo cui tendeva, alla stessa stregua di altre analoghe ispezioni sanitarie effettuate recentemente per la scelta dei ciechi da inviare a turno a Ginevra per cure oftalmologiche, a seguito di una iniziativa promossa a suo tempo da don Gnocchi d'accordo con la Croce rossa italiana; anche in tal caso,

infatti, i mutilati ignoravano lo scopo della visita medica.

Dopo la scelta dei due ragazzi da operare, è stata richiesta ai rispettivi genitori l'autorizzazione per l'intervento chirurgico, senza che ancora gli interessati ne fossero edotti.

Attese le circostanze suesposte, è da escludere che possa essere stato provocato un turbamento nell'animo dei fanciulli ciechi, i quali, come s'è detto, non conoscevano le finalità dell'accertamento, svolto nei modi consueti.

Il Sottosegretario di Stato PUGLIESE.

WALTER. *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere come si deve fare perché la pratica di Busato Gino di Giovanni, dal servizio dirette di via Lanciani, sia trasferita al ser-

vizio indirette di via Toscana posizione numero 462193 a favore della vedova Fabrillo Caterina.

Detto fascicolo è stato chiesto il 5 maggio 1952, sollecitato il 4 marzo 1953, risollecitato il 13 agosto 1953, e infine il 18 gennaio 1955, per un complesso di mesi 32 per coprire una distanza di chilometri 2.800. (11436).

RISPOSTA. — Per poter liquidare il rateo in favore degli eredi del sopra nominato si è in attesa di acquisire il certificato di morte dello stesso e la esplicita domanda degli aventi diritto.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.